
Pubblicazioni
Centro Studi per la Pace
www.studiperlapace.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
TESI DI LAUREA IN DIRITTO INTERNAZIONALE

**Le risorse idriche nel diritto internazionale
con particolare riferimento alla Palestina**

Relatore:
Professor Andrea Giardina

Laureanda:
Beissan Al Qaryouti

Anno Accademico: 1998-1999

INDICE

INTRODUZIONE	1
CAPITOLO I	
LA DISTINZIONE TRA IL CORSO D'ACQUA INTERNAZIONALE, IL FIUME INTERNAZIONALE E IL BACINO DI DRENAGGIO INTERNAZIONALE.	5
Premessa.	5
1.1 Il diritto fluviale internazionale.	8
1.2 L'utilizzazione dei corsi d'acqua per fini connessi alla navigazione.	9
1.3 Pluralità e classificazione delle utilizzazioni di un corso d'acqua per fini distinti dalla navigazione.	13
1.4 Il principio di utilizzazione ottimale di un fiume.	18
1.5 La nozione di fiume internazionale.	20
1.6 La nozione di corso d'acqua internazionale.	23
1.7 La nozione di bacino di drenaggio internazionale.	25
1.8 Il problema delle acque sotterranee.	35
CAPITOLO II	
LA SOVRANITA' DEGLI STATI SUI CORSI D'ACQUA INTERNAZIONALI E PROBLEMI CONNESSI ALLA LORO POSIZIONE GEOGRAFICA.	38
Premessa .	38
2.1 La teoria della sovranità territoriale assoluta.	39
2.2 La teoria dell'integrità territoriale assoluta.	41
2.3 La teoria della sovranità o della integrità territoriale limitata.	43
2.4 Il principio giuridico consuetudinario del divieto di cagionare danno ad altri.	46
2.5 La norma dell'equa utilizzazione delle acque.	54
2.5.1 La norma dell'equa utilizzazione nei lavori dell'ILA e dell'IDI.	56
2.5.2 La norma dell'equa utilizzazione nelle sentenze dei tribunali internazionali.	61
2.5.3 Dichiarazioni rilevanti di Conferenze diplomatiche e Organizzazioni intergovernative riguardanti il principio dell'equa utilizzazione.	62
2.5.4 La Convenzione di New York del 1997 sui corsi d'acqua internazionali .	64
2.6 Il principio di cooperazione.	69
2.7 L'obbligo di notificazione e informazione.	71

CAPITOLO III

LE RISORSE IDRICHE NEL BACINO DEL GIORDANO	75
Premessa.	75
3.1 Il bacino del Giordano.	77
3.2 Il fiume Litani.	81
3.3 L'approvvigionamento idrico in Medio Oriente:	82
3.3.1 In Israele.	82
3.3.2 In Giordania.	86
3.3.3 Nei Territori Occupati .	89
3.3.4 La crisi idrica nella striscia di Gaza.	92
3.3.5 In Siria.	95
3.3.6 In Libano.	97

CAPITOLO IV

LA POLITICA DELLE ACQUE DELLO STATO DI ISRAELE.	99
4.1 Il quadro istituzionale	99
4.2 I progetti e i piani per lo sviluppo del bacino del Giordano.	101
4.2.1 Il piano Lowdermilk (1944)	103
4.2.2 Il Piano Hayes (1948).	104
4.2.3 Il piano di spartizione della Palestina delle Nazioni Unite (1947).	105
4.2.4 Il piano Johnston (1953).	106
4.3 Le continue tensioni e il disaccordo fra le parti interessate.	109
4.4 La guerra dei sei giorni e l'occupazione israeliana.	112
4.5 Le normative militari di Israele in tema di risorse idriche .	117

CAPITOLO V

IL RISPETTO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE NEI TERRITORI OCCUPATI DELLA CISGIORDANIA E DELLA STRISCIA DI GAZA.	121
Premessa.	121
5.1 La condizione giuridica della Cisgiordania e della Striscia di Gaza come territori occupati.	121
5.2 Le Regole dell' Aja del 1907.	123
5.3 La IV Convenzione di Ginevra del 1949.	129
5.4 Le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.	134
5.5 Le Risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.	136
5.6 Le Regole dell'ILA adottate a Helsinki nel 1966.	139
5.7 La Risoluzione dell'IDI adottata a Salisburgo nel 1961.	140
5.8 Il ruolo e la responsabilità delle terze parti.	141

CAPITOLO VI

L'ACQUA OGGETTO DEI NEGOZIATI DI PACE IN MEDIO ORIENTE	143
6.1 L'approvvigionamento idrico come problema ancora irrisolto che pesa sul negoziato di pace.	143
6.1.1 I negoziati bilaterali.	143
6.1.2 L'acqua nel Trattato di pace israelo - giordano del 26-10-1994.	144
6.2 Le alture del Golan nel conflitto tra Siria e Israele.	148
6.3 I negoziati multilaterali.	149
6.4 La Dichiarazione di Principi del 1993.	151
6.5 L'Accordo su Gaza e Gerico.	154
6.6 Le tappe successive del processo di pace in Medio Oriente.	158
6.7 Wye Plantation Memorandum.	159
6.8 L'intesa raggiunta a Sharm El Sheikh fa tornare l'ottimismo sul negoziato tra arabi e israeliani.	162
6.9 L'importanza della partecipazione della Siria e del Libano ai negoziati di pace.	165
CONCLUSIONE	168
APPENDICE I - TESTI	170
BALFOUR DECLARATION	170
MANDATE FOR PALESTINE, 24 July 1922	170
TEXT OF UN SECURITY COUNCIL RESOLUTION 242, 22 November 1967	172
UN SECURITY COUNCIL RESOLUTION 338, 22 October 1973	173
UN SECURITY COUNCIL RESOLUTION 340, 25 October 1973	174
UN GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION ON THE FUTURE GOVERNMENT OF PALESTINE (PARTITION RESOLUTION), 29 November 1947	174
UN GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 3236 (XXIX)	175
Treaty of Peace Between THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN AND THE STATE OF ISRAEL October 26, 1994	178
THE 1991 MIDDLE EAST PEACE CONFERENCE	212
Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements, Washington DC, 13 September 1993	213
Israeli - Palestinian Interim Agreement On the West Bank and the Gaza Strip Washington DC, 28 September 1995	223
The Wye River Memorandum, Washington DC, October 23, 1998	239

APPENDICE II - FIGURE	246
Cartina 1 →Il sistema del fiume Giordano.	246
2→Il fiume Giordano	247
3→Le risorse idriche di Israele.	248
4→Il Piano arabo del 1964.	249
5→La Striscia di Gaza.	250
6→Piano di spartizione della Palestina (Mandato britannico) proposto dall'ONU il 29 Novembre 1947.	251
7→Il Piano Johnston del 1953.	252
8→Uso corrente dell'acqua rispetto alle quote del Piano Johnston nel bacino del fiume Giordano	253
9→I progetti idrici di Israele sul fiume Giordano.	254
10→I Territori Occupati da Israele.	255
11→La divisione della Cisgiordania e Gaza a seguito degli accordi di Oslo II.	256
 BIBLIOGRAFIA	 257
Altre fonti	279

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

AALCC = Asian-African Legal Consultative Committee.

ADI = Anuario de Derecho Internacional.

AG = Assemblea Generale delle Nazioni unite.

AJIL = American Journal of International Law

Annuaire IDI = Annuaire de l'Institut de Droit International.

CBR = Canadian Bar Review.

CDI = Commissione di diritto internazionale.

CDS = Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

CERMAC = Centre d'Etudes et de Recherches sur le Monde Arabe Contemporain. Département des Sciences de la population et du développement. Louvain. La Neuve. Belgique.

ECE = Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

FAO = Food and Agriculture Organization.

FAO Legislative Study n.23 = Caponera (ed), FAO Legislative Study n.23, The Law of international Water Resources, Rome, 1980.

ICJ = International Court of Justice.

IDI = Institut de Droit International.

ILA = International Law Association.

ILM = International Legal Material.

IPALMO = Istituto per l'America Latina e il Medio Oriente.

IPCRI = Israel/Palestinee Centre for Research and Information.

IPS = Institute of Palestine Studies.

IYHR = Israel Yearbook Human Right.

JMCC = Jerusalem Media and Communication Centre.

JNF = Jewish National Fund.

JPS = Journal of Palestine Studies.

LNTS = League of Nations Treaty Series.

Legislative Texts = UNITED NATION S LEGISLATIVE SERIES ,Legislative Texts and Treaty Provisions concerning the Utilization of international rivers, New York,1963.

MEJ = Middle East Journal.

NRJ = Natural Resources Journal.

OLP = Organizzazione per la Liberazione della Palestina.

PAG = Palestine Advocates Group.

Palestine YIL = Palestine Yearbook of International Law.

PEPA = Palestinian Environmental Protection Authority.

PHG = Palestine Hydrology Group.

PNA = Palestinian National Authority.

RdC = Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de la Haye.

RDI= Rivista di Diritto Internazionale.

SJIL = Stanford Journal of International Law.

UNTS = United Nations Treaty Series.

INTRODUZIONE

La Bibbia narra che il Signore creò il mondo in sei giorni, e il settimo si riposò. L'ottavo, decise di regalare ad Adamo un Eden che, come ci informa la Genesi, era rigoglioso e ricco di vegetazione, incredibilmente ricco di alberi da frutta e attraversato da quattro fiumi maestosi.

Due sono noti anche ai nostri giorni, il Tigri e l'Eufrate; i nomi degli altri, Pison e Ghicon, non risultano sulle mappe odierne ma si crede fossero il Nilo e il Giordano. Le indicazioni bibliche sono comunque sufficienti a stabilire che, volendo dare all'Uomo un paradiso terrestre, Dio, guardatosi attorno, scelse la regione oggi chiamata Medio Oriente. Forse a quell'epoca le terre bagnate dai quattro fiumi erano veramente un paradiso di fertilità e abbondanza, ma si può essere certi che se l'Onnipotente dovesse scegliere oggi, metterebbe il suo Eden da qualche altra parte. Senza contare gli odi intestini che lo dilanano, il Medio Oriente non ha più molto di paradisiaco e, soprattutto, non ha più acqua essendo una delle regioni più aride del pianeta. L'area geografica che va dalla Turchia all'Egitto occupa infatti il 10% della superficie terrestre, ospita il 5% dell'umanità (160 milioni di persone), ma ha solo lo 0,4% delle risorse idriche.

I quattro fiumi biblici, anche se uno di essi, il Nilo, è il più lungo del mondo, non bastano a irrigarla a sufficienza. Il Medio Oriente riceve il 2 per cento della pioggia che cade sulla terra: per l'esattezza, 576 metri cubi d'acqua l'anno per abitante, contro i 7 mila che sono la media del resto del pianeta, e i 10 mila degli Stati Uniti, più ricchi di altri in acqua piovana.

Nei decenni successivi alla II guerra mondiale, il Medio Oriente trovò un buon motivo per non affrontare il problema della scarsità d'acqua; sotto terra aveva scoperto, in quantità notevoli, il petrolio. E per molto tempo, l'"oro nero" è stato considerato un'inesauribile fonte di prosperità per i paesi che lo estraevano, oltre che

la ragione di innumerevoli conflitti: l'Occidente , che dipende in buona misura dai pozzi mediorientali per i suoi consumi energetici , ha temuto a lungo che nel nome del petrolio sarebbe scoppiata la terza guerra mondiale.

Ma oggi gli strateghi occidentali così come i leader arabi e palestinesi , temono che le battaglie del futuro esploderanno per il possesso e il controllo di un altro liquido prezioso e di colore cristallino anziché nero : l'acqua.

Il Medio Oriente è forse l'esempio migliore di regione in cui l'approvvigionamento idrico ha avuto chiare implicazioni strategiche. In effetti, quest'area, oltre ad essere terreno di dispute ideologiche , religiose e geografiche, è anche una zona estremamente arida. La scarsità d'acqua aumenta anno dopo anno a causa del continuo aumento della popolazione, dell'eccessivo sfruttamento e dell'inquinamento delle risorse esistenti.

La soluzione della crisi idrica sicuramente non è una condizione sufficiente per la definitiva pace in questa regione ma è sicuramente indispensabile.

La nostra ricerca è stata stimolata dalla constatazione della complessa situazione presente oggi in Medio Oriente , del fatto che dopo circa ottanta anni di conflitto arabo- israeliano il problema dell'acqua e delle risorse idriche torna a pesare sia per quanto riguarda lo sviluppo socio- economico dei paesi di quest'area che per il futuro del processo di pace iniziato a Madrid nel 1991 tra arabi e israeliani in generale e tra palestinesi e israeliani in particolare.

E' proprio questo il tema del nostro lavoro che si occupa dei problemi giuridici delle risorse idriche come radice di conflitto e fattore di sicurezza lì in Terrasanta , culla e centro di fedi , culture e civiltà diverse tra di loro.

Nel nostro studio ci siamo occupati in modo particolare di dare una definizione della nozione di corso d'acqua internazionale e dei due principi consuetudinari di diritto internazionale ad essa connessi: l'equa utilizzazione delle risorse e del divieto di cagionare danno ad altri.

Abbiamo cercato di vedere se e dove tali principi hanno trovato applicazione e sono stati rispettati dalle parti del conflitto mediorientale.

Il termine “regione” è stato usato in senso politico e idrografico (bacino fluviale del Giordano) : in via generale , si riferisce alla parte meridionale dell’area che veniva chiamata Levante e comprende Israele , le alture del Golan , la Cisgiordania , la striscia di Gaza e i paesi con i quali Israele condivide risorse idriche e frontiere : Egitto, Giordania e Libano .La Siria anche se confina con Israele si trova in una situazione particolare a causa delle condizioni idrologiche ; solo le alture del Golan , il cui limite nord- orientale è lo spartiacque del lago di Tiberiade e non la Siria nel suo complesso , appartengono alla regione così definita.

Abbiamo analizzato le caratteristiche idriche del bacino in questione la situazione e l’approvvigionamento idrico di ciascuno Stato parte della controversia su tali risorse condivise, cercando di evidenziare i diversi interessi di ciascuno di essi e la disegualianza nella distribuzione delle acque di questo bacino.

Abbiamo dato particolare enfasi agli accordi sul fiume Giordano tra gli Stati rivieraschi alla luce dei principi di diritto internazionale e al processo di pace in Medio Oriente.

Abbiamo analizzato come il problema dell’acqua è stato considerato nella Dichiarazione di Principi tra Israele e l’Olp nel settembre 1993 , nel seguente accordo di Gaza e Gerico e nel Trattato di pace israelo-giordano del 1994. Mentre terminiamo questo lavoro, il primo ministro israeliano Barak e il leader palestinese Yasser Arafat firmano a Sharm el Sheick il Wye plantation due continuazione del Memorandum Wye firmato a Washington tra Nethanyahu e Arafat.

Nel corso del lavoro i dilemmi e le difficoltà non sono state poche: sul periodo da prendere in considerazione , sulle fonti da valutare , sulla validità degli indicatori , sulla lettura di processi economici- sociali estremamente complessi , ed infine l’ affidabilità di alcune informazioni e sulla traduzione di testi in arabo e in inglese.

Circa la scelta delle fonti, sono state consultate quelle di entrambe le parti , israeliana e palestinese. E’ importante sottolineare a questo proposito che solo dal 1994 i palestinesi hanno cominciato a produrre loro stessi dati sulla situazione e quindi si può parlare realmente di “fonti palestinesi” .La quantità di studi e pubblicazioni sul

processo di pace è peraltro infinita , ma non tutti hanno una connotazione scientifica ; molti lavori sono ancora oggi essenzialmente influenzati dal giudizio politico.

Questo lavoro dunque non presenta solo un notevole interesse generale , perché tratta un tema che in tutta la storia dell'umanità ha avuto e avrà sicuramente anche nel futuro prossimo una grande rilevanza ma anche perché è anche di grande attualità, aiutandoci a capire un aspetto decisivo e a volte trascurato di un conflitto che ha avuto tanta parte nella storia recente .

CAPITOLO I

LA DISTINZIONE TRA IL CORSO D'ACQUA INTERNAZIONALE, IL FIUME INTERNAZIONALE E IL BACINO DI DRENAGGIO INTERNAZIONALE.

Premessa.

L'acqua è una risorsa naturale vitale , pur non essendo un minerale strategico né un prodotto agricolo di alto valore commerciale .L'acqua è importantissima per ogni forma di vita e ha ispirato o contemplazione e speranza , o frustrazione e guerra. Le leggi e la scienza hanno dimostrato come questa è la materia prima della vita dell'uomo.¹

Come recita il Corano , “è dall'acqua che abbiamo creato ogni cosa” per indicare che l'acqua è la risorsa naturale per eccellenza.²

Il mondo è soprattutto acqua, ma di questa il 97 % è salata .Senza tenere conto di ghiacciai , calotte polari e falde acquifere non sotterranee , il genere umano ha a sua disposizione uno scarso 1 % di acqua dolce formato da laghi, fiumi , sorgenti e atmosfera. Tale quantità sarebbe comunque sufficiente per coprire la domanda di tutta l'umanità se fosse distribuita in modo omogeneo nei cinque continenti e non invece in modo molto diseguale tra paesi e regioni confinanti.³

Per comprendere la gravità del problema basta menzionare alcuni dati .Se nel 1950 20 milioni di persone erano prive di acqua potabile , nel 1995 ammontavano già a 300 milioni e nel 2050 si prevede saranno 7 miliardi , cioè il 65% della popolazione mondiale. In cinquant'anni la disponibilità d'acqua è diminuita di 3/4 in Africa e di

¹ ASSAF, "Our shared Environment", Israel/Palestine, Centre for Research and Information, Dic. 1994, p. 279; "Management of International water Resources: Institutional and Legal Aspects in Natural Resources , Water Series n.1, U.N., 1975, p. 5 e ss.

² CORANO, Sura 21 AL ANBIYYA, I Profeti, verso 30.

2/3 in Asia . Attualmente , un uomo su cinque non dispone di acqua da bere e uno su due vive in ambienti privi di sistemi igienico sanitari sufficienti.⁴ La quantità d'acqua potabile del pianeta si sta esaurendo ,ce ne è meno di un milione di chilometri cubici. Una quantità sufficiente nel '700 quando meno di un miliardo di persone si divideva il pianeta , e alla fine dell'Ottocento quando i miliardi di persone erano due. Ora che la popolazione mondiale ha superato i sei miliardi , lo sfruttamento delle riserve d'acqua dolce viene spinto verso il limite.

Le regioni a maggior "rischio" di penuria idrica sono sicuramente l'Africa del Nord ed il Medio Oriente: 45 milioni di persone senz'acqua potabile , una disponibilità lorda pro - capite dimezzata dal 1960 al 1990 ed in diminuzione dell'80 % da qui al 2020.⁵

Non bisogna dimenticare che l'acqua non solo è necessaria per la sopravvivenza dell'uomo ma per tutte le attività produttive sia agricole che industriali.

Si comprende allora come alcune dispute tra Stati per il controllo delle acque possono rappresentare dei "casus belli" e come , secondo alcuni ,⁶ la materia presenti una sua autonomia disciplinare e meriti un nome proprio : idropolitica o idrogeopolitica.

Il termine illustrerebbe "complessi e molteplici casi , spesso situazioni nuove o latenti, che emergono con grandi tensioni , a varie scale in diverse aree del pianeta a proposito dell'uso delle acque , per uno sviluppo diverso, o diversamente orientato".

Come è stato affermato , l'idropolitica " non va confusa ovviamente con la politica delle acque , che presuppone una corretta gestione e una programmazione seria e coordinata tra risorse (superficiali , sotterranee e di altra produzione) e esigenze

³ AMBROGGI ,*Acqua*, Le Scienze , vol.XXV,n.147,novembre 1980,p.47.

⁴ LIZZA, "*Territorio e Potere*",ROMA,1997, pp 137-139.

⁵ CLARKE, *The international crisis* , London , 1991,p.45; World Watch Institute , *State of the World*, Isedi,Torino,1994,p.54.; "*La Repubblica*" del 10-3-1998.

⁶ MAURY, "*L'idropolitica:un nuovo capitolo della geografia politica ed economica*" in Riv.Geogr.Ital , n.99 ,1992, pp 712-727;GLEICK, "*Water and conflict*"in *International Security*,vol.18,n.1,pp 79-112;HOMER,DIXON,BOUTWELL,*Scarsità di risorse e degrado come causa di violenti conflitti*, Le Scienze,vol. L,n.296,aprile 1993,pp 16-23.

(agricole , energetiche , civili , della navigazione , antincendio ...) e tra zone idrologicamente eccedentarie e zone deficitarie”.⁷

L’acqua inoltre acquista un valore strategico –militare , essendo presente nelle scelte politiche e militari degli Stati per quanto riguarda i casi avvenuti in passato come ad esempio le interruzioni dei flussi degli acquedotti e le deviazioni dei corsi di fiumi e torrenti.

Il Medio Oriente per le sue condizioni di penuria e per i contrasti politici tra le popolazioni è ovviamente l’area dove queste tensioni sono più acute. Tutti i paesi della regione si chiedono come riusciranno a soddisfare i bisogni dovuti all’aumento della popolazione , all’urbanizzazione e allo sviluppo industriale , la cui conseguenza diretta è l’aumento drammatico della domanda d’acqua per uso civile , irrigazione , energia e consumi industriali.⁸

Oggi la risonanza di tale problema è data da recenti e autorevoli iniziative su questo tema ,alcune a carattere mondiale come la conferenza Internazionale sull’Acqua nel 1977 a Mar de Plata organizzata dalle Nazioni unite o il Decennio Internazionale dell’acqua potabile inaugurato alle Nazioni Unite con l’obbiettivo di migliorare i sistemi di fornitura idrica per uso domestico , altre a carattere regionale , come l’inclusione di discussioni specifiche all’interno del Piano Baker per la pace in Medio Oriente , altre ancora a carattere generale , come il Global Summer Water Initiative promosso nel 1991 dal Centre for strategic and International Studies e la creazione di un “Tribunale internazionale dell’acqua con sede nei Paesi Bassi”.⁹

L’acqua è stata ribattezzata “ il petrolio del XXI° secolo” e , come per il petrolio , per essa nascono tensioni e si combattono guerre.

“Conflitti sull’acqua, guerre sia internazionali che civili rischiano di diventare un elemento chiave del problema del XXI° sec ” sostiene a riguardo Hans van Ginkel, rettore dell’università delle Nazioni Unite e responsabile del Rapporto Unep.¹⁰

⁷ MAURY , op.cit., p.721.

⁸ AL-ABDALLAH, “*La sécurité hydraulique arabe* ”, Centre d’Etudes stratégiques et de documentation, Beyrouth,1992;GLEICK, *Water and peace in the Middle East* , “Environment”, vol.XXXVI,n.3,aprile 1993,p.96.

⁹ LIZZA, op.cit. pp 138 ss.

¹⁰ MATTERA, “*La guerra dell’acqua*” in Rivista “*Liberal*”, 21 Ottobre 1999.

Nonostante tali sforzi si è ancora lontani dalla soluzione definitiva del problema della scarsità delle risorse idriche in quanto non esiste ancora una adeguata regolamentazione giuridica dello sfruttamento delle acque.

Questi brevi cenni possono fornire una prima percezione dei complessi problemi che la materia della utilizzazione dei corsi d'acqua pone a livello di diritto internazionale.

1.1 Il diritto fluviale internazionale.

Occorre prendere atto dell' esistenza di un ramo del diritto pubblico internazionale che è consacrato alla problematica delle acque interne : "il diritto internazionale delle acque interne" (International Wasserrecht) o anche "diritto fluviale internazionale" (droit fluvial international) , intesa questa espressione in senso ampio tale da comprendere potenzialmente tutte le categorie di acque interne.

Oggetto di questa materia è lo studio dei principi e delle norme internazionali che presiedono alla delimitazione del territorio degli Stati con riguardo alle proprie acque interne e che stabiliscono i diritti , le facoltà , gli obblighi reciproci degli Stati in ordine alle diverse utilizzazioni possibili delle acque medesime.¹¹

Come meglio si vedrà , il diritto internazionale non contiene vere e proprie norme generali : quello ora enunciato e le regole per la delimitazione delle frontiere in rapporto a fiumi e laghi sono piuttosto principi strutturali che norme o se si vuole , corollari di principi strutturali della comunità e dell'ordinamento internazionale quali quello della uguaglianza e della sovranità degli Stati . E se quei principi costituiscono anch'essi oggetto , e meglio presupposto , del diritto internazionale fluviale , è però evidente che questo , come materia scientifica , trova ragione di autonomia solo in presenza di un complesso di vere e proprie norme internazionali, conferente dei diritti e degli obblighi reciproci agli Stati per quanto riguarda le utilizzazioni delle acque interne.

¹¹ *Fiumi* , in Enciclopedia del diritto vol.XVII,p.697.

Tali norme esistono ma si tratta di norme convenzionali o derivanti da consuetudini particolari. E' attraverso esse che , sul fondamento ma anche in deroga ai principi che regolano la coesistenza tra gli Stati sovrani , sono risolti i conflitti di interesse e le esigenze di collaborazione tra gli Stati , situazioni per le quali i principi generali di coordinamento delle sovranità territoriali sono di solito inadeguati.

Si profila dunque per gli Stati l'opportunità, e spesso la necessità, di regolare con apposite norme convenzionali , nei rapporti reciproci , le utilizzazioni delle acque interne .

Sono precisamente queste norme l'oggetto precipuo del diritto internazionale fluviale (lato sensu) o delle acque interne.

1.2 L'utilizzazione dei corsi d'acqua per fini connessi alla navigazione.

Il processo storico di sviluppo del diritto internazionale fluviale ha seguito i bisogni politici, economici, sociali e tecnici che si presentavano nel corso del tempo, così , mentre fino alla fine del secolo scorso gli usi dei fiumi più importanti erano quelli connessi alla navigazione e al trasporto fluviale, nel XX secolo l'attenzione si è spostata verso nuove forme di utilizzazione dell'acqua.

Già negli antichi documenti legislativi risalenti al Diritto romano si fa riferimento alla libertà di navigazione alla cui base vi è il concetto di *aqua profluens* intesa come *res communis omnium*.¹²

Tale regime di libertà venne interrotto completamente nel Medio Evo , quando la navigazione divenne pericolosa a causa degli eventi storici dell'epoca soggetta a ogni tipo di molestia e a misure fiscali che ne impedivano lo sviluppo , fino al punto in cui gli stati decisero attraverso trattati di chiudere alla navigabilità alcuni fiumi come per esempio nel caso dello Schelda con il trattato di Munster del 1648.¹³

¹² In relazione al fiume, l' *aqua profluens* viene intesa come *res publica* il cui uso è aperto a tutti i cittadini "Et quidem naturali jure communia sunt omnium haec: aer, aqua profluens et mare, et per hoc litora maris" (Inst,II,1.1) in KAECKENBERG, *International rivers: a monograph based on diplomatic documents* , New York ,1962,p.7 ; CAPONERA, "The Law of International Water resources" in Legislative Study n.23,FAO,Roma,1980, p.6.

¹³ Ibidem, p.7; KAECKENBERG, op.cit.,ult.,p.71.

Dalla Rivoluzione francese e sotto l'impulso delle sue idee , la libertà di navigazione ricominciò a essere presa in considerazione soprattutto dalle classi potenti di allora desiderose di poter sfruttare le opportunità di scambio e l'espansione coloniale offerte da tale libertà.

Inizialmente il principio della libertà di navigazione venne considerato per favorire gli Stati rivieraschi (Atto finale del Congresso di Vienna) e successivamente a favore di tutte le nazioni , non ancora in termini universali ma in riferimento a specifici corsi d'acqua , per esempio nel trattato del 1885 per il Niger e il Congo.¹⁴

Un certo numero di testi riserva un posto preminente alla navigazione. E' così che l'Articolo 113 dell'Atto finale del Congresso di Vienna prevede che ciascuno Stato rivierasco si caricherà dei lavori necessari da effettuare nel letto del fiume, per evitare ogni ostacolo alla navigazione .La Convenzione di Parigi del 23 luglio 1921 sul Danubio, nel suo articolo 6, incarica la Commissione internazionale di vegliare affinché nessun ostacolo venga messo alla libera navigazione sul fiume. L'articolo 14 afferma la preminenza della navigazione in rapporto all'utilizzazione idroelettrica e gli esempi si potrebbero moltiplicare.

Anche la dottrina evidenzia questa preminenza della navigazione nell'uso dei corsi d'acqua.¹⁵

Gli articoli 1 e 2 della Dichiarazione di Madrid del 1911 sulla regolamentazione degli usi dei corsi d'acqua internazionali , emanata dall'Istituto di Diritto internazionale, affermano tale preminenza¹⁶ . Il primo tentativo di codificare la libertà di navigazione e il bisogno di formare gruppi e commissioni comuni per lo sfruttamento dei fiumi internazionali avvenne durante la Conferenza convenuta dalla Lega delle Nazioni a Barcellona nel 1921. Risultato di questa fu l'adozione di uno Statuto sul regime dei fiumi navigabili e una dichiarazione che impegnava gli stati a estendere la libertà di navigazione anche ai fiumi geograficamente nazionali .

¹⁴ GIANNINI, *Le Convenzioni internazionali del diritto fluviale*, Roma, 1933, p.8; KAECKENBERG, *International rivers.*, op.cit., p.143.

¹⁵ COLLIARD, "Régime des fleuves internationaux", in RdC, 1968,3,p.363.

¹⁶ Annuaire IDI, 1911, pp 365-366.

Ora, la Convenzione di Barcellona del 20 Aprile 1921 apporta un certo cambiamento.¹⁷ Essa ha, in effetti, completato la nozione tradizionale di navigazione introducendone una nuova, quella di principale “funzione economica” dell’uso di un corso d’acqua. Secondo la Convenzione di Barcellona è la principale funzione economica che deve essere salvaguardata, mentre una volta doveva esserlo la navigazione.¹⁸ La Convenzione di Barcellona non afferma la preminenza della navigazione se essa non costituisce la principale funzione economica del fiume considerato. Si tratta dunque di una trasformazione intellettuale interessante. Essa è inserita nell'articolo 10, paragrafo 6, che prevede, sia pure a titolo eccezionale, un uso diverso della via navigabile se la navigazione è troppo poco sviluppata o se lo Stato rivierasco che chiede di adibirlo ad uso diverso, lo giustifica con un interesse economico chiaramente superiore a quello della navigazione. Di conseguenza la preminenza della navigazione viene rimessa in causa. Comunque, la procedura di un uso diverso urta contro alcuni ostacoli. L'uso diverso non può verificarsi se non dopo il preavviso di un anno ed è prevista la possibilità di ricorso davanti ad un tribunale internazionale da parte di un altro Stato rivierasco. Si può trovare un'illustrazione della Conferenza di Barcellona nel rapporto della Commissione preliminare secondo cui l'evoluzione tecnica ed economica dopo il Congresso di Vienna ha comportato diverse conseguenze. Il rapporto indica che 100 anni fa la principale utilizzazione delle vie navigabili era la navigazione, prendendo in considerazione, è vero, solo i fiumi europei. Non è lo stesso oggi: le vie navigabili servono attualmente a bisogni diversi da quelli della navigazione. Alcuni di loro sono diventati o possono diventare (siamo nel 1921) una preziosa fonte di energia elettrica. Per ciò che la concerne, la priorità assoluta della navigazione non può più essere ammessa, si devono prevedere dei casi, o saranno leciti dei lavori che, di conseguenza, porteranno danno alla navigazione.

¹⁷ GIANNINI, op.cit,p.10.

¹⁸ COLLIARD, op.cit,p.364.

La Convenzione di Ginevra del 9 Dicembre 1923, che è consacrata all'utilizzazione idroelettrica dei fiumi, tratta nel suo articolo 8 il problema delle vie navigabili di interesse internazionale.¹⁹ Il testo di Ginevra prevede che i diritti e gli obblighi che potrebbero risultare da accordi considerati sulla base della Convenzione del 1923 non dovranno essere ascoltati se non con riserva dei diritti e degli obblighi risultanti dalla Convenzione generale di Barcellona e degli atti particolari conclusi o da concludere che disciplinano le vie navigabili.²⁰ E' una formula che, di conseguenza, dissocia i due problemi ma, nella misura in cui essa riserva i problemi della navigazione, ci si può domandare se essa non sia molto meno rivoluzionaria di quella del 1921 constatando, in realtà, la posizione più antica della preminenza della navigazione sull'utilizzazione idroelettrica.

Ai nostri giorni, la preminenza del tema della navigazione non si riscontra quasi più, anche se la Convenzione del 1954 riguardante il Mekong la consacra.²¹ Essa costituisce l'oggetto essenziale di questa Convenzione il cui articolo 3 prevede:

"Ciascuna delle Alte Parti Contraenti si impegna ad astenersi da ogni misura suscettibile di arrecare danno direttamente o indirettamente alla navigabilità, o da rendere quella più difficile in modo permanente".²² Il riconoscimento della navigazione sembrava uno degli interessi principali dello statuto del Mekong; i lavori di pianificazione del fiume devono, per questo fatto, essere realizzati in modo da rispettare questo imperativo.²³

Nella dottrina, si può dire che si considera ancora oggi la navigazione come avente carattere prioritario. La risoluzione di Madrid del 1911 dell'ILA esprime questa preminenza agli art. 2 e 4: "Il diritto di navigazione, in virtù del titolo riconosciuto

¹⁹ Cfr. FAO, Legislative Study n.23, op.cit. p.47

²⁰ *Recueil Sdn*, vol.36., p.75.

²¹ Per una analisi approfondita di tale Convenzione e delle caratteristiche di questo fiume v: CHOMCHAI, *Management of transboundary water resources: a case study of the Mekong* in International Environment Law and Policy Series, London, 1995, pp 245-261; MENON, "The Mekong river and international development of natural Resources" in International Lawyer, n.5; MALCOLM, "Legal aspects of the integrated Development of the Lower Mekong Basin in Lawasian Journal of the Association for Asia and Western Pacific", 1971, pp.80 e ss.

²² I firmatari dell'Accordo per il Mekong sono Cambogia, Laos, Thailandia e Vietnam. Cina e Myanmar sono Stati a monte del fiume Mekong.

²³ JAYANAMA, "L'aménagement du Mékong inférieur en droit international public", Toulouse, 1965.

in diritto internazionale, non può essere violato da un uso qualunque di esso".²⁴ Una formula analoga è contenuta nella Risoluzione del 1961. D'altronde, per ciò che riguarda la ILA, l'articolo 8 delle regole di Dubrovnik prevede: "Gli Stati devono mettersi d'accordo sull'utilizzazione completa delle acque internazionali, dal punto di vista della maggiore possibile varietà di usi dell'acqua per il profitto comune".

Inoltre, nelle regole di Helsinki, il testo relativo alla navigazione è nel capitolo 4 che tratta della libertà di navigazione, dopo il problema dell'inquinamento che è trattato con priorità nel capitolo 3.

E' così che si deve affrontare ora il problema della molteplicità degli usi e quello della loro classificazione.

1.3 Pluralità e classificazione delle utilizzazioni di un corso d'acqua per fini distinti dalla navigazione.

La molteplicità degli usi di un corso d'acqua diversi dalla navigazione si trova in maniera estesa nei testi moderni e qualche volta, vi è operata una classificazione.²⁵

Essa si trova sicuramente nei testi africani; così l'articolo 3 dello Statuto del Niger, come era stato previsto dalla Convenzione di Niamey del 1963, indica la pluralità degli usi. Lo Statuto di questo disciplina lo sfruttamento in comune del fiume e dichiara: "Lo sfruttamento del suddetto fiume si intende in senso lato e dopo, sicuramente, si avrà l'utilizzazione agricola e industriale, la raccolta dei prodotti della sua flora e della sua fauna. La sua utilizzazione come via navigabile è retta dalle disposizioni del titolo III° del presente Statuto".²⁶

La navigazione viene dunque garantita ma non ha più carattere fondamentale e prioritario. D'altronde, la pluralità degli usi appariva a proposito di un altro bacino africano, il bacino del Chad. Le norme della Convenzione del 22 maggio 1964

²⁴ Annuaire de l'Institut de droit International, Session de Madrid, 1911.

²⁵ Per maggiori dettagli riguardanti questi usi differenziati dei corsi d'acqua internazionali v. SILLS, "International Encyclopedia of Social Science", 1968, vol. 16, pp. 477-481; FINK, "Water and Man", ibid, pp. 389 e 477; AIDI, 1959, vol. I, pp. 222-224. Esposizione preliminare di Andrassy.

²⁶ COLLIARD, op. cit., p. 366.

dispongono all' art 4: "Lo sfruttamento del bacino del lago Chad e in particolare l'utilizzazione delle acque di superficie e sotterranee si intende nel senso più ampio e si riferisce, in particolare, ai bisogni dello sviluppo domestico, industriale e agricolo e alla raccolta dei prodotti della sua fauna e della sua flora".²⁷

Qui, il problema della navigazione non si pone.

Bisogna ora menzionare i testi che prevedono non solo le utilizzazioni multiple di un corso d'acqua ma in più prevedono una gerarchia a tali utilizzazioni. Bisogna inoltre notare che l'ordine di priorità, se appare in certi testi, è un ordine molto variabile. Nel documento, che è stato elaborato per il Segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, da parte di un gruppo di esperti designato per questo compito dal Consiglio economico e sociale, e che riguarda lo sviluppo integrato dei bacini fluviali, un ordine di priorità è indicato in modo molto relativo con la seguente fondamentale annotazione :

"L'ordine di priorità può variare secondo la stagione e secondo che si tratti di una regione arida o di una regione ben irrigata ". Così viene preconizzata la relatività secondo il tempo e le condizioni climatiche. Tutto ciò conferisce all'ordine di priorità ravvisato dagli esperti un valore del tutto particolare che non bisogna sottovalutare.

Questa priorità è la seguente:

- usi domestici;
- navigazione;
- lotta contro le inondazioni;
- usi idroelettrici;
- usi agricoli ed irrigazione.²⁸

Citiamo alcuni esempi di classificazione che sono operati nelle differenti utilizzazioni. Il testo più antico in materia sembra essere il Trattato di Washington

²⁷ Per il testo di tale Convenzione vedi: *Revue juridique et politique. Indépendance et coopération*, 1965, p.302; SAND, *Development of international water law in the Lake Chad Basin*, 1974; per i fiumi e i laghi africani in generale vedi: ANDRE', "L'évolution du statut des fleuves internationaux d'Afrique noire" in *Revue Juridique...*, 1965, p.285.

dell'11 gennaio 1909, trattato stipulato tra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti e relativo alla pianificazione dei corsi d'acqua che formano la frontiera tra gli Stati Uniti e il Canada. Esso stabilisce un ordine di preferenza nel suo articolo 8 : "Le due parti contraenti hanno ,ciascuno dai due lati della frontiera, dei diritti simili e uguali all'impiego delle acque descritte dal trattato come acque di frontiera".²⁹

La gerarchia considera prima i fini domestici e sanitari, poi , i fini della navigazione, compreso il servizio dei canali, infine l'utilizzazione per la produzione di energia idroelettrica così come ai fini d'irrigazione.

La navigazione si vede dunque relegata al secondo posto, essendo riservato il primo ai fini domestici e sanitari in ragione della vicinanza dei grandi laghi e del problema di alimentazione delle enormi città nordamericane. In questo contesto, la produzione di energia idroelettrica è classificata per ultima , allo stesso rango dell'irrigazione; il problema dell'irrigazione si pone , evidentemente, in maniera diversa in queste regioni rispetto ad altre regioni come l'Africa.

L ' utilizzazione idroelettrica appare in certi testi come estremamente importante ; essa alle volte è un oggetto a parte di una convenzione internazionale.

L'utilizzazione idroelettrica apparirà al primo posto nella Convenzione conclusa a Lisbona dell'11 agosto 1927 tra la Spagna e il Portogallo a proposito del fiume Douro. ³⁰ In effetti il testo cita l'utilizzazione idroelettrica per prima e gli Stati dichiareranno che essi non riconosceranno il Douro , nella sua parte internazionale, il carattere di fiume navigabile se questo carattere è incompatibile con la sua buona utilizzazione.³¹ I lavori di pianificazione idroelettrica si vedono dunque riconoscere la priorità in ragione del loro carattere di pubblica utilità e di urgenza. Spesso d'altronde

²⁸ Raccolta Seg.Gen. N.U.,n.79,p.260.

²⁹ U.N. Legislative Series, "Legislative texts and treaty provisions concerning the Utilization of International rivers for other purposes than navigation", New York, 1963 ,p.260.

³⁰ Convention between Spain and Portugal to regulate the hydro-electric Development of the International section of River Douro , August,11,1927 arts. 14 , 19,82,LNTS (League of Nations Treaty Series).Il relativo testo in *Legislative Texts*,n.248,pp 911-918 ,citata anche dalla Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'Europa (ECE),Comitato per l'Energia,*Legal Aspects of the hydro-electric Development of Rivers and Lakes of Common Interest*, Geneve 1952:E/ECE/136;E/ECE/EP/98 Riv.1,pp 167-168;KAECKENBERG,op.cit.,pp 200 e ss.

³¹ GUIMARES, "The River Douro: a practical Case under the Law of international watercourses" in Review of European Community and International Environmental Law ,pp 146-148.

i trattati che riguardano l'utilizzazione idroelettrica vengono conclusi per dei fiumi o per dei corsi d'acqua che non sono navigabili. Di conseguenza non si pone il problema della classificazione tra la produzione di energia idroelettrica e la navigazione.³²

L'energia idroelettrica, anche ai nostri giorni, non occupa necessariamente il primo posto. Per esempio la Convenzione di Praga, del 14 novembre 1928, firmata tra l'Ungheria e la Cecoslovacchia, prevede nel suo articolo 35 che gli Stati firmatari favoriranno la creazione di installazioni destinate a diversi fini e si può considerare che questi fini corrispondano a delle utilizzazioni del fiume come il drenaggio, l'irrigazione, l'alimentazione dei comuni e infine lo sfruttamento delle forze motrici. Qui ancora vi è una classificazione tra diverse utilizzazioni che non comprende la navigazione.

Nel Trattato del 3 febbraio 1944 stipulato tra gli Stati Uniti e il Messico, a proposito delle acque del Rio Grande, la gerarchia è assai complessa. In esso viene costituita una Commissione internazionale detta "delle frontiere e delle acque" per prevedere l'uso comune delle acque internazionali e l'articolo 3 dichiara: "Quando la Commissione si troverà chiamata a prevedere l'uso comune delle acque internazionali, l'ordine di priorità seguente gli servirà da guida:

- usi domestici e municipali
- agricoltura e allevamento
- energia elettrica
- altri usi industriali
- navigazione
- pesca e caccia
- tutti gli altri usi che la commissione potrà giudicare utili."³³

³² SEVETTE, "Aspects juridiques de l'aménagement hydro-électrique des fleuves et des lacs d'intérêt commun", UN Doc. E/ECE/ 136, Ginevra, 1952.

³³ Il Trattato stipulato tra il Messico e gli Stati Uniti d'America relativo all'utilizzazione delle acque dei fiumi Colorado e Tijuana e del Rio Grande (Bravo) da Fort Quitman, Texas, al Golfo del Messico, il 3 Febb. 1944 in U.N Legislative Texts p. 314.

La scala di valori è molto dettagliata perchè essa comporta sette utilizzazioni, o piuttosto sei , con la settima che viene lasciata indeterminata. In essa vediamo che la navigazione occupa soltanto il quinto posto, prima della caccia e della pesca.

Ci si può domandare quali sono questi altri usi che la commissione potrà giudicare utili. Si tratta , può darsi , della navigazione di piacere che si vede apparire qualche volta in altre convenzioni recenti.

Un'altra classificazione può essere menzionata, quella relativa all'utilizzazione delle acque del fiume Uruguay, nella regione della Grande Cascata e che è contenuta nella Convenzione di Montevideo del 30 dicembre 1946, tra l'Argentina e l'Uruguay.³⁴ Le utilizzazioni sono distinte in modo molto più semplice che nella Convenzione sul Rio Grande. Vi sono quattro distinzioni :

- utilizzazione ai fini domestici
- navigazione
- produzione d'energia
- irrigazione

Questo ordine di priorità deve essere rispettato. Non deve essere permesso nessun uso che sia suscettibile di ostacolare o di ridurre l'ordine di priorità.

D'altronde, riguardo alla pesca, possono essere prese delle misure volte alla conservazione delle risorse ittiche.

Una priorità della pesca e della navigazione è ugualmente prevista una Convenzione firmata a La Paz tra Bolivia e Perù 19 febbraio 1957 , relativa alle acque di un lago, il Titicaca.³⁵

Questa Convenzione prevede nel suo articolo 1:"L'utilizzazione comune delle acque del lago è un' utilizzazione che deve farsi in modo da non modificare in maniera

³⁴ Legislative Texts U.N , n.40,p.160.

³⁵ Legislative Texts U.N , n.45,p.168.

fondamentale la navigabilità e la facilità di pesca , come anche di non alterare in maniera sostanziale il volume d'acqua prelevato a partire dal lago per dei fini industriali, l'irrigazione o altri fini".

Si può aggiungere a questa lista una Convenzione che è assai curiosa, riguardante il tema del nostro studio , avvenuta a Damasco il 4 giugno 1953, tra la Repubblica di Siria e il Regno di Giordania che riguarda l'utilizzazione delle acque dello Yarmouk. All'articolo 10 è previsto che una Commissione mista sirio-giordana , incaricata della costruzione di una diga sul suddetto fiume, dovrà prevedere la regolamentazione necessaria per l'utilizzazione di questa diga per fini ricreativi, come la pesca e il canottaggio o la navigazione a vela.³⁶ E' l'apparizione dell'uso ricreativo e questa clausola permette di meglio interpretare "tutti gli altri usi" previsti nella Convenzione sul Rio Grande del 1944.

1.4 Il principio di utilizzazione ottimale di un fiume.

L'utilizzazione comune comporta dunque la molteplicità degli usi di un corso d'acqua. Bisogna ugualmente notare che, a proposito di questa utilizzazione, il fiume è a volte considerato come oggetto di utilizzazione ottimale. Questa formula appare nelle diverse convenzioni moderne. La si trova, alle volte sottintesa , nei testi relativi ai fiumi africani; così trattando di un testo particolare sul Nilo, nel preambolo si legge quanto segue: "Posto che l'utilizzazione integrale delle acque del Nilo, a profitto della Repubblica del Sudan, esige la messa a punto di progetti destinati a permettere il pieno controllo del fiume...".

Di conseguenza viene indicato che l'accordo sulle acque del Nilo, concluso nel 1929, non regolamentava che le utilizzazione parziale del corso naturale del fiume e non ricopriva le condizioni di una pianificazione futura delle acque del Nilo. In altre parole , è questa ricerca di un optimum che si rivela particolarmente importante. Per riferirsi alla terminologia degli economisti, si tratta di "massimizzare l'utilizzazione

³⁶ Ibidem,n.105,p.378.

del fiume” e noi ritroviamo tale dato assolutamente moderno trattando di un altro fiume asiatico: l’Indo.

Nella Convenzione di Kharachi firmata tra l’India e il Pakistan sotto gli auspici della Banca internazionale di ricostruzione e di sviluppo in data 19 settembre 1960, il preambolo è così redatto: "Il governo dell’India e il governo del Pakistan essendo ugualmente desiderosi di arrivare all’utilizzazione più completa e più soddisfacente delle acque del sistema fluviale dell’Indo...". L’utilizzazione prevista è dunque non solamente ottimale ma massimale.³⁷

Per quanto riguarda i fiumi americani, si impone la stessa constatazione.

Nella Convenzione del 1944 sul Rio Grande , è indicato nel preambolo che "l’utilizzazione delle acque per altri fini diversi dalla navigazione è desiderabile nell’interesse dei due paesi" e la regolamentazione del paese vi appare come necessaria "al fine di fare di queste acque l’utilizzazione migliore e più completa possibile".

Il principio di utilizzazione ottimale o massimale può essere dunque considerata come un principio fondamentale moderno. Lo ritroveremo più avanti quando parleremo del bacino e del principio dell’equa utilizzazione delle risorse .

Descritta sommariamente l’importanza e il ruolo fondamentale per l’umanità delle risorse idriche , oggetto della nostra tesi ,occorre ora dare una definizione di che cosa si intende per fiume internazionale e corso d’acqua internazionale: ciò risulta utile non solo per ricostruire le regole di diritto internazionale relative all’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e la loro applicabilità materiale ma anche per determinare i limiti gravanti su uno Stato circa il libero sfruttamento delle risorse situate nel proprio territorio e indicare le posizioni assunte dagli Stati rivieraschi nei confronti del problema delle utilizzazioni dei corsi d’acqua internazionali.

³⁷ *Treaty between India and Pakistan regarding the use of the waters of the Indus signed in Karachi , 19 september 1960*, in Legislative Texts UN,n.98 , pp 330-365; per il Trattato e il suo background vedi GULHATI , *Indus Water Treaty:an Exercise in International Mediation* , Bombay , 1973.

1.5 La nozione di fiume internazionale.

La definizione di fiume internazionale si è evoluta di pari passo con la diversificazione degli usi delle acque fluviali precedentemente analizzata e anche a questo proposito la navigazione ha avuto un'importanza fondamentale.³⁸

Secondo la terminologia generalmente prevalente, così come viene utilizzata da Oppenheim, vi è una classificazione dei fiumi e una distinzione tra la nozione di fiume nazionale, internazionale e internazionalizzato.³⁹

Nella letteratura di diritto internazionale tale distinzione ha trovato alcuni sostenitori. Karl Strupp e Briggs hanno utilizzato nelle loro opere le espressioni di fiume nazionale, internazionale e internazionalizzato.⁴⁰

Briggs nell'opera "The law of nations" afferma che un fiume è nazionale quando il suo corso scorre interamente dentro il territorio di un singolo Stato. Un fiume internazionale è quello il cui flusso scorre attraverso il territorio di due o più Stati o forma un confine internazionale. Un fiume internazionalizzato invece è un fiume, indifferentemente nazionale o internazionale, che è stato assoggettato a uno speciale regime convenzionale tra gli Stati. Questa ritiene infine che "fino a quando non vi sarà un regime di internazionalità accettato dagli Stati rivieraschi i fiumi nazionali e le parti di fiumi internazionali posti dentro il territorio nazionale sono soggette all'esercizio dei diritti di sovranità su tale fiume".

Lauterpracht ritiene invece che come alternativa alla nozione di fiumi "non nazionali", quella di fiumi plurinazionali o multinazionali sia più adeguata.

Berber afferma che: "la classificazione tradizionale dei fiumi in "nazionali", "pluriterritoriali" per dire che scorrono successivamente attraverso due o più Stati (dividendo i fiumi verticalmente) o sulle cui sponde differenti stati si trovano opposti l'uno all'altro (fiumi di confine, che dividono i fiumi longitudinalmente) e fiumi

³⁸ DECLEVA, "L'utilizzazione delle acque nel diritto internazionale", Trieste, 1939, pp 17-19.

³⁹ OPPENHEIM, *International Law*, Vol.I, New York, 1905, pp 225-226; citato da CHAHUAN, in "Settlement of international Water Law Disputes in International Drainage Basin", Berlin, p.91.

⁴⁰ STRUPP, "Theorie und praxis des volkerrechts", München, 1925, p.39.

“convenzionali” , che solo sottoposti a un regime internazionale creato attraverso trattati , non è decisiva in diritto internazionale e a volte può sviare perchè essa porta alla deduzione di norme astratte per differenti categorie che hanno una esistenza sono nella logica ma non nel diritto positivo mentre nelle formulazioni della pratica legale giocano un ruolo fondamentale solo le regole concrete create dai trattati.⁴¹

Nel XIX° secolo l’espressione di “fiume o lago internazionale” viene inclusa nell’art.108 dell’Atto finale del Congresso di Vienna.

Esso si riferisce non solo ai corsi d’acqua navigabili riguardanti due o più Stati sia perché tali fiumi li attraversano (successive international rivers) o perché servono a delinearne i confini (contiguos international rivers) ma anche a laghi attraversati da un confine o circondati da diversi Stati rivieraschi (international lakes or frontier lakes).⁴²

Nel 1885 l’Atto di Berlino, applicando il principio della libertà di navigazione ai fiumi africani del Congo e del Niger, li denomina “international rivers”.⁴³

Nel corso della storia per dare una definizione del concetto di fiume o lago internazionale sono stati presi in considerazione differenti criteri di natura geografica, giuridica o funzionale .

Il primo fu il fatto di attraversare o separare territori appartenenti a Stati diversi.

Il secondo criterio fu la loro navigabilità internazionale da e verso il mare.

Un terzo e ultimo criterio utilizzato per definire un fiume come internazionale fu la sua potenziale utilizzazione per fini diversi dalla navigazione come l’irrigazione , la produzione di energia elettrica , il trasporto del legname via acqua.

I trattati di pace seguenti la prima guerra mondiale inoltre usavano la espressione “fiumi dichiarati internazionali”.

La principale differenza implicita in tale espressione , con quella opposta di fiume internazionale, era l’assimilazione dei corsi d’acqua nazionali che attraversavano i

⁴¹ CHAUHAN,op.cit.p.93.

⁴² Testo in FAO, Legislative Study n.23,Roma,1980,p.29.

⁴³ KAECKENBERG,“*International Rivers.*”,p. 167.

territori delle potenze sconfitte ai corsi d'acqua internazionali e quindi l'estensione a essi del principio della libertà di navigazione.

Secondo Oppenheim la qualificazione di "internazionale" va riservata a quei fiumi per i quali un regime particolare (per esempio la libertà di navigazione) sia sancito da trattati, elaborando così altre definizioni come quella di "boundary river" o "non-national rivers" per i corsi d'acqua che interessano il territorio di due o più Stati.

Evidentemente, sulla base di tale precisazione possono acquisire rilievo internazionale anche corsi d'acqua puramente nazionali in senso fisico.⁴⁴

Quindi si può dire che un trattato o un accordo internazionale è un elemento costitutivo del concetto di corso d'acqua internazionale, per esempio la condizione giuridica di internazionalità dei fiumi che attraversano o separano i territori di due o più Stati deve essere determinata da un trattato o un accordo internazionale.⁴⁵

Dobbiamo anche sottolineare che mentre l'art.108 dell'Atto finale del Congresso di Vienna si basava sul concetto di "*pactum de contrahendo*", l'art. 24 dello Statuto di Barcellona si fondava sulla base del principio *res inter alios acta nec nocere nec prodesse potest*.

La Conferenza di Barcellona del 1921 ha utilizzato l'espressione "fiume di interesse internazionale" nella Convenzione e nello Statuto elaborati nel corso di essa. Questo non era un cambiamento formale nella terminologia ma rifletteva il bisogno di estendere il principio della libertà di navigazione a tutte le acque scorrevoli, sia internazionali che nazionali.⁴⁶ Inoltre la ulteriore constatazione che nell'ambito delle utilizzazioni diverse dalla navigazione, l'utilizzo delle acque di un fiume in un punto qualunque del suo corso d'acqua possa avere effetti in altri punti e coinvolgere gli interessi degli altri Stati attraversati dal fiume stesso, evidenzia la necessità di considerare l'ambito fluviale come un sistema naturale unitario, che tenga conto delle varietà e interrelazioni esistenti tra le sue diverse parti.

⁴⁴ v. BERNARDINI, *Fiumi e laghi*, in Enciclopedia del diritto, vol. XVII, 1968, pp. 697-703.

⁴⁵ WINIARSKI, *Principes généraux du droit fluvial international*, in RdC, 1933, II, p. 98.

⁴⁶ PATRY, *Le régime des cours d'eau internationaux*, in ACIDI, vol. I, 1963, pp. 172-212.

L'ILA ha definito la espressione fiume internazionale durante la 47^a Sessione della conferenza di Dubrovnik come segue:

“ un fiume internazionale è quello che scorre attraverso o tra i territori di due o più Stati”.⁴⁷ Bisogna dire che tali autori partono dal principio che non vi erano regole universali di diritto internazionale che garantissero la libertà di navigazione per ogni Stato nei fiumi che attraversano il territorio di due o più Stati e di conseguenza essa era praticabile solo in virtù di un accordo o trattato internazionale.⁴⁸

Dobbiamo ricordare che le definizioni e le classificazioni innanzi citate sono usate dai vari autori solo per tradizione.⁴⁹ Come disse Berber varie classificazioni possono avere una giustificazione logica ma rimane dubbio e contestato il loro carattere di categorie di norme di diritto internazionale.

1.6 La nozione di corso d'acqua internazionale.

La prassi degli Stati mostra dunque il progressivo abbandono della nozione di fiume internazionale per una espressione più ampia come quella di corso d'acqua suscettibile di comprendere altri elementi secondari (in particolare affluenti e laghi) che contribuiscono a formare il braccio principale del fiume , di cui è indiscutibile la rilevanza dal punto di vista degli usi economico- industriali.⁵⁰

Il tema de “Il diritto degli usi dei corsi d'acqua internazionali per fini distinti dalla navigazione” fu introdotto dalla Commissione di diritto internazionale nel 1970 nel programma generale di lavoro quando le venne assegnato dall' Assemblea Generale attraverso la risoluzione 2669 (XXV) dell' 8 dicembre il compito di studiare questo

⁴⁷ Rapporto della 47° Conferenza tenuta dall'ILA a Dubrovnik (26 agosto-1 settembre) , annesso, Risoluzione p. 241.

⁴⁸ Helsinki Rules, *Article XIII and comments on it in ILA, 52 and Report* , 1966 , pp 506-507.

⁴⁹ Per uno studio approfondito delle opinioni dei vari autori vedi: *Resolution of the Inter-American Bar Association in 1957* , YILC , 1974, vol.II, p.208.

⁵⁰ *V. Management of International Water resource : institutional and legal aspect*, Natural Resources/Water Series n.1, United Nations, N.Y, 1975, p.12, vedi anche CHAUHAN in *Management..op.cit*, p.75; ILA (Indian Branch) , *Proceedings of the Annual Seminar*, March 10-11, 1973, p.84.

tema ai sensi dell'art. 13 della Carta delle Nazioni unite con il fine del suo sviluppo progressivo e della sua codificazione.⁵¹

Nella 26^a sessione del 1974, la Commissione in compimento della raccomandazione formulata nella Risoluzione 3071 (XXVIII) della Assemblea Generale il 30 / 11 / 1973, stabilì una sottocommissione affinché esaminasse la questione. La sottocommissione presentò un rapporto alla Commissione di diritto internazionale che fu approvato senza cambiamenti, e nella stessa seduta venne nominato il Sr. Richard Kearney Relatore Speciale su questo tema, il quale presentò il suo primo rapporto il 7-5-1976.⁵²

Nella 29^a sessione, la Commissione nominò il Sr. Stephen Scwebel Relatore Speciale in sostituzione di Kearney che non si presentò alla rielezione per il suo mandato che iniziava l'1 gennaio 1977.

Scwebel presentò il primo rapporto il 21-5-1979, il secondo il 24-4-1980⁵³ e il terzo l'11 dicembre 1981 che non arrivò a discutersi in commissione poiché il relatore speciale venne eletto il 15-1-1981 giudice della Corte Internazionale di Giustizia.

Il terzo Relatore speciale nominato dalla Commissione fu Jens Evensen che presentò il suo primo rapporto il 19 aprile 1983⁵⁴ e il secondo l'anno seguente.

Oggetto del nostro studio sarà analizzare il contenuto di tali lavori durati più di venti anni per la codificazione e la elaborazione progressiva del diritto internazionale in materia di utilizzo e protezione dei corsi d'acqua internazionali, il cui risultato finale si raggiunse il 21-5-1997 con la adozione e la apertura alla firma degli Stati con la risoluzione 51/229 della Convenzione sul diritto degli usi diversi dalla navigazione dei corsi d'acqua internazionali da parte della Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

La maggior parte del rapporto del I° Relatore speciale era dedicato alla discussione della definizione del termine "corsi d'acqua internazionali".

⁵¹ Testo in *Resolutions adopted by General Assembly at its 25th Session*, New York, 1970, p.127.

⁵² Doc.A.G /CN.4/295; *First Report on the Law of the non-navigational uses of international watercourses*, in YILC, 1976, vol.II, p.187.

⁵³ SCWEBEL, *Second Report on the Law of the non-navigational uses of international watercourses*, in YILC, 1980, vol.II, pp 165-166.

In vista delle differenti opinioni degli Stati su questo punto il rapporto proponeva che la Commissione adottasse la posizione in cui il suo compito era la formulazione di principi e norme giuridiche generali , con riferimento agli usi dei “bacini di drenaggio internazionali” per fini distinti dalla navigazione, sulla base, principalmente , delle leggi fisiche che regolano l’acqua.

1.7 La nozione di bacino di drenaggio internazionale.

L’allontanamento dalla nozione di fiume internazionale e il seguente utilizzo di quella di corsi d’acqua internazionali è avvenuto progressivamente passando attraverso la introduzione della nozione di “bacino fluviale” o “bacino di drenaggio ” che fu oggetto di discussione tanto della Commissione di diritto internazionale che della Sesta Commissione della Assemblea Generale .⁵⁵

I principali motivi allegati contro tale termine erano , in primo luogo , la preoccupazione che la nozione di “bacino di drenaggio internazionale” avrebbe potuto portare l’attenzione della dottrina su tutti i corsi d’acqua internazionali , senza tenere conto delle caratteristiche proprie di ciascuno di essi e della gran varietà di questioni e circostanze speciali di ogni caso.

Si temeva inoltre , che il concetto di “bacino” focalizzasse troppo la attenzione sulle terre che si trovavano dentro il bacino stesso indicando che il bacino fisico nel suo aspetto terrestre poteva essere regolato dalle disposizioni del diritto dei corsi d’acqua internazionali.

Così , si considerava che il concetto di bacino idrografico potesse essere utile in studi di geografia o scientifici però non ai fini di un progetto di articoli , risultando troppo ampio e impreciso.⁵⁶

⁵⁴ EVENSEN, *First Report on the Law..* in YILC , 1983, vol.II, p.163.

⁵⁵ Per la storia e l’utilizzazione dei bacini fluviali in generale vedi TECLAFF, *The River Basin*, in *History and Law* , La Haye , Nijoff, 1967; BOURNE, “ *The development of international water resources: the “drainage basin approach”*”, *Canadian Bar Review* , vol.47, 1969, pp 62-87.

⁵⁶ RUIZ , “*Derecho internacional publico y medio ambiente*” , Alicante, 1980.

La nozione di bacino idrografico e il principio della sua unitarietà si manifestò nei lavori dell'ILA durante la conferenza di Dubrovnik del 1956 e che sviluppò in seguito nella riunione di New York del 1958.

Nei principi di Dubrovnik il punto n. 8 è così redatto:

“Nella misura del possibile gli Stati rivieraschi , dovrebbero cooperare per assicurare la gestione completa delle risorse idriche e a questo fine , da una parte *considerare il bacino integrato come un insieme da integrare* , dall'altra non dimenticare nessuna delle possibili utilizzazioni dell'acqua in modo che tutti gli interessati ne traggano il massimo profitto.”⁵⁷

Tale idea corrisponde alla nozione della “utilizzazione ottimale” che domina la teoria del bacino. Il concetto di bacino idrico implica qualcosa in più di una semplice nozione geografica. Esso muove dalla premessa che l'unità del fatto naturale corrisponde ad una comunità di interessi , così si deve escludere una disciplina unilaterale da parte dei singoli Stati partecipanti all'uso delle medesime risorse con la conseguente frammentarietà del relativo regime giuridico.⁵⁸

Tale concetto dell'unità del bacino venne ripreso alla Conferenza di New York del 1958 dell'ILA che proponendo la idea di bacino idrografico ha emesso il principio secondo cui “i corsi d'acqua internazionali e i laghi che costituiscono un bacino idrografico devono essere considerati non solo isolatamente ma anche come un tutto integrato”.⁵⁹

Tale nozione di bacino idrografico venne ripresa quale base per la regolamentazione giuridica delle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali all'art 2 delle Regole di Helsinki dedicate agli usi delle acque dei fiumi internazionali adottate dall'ILA ad Helsinki , nel 1966 .

Esso viene definito come

⁵⁷ COLLIARD, op.cit., p. 405.

⁵⁸ CAPONERA, CURTI, GIALDINO , *Fiumi internazionali*, in Enciclopedia Giuridica , Treccani , vol.XIV.

⁵⁹ ILA, Report of the 47th Conference , New York, 1958, pp 99-100.

“ a geographical area extending over two or more States determined by the watersheds limits of the system waters , including surface and underground waters , flowing into a common terminus”⁶⁰

Nel campo del diritto delle acque internazionali vi fu una utilità all'avvicinamento del concetto di bacino idrografico di drenaggio e inoltre vi fu l'adozione del concetto come definito nelle Regole di Helsinki da parte del Comitato Giuridico Afroasiatico nella proposta Prima del progetto elaborato nel 1973 nel “ the law of international river”.⁶¹

Inoltre l'art.3 delle Regole di Helsinki fa riferimento agli Stati di bacino e li definisce

“uno Stato di bacino è uno Stato il cui territorio include una porzione di un bacino di drenaggio internazionale”.

Uno Stato sul cui territorio non scorre il fiume internazionale ma le cui acque sotterranee contribuiscono ad alimentare questo fiume risulta compresa in tale definizione come uno “Stato di bacino”.

Tale nozione la ritroviamo anche nella risoluzione adottata dall'IDI a Salisburgo nel 1961 che anche se non la menziona nel preambolo , considera l'importanza economica dell'uso delle acqua e parla di applicazione della tecnica alle acque di un bacino idrografico che si estende sul territorio di due o piu' Stati.⁶²

Nel primo rapporto dell'IDI , i cui studi sugli usi dei corsi d'acqua internazionali procedevano contemporaneamente a quelli dell'ILA il professor Andrassy , relatore del Comitato riguardante la materia , riferendosi alla Risoluzione di New York del 1958 dell'ILA rifiuta categoricamente il principio della unità del bacino considerato come un “integrated whole”. Egli dice:

⁶⁰ ILA, Report of the 52 th Conference , Helsinki , 1966 pg 485.

⁶¹ *Background Documentation* , in Background paper n.1,Legislation Branch , FAO, Roma 1978 p. 45;ASIAN-AFRICAN Legal Consultative Committee(AALCC),Report of the 14th Session , New Delhi, 1973,p.100.

⁶² IDI, Annuaire 1961,II,p.116.

“Au contraire , l'idée d'une prétendue unité juridique d'un cours d'eau ou d'un système fluvial n'est pas reconnue en droit international.....

On peut conclure que le premier principe de la Résolution de New York ne peut pas être considéré comme un principe du droit international actuellement en vigueur.

Il relatore, pur ammettendo che le caratteristiche fisiche del bacino fluviale ne imponevano la considerazione unitaria , non aveva fatto discendere dall'unità fisica del bacino fluviale la conseguenza della sua unità giuridica dal punto di vista del diritto internazionale.⁶³

Egli difese questa posizione quando venne attaccato nella Sessione Plenaria dell'IDI , insistendo sulla opinione che allo stato attuale del diritto internazionale la idea della comunità di utilizzazione e di interessi non esiste.⁶⁴ Egli tentò di attaccare il principio elaborato a New York alla Conferenza di Amburgo dell'ILA ma questo intervento non venne preso in considerazione. Andrassy riteneva che la unità giuridica del bacino nel diritto internazionale era materia *de lege ferenda* :

On peut le concevoir de lege ferenda. Il est indéniable que les frontières d' Etats son très souvent un obstacle au meilleur aménagement et à l'utilisation la plus complète des richesses en eau que la nature a mises á la disposition de l'humanité en un point donné . Dans beaucoup de cas , les meilleures solutions d'aménagement et d'utilisation peuvent être obtenues par un plan d'ensemble englobant le système fluvial entier.

Il destino della teoria dell'unità giuridica del bacino di drenaggio nei lavori dell' IDI e dell'ILA rende difficile sostenere in modo sicuro se essa corrisponde a una regola di diritto internazionale . Senza dubbio tale nozione e teoria dell'unitarietà ha ancora forza vitale nel pensiero giuridico moderno.

Non solo in dottrina ma anche in giurisprudenza troviamo tale nozione di bacino di drenaggio internazionale.

Così , la Corte Permanente di Giustizia Internazionale dichiarava nel caso relativo alla giurisdizione territoriale delle Commissione Internazionale del fiume Oder che il

⁶³ 48 Annuaire de l'IDI ,1959, Tome I, pp 166-167,1959.

⁶⁴ 49 Annuaire de l'IDI,1961, Tome II, p.110; Vedi anche ibidem, pp162-164. Il Professor Andrassy ha ripreso tale pensiero in “*L'utilisation des eaux des Bassin Fluviaux Internationaux*,” in *Revue Egyptienne de Droit International* n.23, 1960 , pp 26-27 e n.54 ,1961, pp 65-66.

termine “corsi d’acqua internazionali” era applicabile all’intero sistema d’acqua , includendo anche gli affluenti nazionali.⁶⁵

La nozione di bacino è stato utilizzata e precisata nella sentenza arbitrale del 16 novembre 1957 nell’affare del Lago Lanoux.

Le acque del lago Lanoux che , prima dei lavori , scorrevano verso il Mediterraneo dall’Ebro sono stati deviati verso un altro bacino fluviale , ma una derivazione dell’Ariege rialimentava la riviera spagnola Carol e il canale di Puyeerda.

Il problema era di sapere se era possibile modificare le condizioni naturali di un bacino fluviale. Il tribunale arbitrale lo ha ammesso. Il ragionamento seguito nella sentenza apporta un interessante contributo alla teoria del bacino dando alla nozione di bacino una importanza economica e sociale. Un primo argomento che il tribunale oppone alla tesi spagnola del divieto della compensazione è tratto dalla osservazione che , se questa tesi fosse stata presa in considerazione , vi sarebbe stata l’impossibilità per uno Stato di operare una derivazione che peraltro non è causa di danno perché è compensata. Questo costituirebbe una limitazione dei diritti dello Stato e un ostacolo allo sviluppo economico.

La sentenza respinge così , questa pretesa:

“L’interdizione , salvo deroga consentita dall’altra parte della compensazione tra bacini a scapito dell’equivalenza della compensazione e della restituzione condurrebbe ad impedire in maniera generale un prelievo in un corso d’acqua appartenente a un bacino fluviale “ A” a vantaggio di un bacino fluviale “B” , anche se *questo prelievo è compensato da una restituzione strettamente equivalente* operata a partire da un corso d’acqua del bacino fluviale B a vantaggio del bacino fluviale A”.

In secondo luogo , mentre la tesi spagnola metteva l’accento sull’unità fisica del bacino , nozione molto semplice , la sentenza fornisce una analisi molto più approfondita e oltrepassa questo aspetto elementare :

⁶⁵ Permanent Court of international Justice, *Collection of Judgments* , SER.A,n.23,p.25.

“Il tribunale non saprebbe ignorare la realtà , dal punto di vista della geografia fisica di ogni bacino fluviale che costituisce , come sostiene la tesi spagnola , una “unità” ma questa constatazione non autorizza le conseguenze assolute che vorrebbe trarne la tesi spagnola. L’unità del bacino non è sanzionata , sul piano giuridico, che nella misura in cui essa corrisponde a delle *realità umane*.”

La conclusione è chiara:

“ Una derivazione con restituzione ,come quella prevista dal progetto francese ,non modifica uno stato di cose , ordinato in funzione della esigenza della vita sociale”.⁶⁶

La questione del lago Lanoux è solo uno dei tanti casi di giurisprudenza nel quale viene precisata la nozione di bacino fluviale. Si tratta di una realtà umana , ordinata in funzione della vita sociale , la cui pianificazione deve corrispondere ai moderni dati della tecnica.

Riprendendo il discorso sui lavori della Commissione di diritto internazionale , il lavoro di codificazione fu caratterizzato e interpretato sulla base di ciò che abbiamo appena detto.

All’inizio dei lavori nel 1976 della Commissione ci fu un consenso generale sul fatto che non si era ancora pronti a dare una definizione precisa della nozione di corsi d’acqua internazionali⁶⁷ anche se alcuni relatori erano nettamente a favore del concetto di bacino di drenaggio internazionale , l’ opinione di Scwebel era la seguente:

“Al fine di essere in armonia con le leggi fisiche che disciplinano l’acqua , il bacino di drenaggio è una unità per cui potrebbero essere formulate norme giuridiche che disciplinano gli usi delle acque”.⁶⁸

Però la Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite , incaricata di studiare l’argomento per predisporre un’eventuale codificazione , non avrebbe potuto

⁶⁶ Per la decisione del Tribunale vedi RIAA , vol.12 ,pp.281 e ss.

⁶⁷ PONTE IGLESIAS , *El medio ambiente y los recursos naturales compartidos:su problemática jurídico-internacional*,Madrid,1980.

⁶⁸ CHAUHAN ,op. cit , p . 34.

ignorare il fatto che un numero rilevante di Stati era contrario ad accettare il concetto di bacino di drenaggio internazionale.

Così ritenne opportuno dare una idea provvisoria di quello che a suo giudizio significava “corso d’acqua internazionale” e “sistema di un corso d’acqua internazionale”.

Non si trattò di dare una definizione definitiva. Prima di tutto si preparò una ipotesi di lavoro, suscettibile di essere migliorata e cambiata, “che potesse dare a chi doveva formulare e criticare il progetto di articoli una indicazione del significato di essi”.⁶⁹

Il testo di questa ipotesi di lavoro è il seguente:

“ Il sistema di un corso d’acqua è formato da componenti idrografici quali i fiumi, laghi, canali, ghiacciai e acque sotterranee, che in virtù della loro relazione fisica, costituiscono un insieme unitario; in questo modo, ogni uso che riguardi le parti del sistema può riguardare le acque in un’altra parte del sistema.

Il sistema di un corso d’acqua internazionale è un sistema di un corso d’acqua i cui componenti sono situati in due o più Stati.

Le parti delle acque che si trovano in uno Stato, nella misura in cui non vengono intaccate dagli usi di acqua che avvengono in un altro Stato o che non riguardano questi, non si considereranno parte del sistema dei corsi d’acqua internazionali.

Così, il sistema è internazionale nella misura in cui gli usi delle acque del sistema influiscano reciprocamente, però solo in questa misura: così il carattere internazionale del corso d’acqua non è assoluto ma relativo.”

Il secondo Relatore Speciale ripropose questo concetto anche nel terzo Rapporto e il terzo Relatore, Evensen, introdusse, nel suo rapporto del 1983, un articolo 1 intitolato:

“Spiegazione (definizione) della espressione sistema di un corso d’acqua internazionale agli effetti del presente progetto di Convenzione”

In questo articolo veniva considerata tale ipotesi di lavoro elaborata dalla Commissione con alcune precisazioni.

Sia nella Commissione di diritto internazionale come in particolar modo nella Sesta Commissione della A.G tornò a essere discusso il concetto di “sistema” in termini simili a quello di “bacino idrografico” che portò il relatore speciale Evensen a formulare , nel rapporto del 1984 , un nuovo articolo 1 in cui scompare il termine “sistema”.⁷⁰

“Article premier . - Explication (définition) de l’expression “cours d’eau international” – telle qu’elle s’applique dans la présente convention.

“ 1 . Aux fins de la présente convention , un cours d’eau international est un cours d’eau –formé généralement d’eau douce – dont les parties ou les éléments pertinents sont situés dans deux ou plusieurs Etats (Etats du cours d’eau.)

2. Dans la mesure où des éléments ou des parties du cours d’eau se trouvant dans un Etat ne sont pas affectés par les utilisation du cours d’eau dans un autre Etat et n’ont pas d’effet sur ces utilisations,ils ne sont pas considérés comme faisant partie du cours d’eau international aux fins de la présente convention.

3. Les cours d’eau qui sont susceptibles d’apparaître ou de disparaître (plus ou moins régulièrement) en tout ou en partie pour des causes saisonnières ou d’autres causes naturelles telles que les précipitations , le dégel , l’avulsion saisonnière,la sécheresse ou d’autres phénomènes similaires , sont régis par les dispositions de la présente convention.

⁶⁹ Annuaire de la Commission du droit international , vol.II, 2° parte , p.105 , DOC.A/35/10.

4. Les deltas, estuaires et autres formations similaires composées d'eau saumâtre ou salée , qui font naturellement partie d'un cours d'eau international , seront également régis par les dispositions de la présente convention .”

Il riferimento al “sistema” consente di definire il carattere di internazionalità dei rapporti in questione non solo sulla base di un elemento geografico , cioè in ragione della divisione tra i due Stati di un medesimo corso d'acqua , ma anche per il fatto che l'utilizzazione delle acque nel territorio di uno Stato può condizionare l'uso delle risorse idriche da parte di un altro Stato. E' sull'interdipendenza nell'uso delle risorse condivise che viene quindi a spostarsi, in definitiva , l'attenzione del giurista , anche se sempre sul presupposto della condivisione di risorse.

Come si può osservare , anche se si è discusso molto sul termine da utilizzare , il contenuto della definizione segue mantenendosi senza opposizione dal 1980.

Tre sono le caratteristiche che , ai fini del presente studio , conviene porre in evidenza:

a) Il corso d'acqua è formato da una serie di componenti tra i quali sono inclusi i fiumi , i laghi , gli affluenti , i canali , le acquifere e le acque sotterranee , i delta , le foci o altre formazioni di acqua salata o salmastra.

Contemporaneamente però il concetto è abbastanza flessibile da permettere che ogni singolo caso e ogni sfera concreta di problemi determinino quali componenti rientreranno nei principi stabiliti rispetto ai corsi d'acqua internazionali in generale , o rispetto a un corso d'acqua determinato.

Questo ampio concetto di corso d'acqua è importante soprattutto in materia di protezione ambientale , nella misura in cui consente di includere in essa alcune componenti che in senso stretto non farebbero parte di esso e che però sono essenziali. Il rapporto contiene moltissimi riferimenti al pregiudizio provocato

⁷⁰ Annuaire de la Commission du droit international , 1984, vol. II, p. 92.

dalla crescita urbana e industriale nelle vicinanze dei corsi d'acqua o allo sfruttamento dei minerali.

b) In secondo luogo , è importante la adozione del criterio geografico per dare il carattere della internazionalità al corso d'acqua. Un corso d'acqua è internazionale quando i suoi componenti sono situati in due o piu' Stati. In questo modo si rifiuta il criterio della sovranità sui suoi componenti.

c) Per ultimo, bisogna segnalare il carattere "relativo" o "funzionale" dell'appartenenza dei componenti al corso d'acqua internazionale.

In effetti come anche sottolinea il paragrafo 2 del progetto dell'art. 1 , se un componente non riguarda l'uso dei corsi d'acqua in un altro stato non si considera incluso nel corso d'acqua internazionale.

Il carattere funzionale attribuito ai corsi d'acqua internazionali rende necessario lo studio di ogni singolo caso in concreto , per sapere se un determinato componente di un corso d'acqua appartiene o meno al corsi d'acqua internazionali.

Per ultimo , tale definizione di corso d'acqua internazionale elaborata dalla Commissione di diritto internazionale venne ripresa senza modifiche nella Convenzione di New York sul diritto degli usi diversi dalla navigazione dei corsi d'acqua internazionali adottata dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Esso viene definito all'art. 2

“ a system of surface , waters and groundwaters constituting by virtue of their physical relationship a unitary whole and normally flowing into a common terminus”.

Tale definizione costituisce un progresso avanti rispetto al concetto di corso d'acqua dato dal diritto fluviale internazionale tradizionale basato sul criterio della

navigabilità del braccio principale del fiume.⁷¹ Essa infatti adotta un concetto di sistema fluviale tale da includere non solo gli affluenti e gli altri canali correlati al braccio principale del fiume , ma anche le componenti idrologiche sotterranee del corso d'acqua , tranne le acque sotterranee che non abbiano alcun collegamento con le acque di superficie.⁷²

1.8 Il problema delle acque sotterranee.

Riguardo a tali acque non comunicanti con corsi d'acqua di superficie sorsero alcuni problemi durante i lavori di codificazione della Commissione di diritto internazionale e del Gruppo di lavoro della Sesta Commissione sul fatto di sottoporre o meno alla disciplina della Convenzione tali acque. Anche se, come abbiamo visto, nella nozione dell'art . 2 della Convenzione di New York viene precisato che tali acque racchiuse in serbatoi sotterranei sarebbero escluse dalla nozione di corso d'acqua internazionale poiché non collegate a corsi di acqua in superficie.Un'analisi della prassi internazionale induce a pensare il contrario cioè a sottoporre anche queste acque contenute in serbatoi sotterranei isolati dal sottosuolo alla disciplina internazionale come tutte le altre risorse idriche sotterranee e di superficie.

Le Regole di Seoul adottate dall'ILA nel 1986 non fanno differenza, quanto agli effetti giuridici, tra acque sotterranee “non comunicanti” ed acque sotterranee fisicamente collegate con corsi d'acqua di superficie , estendendo la loro applicabilità a entrambi i tipi .Inoltre neppure nei successivi tentativi di codificazione della dottrina né negli atti adottati dalle Organizzazioni internazionali in materia troviamo tale distinzione tra le categorie di acque sotterranee collegate o no a corsi d'acqua di superficie.

⁷¹ Un notevole contributo per giungere a tale definizione è stato dato dal Relatore McCaffrey,*Seventh Report on the Law...* in YILC,1991,vol.II , pp.50-51.

⁷² Vedi TANZI, *La Convenzione di New York sui corsi d'acqua internazionali* in Rivista di diritto internazionale, 1997,pp 963 - 964.

Particolarmente importante anche in relazione al tema oggetto del nostro studio e di cui ci occuperemo dettagliatamente nei capitoli successivi sono gli strumenti giuridici adottati da Israeliani e Palestinesi durante i negoziati di pace iniziati a Madrid nel 1991 per risolvere tale problema.

Per risolvere il difficile problema della ripartizione delle risorse idriche dei territori della Cisgiordania e della striscia di Gaza essi si sono avvalsi dei principi generali che regolano l'utilizzazione dei corsi d'acqua internazionali, in particolare delle norme dell'equa utilizzazione e del divieto di causare danni, cui dedicheremo il prossimo capitolo.

Una parte preponderante delle risorse idriche della Cisgiordania e di Israele si trova nelle due falde sotterranee isolate dai corsi d'acqua di superficie che delineano il confine tra Israele e la Cisgiordania: la falda denominata dello Yarkon-Tanninim (o Turonian-Cenomanian) detta anche della falda montana e quella di Eocene, le quali in media forniscono l'82% del rifornimento totale della Cisgiordania.⁷³

Queste due falde vengono sfruttate attraverso l'estrazione da pozzi naturali o artificiali. E' inequivoco il carattere di internazionalità di tali falde e quindi la loro sottoposizione alle norme di diritto internazionale.

Il problema di tali falde è stato oggetto anche della Dichiarazione di Principi firmata a Washington il 13/9/1993 tra israeliani e palestinesi, che analizzeremo in dettaglio nell'ultimo capitolo. Per ora ci limitiamo a dire che nell'Annesso III alla Dichiarazione le due parti stabilivano di focalizzare la futura cooperazione nella gestione delle risorse idriche della Cisgiordania e Gaza su "proposal for studies and plans on water rights each part, as well as *equitable utilization* of joint water resources".

Tale intento programmatico venne poi ripreso e sviluppato due anni dopo nell'Accordo provvisorio sulla West Bank e Striscia di Gaza firmato a Washington il 28 settembre.

⁷³ *Water: The Red line*, Jerusalem Media and Communication Centre, Jerusalem, 1994, p. 5.

Nell'Annesso all' Accordo vengono specificate all'art.40 le quote delle risorse idriche sotterranee delle falde della Cisgiordania e di Gaza spettanti a ciascuna parte del conflitto.⁷⁴

In conclusione sembra sempre meno giustificabile la esclusione delle acque sotterranee “non comunicanti” dall'ambito di applicazione delle norme giuridiche regolanti l'uso e la protezione dei corsi d'acqua internazionali.

⁷⁴ ARCARI , “*Il regime giuridico...*”,Padova , 1998, p 61.

CAPITOLO II

LA SOVRANITA' DEGLI STATI SUI CORSI D'ACQUA INTERNAZIONALI E PROBLEMI CONNESSI ALLA LORO POSIZIONE GEOGRAFICA.

Premessa .

Secondo i principi classici di diritto internazionale tutti gli Stati che si affacciano sullo stesso fiume hanno gli stessi diritti sulle sue acque .⁷⁵

Peraltro la posizione geografica di uno Stato come rivierasco a monte (upstreamers) o a valle (downstreamers) di un corso d'acqua internazionale si è a volte rivelata determinante nella sua posizione giuridica per ciò che riguarda il controllo sull'utilizzo delle risorse idriche.⁷⁶

La sovranità degli Stati rivieraschi sui corsi d'acqua implica principalmente il diritto di utilizzazione di tali acque .Vari possono essere gli effetti e le conseguenze di tale utilizzo di un corso d'acqua internazionale da parte di uno Stato come per esempio l'incremento o la diminuzione del suo volume, un cambio del flusso , conseguenze dannose o anche l'inquinamento al territorio di un altro Stato, etc..

Tutte queste possibilità sono dovute al fatto che l'interdipendenza tra gli elementi di un corso d'acqua internazionale e il funzionamento di un sistema idrologico che segue le leggi della natura potrebbe portare a effetti transfrontalieri.

Così le prime manifestazioni della prassi statale riguardanti lo sfruttamento dei fiumi internazionali si dimostrano favorevoli al diritto di utilizzazione esclusiva dell'acqua quale corollario immediato della sovranità territoriale.⁷⁷ Nascono dunque i primi contrasti tra Stati rivieraschi di uno stesso corso d'acqua internazionale per l'esercizio della propria sovranità su tali acque.

⁷⁵ CAPONERA, in *Legislative Study*, n.23, 1980.

⁷⁶ LIMES, op.cit.,p. 127.

⁷⁷ Un'esposizione completa di tali problemi si trova in MOORE , *A Digest of International Law*, vol.I, Washington , 1906, pp 653-654.

2.1 La teoria della sovranità territoriale assoluta.

Varie sono le concezioni dottrinali sulla sovranità territoriale riguardanti le relazioni internazionali derivanti dall'uso di corsi d'acqua internazionali.

La prima teoria si fonda su una concezione tradizionale e assoluta della sovranità territoriale, secondo cui uno Stato esercita una autorità illimitata sui segmenti dei corsi d'acqua internazionali situati sul proprio territorio, quali che siano le conseguenze per gli altri Stati interessati.⁷⁸

Tale teoria, che non considera né la comunità di interessi formata dagli altri Stati rivieraschi interessati né i diritti né i doveri che potrebbero risultare dall'utilizzo di un corso d'acqua internazionale, è conosciuta sotto il nome di “*dottrina Harmon*”.

L'Attorney General Judson Harmon elaborò per la prima volta tale teoria il 12 dicembre 1895 in occasione di una controversia sorta tra Stati Uniti e Messico in relazione all'utilizzazione delle acque del fiume Rio Grande.⁷⁹

In una nota del 21/10/1895 il ministro messicano Romero lamentava che in conseguenza dei lavori di irrigazione effettuati sul corso del Rio Grande negli Stati Uniti (rivieraschi superiori del fiume) il volume dell'acqua risultava fortemente diminuito in territorio messicano con grave danno per gli abitanti.

Rivendicando la priorità temporale degli usi del Rio Grande da parte del Messico e una priorità di posizione giuridica, la nota denunciava come il comportamento statunitense costituisse una violazione del diritto internazionale.⁸⁰

Nell'enunciare la sua dottrina, Harmon invoca la celebre decisione resa il 24/2/1812 dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso “The Schooner Exchange contro Mc Faddon” che in relazione peraltro a una situazione totalmente diversa, affermava che la giurisdizione degli Stati Uniti nel suo territorio era assoluta e esclusiva. Il giudice

⁷⁸ BERBERIS, *Los recursos...* op.cit pp 23-24.

⁷⁹ Opinions of Attorney's General, 1895, pp.274-282, vol.21.

Harmon, a seguito della richiesta del governo statunitense che chiedeva la sua opinione sulla legittimità internazionale della deviazione da parte americana, disse ciò:

“...the fundamental principle of international law is the absolute sovereignty of every Nation as against all others within its own territory....all exceptions , therefore,to the power of Nation within its own territory must be traced up to the consent of the Nation itself. They can flow from no other legitimate source.”

E sulla base di questa premessa affermò che

“The rules , principles and precedents of international law impose no liability or obligation upon the United States” and that the recognition of the Mexican claim would be *entirely inconsistent with the sovereignty of the United States over its national domain*”.⁸¹

La Dottrina Harmon non trova espressione nel famoso Trattato stipulato nel 1909 tra Stati Uniti e Gran Bretagna. Secondo questo ,la Dottrina Harmon viene chiaramente dichiarata inapplicabile alle “acque di confine” (art.3) , alla navigazione (art.2 , Il paragrafo) e ai lavori sul corso d’acqua di confine che avrebbero l’effetto di far salire il livello naturale delle acque sul lato opposto del confine. (art.4).⁸²

Tale dottrina, anche se è stata inclusa in alcuni regimi convenzionali come per esempio all’art.4 e 5 della Convenzione relativa all’equa utilizzazione delle acque del fiume Rio Grande ai fini di irrigazione ,concluso il 21 maggio del 1906 tra Stati Uniti e Messico , non è riuscita a imporsi.

Peraltro la dottrina Harmon trovò sostenitori anche al di fuori degli Stati Uniti.

L’ Austria ha aderito a essa in misura considerevole .Anche l’India si rifece ad essa quando si appropriò temporaneamente di una parte delle acque del fiume Indo e reclamò il diritto di farlo nonostante le appropriazioni anteriori del Pakistan.

Alcuni autori difendono la dottrina Harmon. Il suo più recente sostenitore è il Professor Berber il quale conclude che “ ad eccezione di alcune aree in Europa e

⁸⁰ ARCARI, “*Il regime giuridico..*”, op.cit.,p 65.

⁸¹ Treaty of Guadalupe Hildago-International Law 21.Op Att’y General . 274, pp282-283 (1895).

forse nell'America del Nord, non ci sono regole di diritto consuetudinario che regolano le relazioni tra Stati indipendenti per lo sfruttamento delle risorse idriche". Berber ammette comunque l'esistenza dei principi "di buon vicinato" e "della reciproca e generale considerazione di ogni altro rivierasco" che, sebbene troppo generici per essere di aiuto nella definizione giudiziale di una lite, vengono considerati "principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili".

Un altro famoso sostenitore di questa dottrina è Hyde; egli afferma che "il proprietario a monte del corso d'acqua internazionale potrebbe reclamare il diritto di deviare a piacimento e senza alcuna restrizione sulle acque nella forma che ritiene opportuna, per di più senza tenere in conto gli effetti prodotti sul proprietario a valle". Egli ritiene inoltre che questo sia un principio generale di diritto.⁸³

Sembra evidente che una teoria fondata sulla sovranità territoriale assoluta è priva di fondamento in un mondo contemporaneo caratterizzato dalla scarsità di risorse naturali, in particolare dell'acqua, dalla nascita di mezzi tecnici sempre più evoluti e raffinati e dalla necessità di proteggere l'ambiente. La prassi degli Stati coinvolti in controversie idriche evidenzia così un progressivo abbandono di tale teoria, anche da parte degli Stati che per primi la avevano proposta.

2.2 La teoria dell'integrità territoriale assoluta.

Questa teoria, a volte denominata teoria dei diritti dei rivieraschi (riparian rights), che non sembra valere per i corsi d'acqua internazionali successivi (successive rivers) e che affonda le proprie radici nel diritto francese e nel common law, è diametralmente opposta alla precedente.⁸⁴ Essa afferma che gli Stati a valle di un

⁸² Treaty between Great Britain and the United States of America relating to boundary rivers and Questions arising between the United States and Canada, signed at Washington, 11-1-1909, Legislative Texts, n.79, pp 260-266.

⁸³ HYDE, *International Law*, 449 (1945); BRUHÁCS, *The Law of non-navigational uses of international courses*, Budapest, pp 38-39; WOLFROM, *L'utilisation a des fins autres que la navigation des eaux des fleuves, lacs et canoux internationaux*, Paris, 1964, pp 36-37.

⁸⁴ WOLFROM, op.cit., p. 33.

fiume internazionale possono pretendere che il rivierasco a monte non interferisca con le proprie utilizzazioni sul corso naturale dello stesso.⁸⁵

In altre parole le acque che scaturiscono sul territorio dello Stato a monte o da lui ricevute sono considerate come appartenenti al territorio dello Stato a valle e devono giungere nella loro integrità e integralità. Così ciascun paese a valle sarà in grado di impedire ogni utilizzazione del corso d'acqua internazionale che un paese era solito fare e che creava una qualunque alterazione della portata o della qualità dell'acqua. Si ricorderà che è l'esistenza di un tale diritto che sembra spiegare il relativo insuccesso della Convenzione di Ginevra del 1923 riguardante la regolamentazione delle acque interessanti più Stati. I principali sostenitori di tale teoria furono Huber e Oppenheim. Il primo afferma:

“ En principe , chaque Etat . dispose librement de son territoire et exerce son autorité exclusivement sur celui-ci, il n'a ni le droit d'agir sur un territoire étranger ni l'obligation de subir de tels agissements...”⁸⁶

Oppenheim esprime lo stesso punto di vista :

“But the flow of not-national , boundary, and international rivers is not within the arbitrary power of one of the riparian States , for it is a rule of International Law that no State is allowed to alter the natural conditions of its own territory to the disadvantage of the natural conditions of the territory of a neighbouring State.For this reason a State is not only forbidden to stop or divert the flow of a river which runs from its own to a neighbouring State,but likewise to make such use of the river as either causes danger to the neighbouring State or prevents it from making proper use of the flow of the river on its part.”⁸⁷

In altre parole la teoria della integrità territoriale non è altro che la riproposizione della teoria della sovranità territoriale dal punto di vista del paese situato a valle del corso d'acqua internazionale.

⁸⁵ MENON , *Water Resources development of International Rivers with special reference to the developing world*” in *International Lawyer* 9 , 1975 , pp.441-464.

⁸⁶ HUBER, *Ein beitrag zur lehre von der gebietshe heit an grenzflussen* ,in *Zeitachrift fur volkerrecht*,1907 , pp 159 e ss.

⁸⁷ OPPENHEIM, *International Law*, 1955 , vol. I, p. 475 e ss.

Una differenza con la cd dottrina Harmon potrebbe rilevarsi nella circostanza che mentre quest'ultima fa derivare la assoluta libertà dello Stato di un fiume dall'assenza di norme internazionali regolanti la materia, la teoria della integrità territoriale assoluta è basata sulla affermazione della applicabilità, in diritto internazionale, di principi che impongono restrizioni all'uso dell'acqua da parte dei rivieraschi a monte.⁸⁸

Entrambe le teorie analizzate affermano la circostanza che la sovranità territoriale comporti solo diritti e non anche doveri.

La teoria della integrità territoriale assoluta è stata invocata nella prassi internazionale da un certo numero di paesi situati a valle di un corso d'acqua internazionale, in particolare: l'Egitto, per quanto riguarda il fiume Nilo e il Pakistan per l'Indo, la Bolivia nelle questioni per il Rio Mauri e il Rio Lauca e, per ultimo, la Spagna per quanto riguarda il lago Lanoux.

Il concetto di integrità territoriale assoluta è stato ripreso anche dall'IDI nella risoluzione di Atene, la quale stabiliva una severa obbligazione in relazione all'inquinamento transfrontaliero, che è la seguente:

“Gli Stati avranno il dovere di assicurare che le loro attività o le condotte che avvengono sotto il proprio controllo o giurisdizione non causino inquinamento alle acque dei fiumi e laghi internazionali che rientrano nei loro confini” (art.2).

Come la teoria della sovranità assoluta, anche questa della integrità territoriale appare oggi abbandonata dagli Stati.

Entrambe però hanno contribuito e sono servite allo sviluppo del diritto internazionale nel particolare periodo storico della sua nascita e formazione.

2.3 La teoria della sovranità o della integrità territoriale limitata.

⁸⁸ ARCARI, op. cit p. 67.

Tale teoria permette in un certo modo di superare le teorie troppo rigide e assolute precedentemente descritte e consente al meglio di realizzare relazioni di buon vicinato tra Stati rivieraschi.

Essa si basa sull'idea che gli Stati in questione formino una "comunità di interessi" e in una certa misura debbano ripartire l'utilizzo dei corsi d'acqua e delle sue risorse .

Legata al riconoscimento che la sovranità territoriale genera non solo diritti ma anche doveri , tale teoria implica che ciascuno Stato può fare uso dei corsi d'acqua internazionali situati sul proprio territorio .⁸⁹ Questa teoria implica che ciascuno Stato può utilizzare parti di un corso d'acqua internazionale senza però che tale uso possa causare un pregiudizio notevole agli interessi degli altri Stati rivieraschi.

La teoria della sovranità o integrità territoriale limitata oggi è quella dominante. Essa viene ripresa in numerosi testi convenzionali e da molti autori; la convenzione di Ginevra del 1923 e la dichiarazione di Montevideo del 24/12/1933 mostrano entrambe in modo chiaro che i diritti di uno Stato sulla parte di un corso d'acqua internazionale che attraversa il proprio territorio comporta dei limiti , così come sono ugualmente limitati i diritti dei suoi vicini a monte o a valle. Andrassy nel corso tenuto nel 1951 all'Accademia di diritto internazionale dell'Aja, conclude , dopo una analisi dettagliata degli studi esistenti in materia , che il diritto internazionale impone degli obblighi ai co-rivieraschi di un fiume internazionale.⁹⁰

Nel 1957 egli manifesterà il suo disaccordo con la posizione di quegli autori che sostenevano la tesi della sovranità assoluta e affermerà l'esistenza di principi limitativi di essa.⁹¹

Bjorsiken ritiene che sia in dottrina che nella prassi sia affermata l'esistenza di un principio che "interdit à l' Etat de commetre des actes entrainaut des dommages et des influences considèrables sur un autre Etat. Par contre , l'Etat est libre de ses

⁸⁹ WOLFROM , op. cit., p.38.

⁹⁰ ANDRASSY, *Les relations internationales de voisinage*", Académie de Droit International , RdC , 1951,t.II.

⁹¹ ANDRASSY, *Utilisation des eaux internationales non maritime*, Annuaire de l'Idi,1959,vol.48., pp 131-339.

actes dont le résultat ne représente que des dommages et des influences sans importance”.⁹²

Ritroviamo questa dottrina anche nelle regole formulate dall’IDI nel 1961 a Salisburgo e quelle dell’ILA a Helsinki nel 1966.

Anche la pratica giurisdizionale richiama tale teoria della integrità limitata. Invochiamo a titolo di esempio la sentenza emessa dalla Corte Permanente di Giustizia Internazionale nel caso relativo alla giurisdizione territoriale della Commissione Internazionale del fiume Oder del 1929.

La Corte venne chiamata a decidere su una controversia che vedeva schierate Cecoslovacchia , Danimarca , Francia, Germania,Svezia,Gran Bretagna da una parte e Polonia dall’altra per risolvere la questione della estensione delle competenze della Commissione del fiume Oder alle sezioni degli affluenti Warra e Netze , situati in territorio polacco , secondo l’art.331 del Trattato di Versailles del 1919. ⁹³Tale articolo stabiliva l’internazionalizzazione non solo dell’Oder ma anche di tutte le parti navigabili del sistema fluviale che fornissero a più di uno Stato l’accesso al mare. La Polonia escludeva la internazionalità delle parti del fiume situate esclusivamente sul proprio territorio e da essa esclusivamente fruibili quanto all’accesso al mare e che quindi non vi era la competenza della Commissione su quelle parti fluviali .

In conclusione la Corte partendo dal presupposto dell’esistenza di “principles governing international water law” come per esempio quello di una “community of interests of riparian States” , respinse la pretesa polacca e pronunciò la estensione della competenza della Commissione agli affluenti dell’Oder situati in territorio polacco.

Questa , come altre sentenze successive pronunciate da altri organi o giudici nei diversi Stati ⁹⁴ riconoscono la perfetta uguaglianza e la parità dei diritti degli Stati

⁹² BJORSKEN,*Das wassergebiet finlands in volkerrechtlicher hinsicht*, Berlin, 1926 , pp 166 e ss.

⁹³ SIOTTO,PINTOR, *La liberté de la navigation fluviale vicissitudes de l’idée et de son application*”, Il Cairo , 1934, estratto dalla Rivista Al Quanon wal iqtisad , Iv Anno , n. 77 ,1934.

⁹⁴ Per una analisi approfondita di tali sentenze e pronunce si veda:ARCARI, “Il regime giuridico .op.cit. Padova,1998.

rivieraschi di un medesimo corso d'acqua che dovrebbe portare a limitare le pretese di sovranità di ciascuno di essi su tale corso e quindi al rispetto degli interessi e bisogni di ogni Stato rivierasco. Ciò che abbiamo detto consente di arrivare alla conclusione che il controllo degli Stati sulle parti di un corso d'acqua internazionale situate sul proprio territorio non può essere totale.

Il diritto internazionale contemporaneo dei corsi d'acqua internazionali è chiaramente orientato verso la teoria della sovranità territoriale limitata, idea legata a restrizioni giustificate nel rispetto dei diritti dei co-rivieraschi e al postulato dell'equa e ragionevole utilizzazione delle risorse.

2.4 Il principio giuridico consuetudinario del divieto di cagionare danno ad altri.

A partire dalla Conferenza di Stoccolma del 1972 e in particolare in seno al Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, le risorse naturali divise tra due o più Stati, nel nostro caso i corsi d'acqua internazionali, acquistano un autonomo rilievo giuridico internazionale; nasce così la necessità ed esigenza di stabilire norme generali per il loro sfruttamento e utilizzazione.

Nel regime giuridico dei corsi d'acqua internazionali in particolare e delle risorse naturali divise tra più Stati in generale, i trattati, le consuetudini, le raccomandazioni e risoluzioni delle organizzazioni internazionali, svolgono un ruolo importante in ordine alla formulazione di norme e principi giuridici che regolano la materia.

Di conseguenza, esporremo le norme che, in conformità con le fonti di diritto menzionate, regolano l'uso e lo sfruttamento delle risorse naturali divise in generale.

Tra le norme o principi giuridici si possono indicare:

1) l'obbligo di non causare un danno.

- 2) il principio dello sfruttamento equo e ragionevole delle risorse.
- 3) lo scambio di informazione e le prelieve consultazioni.
- 4) La responsabilità internazionale dello Stato quanto all'ambiente e alle risorse naturali divise.

Lo sfruttamento che uno Stato fa delle sue risorse naturali può provocare conseguenze, negative o positive, al di là delle sue frontiere. Così, per esempio, uno Stato può deviare il corso del fiume facendolo sboccare in un lago situato nel proprio territorio, impedendo che le acque scorrano verso un altro Stato.⁹⁵ Atti di questa natura possono causare un grave pregiudizio a uno Stato. Secondo il diritto internazionale, ciascuno Stato si obbliga a non causare un grave pregiudizio al di là del limite del proprio territorio.

Una pronuncia che può essere citata a titolo esemplificativo per capire l'importanza data a questo principio consuetudinario del divieto di causare danni è la sentenza arbitrale resa nel caso della Fonderia Trail.⁹⁶

Il caso riguardava una controversia tra Canada e Stati Uniti la cui soluzione venne deferita a un tribunale arbitrale costituito ad hoc in relazione alla protesta degli agricoltori statunitensi dello stato di Washington che lamentavano la immissione di fumi emessi da una fonderia situata presso Trail, in territorio canadese.

La parte statunitense richiedeva non solo il riconoscimento della esistenza del danno e quindi il risarcimento di esso ma anche la cessazione di tali atti che comportavano danni alle coltivazioni statunitensi.

⁹⁵ BERBERIS, "Los recursos..", op.cit., p.181.

⁹⁶ Caso della Fonderia Trail in "Recueil de sentences arbitrales", vol.3., p.1938 e ss; AJIL, 1941, pp.684-736. Per la decisione del Tribunale vedi United Nations, Reports of International Arbitral Awards (RIAA), vol.3, pp 1905 e ss. Inoltre per una sintesi del intero incidente v., READ, *The Trailer Smelter dispute* in Canadian Yearbook of International Law, vol.1, 1963, pp 213 e ss; RUBIN, *Pollution by analogy: the Trail Smelter Arbitration*, Oregon Law Review n. 50., pp 266-271, 1971.

Trattando del punto relativo all'eventuale obbligo della fonderia Trail di astenersi dal provocare ulteriori danni alle coltivazioni statunitensi, il tribunale formulò il passaggio della sentenza divenuto famoso:

“ under principles of international law , as well as the law of the United states , no state has the right to use or permit the use of its territory in such manner as to cause injury by fumes in or to the territory of another or the property or persons therein , when the case is of serious consequence and the injury is established by clear and convincing evidence”.⁹⁷

Tale dovere non si riferisce solo agli atti realizzati dagli agenti statali nel proprio territorio , ma anche al fatto che ciascuno Stato è stato obbligato a non permettere che si utilizzi il proprio territorio ai fini di ledere i diritti degli altri paesi.

Il pregiudizio che si considera deve essere “ serio”, e questo è di una certa importanza, e non trattarsi di una semplice incomodità.⁹⁸ Il passo della sentenza citato , stabilisce in via di principio una correlazione tra la condotta proibita e l'entità delle conseguenze della violazione. Secondo il ragionamento del tribunale , solo il danno “serio” darà luogo alla violazione della norma. Il caso Trail Smelter può essere considerato come un importante precedente che riconosce la applicazione del principio della responsabilità dello Stato per l'uso del territorio al problema dell'inquinamento transfrontaliero.

La necessità della gravità del danno viene richiamata anche in molti testi convenzionali.

L'art. I della Dichiarazione di Madrid del 1911 statuisce che nessuno Stato potrebbe utilizzare le acque del proprio territorio “ in una maniera che possa creare una interferenza grave” con la utilizzazione da parte degli altri.⁹⁹

⁹⁷ ARCARI, “Il regime giuridico delle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali”,p.134.

⁹⁸ HACKWORTH , *Digest of international law*, 1940,pp 596-598.

⁹⁹ *International Regulations regarding the use of international watercourses for purposes other than the navigation* adopted by IDI alla Sessione di Madrid il 20 Aprile 1911,Annuaire del IDI ,1911 , pp 156 e ss.

Inoltre, l'art.4 della Convenzione di Ginevra del 1923 , richiede agli Stati di iniziare delle negoziazioni quando un progetto di sviluppo di energia idroelettrica “potrebbe causare effetti pregiudizievoli” a un altro.¹⁰⁰

Il fatto che uno Stato debba tollerare gli effetti minori causati dall'uso ragionevole del proprio territorio , incluse le proprie risorse idriche , da parte di uno Stato vicino , è radicata fortemente nelle sentenze rese in controversie riguardanti fiumi interstatali negli Stati federali.¹⁰¹ Il divieto di cagionare danno viene espresso in maniera esplicita nella sentenza resa il 18/6/1927 della Corte Federale tedesca (Staatsgerichtshof) nel caso delle “infiltrazioni del Danubio”. Tale caso vedeva contrapposti i Länder germanici di Württemberg e Prussia posti a valle del Danubio contro quello del Baden, rivierasco a monte del Danubio. Tale fiume nel suo corso nel Baden, a causa di un fenomeno naturale di infiltrazione sotterranea perdeva alcune qualità d'acqua che riemergevano in seguito, sempre nel territorio del Baden, arricchendo il corso del fiume Aach. Il Württemberg ricorse alla Corte Federale tedesca poiché tale fenomeno delle infiltrazioni provocava in alcuni periodi dell'anno il prosciugamento quasi totale della sezione del Danubio scorrente in Württemberg. Con il ricorso il Württemberg affiancato dalla Prussia chiedeva non solo che al Baden fosse impedito la costruzione di installazioni idrauliche nella zona in cui avvenivano le infiltrazioni del Danubio ma anche la rimozione degli ostacoli naturali che favorivano il fenomeno delle infiltrazioni in modo da garantire che il Danubio giungesse anche verso i territori a valle.

Facendo riferimento a principi generali del diritto internazionale lo Staatsgerichtshof decise così:

“En exploitant la portion d'un fleuve commun située sur son territoire, un Etat doit respecter le principe, fondé sur l'existence d'une communauté internationale, suivant lequel il lui est interdit d'infliger un dommage à d'autres membres de cette communauté. Les Etats partageant un cours d'eau se doivent les égards

¹⁰⁰ *Convention relating to the development of hydraulic power affecting more than one State and protocol of signature* , Geneva , 9 December , 1923 , League of Nations (LNTS) , 77, p.36.

¹⁰¹ Per un approfondimento dettagliato di tali sentenze , BRUHAC'S: “ The Law of non-navigational uses..”.

que commandent les circonstances. Aucun Etat ne doit porter une atteinte sérieuse à l'utilisation que la nature permet à un autre Etat de faire... Il s'agit là d'une règle déjà reconnue du droit international.¹⁰²

In tale passo è evidente il riferimento alla teoria della sovranità limitata e il conseguente dovere degli Stati a astenersi dal pregiudicare i diritti dei co-rivieraschi. Al contrario le statuizioni Latino americane come la Dichiarazione di Montevideo del 1933¹⁰³ e la Risoluzione di Buenos Aires del 1957 danno una differente impostazione al problema ; esse non qualificano in alcun modo il divieto di cagionare danno o effetti nocivi , lasciando ai tribunali arbitrari di tracciare la linea tra danno lecito e illecito qualora le parti non riescano a raggiungere un accordo.

La Risoluzione 2995 (XXVII) dell'Assemblea Generale del 15/12/1972 sulla cooperazione in campo ambientale , riconosce il citato principio che nella esplorazione, sfruttamento e sviluppo delle risorse naturali ,gli Stati non devono causare effetti pregiudizievoli sensibili alle zone poste al di là del proprio territorio.

La Risoluzione di Salisburgo adottata dall'IDI nel 1961 all'art. 4 considera "pregiudizievole" l'utilizzo di un corso d'acqua o bacino di drenaggio che possa "seriously affect the possibility of the utilisation of the same waters by other States ". Durante gli studi condotti dall'IDI il professor Andrassy sottolineò che l'aggettivo utilizzato " *serious* " fosse una qualificazione più debole rispetto a quella di "grave" , "importante" o "considerevole" ma equivalente a "apprezzabile" e così venne accettato dai membri dell'IDI.¹⁰⁴

In altre occasioni Andrassy utilizzò l'espressione di "cambi pregiudizievoli" o danno di "una certa importanza" riferendosi a casi in cui i giudici parlavano di cambi aventi una influenza decisiva o che causavano un pregiudizio considerevole o "di una certa entità".¹⁰⁵

¹⁰² Per un'analisi completa della sentenza v. *Annual Digest of public International Law Cases*, vol.3,(1927-1928),p.128 e ss; CAFLISCH, *Règles générales du droit des cours d'eau internationaux* in Rdc,1989,VII,p.58 ; ARCARI, *L'utilizzazione...* pp 139-141.

¹⁰³ Declaration of the Seventh Pan -American Conference on the Industrial and agricultural use of International rivers adopted at Montevideo on 24 December ,1933 in *American Journal of International Law*,n. 28, supp. 59-60, (1934).entrò in vigore il 30 giugno ma venne ratificata solo da 10 Stati.

¹⁰⁴ 48 *Annuario dell'IDI*,tomo I,1959,pp 184-187.

¹⁰⁵ ANDRASSY, *Les Relations Internationales de voisinage*, in Rdc , 1951, p.77 e ss.

Il professor Arechaga ha espresso la stessa opinione dicendo che uno Stato deve ignorare “i piccoli e insignificanti inconvenienti” e può lamentarsi solo per un danno sostanziale o considerevole.¹⁰⁶ Andrassy sottolinea semplicemente che la serietà del danno dipenderà e verrà valutata in ogni singolo caso.¹⁰⁷

La Risoluzione di New York del 1958 dell'ILA non fa alcun riferimento esplicito al divieto di cagionare danno: essa semplicemente prevede che uno Stato ha il compito di “rispettare i diritti legali” degli altri co-rivieraschi, ma il co-rivierasco ha solo il diritto a “un’equa e ragionevole divisione negli usi benefici delle acque”.¹⁰⁸

Con la accentuazione della massima del rispetto dei “legal rights” si cerca di dare un ruolo preminente al principio dell’equa utilizzazione, evitando così di insistere sul divieto di cagionare danno che avendo un carattere negativo si temeva potesse ostacolare i progetti degli Stati interessati allo sviluppo delle risorse idriche comuni.

Tale idee costituiscono la base delle Regole di Helsinki sull’uso delle acque dei fiumi internazionali, approvate dall’ILA nel 1966 durante la sua 52 Sessione.

Le Regole di Helsinki trovano i loro antecedenti nelle risoluzioni adottate dall’Associazione alle due sessioni di Dubrovnik(1956) e New York(1958).

Tali Regole da un lato possono essere considerate come una combinazione arbitraria di principi e regole generali, dall’altro come specifiche regole su alcune utilizzazioni dei corsi d’acqua internazionali. Ma nonostante tale riserva, le Regole di Helsinki sono ancora considerate come una delle principali fonti di conoscenza del diritto dei corsi d’acqua internazionali.¹⁰⁹

Le Regole di Helsinki focalizzano l’attenzione principalmente attorno alla nozione dell’equa utilizzazione, altro principio consuetudinario in materia di corsi d’acqua internazionali che analizzeremo in dettaglio nei prossimi paragrafi. Per ora ci limitiamo a dire che il divieto di cagionare danno nelle Regole di Helsinki viene

¹⁰⁶ ARECHAGA, *International Legal Rules governing use of waters from International watercourses*, in *Inter-american Law Review* 1960, pp 329-332.

¹⁰⁷ ANDRASSY, *Les relations*, p.187.

¹⁰⁸ Resolution on the Uses of the waters of International Rivers, in Report of the 54th Conference of ILA held at New York, September 1-7, 1958.

¹⁰⁹ MANNER: “*Diversion of Waters and the Principle of Equitable Utilization: A Short Outline of a Complex Problem*” in “*Liber amicorum for the RT.Hon.Lord Wilberforce*” p.54.

preso in considerazione ai fini di valutare la equità e la ragionevolezza di una utilizzazione di un corso d'acqua internazionale.

L'art. 5 , tra i fattori da considerare per stabilire tale equità, alla lettera k menziona

“the degree to which the needs of a basin state may be satisfied , without causing injury to a co-basin state”.

Negli anni successivi l'ILA specificherà e approfondirà tali principi contenuti nelle regole di Helsinki cercando di delimitare e fissare una soglia precisa alla liceità degli Stati e quando il comportamento di uno Stato possa arrecare un danno a un altro Stato e quindi essere configurato come illecito.

Tale risultato venne raggiunto dall'ILA nelle Regole Complementari applicabili alle risorse idriche internazionali , approvate nella Conferenza di Seul del 1986.

Si tratta di un progetto di 3 articoli che come specifica il commento generale dovrebbero essere considerati come le linee guida per la applicazione delle regole di Helsinki del 1966.

E' importante per il nostro studio l'art.I intitolato “substantial injury” e così formulato:

“ A basin state shall refrain from and prevent acts or omissions within its territory that will cause substantial injury to any co-basin state , provided that the application of the principle of equitable utilization as set forth in Article IV of the Helsinki Rules does not justify an exception in a particular case.Such an exception shall be determined in accordance with Article V of the Helsinki Rules”.¹¹⁰

Tale principio del divieto di cagionare danno ha subito una evoluzione nella prassi internazionale soprattutto in materia di diritto ambientale.

Esso viene configurato come un obbligo di risultato o di comportamento per gli Stati:idea espressa attraverso la espressione “due diligence”.

¹¹⁰ M.ARCARI, “Il regime giuridico...” op.cit ,pg 172.

Gli Stati devono non tanto evitare fenomeni di inquinamento transfrontaliero dannoso ma porre in essere un comportamento attento e diligente , tale da evitare e prevenire la produzione del danno stesso.

Tale comportamento preventivo dello Stato sembra diventare l'oggetto principale espresso nella norma consuetudinaria. La conferma di tale configurazione del divieto come obbligo di comportamento , la troviamo analizzando alcuni trattati elaborati dagli stati in materia di diritto ambientale in generale e dei corsi d'acqua in particolare.

Ad esempio la Convenzione di Helsinki del 1992 sulla protezione e uso dei corsi d'acqua transfrontalieri all'art.2 paragrafo 1 menziona

“The Parties shall take all appropriate measures to prevent , control , reduce any transboundary impact” .

Nel prendere tali misure gli Stati dovranno essere guidati dal principio dell'azione precauzionale. Tale principio esprime l'idea che uno Stato non può invocare come motivo di rinvio o non adozione di misure preventive di effetti negativi transfrontalieri il fatto che non disponga di dati scientifici certi circa la possibilità di riuscita di essa.

All' art. 3 la Convenzione specifica il contenuto delle azioni che le parti contraenti devono porre in essere al fine di ridurre tali effetti dannosi, impegnandole ad adottare adeguate misure legislative, amministrative e tecniche , tenendo in conto il principio precauzionale

“The parties...takes all appropriate measures and best environmental practices....for the reduction of inputs of nutrients and hazardous substances from diffuse sources..”

Il principio dell'azione precauzionale si trova menzionato in questi termini generali anche nel Principio 15 della Dichiarazione di Rio di ambiente e sviluppo del 1992.

2.5 La norma dell'equa utilizzazione delle acque.

Il secondo principio consuetudinario limitativo della sovranità statale in materia di uso dei corsi d'acqua internazionali è rappresentato dalla norma che vincola gli Stati rivieraschi ad un'equa e ragionevole utilizzazione delle acque comuni.

Prima di procedere all'analisi di questo principio bisogna sottolineare la mancanza di uniformità nella terminologia utilizzata dalla prassi e dalla dottrina.¹¹¹ Per esprimere tale concetto oltre al termine della "equa utilizzazione" delle risorse idriche (equitable utilization) troviamo quello di equa partecipazione, utilizzazione ottimale (optimum utilization), uso benefico o ragionevole (beneficial or reasonable use), equa ripartizione (equitable apportionment).

Tali espressioni anche se sono tutte fondate sulla idea del pari diritto degli stati rivieraschi di fruire in misura equa e ragionevole dell'uso dei benefici di un corso d'acqua internazionale si differenziano per i fini e gli obiettivi che tendono a esprimere anche in relazione allo sviluppo del diritto internazionale.¹¹²

Emanata dalle Corti Federali di alcuni stati (Stati Uniti, Germania e Svizzera) la regola di diritto dell'equa partecipazione consacra una eguaglianza dei diritti tra gli Stati rivieraschi. Questa eguaglianza non deve essere misurata in termini matematici ma piuttosto secondo le necessità dello Stato stesso. Ciascuno stato rivierasco esercita "un droit souverain comme le veut sur les eaux situées sur son territoire, lequel droit est cependant limité par le droit d'utilisation des autres Etats(...)."¹¹³

Così mentre nella prima fase dello sviluppo del regime giuridico della utilizzazione dei corsi d'acqua internazionali, caratterizzata da una limitata utilizzazione da parte degli Stati e una bassa frequenza di effetti transfrontalieri, si poneva l'accento sulla norma dell'"equitable utilization" ossia sulla gestione dei corsi d'acqua in modo che

¹¹¹ SHARMA, *Territorial Acquisition, Disputes and International Law*, The Hague, 1997, p.130.

¹¹² MUBIALA, "L'evolution de droit des cours d'eau internationaux à la lumière de l'expérience africaine, notamment dans le bassin du Congo/Zaire", Paris, 1995, p.41.

¹¹³ LIPPER, "Equitable Utilization" in Garretson Hayton, *The Law of International Drainage Basins*, Ocean Publications, 1967, p.42.

si ottenesse il massimo e ottimale sfruttamento nel rispetto del principio della razionalità , con lo sviluppo progressivo del diritto dei corsi d'acqua internazionali l'attenzione si sposta sul risultato fisico della ripartizione dei diritti e dei benefici spettanti a ciascuno Stato nella utilizzazione di tali risorse e quindi sulla nozione di “equitable apportionment” e “equitable participation”.

L'eguale diritto degli Stati rivieraschi all'utilizzazione di un corso d'acqua internazionale non è altro se non una emanazione del principio di diritto internazionale della sovranità territoriale limitata.

Questa linea di pensiero è contenuta nel “Second Report” del relatore Mc Caffrey , il quale coordina tale principio con quello del divieto di cagionare danno.

Possiamo dire però che mentre il contenuto di quest'ultima è di carattere essenzialmente negativo e astensivo e ha quindi finalità protettiva , quello dell'equa utilizzazione ha una connotazione positiva e distributiva e tende a realizzare la soddisfazione delle necessità dei rivieraschi , con il correlato minimo detrimento di ciascuno .

Prima di procedere all'analisi dell'applicazione concreta di tale principio da parte della giurisprudenza degli Stati e delle varie organizzazioni internazionali, sembra opportuno fare qualche osservazione sul termine “equa utilizzazione” che può avere tre significati:¹¹⁴

a)In forma molto generale con tale principio si intende che gli elementi di un corso d'acqua internazionale, avendo tra loro una interrelazione fisica , siano sottoposti alla sovranità dei vari Stati corivieraschi .

Il concetto esprimerebbe il contrasto esistente tra “sovranità territoriale” e il carattere di “internazionalità” , che risulta dagli effetti transfrontalieri. Tale idea viene espressa nel Second Report del relatore della Commissione di diritto internazionale Evensen , in cui si legge all'art. 6,punto I:

¹¹⁴ CHAUHAN,op.cit ,p.158.

“ A water State, is within its territory , entitled to a reasonable and equitable share of the use of waters of an international watercourse”.

Con queste parole che potrebbero essere considerate sostitutive del termine “risorse naturali compartite”, Evensen sembrerebbe esprimere il concetto della sovranità degli Stati rivieraschi sul corsi d'acqua internazionali .

b)Equa e ragionevole divisione esprime “il metodo” diretto a determinare i diritti di utilizzazione degli Stati rivieraschi , in particolare esprimendo i modi e le procedure per dare un assetto definitivo ai conflitti di interesse secondo i prerequisiti della equità e ragionevolezza.

c)Per ultimo, il termine esprime il “risultato” del coordinamento degli usi , ottenuto con la equa e ragionevole divisione e il modo in cui gli Stati devono comportarsi.

2.5.1 La norma dell’equa utilizzazione nei lavori dell’ILA e dell’IDI.

Un primo sforzo per formulare la norma dell’equa utilizzazione la troviamo nella Risoluzione dedicata agli usi delle acque internazionali non marittime, adottate a Salisburgo nel 1961 dall ’IDI.¹¹⁵

L’art.3 statuisce:

“If the States are in disagreement over the scope of their rights of utilization, settlement will take place on the basis of equity ,taking particular account of their respective needs , on well on of other pertinent circumstances”

¹¹⁵ MUBIALA, op.cit., p.37.

Tale articolo fa riferimento al fatto che quando gli usi dei corsi d'acqua internazionali sono coordinati, non solo il principio di equità è delineato ma anche altri criteri. Quindi la determinazione della natura dell'equità rimane ancora una questione aperta. L'art. 4 dice:

“No State can undertake works or utilizations of the waters of a watercourse or hydrographic basin which seriously affect the possibility of utilization of the same waters by other States exception condition of assuring them the enjoyment of the advantages to which they are entitled under article 3 ; as weel as adequate compensation any loss or damage.”

Secondo questi due articoli il diritto di utilizzazione di uno Stato è determinato dall'applicazione della dottrina dell'equa ripartizione di cui il bisogno di uno Stato costituisce un elemento decisivo .L'effetto dei due articoli è che l'utilizzazione di acqua da parte di uno Stato, sia attuale che futuro, non eccedente la parte dei benefici che gli spettano secondo una equa divisione e avendo lo Stato il diritto di utilizzare tali acque, suppone che i benefici di questa utilizzazione non possano essere seriamente compromessi da un nuovo lavoro intrapreso in uno Stato rivierasco.

Quindi nei limiti dell'equa ripartizione tra gli Stati, i diritti di ciascuno Stato al godimento dei benefici dell'uso del corso d'acqua sono garantiti.Tali regole non fanno distinzione tra Stati a monte e Stati a valle di un corso d'acqua anche se l'art. 4 non è applicabile quando uno Stato non danneggia seriamente lo Stato corivierasco.¹¹⁶

La formula di Salisburgo del coordinamento dei diritti di utilizzazione anche se rimane piuttosto incerta è stata significativa all'inizio nel determinare i criteri oggettivi di ragionevole e equa utilizzazione come un metodo diretto a darle credito. Un contributo decisivo per la definizione di tale principio è stato dato dalle Regole di Helsinki innanzi citate.

¹¹⁶ Nella relazione finale, il Prof.Andrassy indicava che la Risoluzione si riferiva allo stesso modo sia per gli Stati a monte che a valle di un corso d'acqua. v. 48 Annuaire de l'IDI, tome I,1959;

Le norme dedicate al principio dell'equa utilizzazione sono trattate nel capitolo intitolato "equitable utilization of the waters of an international drainage basin". Tale capitolo non si limita semplicemente a enunciare tale norma o ad esaminarla sotto il profilo teorico ma soprattutto considera e sviluppa in maniera organica gli aspetti relativi al contenuto e alla fase applicativa della norma.¹¹⁷

L'art.IV contiene l'esposizione in termini generali del principio giuridico applicabile alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali:

" Each basin State is entitled, within its territory, to a reasonable and equitable share in the beneficial uses of the waters of an international drainage basin."¹¹⁸

Nel commento all'articolo vengono esposti i caratteri di fondo del principio così enunciato.¹¹⁹

Qui si sottolinea in primo luogo il carattere uguale e correlativo dei diritti di utilizzazione degli Stati corivieraschi di un medesimo corso d'acqua. Questa uguaglianza non significa distribuzione in parti uguali ma che la determinazione dei diritti degli Stati rivieraschi avverrà bilanciando i diversi fattori elencati al seguente articolo, con il fine di assicurare "the maximum benefit to each basin State from the uses of the waters with the minimum detriment to each".

L'art. 5 ribadisce:

"What is a reasonable and equitable share within the meaning of Article IV is to be determined in the light of all relevant factors in each particular case.

Relevant factors which are to be considered, include, but are not limited to:

- a) the geography of the basin, including in particular the extent of the drainage area in the territory of each basin State;
- b) the hydrology of the basin, including in particular the contribution of water by each basin State;
- c) the climate affecting the basin;
- d) the part utilization of the waters of the basin, including in particular existing utilization;
- e) the economic and social need of each basin State;

¹¹⁷ MUBIALA, op.cit., p.46 e ss.

¹¹⁸ Cfr. I.L.A., Report of the 52 Conference., p.486.

¹¹⁹ Cfr., per il commento all'art.IV, ibidem pp.486-487.

- f) the population dependent on the waters of the basin in each basin State;
- g) the comparative costs of alternative means of satisfying the economic and social need of each basin State;
- h) the availability of other resources;
- i) the avoidance of unnecessary waste in utilization of the waters of the basin;
- j) the practicability of compensation to one more of the co-basin States as a means of adjusting conflicts among uses and
- k) the degree to which the needs of a basin State may be satisfied, without causing substantial injury to a co-basin State.

The weight to be given to each factor is to be determined by its importance in comparison with that of other relevant factors. In determining what is a reasonable and equitable share, all relevant factors are to be considered together and a conclusion reached on the basis of the whole".¹²⁰

Mentre il primo paragrafo descrive l'essenza della fase applicativa della norma dell'equa utilizzazione, il secondo paragrafo enumera tutti i fattori che devono essere presi in considerazione in ogni caso particolare.

Tale impostazione rende utile e impossibile un elenco di fattori dal carattere esaustivo e definitivo poiché ogni singolo caso ha una sua particolarità e caratteristica. Quindi il valore di ogni singolo fattore andrà determinato considerando tutte le altre circostanze solo in quanto sia pertinente al caso di specie.

Considerando tutto ciò l'art. 6 stabilisce la assoluta priorità nell'uso e nelle categorie di usi di un corso d'acqua internazionale che verrà stabilito solo considerando le diverse esigenze relative a ogni singolo caso:

"A use or category of uses is not entitled to any inherent preference over any other use or category of uses".

La sostanziale differenza tra la risoluzione di Salisburgo dell'ILA del 1961 e le regole di Helsinki, a parte l'elenco dei fattori che devono essere presi in considerazione è che mentre nella prima l'equità è servita come base per l'insediamento di tale

¹²⁰ CAPONERA, "The Law of International Water resources", in Legislative Study n.23, FAO, 1980.

principio, nelle Regole essa è uno degli attribuiti della “share” , che è anche connesso alla ragionevolezza.

Tale norma dell’equa utilizzazione la ritroviamo non solo in tale articolo delle Regole ma in esse vi è un continuo riferimento a essa.

Per esempio all’ art. X la troviamo citata in relazione al problema dell’inquinamento dei corsi d’acqua internazionali o anche in connessione al principio del divieto di cagionare danno ai fini della valutazione della liceità delle attività fonti di esso.

Nei successivi lavori e studi l’ILA si è occupata nuovamente di tale norma. Ricordiamo ad esempio le regole complementari applicabili alle risorse idriche internazionali adottate alla Conferenza di Seoul del 1986 , in cui all’art. 2 si prevede:

“the state concerned shall use their best endeavours to reach a just and equitable arrangement in accordance with the principle of equitable utilization”

2.5.2 La norma dell'equa utilizzazione nelle sentenze dei tribunali internazionali.

L'equità implica per prima cosa i requisiti della considerazione reciproca e del coordinamento degli interessi.

Questo è uno degli elementi più importanti che sono stati presi in considerazione nel caso del Lago Lanoux , controversia sorta tra Francia e Spagna per l'utilizzazione delle acque di questo lago.¹²¹

La sentenza arbitrale, anche se non discute in termini espliciti della esistenza di un obbligo per gli Stati rivieraschi di un medesimo corso d'acqua internazionale di utilizzare equamente tali risorse, vuole assicurare la protezione degli interessi delle parti in causa :

“Le tribunal est d’avis que l’Etat d’amont a , d’après les règles de bonn foi , l’obligation de prendre en consideration les differents intérets en présence de chercher a leur danner toutes les satisfactions compatibles avec le poursuite de ses propres intérets et de montler qu’il a , à ce sujet, un souci réel de concilier les intérets de l’outre rivierain avec les siens propres...”

Nel caso di specie , tale obiettivo era garantito dal fatto che le iniziali derivazioni delle acque da parte francese erano compensate da una successiva integrale restituzione alla Spagna. Ritenendo che nel progetto francese venivano rispettati i requisiti della equità e ragionevolezza, il tribunale arbitrale concluse per la legittimità e ammissibilità di esso.

Contrariamente a tale decisione , nel caso “Gabcikovo-Nagymaros”¹²² sorto tra Slovacchia e Ungheria circa la costruzione e l’operatività di un sistema di dighe sul fiume Danubio ,la Corte Internazionale di Giustizia fa un esplicito riferimento alla norma dell’equa utilizzazione.

Le questioni controverse che la Corte doveva affrontare erano due :

¹²¹ Vedi supra .

¹²² Per un’analisi dettagliata del caso e del ragionamento svolto dalla Corte vedi ARCARI,op.cit pp 439-460.

la prima era costituita dalla legittimità della mancata esecuzione da parte della Slovacchia, denunciata dall'Ungheria di un trattato bilaterale del 1977 che prevedeva un investimento congiunto per la realizzazione del progetto di installazione di una serie di dighe per lo sfruttamento idroelettrico del Danubio, che avrebbe fornito vantaggi a entrambe le parti.

La seconda riguardava la liceità del progetto alternativo eseguito unilateralmente dalla Slovacchia, denominato "variante C" che prevedeva una serie di installazioni costruite sul proprio territorio e implicanti la deviazione del flusso principale del Danubio sul proprio territorio.

La Corte, anche se la Slovacchia giustificò l'esecuzione del progetto come conseguenza del rifiuto dell'Ungheria di realizzare il progetto previsto dal Trattato del 1977¹²³, rilevò come tale operazione della variante C garantiva la disponibilità esclusiva delle acque del Danubio e che quindi era molto diverso da ciò che era stato previsto nel trattato originario.

La Corte osservò che la sospensione e il ritiro del consenso da parte dell'Ungheria costituiva una violazione dei suoi obblighi, dimostrando il rifiuto di procedere a una operazione congiunta, ma che questo non poteva significare che l'Ungheria rinunciava al diritto fondamentale all'equa e ragionevole divisione delle risorse di un corso d'acqua internazionale.

La Corte così, valutando il comportamento slovacco come illecito alla luce di quest'ultima norma, contribuisce a consolidare tale principio consuetudinario, ribadendo la parità e la reciprocità dei diritti degli stati co-rivieraschi di un medesimo corso d'acqua.

2.5.3 Dichiarazioni rilevanti di Conferenze diplomatiche e Organizzazioni intergovernative riguardanti il principio dell'equa utilizzazione.

Il principio dell'equa utilizzazione è stato oggetto dell'attenzione degli Stati riuniti in sede di conferenze diplomatiche o di organizzazioni intergovernative, esaminato quasi sempre insieme all'altro principio consuetudinario precedentemente visto del divieto di cagionare danno.

Ciò si riscontra soprattutto in materia ambientale che si occupa principalmente di prevenire, regolare, controllare le azioni riguardanti l'utilizzo delle risorse naturali che possono produrre un deterioramento dell'ambiente circostante.

In tale senso è rilevante il risultato raggiunto a seguito della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente umano, tenuta a Stoccolma dal 5 al 16 giugno 1972.

La Dichiarazione finale di questa Conferenza proclama 26 principi, tra cui il noto principio 21, che costituiscono l'espressione delle opinioni comuni degli Stati in materia di protezione ambientale.¹²⁴

In tale Conferenza venne approvato un altro documento importantissimo rappresentato dal Piano d'Azione sull'ambiente umano, costituito da una serie di raccomandazioni in tema di conservazione e gestione dell'ambiente e delle risorse naturali. In questo contesto la Raccomandazione 51 è specificatamente dedicata all'azione degli Stati nel campo delle risorse idriche.

Dopo la riaffermazione del diritto di sovranità permanente degli Stati sulle risorse naturali, esso fa riferimento non solo all'esigenza di garantire il migliore uso delle acque per prevenire l'inquinamento ma anche al fatto che ogni Stato abbia diritto a un'equa partecipazione ai benefici delle risorse idriche comuni

“The net benefits of hydrologic regions common to more than one national jurisdiction are to be shared equitably by the nations affected”¹²⁵

¹²³ Il testo del Trattato, firmato a Budapest il 16 settembre 1977 ed entrato in vigore il 30 giugno 1978, si trova in United Nations Treaty Series, UNTS, vol.1109, p.236.

¹²⁴ DOC.A/CONF.48/14, Rev I.

¹²⁵ Cfr. *Report of the United Nations Conference on the Human Environment*, Stoccolma, 5-16 Giugno 1972, New York, 1973, p.17.

2.5.4 La Convenzione di New York del 1997 sui corsi d'acqua internazionali .

I due principi consuetudinari dell'equa utilizzazione e del divieto di cagionare danno li ritroviamo codificati in maniera dettagliata nella Convenzione di New York adottata il 21-5-1997 da parte della Assemblea Generale delle Nazioni Unite rispettivamente agli articoli 5 e 6 il primo , e il secondo all'art.7.

L'adozione del testo definitivo di tale convenzione sui corsi d'acqua internazionali da parte del Gruppo di lavoro della AG è stata caratterizzata da notevoli difficoltà e continue modifiche dei progetti di articoli, dovute alle difficili e contrastanti posizioni tenute dagli Stati tendenti a tutelare i propri bisogni e interessi. Essa è stata adottata ed aperta alla firma dell'Assemblea Generale con la Risoluzione 51/229 del 21/5/1997.¹²⁶

Semplificando tra le posizioni negoziali , se i paesi situati a monte hanno sostenuto la prevalenza del principio dell'equa utilizzazione, i paesi a valle ritenevano che dovesse prevalere su di esso quello del divieto di cagionare danno.

Il risultato delle continue modifiche del Progetto di articoli nel corso degli anni da parte della Commissione di diritto internazionale sembra aver garantito un delicato equilibrio e coordinamento tra i due principi che fossero accettabili per le diverse delegazioni , contemperando gli interessi di tutti gli Stati interessati.¹²⁷

La Convenzione di New York tratta il principio dell'equa e ragionevole utilizzazione agli articoli 5 e 6.

L'art. 5 è così formulato:

1. Watercourse States shall in their respective territories utilize an international watercourse in an equitable and reasonable manner .In particular ,an international watercourse shall be used and developed by watercourse states with a view to attaining optimum and sustainable utilization thereof and benefits

¹²⁶ La Convenzione è stata adottata dall'Assemblea Generale con 104 voti favorevoli, 3 voti contrari di Burundi , Cina e Turchia e 26 astensioni.

¹²⁷ Per un esame approfondito di tali lavori v. MUBIALA , "*L'evolution...*"p.55. Con il voto di 42 Stati , 3 contrari (Cina , Francia e Turchia) e 18 astenuti il Gruppo di lavoro adottò il testo provvisorio della Convenzione v. Resolution A/RES/51/206 , 4 aprile 1997

therefrom , taking into account the interest of the watercourse concerned , consistent with adequate protection of the watercourse.

2.Watercourse states shall participate in the use , development and protection of an international watercourse in an equitable and reasonable manner.Such participation includes both the right to utilize the watercourse and the duty to co-operate in the protection and development thereof , as provided in the present articles”.¹²⁸

Il paragrafo 1, dopo aver annunciato in termini generali che cosa si intende per equa utilizzazione, specifica che gli usi di un corso d’acqua dovranno essere effettuati al fine di raggiungere una utilizzazione ad un tempo “*optimal and sustainable* ”.¹²⁹

Con tali aggettivi la Assemblea Generale ha introdotto una novità rispetto all’omologo testo predisposto dalla Commissione di diritto internazionale , rappresentato dalla introduzione del concetto di uso “sostenibile” di un corso d’acqua.

Tale novità sottolinea il fatto che la Assemblea Generale ha tenuto conto della evoluzione avvenuta nella prassi internazionale in materia di protezione ambientale e della necessità di un equilibrio tra lo sviluppo economico degli Stati e la tutela ambientale.¹³⁰

La definizione di uso sostenibile la troviamo all’art.2 della Convenzione sulla diversità biologica tenuta a Rio de Janeiro il 5 /6/1992:

“Sustainable use” means a use of components of biological diversity in a way and at a rate that does not lead to the long term decline of biological diversity, thereby maintaining its potential to meet the needs and aspirations of present and future generations”.¹³¹

¹²⁸ Cfr.UN Doc.A/51/869.

¹²⁹ V.TANZI, “*La Convenzione di New York ...*” in Rivista di diritto internazionale , 1997,p.979.

¹³⁰ Il termine “sviluppo sostenibile” (o sviluppo ambientalmente responsabile) fu introdotto dalla Commissione Mondiale per l’ambiente e sviluppo –Commissione Brundtland- nel suo rapporto del 1987, *Our Common Future*, che lo definì come “la capacità di far fronte alle necessità della presente generazione senza compromettere le necessità delle generazioni future”, World Commission on Environment and Development , *Our Common Future* ,Oxford University, Oxford 1987,p.8.

¹³¹ Sulla nozione di uso sostenibile v.SANDS , *International Law in the field of sustainable development:emerging legal Principles* in Sustainable Development and International Law, Dordrecht , 1995, pp 65-66; Rio Declaration on Environment and Development ,June 13, 1992,U.N.Doc.A/CONF.151/Rev. 1,1992:capitolo 18 intitolato “Protection of

Il concetto che l'art. 5 della Convenzione vuole esprimere è quello che gli Stati rivieraschi, nello sfruttamento di un corso d'acqua pur di raggiungere i massimi benefici non possono comprometterne gli usi futuri.

Tale indicazione viene rafforzata non solo dalla espressione "with adequate protection of watercourse" utilizzata nel primo paragrafo di tale articolo ma anche dall'obbligo per i corivieraschi di partecipare in maniera equa e ragionevole all'uso, sviluppo e protezione del corso d'acqua previsto al paragrafo 2 dello stesso articolo.

Tale conservazione a lungo termine delle risorse idriche implica l'adozione da parte degli Stati rivieraschi di un approccio di tipo precauzionale nell'uso e nella gestione dei corsi d'acqua internazionali.¹³²

Lo Stato utilizzatore dovrà così adottare le misure necessarie a prevedere gli effetti della propria attività di sfruttamento del corso d'acqua internazionale come ad esempio le valutazioni delle conseguenze ambientali o le possibili tecniche di utilizzo per l'esecuzione del progetto.

Tali nozioni di uso sostenibile delle risorse naturali e dell'azione precauzionale e la relazione esistente tra esse, le ritroviamo in moltissime convenzioni, trattati o atti adottati a livello internazionale concernenti la gestione e la protezione dei corsi d'acqua internazionali. Per fare qualche esempio, in particolare per quanto riguarda l'oggetto della nostra tesi, possiamo citare l'art. 40, par.1 dell'Annesso III dell'Accordo provvisorio su West Bank e striscia di Gaza, firmato a Washington tra Israeliani e Palestinesi il 28 settembre 1995¹³³, che menziona il principio dell'uso sostenibile delle risorse idriche transfrontaliere.

Tale nozione si trova all'art. 2 par. 5 nella Convenzione di Sofia del 1995 sulla cooperazione per la protezione e l'uso sostenibile del fiume Danubio che indica che la cooperazione tra gli Stati rivieraschi del Danubio dovrà basarsi su uno sfruttamento dell'acqua sostenibile basato su criteri stabili e sicuri, negli Accordi

the Quality and supply of fresh water resources: application of integrated approaches to the Development Management and Use of water resources, Annex II, Agenda 21, U.N.Doc.A/CONF.151/26 .vol.II pp 167-206.

¹³² ARCARI, op.cit, pp.351.

¹³³ Vedi infra, p 148

gemelli per la protezione della Mosa e della Schelda , i cui art 3 par.5 affermano che le Parti Contraenti lavoreranno insieme al fine di raggiungere un uso sostenibile della Mosa e della Schelda e del suo bacino.¹³⁴

L'art. 6 della Convenzione in esame è stato adottato dal Gruppo di lavoro della Assemblea Generale senza apportare alcuna modifica al testo elaborato dalla Commissione di diritto internazionale. In esso è menzionato un elenco non esaustivo di fattori e circostanze riguardanti il corso d'acqua condiviso tra più Stati necessario ai fini della valutazione del carattere equo e ragionevole della utilizzazione di tale corso d'acqua comune.

Tra i vari fattori di cui tenere conto ,di particolare interesse è quello relativo agli effetti dell'uso o degli usi di un corso d'acqua sul corso d'acqua di un altro Stato. Esso infatti insieme all'obbligo, previsto all' art. 5 paragrafo 2 , di fare uso del corso d'acqua in modo compatibile con un'adeguata protezione dello stesso , costituisce l'elemento di collegamento tra il principio dell'equa utilizzazione e il divieto di cagionare danno di cui all' art. 7.¹³⁵

Tale articolo 7 è stato forse quello la cui elaborazione è stata più contrastata nell'ambito dei lavori condotti nel gruppo di lavoro della AG, a causa non solo delle controversie innanzi citate tra paesi a valle e paesi a monte sulla prevalenza o meno di tale principio su quello della equa utilizzazione ma anche dell'esatta portata del concetto della "due diligence" in essa menzionata.¹³⁶

Il paragrafo 1 di tale articolo stabilisce che nell'utilizzo di un corso d'acqua di un'attività fonte di danno significativo , il danno andrà valutato alla luce della "due diligence" ossia dall'attenzione e dal comportamento tenuto dallo Stato nell'utilizzare il corso d'acqua con la espressione più flessibile "due diligence".¹³⁷

¹³⁴ Testo in ILM,1995,p.855 e ss.

¹³⁵ TANZI, "La Convenzione di New York...",op. cit nota 42 ,pp 982.

¹³⁶ Per una esposizione completa dei problemi sorti in seno alla Commissione di Diritto Internazionale v. ARCARI, *L'utilizzazione...* p.206 e ss;BRUHÁČ's , *The law...*, introduzione pp. XXII.

¹³⁷ Per tali obblighi vedi, PISILLO MAZZESCHI, "*Due diligence e responsabilità internazionale degli Stati*", Milano,1989.

Il gruppo di lavoro della Assemblea Generale ha sottolineato l'evoluzione della nozione del divieto di cagionare danno inteso come obbligo di condotta e non più di risultato.

Tale spostamento coincide con l'abbandono dell'approccio secondo cui la anti giuridicità dell'attività dello Stato andava ricercato nella "significatività" del danno.

Ciò che determina il danno e quindi l'oggetto principale del divieto non è più il danno significativo ma il comportamento dello Stato nell'utilizzare il corso d'acqua.

Il paragrafo 2 dell'art. 7 regola l'ipotesi nella quale un danno significativo si sia realizzato nonostante "l'esercizio della diligenza dovuta da parte di uno stato utilizzatore" :

"Where significant harm nevertheless is caused to another watercourse state, the state whose use cause such harm shall , in the absence of agreement to such use , take all appropriate measures , having due regard for the provisions of articles 5 and 6, in consultation with the affected State , eliminate or mitigate such harm and , where appropriate , to discuss the question of compensation".

Il carattere primario di tale obbligo si ricava dall'utilizzo del termine "nevertheless". L'obbligo primario di diligenza espresso nella combinazione dei due verbi " to eliminate or mitigate" non costituisce una alternativa lasciata alla discrezionalità dello Stato il cui utilizzo ha causato il danno. Le misure dovranno essere adottate in consultazione con lo Stato colpito.

L' obbligo di consultazione è destinato a operare per risolvere le questioni della eliminazione dei danni eventualmente prodottisi. Per evitare o prevenire il danno lo Stato deve prendere tutte le misure adeguate.

Il paragrafo 2 prevede che le misure in questione dovranno essere prese considerando le disposizioni degli articoli 5 e 6 ;ciò evidenzia il fatto che tale articolo si rivolge esclusivamente all'ipotesi in cui il danno si sia prodotto nonostante la dovuta diligenza e il rispetto dei criteri di equità e ragionevolezza. Tale paragrafo per

ultimo stabilisce che oggetto di consultazione “where appropriate” sia la questione del risarcimento delle vittime del danno.¹³⁸

Tale indennizzo non è qui inteso come una ipotesi di responsabilità oggettiva o come risarcimento per fatto illecito, ma anche secondo il commento dato dalla Commissione di diritto internazionale a tale articolo , come un fattore da considerare ai fini della determinazione del carattere equo di una utilizzazione di un corso d’acqua ai sensi degli articoli 5 e 6.

Tutto ciò considerando anche che con la espressione *compensation* non si intende solo una prestazione economica.¹³⁹

Così intesa la compensazione si lega anche agli art. 12 e 17 della Convenzione , divenendo uno degli elementi oggetto dell’obbligo di consultazione e negoziazione in ordine a progetti di nuove attività sul corso d’acqua che possa contrastare con i principi di equa utilizzazione .

2.6 Il principio di cooperazione.

L’equilibrio normativo tra i due principi consuetudinari dell’equa utilizzazione e del divieto di cagionare danno può ottenersi solo considerando un terzo principio fondamentale in materia , l’obbligo di cooperazione tra gli Stati rivieraschi.

I bisogni di una gestione pacifica e ordinata delle risorse idriche condivise ha spinto gli Stati verso un modello basato sulla “comunità di interessi”¹⁴⁰ degli Stati rivieraschi e sull’obbligo di cooperazione tra di essi.

Secondo il modello di “comunità di interessi”, un bacino idrico inteso come unità è sviluppato e sfruttato in comune senza considerare i confini internazionali e

¹³⁸ LAMMERS, *Pollution of international Watercourses*, Boston, 1984, p. 590.

¹³⁹ BUSH, “*Compensation and the utilization of International rivers and Lakes :the Role of compensation in the event of Permanent Injury to existing uses of water*”p.

¹⁴⁰ V. in generale L.TECLAFF, “*Water law in historical perspective*”, 1985 , capitolo 10; T.NAFF e R.MATSON, “*Water in the Middle East: Conflict or cooperation?* ., Westview Press, Boulder Co. 1984 , pp 171-173.

basandosi sull' accordo di divisione dei benefici e dell'equa partecipazione nello sviluppo e sfruttamento di tale corso d'acqua .¹⁴¹

In altre parole , tale espressione dovrebbe esprimere l'idea che la cooperazione attiva tra gli Stati rivieraschi è un elemento fondamentale per la realizzazione e il mantenimento di una equa distribuzione dei benefici derivanti dallo sfruttamento di un corso.¹⁴²

Tale principio di cooperazione lo ritroviamo non solo nel testo della Convenzione di New York del 1997 su cui ci soffermeremo tra breve ma anche in moltissimi atti convenzionali e non , sia degli Stati che delle organizzazioni ,istituzioni o organi giudiziari internazionali.

L'art. 3 della Carta dei diritti e doveri economici degli Stati fa un espresso riferimento a tale aspetto quando segnala che nello sfruttamento delle risorse naturali divise tra due o più Stati , ciascuno deve cooperare sulla base di un sistema di informazione e consultazione previe, al fine di ottenere una ottima utilizzazione delle stesse che non causi danni agli interessi legittimi degli altri corivieraschi.¹⁴³

Il principio 1 del "Progetto di principi di condotta nel campo ambientale per la guida degli Stati nella conservazione e armoniosa utilizzazione delle risorse naturali condivise tra due o più stati" , approvato a Nairobi il 19/5/1978 dal Gruppo Intergovernativo di esperti di risorse naturali condivise dispone che :

"In conseguenza e d'accordo con la nozione di equa utilizzazione delle risorse , è necessario che gli Stati collaborino al fine di controllare , prevenire , ridurre o eliminare gli effetti ambientali pregiudizievoli che possano derivare dalla utilizzazione di tali risorse. Questa cooperazione dovrà avvenire di pari passo tra i vari Stati e tenendo presenti la sovranità , i diritti e gli interessi degli Stati interessati".¹⁴⁴

¹⁴¹ GOLDIE , "*Equity and International Management of transboundary resources*" in *Transboundary Resources Law*, 1987 .pp.103-137.

¹⁴² *Management of international Water Resources:institutional and Legal aspect* , in *Water Resources/Water Series I,N,U* 1975,pp 22-23.

¹⁴³ REY CARO, "*Problemàtica jurìdico-internacional de la protecciòn del medio ambiente*" in *Humanitas* , Publicaciòn de la Universidad de Leòn , 1980,p.651-654.

¹⁴⁴ Il testo completo di tale principi sta in ILM,1978 ,p.1098

Una ulteriore e autorevole conferma di quanto appena detto si trova nella sentenza resa dalla Corte Internazionale di Giustizia il 25 settembre 1997 nel caso precedentemente citato Gabčíkovo-Nagymaros sorto, ricordiamo, tra Slovacchia e Ungheria circa l'adempimento di un trattato del 1977 riguardante la costruzione di un sistema di dighe sul Danubio.

La Corte ha concluso che la instaurazione di un regime di sfruttamento congiunto del Danubio, fondato sulla cooperazione e partecipazione tra i due Stati, "will also reflect in an optimal way the concept of common utilization of shared water resources".

2.7 L'obbligo di notificazione e informazione.

La Convenzione di New York sui corsi d'acqua internazionali del 1997 si occupa del principio di cooperazione in termini generali all'art. 8 mentre agli articoli 9,11 e 12 è disciplinato l'aspetto procedurale in cui esso si articola prevedendo l'obbligo di scambio di informazioni, e dati rilevanti in materia di corsi d'acqua internazionali.

L'art. 12 disciplina l'obbligo di notificazione di nuovi progetti ai corivieraschi, progetti suscettibili di comportare per quest'ultimi "a significant adverse effect".

Il procedimento di informazione e consultazione previe, in forma succinta, consiste in primo luogo in una notificazione che deve essere compiuta dallo Stato che si propone di eseguire il progetto.¹⁴⁵ La notificazione deve essere realizzata da parte di un organo dello Stato e dovrà contenere tutti i dati tecnici richiesti affinché gli altri Stati possano esprimere le loro opinioni sui possibili effetti che l'esecuzione dell'opera causerà sul loro territorio; a tal fine la notificazione si farà anticipatamente, indirizzandola alle autorità statali straniere e non ai particolari, anche se saranno quest'ultimi quelli colpiti da tali effetti pregiudizievoli.¹⁴⁶

¹⁴⁵ BOURNE, "The development of International Water Resources: Procedural rules", Harvard Law School, 1969, pp 36-68.

¹⁴⁶ KISS, *Los principios del Derecho internacional del medio ambiente*, Cuadernos de la Càtedra de J.B.Scott, Univ. de Valladolid, 1975 pp 25 e 55.

In secondo luogo , gli Stati interessati possono far giungere al paese che si propone di realizzare il progetto di sfruttamento , le obiezioni a esso e le basi scientifiche e tecniche che dimostrino che quello gli causerà un pregiudizio o che comunque non costituisce un uso ragionevole della risorsa.¹⁴⁷

La prassi degli Stati in relazione all'uso dei corsi d'acqua internazionali indica chiaramente che la forma più efficace di evitare il sorgere di controversie sulla utilizzazione di acque internazionali è il meccanismo della notificazione e della previa consultazione che sono solite accompagnarsi allo scambio di informazioni e dati tecnici relativi all'opera che si intende realizzare.¹⁴⁸

La Dichiarazione di Montevideo adottata dalla Settima Conferenza Internazionale degli Stati americani considera come regola che uno Stato ha l'obbligo di notificare tutti gli usi di un corso d'acqua, anche se non causeranno danno.¹⁴⁹

Una impostazione simile la troviamo anche all'art. 8 del progetto di Convenzione sugli usi agricoli e industriali dei fiumi e laghi internazionali. Al contrario ,la Risoluzione di Salisburgo adottata dall'IDI del 1961 agli art. 4 e 5 stabilisce che lo Stato deve notificare l'uso di un corso d'acqua solo se pregiudica in modo grave il co-rivierasco.¹⁵⁰

Così si pronuncia anche l'art. XXIX delle Regole di Helsinki del 1966 dove al paragrafo 2 stabilisce che “ A State...shared in particular furnish to any other basin State , the interests of which may be substantially affected , notice of any proposed construction”.¹⁵¹

La Convenzione di New York all' art. 13 prevede che lo Stato che ha ricevuto la notificazione dei progetti abbia un periodo di sei mesi , prorogabile per altri sei , per studiare le possibili conseguenze derivanti da essi. Se lo Stato ricevente la

¹⁴⁷ Cf. UTTON, “ *International environmental law and consultation mechanism*”, Columbia Journal of Transnational Law , 1973, p.64.

¹⁴⁸ In relazione a tale aspetto vedi BARBERIS , “*La contaminación de los ríos internacionales: Principios y reglas del Derecho de Gentes*”, *Boletín Informativo del Medio Ambiente* , Ministerio de Obras Públicas, 1980, pp 119-129.

¹⁴⁹ Seventh International Conference of American States , *Declaration on industrial and agricultural use of international rivers art. 4 ,1933*, in American Journal of International Law n. 28 pp 59,1934.

¹⁵⁰ BOURNE, *International Water Law* , London, 1997, pp 143-175.

¹⁵¹ Helsinki Rules in Report of the 52 th Conference of the ILA held at Helsinki , August 14-20, 1966 , pp 486-488.(1967).

notificazione a seguito di tali studi ritiene che l'esecuzione di tali progetti sia incompatibile con gli art. 5 e 7 della Convenzione in esame, sorge un obbligo di consultazione e negoziazione ai sensi dell'art.17.

Tale articolo consente quindi di rinviare a dopo le consultazioni l'eventuale esecuzione dei lavori non esistendo un diritto di veto a essi.

La questione dell'informazione e consultazione fu affrontata già nel 1968 nella Convenzione africana sulla conservazione della natura e delle risorse naturali, che riconosceva tali due principi riguardo alle risorse idriche divise tra due o più stati e a tutti i piani di sfruttamento che avrebbero potuto danneggiare le risorse naturali di altri Stati. Precisamente l'art.5 di tale Convenzione dispone che :

“Quando due o più stati dividono acque di superficie o sotterranee, si consulteranno, e, se necessario, stabiliranno Commissioni interstatali per studiare e risolvere i problemi che potrebbero nascere, tanto nell'uso comune di queste risorse che nelle opere di sfruttamento e conservazione.”¹⁵²

Il tema della previa informazione fu oggetto anche della IV Conferenza dei paesi non allineati del 1973. Il paragrafo 12 della Dichiarazione sottolinea che i paesi non allineati ritengono che la cooperazione tra gli Stati nello sfruttamento delle stesse risorse deve svilupparsi sulla base di un sistema di previa informazione e consultazione, nell'ambito delle normali relazioni che esistono tra di loro.¹⁵³

Ugualmente le Risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 1995 (XXVI) sulla cooperazione interstatale in materia ambientale, la 1996 (XXVII) sulla responsabilità internazionale degli Stati in relazione all'ambiente, la 3129 (XXVIII) sulla cooperazione in materia ambientale costituiscono un validissimo esempio del principio della previa informazione e consultazione. Come questo principio, anche l'obbligo di negoziare è stato oggetto di numerose risoluzioni di organizzazioni internazionali, convenzioni e trattati.

¹⁵² REY CARO, “*La consulta previa en el aprovechamiento de los recursos naturales compartidos. Lo rios internacionales*”, *Cuadernos de Derecho público de la Universidad de los Andes*, Venezuela, n.4,1978, pp.9 e ss.

L'importanza della negoziazione come il più comune ma ancora effettivo procedimento per risolvere le controversie è stato sottolineato da eminenti giuristi, corti e tribunali.¹⁵⁴

In relazione ai corsi d'acqua internazionali, l'ILA agli art. 6 e 7 della Risoluzione di Salisburgo del 1961 raccomanda che, dove vi sia una opposizione ai lavori o all'utilizzazione delle acque di un corso d'acqua, gli Stati devono iniziare delle negoziazioni al fine di raggiungere un accordo in tempo ragionevole.

Tenendo in conto tale raccomandazione, l'art. 30 delle Regole di Helsinki prescrive che “ in case of a dispute between States on to their legal rights or other interests..they should seek a solution by negotiation ”.

Per ultimo ricordiamo che il Comitato dell'ILA nella Conferenza di Seoul del 1986 si occupa dei problemi connessi alle operazioni, lavori o installazioni dentro il territorio di uno Stato co-rivierasco.

Un'analisi congiunta di tali articoli consente quindi di osservare l'importantissimo ruolo che la cooperazione e consultazione degli Stati corivieraschi di un medesimo corso d'acqua possono svolgere nel campo della utilizzazione dei corsi d'acqua internazionali.

¹⁵³ IV Conferenza dei Capi di Stato e di governo dei paesi non allineati, Algeri, 5-9 settembre, 1973, Testo fondamentale, pag.81.

¹⁵⁴ EAGLTON, *The Use of the Waters of international Rivers*” Canadian Bar Review, vol. 33, pp 1081 e ss; GRIFFIN, *The use of waters of drainage basins under customary international law*”, American Journal of International law, vol. 33, 1959, pp 50 e ss.

CAPITOLO III

LE RISORSE IDRICHE NEL BACINO DEL GIORDANO

Premessa.

Le precipitazioni scarse, assai variabili e concentrate in periodi ridotti, le temperature elevate lungo gran parte dell'anno, la particolare disposizione dei rilievi montuosi hanno dotato gran parte del Medio Oriente di un'idrografia tormentata, caratterizzata da pochi grandi fiumi e da una rete di corsi d'acqua minori a carattere torrentizio, che forniscono uno scarso apporto idrico.

I problemi idrici della regione hanno origine principalmente dal suo clima, non dalla politica.

Nel bacino fluviale del Giordano, il clima è in gran parte arido o semi-arido.

L'acqua ha, pertanto, costantemente assunto nella storia del Medio Oriente un ruolo essenziale nel plasmare le condizioni dello sviluppo e della stessa sopravvivenza delle popolazioni. Essa ha assunto un rilievo prioritario nella localizzazione degli insediamenti umani sul territorio, nella definizione dei percorsi commerciali, nell'organizzazione sociale e politica.¹⁵⁵

In epoca contemporanea, in particolare con l'emergere dei contrasti tra le componenti arabe ed ebraiche che popolano la regione circostante la valle del Giordano, il controllo sull'acqua ha assunto una nuova quanto esplosiva dimensione e si è imposto all'attenzione della Comunità internazionale. La situazione è poi andata rapidamente deteriorandosi negli ultimi decenni per gli alti tassi di crescita demografica e per le ondate migratorie registratesi nell'area, da cui sono derivati tanto un aumento

¹⁵⁵ COPPOLA e FERRAGINA, "Le risorse idriche e il processo di pace in Medio Oriente", Forum Permanente "Sviluppo e risanamento ambientale: l'acqua un bene prezioso", FAO, Roma, 26-27 giugno, 1997.

diretto del fabbisogno idrico, quanto una crescita della domanda di prodotti agro alimentari e altri beni il cui processo produttivo incorpora cospicue quantità d'acqua. La moltiplicazione dei bisogni ha determinato una crescente competizione tra settori economici in termini di accesso alla quota di acqua disponibile.

In questo contesto, gli Stati hanno dovuto attrezzarsi per un non facile ruolo di mediazione tra interessi e obiettivi contrastanti delle componenti sociali interne ,in quanto le politiche idriche, condizionando in maniera notevole i settori produttivi, acquisiscono un ruolo rilevante nel delinearsi dei gruppi di pressione e dei fronti di consenso.

La conflittualità sul piano interno è, comunque , di gran lunga sovrastata nei giochi di questo delicato scacchiere, da quella internazionale, legata alla spartizione delle risorse idriche tra i diversi paesi , che non sempre rispettano i principi di diritto internazionale come per esempio quello dell'eguale diritto all'utilizzo delle acque divise tra due o più Stati.

In Medio Oriente questo principio non ha trovato piena attuazione e la divisione tra *upstreamer* e *downstreamer* ha originato una serie di servitù , in modo che ogni Stato vede dipendere le sue risorse idriche del paese a monte . La catena di dighe e deviazioni costituite spesso più per reazione e per astio che non per un reale bisogno, ha prodotto nel tempo un sistema ad effetto domino in cui ogni Stato *upstreamer* può ricattare gli Stati *downstreamer* .

Vertenze non secondarie coinvolgono, ad esempio, Turchia, Siria e Iraq per l'utilizzo su larga scala degli apporti idrici dei grandi fiumi mesopotamici.¹⁵⁶

Ma lo scontro più rovente è rappresentato dalla disputa tra Libano, Siria, Israele, Giordania e i territori attualmente sotto la responsabilità dell'Autorità Palestinese per il controllo delle acque del Giordano e dei suoi affluenti.

Possedere e controllare l'acqua del Medio Oriente è un fattore di sicurezza, come la capacità militare o una posizione geograficamente vantaggiosa.

¹⁵⁶ MAURY, op.cit, p.33.

Chi ha più acqua può trattare con gli Stati vicini da una posizione di forza facendo uso di un'arma eccezionale.¹⁵⁷ Perciò il problema della gestione delle risorse idriche rappresenta una delle questioni-chiave all'interno della regione Medio orientale, una vera posta in gioco in grado di condizionare gli assetti territoriali che scaturiranno dal processo di pace.

Per comprendere meglio molti dei contrasti e delle guerre che hanno insanguinato parte del Medio Oriente occorre conoscere il percorso geografico del letto del Giordano e analizzare le posizioni assunte dagli Stati indotti a confrontarsi con la scarsità di un bene più prezioso e indispensabile dello stesso petrolio.

3.1 Il bacino del Giordano.

Il bacino idrografico del fiume Giordano è un unico grande sistema idrico che si estende dalla Anatolia del Sud fino all'Africa Nord- Orientale, includendo la valle della Beqaa in Libano, il mare di Galilea (Lago di Tiberiade), la valle del Giordano, il Mar Morto.

Nonostante l'unitarietà geologica, il bacino è politicamente e geograficamente diviso tra 5 Stati: Israele, il regno di Giordania, i territori palestinesi occupati (la Cisgiordania e la Striscia di Gaza), la Siria e il Libano.¹⁵⁸ (vedi cartina 1 in Appendice II).

I primi tre menzionati coprono circa l'80 % del bacino idrografico di raccolta delle acque del fiume Giordano. Essi sono gli attori principali della controversia sul bacino anche per il fatto che non hanno altre risorse idriche in superficie e solo limitate falde acquifere. Per questo esse dipendono particolarmente dalle risorse in questione.

Siria e Libano possiedono sorgenti importanti del bacino del Giordano essendo così parti integranti dell'area regionale oggetto del nostro studio e protagonisti

¹⁵⁷ MATTERA, "Guerra dell'acqua e il controllo del Giordano" in *LIMES*, Rivista italiana di geopolitica, n.4, 1995.

¹⁵⁸ DELLA SETA, "Israeliani e palestinesi; il costo della non pace", ROMA, 1999; ALLAN, MALLAT, *Water in the Middle East; Legal, political and commerce implications*, London, 1995, p. 84 e ss.

politicamente importanti. Ma la parte più importante del loro territorio e le loro aree agricole sono toccate da altri fiumi in parte di importanza maggiore.¹⁵⁹

La maggior parte della domanda di acqua della Siria è soddisfatta dal fiume Eufrate, che attraversa il paese da Nord a Est. Inoltre nella parte nord-occidentale il paese è attraversato dal fiume Oronte.¹⁶⁰

Il Libano invece è un paese montagnoso e ha una serie di piccoli fiumi interni. Prenderemo in considerazione in questo studio Siria e Libano rispetto al loro coinvolgimento per le acque del bacino del Giordano e non in relazione ad altri bacini idrici. Per esempio non considereremo la controversia tra la Siria, la Turchia e l'Iraq per l'utilizzazione del fiume Eufrate.

Il bacino fluviale del Giordano è una vallata che si trova al centro del Medio Oriente. Si estende su un'area di 18300 Km quadrati dal Monte Hermon (Djabal Alcheikh in arabo) a nord, al Mar Morto a Sud.¹⁶¹

Subito dopo aver oltrepassato il Libano, passa sulle Alture del Golan, da dove scende arricchito da tre affluenti: il Dan (Nahal Liddani) completamente israeliano, l'Hasbani (Nahal Senir) che nasce nel Libano meridionale, e il Banyas (Nahal Hermon) proveniente dalla Siria.

Essi contribuiscono al flusso del fiume con una portata complessiva di 550-660 mmc/a.

Il Dan ha una portata media di 245mmc/a; esso ha un flusso piuttosto stabile, tra i 173 e i 285 mmc/a, e incide per il 50 % sulla portata del Giordano.

Lo Hasbani (138 mmc/a) è soggetto a variazioni stagionali e annuali molto ampie, così come il Banyas (121 mmc/a), il più piccolo dei tre.¹⁶²

¹⁵⁹ BLAKE, DEWDNEY, MITCHELL, *The Atlas of the Middle East and the North Africa*, Cambridge, 1987.

¹⁶⁰ BESHORNER, op.cit., p.10.

¹⁶¹ AGNEW, ANDERSON, *Water resources in the arid realities*, 1993, London.

¹⁶² I dati sugli affluenti del Giordano e sul Lago Tiberiade provengono da NAFF, MATSON, *Water in the Middle East, Conflict or Cooperation?*, Westview Press, Boulder Co. 1984, p.19 ss; YAKOBOVICH, *Israel National Water Carrier*, Mekorot Public Relations Department, Tel Aviv 1987. ; CAPONERA, *Legal Aspects of transboundary river basin in the Middle East: the Al Asi (Oronte), the Jordan, and the Nile* in *Natural Resources Journal* n.33, 1993, pp 29-30.

Sia il Dan che il Baniyas scorrono interamente nelle Alture del Golan occupate da Israele.¹⁶³

Questi tre affluenti confluiscono in un unico bacino in prossimità del bacino di Hula (una zona in passato paludosa poi bonificata), in Israele, pochi km a valle del confine con gli altri due Stati.

Da qui il corso del Giordano vero e proprio prosegue per formare il lago di Tiberiade (mare di Galilea o Lago Kinneret).¹⁶⁴(cartina 2)

L'Alto Giordano apporta, mediamente, 66 mmc/a al lago. Altri 130 mmc/a provengono da sorgenti sublacustri, molte delle quali saline, e da diversi *wadi* (corsi d'acqua stagionali che si formano per un limitato numero di giorni in inverno).¹⁶⁵

Il lago di Tiberiade è l'unico serbatoio naturale del bacino ed è situato interamente nei confini israeliani risalenti a prima del '67. Esso ha una salinità oscillante tra 260 e 400 ppm e un volume di circa 4.000 mmc.¹⁶⁶ Di questa quantità, circa 270 mmc/a vanno persi annualmente per evaporazione e 400 mmc/a vengono deviati nel National Water Carrier (NWC) l'acquedotto nazionale israeliano. Circa 500 mmc/a scorrono dal lago verso il Mar Morto a formare il Basso Giordano. A 10 km a sud del lago, il Giordano viene raggiunto da Est dal suo principale affluente, il fiume Yarmouk (400-500 mmc/a) che sorge in Siria, forma il confine siriano-giordano per 40 km e quello israeliano-giordano nel tratto successivo. Nonostante il suo corso d'acqua sia più corto di quello del Giordano la geopolitica di esso non è meno complessa poiché le sorgenti principali di esso sono situate in Siria nella pianura di Hauran.

Dal punto di confluenza con lo Yarmouk, il Giordano scorre per circa 110 km, formando il confine internazionale tra Israele e Giordania per i primi 40 km e

¹⁶³ CAPONERA, *Legal aspects of transboundary river basin in the Middle East: the Al Asi (Orontes), the Jordan, and the Nile* in *Natural Resources* n.33, 1993, pp 129-130.

¹⁶⁴ Ibidem, pp.634; SOFFER, KLIOT, *The water resources of the Jordan catchment: management options* in *British Society for Middle East Studies*, (BRISMES), Annual Conference Proceedings, 1991, pp 205-210.

¹⁶⁵ DELLA PENNA, *Water in the Jordan Valley: the Potential and Limits of law*, in *Palestine Yearbook of..*, 1989.

¹⁶⁶ KEENAN, *Technological Aspects of water resources Management: Euphrates and Jordan in Country Experiences with water resources Management 37-39* (World Bank Technical Paper n.175, 1992).

confluendo in territorio giordano , tra la *West Bank* (Cisgiordania o Giudea e Samaria) e la *East Bank* (Transgiordania) per la rimanente distanza.

La Cisgiordania apparteneva alla Giordania fino al 1967 quando venne occupata da Israele nella guerra dei sei giorni. Ora essa è sotto il controllo di Israele e rappresenta il principale motivo di conflitto con i palestinesi.

Prima di sfociare nel Mar Morto la parte del basso Giordano riceve affluenti e torrenti minori a est e a ovest , in maggioranza wadi , apportando circa 300 mmc/a al Giordano. Il più importante di tali affluenti è il fiume Zarqa dal lato della Giordania che scarica circa 95 mcm di acqua.

Il fiume Giordano sfocia così nel Mar Morto .Da questa depressione si perdono verso sud innumerevoli canali , quasi del tutto inutilizzabili , in ciò che in arabo si chiama *Ghor* , depressione , e in ebraico *Kikar ha-Yarden* , pavimento del Giordano. Il 54 % del bacino del fiume è sotto la sovranità giordana , il 30 % sotto la sovranità della Siria , il 14 % è israeliano e il 2% libanese.¹⁶⁷

La vera ricchezza del fiume sta principalmente nella parte settentrionale del bacino , nell'Alto Giordano , non tanto perché il fiume è al massimo della sua portata e la sua salinità è bassa , ma soprattutto perché solo nella parte alta è possibile usare l' "arma" della deviazione del letto del fiume rispetto agli Stati che si trovano in posizione inferiore (i Downstreamers).

Tutti gli Stati rivieraschi infatti, lungi dal collaborare hanno tentato, a turno, di deviare il corso del Giordano o dei suoi affluenti , o di costruire dighe , al fine di limitare l' affluenza del fiume, quasi sempre a danno degli altri paesi.

La situazione geografica sommariamente descritta si riferisce alle condizioni geopolitiche esistenti dopo il piano di spartizione della Palestina delle Nazioni Unite del 1947 ; naturalmente ha subito un radicale mutamento per effetto della occupazione di Israele delle Alture del Golan e della *West Bank* nel 1967 e della penetrazione del medesimo Stato nella parte meridionale del Libano (nel periodo 1978-1982) ; in seguito a tali occupazioni territoriali Israele ha acquistato il controllo

¹⁶⁷ DONALD , "Israel-Syria ; conflict at the Jordan River 1949-1967" in Journal of Palestine Studies, XXIII, n.4/1994.

delle fonti superiori del Giordano escludendo di fatto Libano e Siria dal quadro dei rivieraschi del fiume.

3.2 Il fiume Litani.

Il secondo più ampio fiume è il Litani. Il suo bacino è situato interamente in territorio libanese. Perciò esso non è considerato una risorsa idrica condivisa. Tuttavia, esso è oggetto del nostro studio perché alcuni tratti della parte più bassa del fiume Litani si trova nella cd “Zona di sicurezza del sud del Libano” che Israele ha occupato nel 1978.¹⁶⁸

Le condizioni del ritiro israeliano da quest’area rappresentano il principale motivo di controversia tra Israele e Libano nei negoziati di pace.

Storicamente, il Litani è stato la base di domande territoriali prima da parte della Organizzazione Mondiale sionista poi oggetto di interesse dei governi israeliani. In concreto alla Conferenza di Parigi alla fine della prima guerra mondiale l’organizzazione sionista propose di includere la parte più bassa del Litani nel mandato britannico sulla Palestina.¹⁶⁹ Più tardi, Israele tentò di includere le acque del Litani nelle negoziazioni di Johnston sul regime di divisione delle risorse idriche regionali. L’invasione di Israele del Libano nel 1982 e la occupazione permanente della striscia di terra che includeva una parte del corso più basso delle acque del Litani sollevò nuove paure che quei progetti di deviazione delle acque del Litani verso sud potessero essere messe in pratica. Giornali e uomini politici libanesi accusarono ripetutamente Israele di lavorare su uno schema di deviazione o di avere già iniziato a estrarre l’acqua.¹⁷⁰ Queste accuse vennero respinte da Israele che

¹⁶⁸ KOLARS, “*Les ressources en eau du Liban; le Litani dan son cadre régional*” in *Monde Arabe Maghreb Machrek*, n.138, ott -dic.1992,p.22.

¹⁶⁹ SOFFER, “*The Litani River:facts and fictions*” in *Middle Eastern Studies*,vol.30,1994,n.4,p.967.

¹⁷⁰ AMERY, “*Israel’s designs on Lebanese Water*” in *Middle East International*,10 September 1993,pp 18 e ss ;

AMERY and KUBURSI, “*The Litani River:the case against interbasin transfer*”, BEIRUT,1994.; COOLEY, “*The war over water*” in *Foreign Policy* n.54/1994, p.20.

ricosce l'interesse libanese per il Litani, ma ribatte che la presente occupazione della "zona di sicurezza" a sud del Libano è giustificata solo da interessi di difesa militare.

Il Litani nasce nella valle della Bekaa vicino Balbeek e scorre a sud seguendo la pendenza dell'asse della valle tra le montagne del Libano ad Ovest e quelle dell'Antilibano ad Est. Nel suo corso il Litani si avvicina moltissimo a una delle fonti del Giordano, l'Hasbani, vicino a un luogo chiamato Kaoukaba. La distanza tra i due diviene infima, di un paio di km ma poi il fiume gira con forza verso ovest e scorre verso il Mediterraneo attraverso le regioni montuose della Galilea. La stima annuale di scarico del Litani raggiunge circa i 700 mcm. Una parte di quest'acqua è deviata nel fiume Awali attraverso il tunnel Markaba per la produzione di energia idroelettrica. In totale, solo 125 mcm di acqua sono lasciate nella parte bassa del fiume, che attraversa la zona occupata da Israele, la "zona di sicurezza".¹⁷¹

3.3 L'approvvigionamento idrico in Medio Oriente:

3.3.1 In Israele.

La dotazione idrica di Israele è estremamente limitata poiché il Giordano, asse principale del sistema fluviale della regione, riversa annualmente nel Mar Morto solo 1200 mcm/a di acqua. Inoltre questo quantitativo medio è sottoposto a continue fluttuazioni legate a fattori climatici e inegualmente distribuito in rapporto alla popolazione.¹⁷²(cartina 3)

Le risorse idriche sono dislocate in maniera diversa rispetto alle aree a più alta domanda. Infatti, mentre la popolazione, le industrie e le terre irrigabili sono concentrate nella parte centrale del paese e nelle pianure costiere, le zone più ricche di acqua si trovano a nord e a sud-est. Per quanto riguarda la distribuzione temporale

¹⁷¹ MURAKAMI, MUSIAKE, "The Jordan river and the Litani" in BISWAS, *International waters of the Middle East from Euphrates-Tigris to Nile*, Management Series, n.2, OXFORD, 1994, pp 128 e ss.

¹⁷² YACOBovich, *Mekorot Water Company*, Mekorot Public Relations Department, Tel Aviv, 1989.

delle risorse idriche i corpi idrici raggiungono la loro portata massima nei mesi invernali ,mentre i consumi sono più alti nei mesi estivi quando la necessità di irrigazione è maggiore. Inoltre, nella regione sono comuni fenomeni di siccità che si ripetono per anni o serie di anni.

Un rapporto del 1990 della Banca di Israele elenca le fonti di approvvigionamento idrico del paese:

- 37% dal fiume Giordano e dal lago di Tiberiade.

- 38% dalle due falde acquifere situate in Cisgiordania.

-25% da altre falde acquifere minori in Cisgiordania e Israele.¹⁷³

Come si vede, il volume annuale dell'Alto Giordano all'estremità settentrionale del lago di Tiberiade rappresenta meno di un terzo della domanda totale del paese.

Inoltre, Israele è fortemente dipendente dalle riserve di acqua sotterranea , provenienti da due falde sotterranee principali: l'acquifera montana e l'acquifera costiera.

L'acquifera montana è una riserva idrica sotterranea, situata nella catene montuose centrali della Giudea e Samaria, composta principalmente di rocce calcaree e di formazione dolomitica.

L'acqua prodotta in essa è di alta qualità e usata a fini domestici.

L'acquifera montana occupa la parte centrale dei monti della Cisgiordania ed è divisa in tre zone : la più ricca ,quella occidentale (Yarkon-Tananim): la meno abbondante,quella nord-orientale (acquifera Shem Gilboa);quella orientale (125 mmc), che scorre verso il fiume Giordano: delle tre sub-sezioni dell'acquifera montana ,solo quella occidentale e nord-orientale sono condivise da Israeliani e Palestinesi , poiché l'acquifera orientale è interamente palestinese.¹⁷⁴

¹⁷³ *Jerusalem Post*,28 may 1990.

L'acquifera costiera è un bacino idrico sotterraneo che si estende dal monte Carmelo a Nord fino alla striscia di Gaza a Sud.

Essa è composta da sabbia e formazioni arenarie lungo la costa mediterranea ed è rifornita dalle piogge di superficie.

La produzione annuale è stimata a circa 280 mmc, formando circa il 15 % della riserva totale del paese.

Ricoperta dalle zone più popolate del paese e per lo più da industrie, la acquifera costiera fu una tra le prime riserve idriche ad essere sfruttata su larga scala. Mille e settecento pozzi disseminati lungo tutta la acquifera costiera pompano acqua da profondità dai 50 ai 150 metri, in una quantità di circa 450 milioni di metri cubici all'anno.¹⁷⁵

L'eccessivo pompaggio di tali acque durante gli ultimi 25 anni ha causato un abbassamento del livello delle acque e una penetrazione di acqua dal mare a Ovest. Così le sponde della falda orientale stanno diventando salate e una distanza di 4 chilometri dalla linea costiera e molti pozzi dovranno essere chiusi.

Prima della creazione dello Stato di Israele, nel 1948, i coloni utilizzavano una parte consistente della falda occidentale, ma la falda acquifera venne pompata soprattutto nel periodo 1948-1965. Attualmente l'acqua viene prelevata da pozzi situati all'interno della linea di demarcazione armistiziale fissata dalle Nazioni Unite nel 1949, meglio conosciuta come Linea Verde perché spesso tracciata in verde nelle carte Israeliane; la sua area di ricarica naturale scorre infatti verso il Mediterraneo nella piana costiera israeliana.¹⁷⁶

Sia le acque del bacino occidentale sia quelle del bacino nord-orientale possono essere pompate da est e da ovest della Linea Verde. Solo il 5 % dell'area di ricarica delle due superfici freatiche si trova sul territorio di Israele pre-1967. Tuttavia, a causa

¹⁷⁴ ASSAF, AL KHATIB, SHUVAL, *A proposal for the development of a Regional Water Master Plan*. Israel/Palestine Centre for Research and Information, IPCRI, Jerusalem, 1993, pp.30 ss.

¹⁷⁵ *State of Israel*, Central Bureau of Statistics, Statistical Abstract of Israel, 1991; SEXTON, *Perspectives on the Middle East Water Crisis: Analysing Water Scarcity Problems in Jordan and Israel; irrigation Management Network*, Overseas Development Institute, London, p.22.

della topografia della regione, essendo più conveniente e economico pompare l'acqua da terreni a bassa altitudine, le aree ottimali per il prelievo si trovano ad Ovest della Linea Verde , sul territorio di Israele vero e proprio.¹⁷⁷

Si stima che la produzione totale dell'acquifera montana sia di circa 632 mmc/a,(452 di acqua dolce e 180 di acqua salmastra);di questi, 81 mmc/a di acqua dolce e 70 mmc/a di acqua salmastra provengono dalla parte orientale della falda. Perciò l'acqua contesa in Cisgiordania ammonta a 371 mmc/a di acqua dolce e 110 mmc/a di acqua salmastra. Escludendo le riserve dell'acquifera orientale ,circa 475 mmc di acqua provengono per Israele dai Territori Occupati.

L'obiettivo di aumentare la dotazione di risorse idriche rinnovabili ha connotato tutta la strategia territoriale israeliana, in quanto la scarsità d'acqua ha rappresentato , sin dalla Costituzione dello stato, un grave vincolo allo sviluppo economico.

La stessa guerra dei sei giorni si è presentata sin dai suoi esordi – al di là di quelli che sono i suoi indubbi risvolti strategico-militari – come una guerra per l'acqua così come ha risposto agli stessi obiettivi l'occupazione israeliana del Libano del 1980.

Entrambe hanno permesso infatti ad Israele di estendere il suo controllo su importanti risorse idriche della regione:

- l' altopiano del Golan che alimenta il lago di Tiberiade a Nord e lo Yarmouk a Sud: vero e proprio *chateau d'eau* , alla fine degli anni Ottanta forniva tra il 25 % e il 35% delle risorse idriche di Israele;
- la Cisgiordania ,dove sono presenti le falde acquifere delle Alture della Giudea e della Samaria , che assicurano circa 850 milioni di mc annui di acqua :ad esse si attinge grazie a pozzi artesiani di grande profondità;
- i fiumi Hasbani e Litani che scorrono nel Libano meridionale.

¹⁷⁶ *Water-the red line.*, op.cit ,pp.IX.

¹⁷⁷ SHUVAL , *Approaches to finding an equitable solution to the Water Resources problems shared by Israelis and Palestinians over the use of the Mountain Aquifer in Baskin*, in "Water :conflict or Cooperation" ,Israel/Palestine , 1993, p.47; *Issues in conflict, issues for cooperation* , vol.2,n.2. Israel/Palestine , Centre for Research and Information,Jerusalem , pp 37-84.

Da una valutazione complessiva delle risorse emerge che circa due terzi dell'acqua consumata da Israele ogni anno provengono da territori su cui il paese ha imposto il suo controllo ; la tecnologia adottata , però, ha consentito ad Israele di collocare le stazioni di captazione dell'acqua all'interno dei confini "originari " e ,dunque, al sicuro da eventuali rivendicazioni palestinesi.¹⁷⁸ In questi termini, dunque, l'occupazione militare non appare tanto rilevante per attingere alla falda, quanto per controllarne lo sfruttamento da parte della comunità palestinese, che è in effetti sottoposta a una serie di vincoli normativi oltre a quelli dettati dal ridotto bagaglio tecnologico di cui essa dispone. Nei capitoli successivi analizzeremo in dettaglio alcuni di tali ordini militari e misure adottate da Israele nel periodo immediatamente successivo all'occupazione della Cisgiordania e di Gaza.

A fronte della sistematica "idropolitica" condotta da Israele , il paese resta, comunque, afflitto da un grave deficit di risorse , che si manifesta in termini di esaurimento della disponibilità – il tasso di ricostituzione delle risorse è del 15 % inferiore all'aumento del consumo di acqua – che di deterioramento dei livelli qualitativi, come nel caso del lago di Tiberiade e del Giordano , le cui acque sono quasi inutilizzabili a causa del tasso di salinità provocato dagli eccessivi prelievi e dalla conseguente risalita delle falde.¹⁷⁹

3.3.2 In Giordania.

Il Regno hashemita è uno dei paesi più aridi del mondo: dispone di una quantità d'acqua pro capite inferiore ad Israele, all'Arabia Saudita e alla maggior parte dei paesi del Golfo che impiegano larga parte dei proventi del petrolio nella desalinizzazione dell'acqua di mare .Le cause della scarsità idrica sono in parte geografiche , essendo la Giordania un regno quasi completamente desertico,con pochi corsi d'acqua perenni e un unico sbocco al mare, costituito da 26 km di litorale.

¹⁷⁸ SIRONNEAU, "L'eau au coeur du processus de paix entre Israel et l'Olp-propositions," PARIS,1995,p.22:State of Israel , Ministry of Environment:the Environment in Israel. National Report to the United Nations Conference on Environment and Development,Ministry of Environment,Jerusalem , 1992.

Le acque di superficie di cui dispone il paese si compendiano quasi integralmente nel basso corso del Giordano scarso d'acqua in quanto i prelievi massicci da parte di Israele delle acque del lago Tiberiade fanno sì che il flusso in uscita del fiume risulti estremamente limitato e soprattutto tenda sempre più a salinizzarsi, al punto da non poter trovare più utile impiego in agricoltura.¹⁸⁰

La fonte principale degli emungimenti è costituita , perciò, dallo Yarmouk, che rappresenta il 40 % delle risorse di superficie ,anche se lo sfruttamento del suo bacino, sia da parte di Israele che della Siria, si è notevolmente accresciuto negli ultimi anni, in seguito ai progetti idrici varati da tali paesi:il prelievo giordano dallo Yarmouk non supera attualmente i 120 milioni di mc annui.

La Giordania ha tentato di aumentare l'irrigazione agricola nella parte bassa della valle del Giordano. La chiave degli sforzi giordani fu la costruzione dell'East Ghor Canal sfruttando le acque del fiume Yarmouk per irrigare la terra lungo le montagne della parte a Est della valle del Giordano. Il progetto venne disegnato da un gruppo di ingegneri giordani e americani nel 1959 e costruito con finanziamenti americani, dell'Europa occidentale e arabi.

Non bisogna, inoltre, dimenticare che, come vedremo nel corso della nostra trattazione, in seguito all'occupazione della Cisgiordania da parte di Israele nel 1967,la Giordania ha perso il controllo dei corsi d'acqua della riva occidentale del Giordano (la West Bank) , riducendo così la sua disponibilità complessiva di circa 140 milioni di mc.¹⁸¹

Per quanto riguarda le risorse sotterranee, le acque sotterranee disponibili sono comprese tra i 357 e i 480 milioni di metri cubi all'anno , di cui 380 milioni si disperdono durante la stagione arida .¹⁸² La principale fonte non rinnovabile è costituita dalla falda acquifera del Disi nel deserto meridionale della Giordania che ha subito un forte deterioramento in seguito al pompaggio effettuato dall'Arabia Saudita

¹⁷⁹ ASSAF , op.cit.p.288.

¹⁸⁰ AL-FATAFTAH,ABU-TALEB, *Jordan's water Action Plan* in Canadian Journal of development Studies (Special Issue on Sustainable Water Resources Management in Arid Countries:Middle East and Northern Africa),1992 , p.159.

¹⁸¹ SAMARA, "The Political Economy of the West Bank 1967-1987",1988,p.79.

¹⁸² KLIOT, "Water resources and conflict in the Middle East",London,1944.

sul prolungamento della stessa formazione rocciosa, che prende il nome di Saq; anche la falda sottostante l'oasi di Azraq, ad est di Amman, è in via d'impoverimento per i continui prelievi necessari ad alimentare la capitale.¹⁸³ Un ulteriore problema che contribuisce all'emergenza idrica è la mancata coincidenza tra le aree di localizzazione delle falde e le aree di maggiore consumo idrico. Il bacino acquifero del Disi è situato, infatti, a circa 300 km, ad esempio, dai maggiori agglomerati urbani del nord e ciò coincide in maniera considerevole sui costi di trasporto dell'acqua.¹⁸⁴

Per sottrarsi a un cronico e crescente deficit idrico la Giordania dovrebbe disporre almeno di un grande bacino di stoccaggio delle acque dello Yarmouk; era l'obiettivo che il paese si prefiggeva con la costruzione di due dighe: la prima quella di Mukheiba, vicino alla immissione del Canale King Abdullah, la seconda, la diga di Maqarin, al confine con la Siria. (cartina 4). Queste due dighe avrebbero permesso di immagazzinare il flusso del fiume, aumentando il flusso nel Canale del Re Abdullah e producendo energia idro-elettrica. La costruzione di queste dighe ha infatti trovato per anni una ferma opposizione da parte di Israele che temeva una riduzione della portata del Giordano per l'aumento dei prelievi sullo Yarmouk distruggendo i primi cantieri della diga durante la guerra dei Sei Giorni. Inoltre notevoli sono stati i problemi di finanziamento di questa opera. Il progetto, ripreso in anni più recenti, si trova ancora in una fase di stallo.¹⁸⁵

¹⁸³ ROGERS-LYDON, "Water in the Arab World: Perspectives and Prognoses", London, 1994, p.132.

¹⁸⁴ BAKOUR-KOLARS, "Arab Machrek: Hydrology, History Problems and Perspectives" in Water in the Arab World, Harvard, 1994, p.132.

¹⁸⁵ Il 3 settembre la Giordania e la Siria hanno siglato un accordo per costruire quella che viene denominata la "diga dell'Unità". La Giordania aveva convenuto ad accordare alla Siria il 75 % dell'energia prodotta in cambio dell'accesso a una quota addizionale di circa 75 milioni di mc di acqua. La B.I.R.D, i fondi arabi, gli Stati Uniti e numerosi paesi europei si erano impegnati al finanziamento, ma Israele di era opposto allo stanziamento dei 300 miliardi previsti a carico della B.I.R.D. Le argomentazioni addotte facevano riferimento al rischio di un abbassamento del livello del Mar Morto e di un aumento della salinità del Giordano e del lago di Tiberiade. La B.I.R.D ha condizionato, dunque, la concessione del prestito al raggiungimento di un accordo tra Giordania e Israele sul riparto delle acque dello Yarmouk. I negoziati tra le parti, sospesi una prima volta in seguito alla guerra del Golfo, sono stati ripresi ma poi di nuovo interrotti nel 1994, a causa del deterioramento dei rapporti seguito alla condanna siriana degli accordi di pace israelo-giordani. L'ultima tappa di questo travagliato progetto risale al 21 agosto 1996 e riguarda, la firma, da parte di una commissione sirio-giordana, di un nuovo accordo relativo alla costruzione della diga: ma anche questa volta si è registrata una dura reazione da parte di Israele che lo ritiene in contraddizione con gli accordi di pace siglati con il regno hascemita nell'ottobre 1994. (TROTIER, "L'eau, la Jordanie et l'entité palestinienne naissante" in Les Cahiers du monde arabe, n.122, 1995, pp. 1-25.).

Si stima che l'attuale deficit idrico del 40% salirà al 65 % nel 2005 dovuto anche al continuo aumento della popolazione. Tale deficit rischia di compromettere lo sviluppo industriale e economico del paese.¹⁸⁶

3.3.3 Nei Territori Occupati .

La popolazione araba della West Bank è interamente dipendente da acque sorgive e falde acquifere ma utilizza solo una piccola percentuale del totale di tali riserve .La falda cisgiordana si divide in tre zone: una parte occidentale la cui acqua scorre verso il Mediterraneo e che fornisce 350 milioni di metri cubi l'anno di acqua, una parte orientale la cui acqua scorre in Giordania e che fornisce 200 milioni di metri cubi l'anno e infine abbiamo la parte nord-est di tale falda, la cui acqua scorre verso i monti di Gilbal e la valle di Jezreel fornendo 130 milioni di metri cubi annui.¹⁸⁷

L'importanza della West Bank non è nelle acque di superficie ma nel fatto che divide le falde acquifere costiere con Israele .

Una falda da cui Israele ricava un'elevata percentuale delle risorse acquifere inizia nella West Bank , nell'area di Hedera, cioè in territorio occupato, prima di fluire verso le colline della Samaria ,chiamate per l'appunto "le montagne dell'acqua", e quindi arrivare in terra israeliana.

Questa falda ,la Yarkon Taninim, fornisce circa 350 milioni di metri cubi d'acqua all'anno.¹⁸⁸

Israele utilizza il 94 % dell'apporto idrico annuale di tale falda .

Come è noto, Israele ha adottato, negli anni passati , una intensa politica di colonizzazione dei territori occupati ,attraverso la costituzione di kibbutz e di gruppi organizzati. L'interesse di Israele su tali risorse idriche fu chiaramente annunciato

¹⁸⁶ BILBESI, "Jordan's water resources and the expected domestic demand by the years 2000 and 2010, detailed According Area" in Jordan's Water Resources and their future potential:proceedings of the Symposium,27-28 October,1991,Amman,pp7-30;SALAMEH-BANNAYAN, "Water resources of Jordan;present status and future potentials",Amman, 1993,p. 105.

¹⁸⁷ SHUVAL , "Le problème du partage de l'eau entre Israel et les Palestiniens.A la recherche d'une solution équitable" in Monde Arabe Maghreb Machrek,n.138,ott-dic 1992,p.29.

¹⁸⁸ "Water-the Red line", Jerusalem Media Communication Centre, Jerusalem,1994 pp 2

attraverso l'ordine militare numero 158 del 30 ottobre 1967 che sottopone qualsiasi trivellazione di un pozzo da parte palestinese al rilascio di un permesso israeliano.¹⁸⁹

I palestinesi residenti nei Territori Occupati sono sottoposti alla legislazione israeliana, anche per quanto riguarda le restrizioni dell'uso dell'acqua. Il National Water Carrier (NWC) israeliano, il gestore nazionale dell'acqua, come vedremo nel paragrafo successivo sulla politica idrica israeliana, ha operato con successo per molti anni, costruendo un sistema sofisticatissimo di ruscelli, pozzi, arterie, canali, tunnel di ogni grandezza che portano l'acqua del Giordano e delle falde acquifere alle stazioni di pompaggio dislocate in tutti i centri abitati israeliani, che a loro volta dirigono l'acqua verso le case o le campagne.¹⁹⁰

La pompa principale del Nwc si trova sul lago di Tiberiade, da dove l'acqua viene portata a est di Tel Aviv, base di partenza dei tre acquedotti principali che dissetano Israele; uno diretto verso Est, l'altro verso Ovest e l'altro verso Tel Aviv.

I Palestinesi basandosi su argomentazioni giuridiche di diritto internazionale si sono sempre opposti all'aumento del controllo e all'integrazione delle risorse idriche della West Bank da parte di Israele.

Tali argomentazioni si riferiscono alle "Hague Regulations" del 1907 e alla "IV Convenzione di Ginevra" del 1949 sui diritti e doveri del belligerante occupante.

Questi trattati internazionali vietano all'occupante di trasferire la sua popolazione civile nei Territori Occupati. Inoltre prevedono severe restrizioni al diritto dell'occupante di sfruttare la proprietà sia pubblica che privata, in particolare la terra e le risorse naturali, per fini che vadano oltre l'occupazione stessa.¹⁹¹

Così la fondazione e la continua espansione di colonie ebraiche e il loro rifornimento con risorse idriche locali a spese della popolazione palestinese sono viste come una flagrante violazione delle norme internazionalmente riconosciute.

¹⁸⁹ BESHORNER, "L'eau et le processus de paix israélo-arabe" in *Politique Etrangère*, n.4.1992, p.839.

¹⁹⁰ YACOBovich, *Israel National Water Carrier*, Mekorot Public Relations Department, Tel Aviv, 1987.

¹⁹¹ WATZAL, "Freunden ohne gerechtigkeit? Israel und die menschenrechte der Palestiner". Koln, 1994, p.50 ss.

Secondo le leggi in vigore prima dell'occupazione ,quelle del Mandato britannico e del Regno giordano , l'acqua era una ricchezza privata , vale a dire che i proprietari della terra esercitavano "verticalmente" il loro diritto sull'acqua sorgiva e sotterranea. Con le leggi attualmente in vigore l'acqua è una pubblica proprietà .Si è avuto un cambiamento nella concezione della proprietà privata delle risorse naturali introdotto da Israele nel Golan ,con l'annessione del territorio nel 1981 e nel 1968 in Cisgiordania con il decreto militare n.291 del 1968 :

“ Per questo motivo in Palestina soprattutto , non sarà permesso ad alcuna persona di installare , possedere o mettere in funzione(...)...alcune installazioni per il pompaggio idrico tranne quelle che hanno avuto una autorizzazione preventiva o precedente al 1967.”

Così all'inizio dell'occupazione Israele dichiarava che *tutte* le acque erano considerate proprietà dello Stato, inclusi i pozzi e le sorgenti private.(Proclama Militare n.2 del 1967).

In apparenza ,il cambiamento legislativo sulla proprietà collettiva delle risorse idriche potrebbe sembrare progressista , ma ciò consente allo Stato di Israele di potersi legalmente appropriare delle risorse, che da private ,e quindi palestinesi, diventano pubbliche, e quindi israeliane, attraverso la colonizzazione delle terre.

La nazionalizzazione delle risorse idriche va considerata come una confisca della proprietà privata , che infrange così le Convenzioni innanzi citate , poiché secondo la previgente legge giordana i diritti idrici erano spesso connessi alla propria terra.¹⁹²

Il governo israeliano , al contrario, con l'occupazione della West Bank e la Striscia di Gaza nel 1967, sostiene di non aver sostituito alcuna sovranità legittima , poiché la stessa Giordania e l'Egitto avevano occupato illegalmente questi territori nel

¹⁹² DILLMANN, op.cit.,pp.46-71;Palestinian Hydrology Group and Palestinian Advocates Group in *Case Document for International Water Tribunal*,Amsterdam ,February, 1992.

1948. Così, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza non sono considerati territori posti sotto la giurisdizione dei firmatari delle Convenzioni dell'Aja e di Ginevra.¹⁹³

Secondo tale argomentazione i territori conquistati dalla Giordania e dall'Egitto nel 1967 sono ufficialmente considerati come "amministrati" da Israele e non come "occupati". Infine, questa precisa argomentazione legale considera la Cisgiordania e la Striscia di Gaza come una specie di terra di nessuno dove le regole di diritto internazionale universalmente accettate non trovano piena applicazione.

Israele ritiene che l'acqua non è stata sottratta dai Territori Occupati ma semplicemente scorre in modo naturale verso il mare. Per il fatto che Israele sfruttava la maggior parte dell'acqua già prima della guerra dei sei giorni, esso riteneva di avere dei diritti di "prior appropriation". Però, secondo il diritto internazionale consuetudinario, il diritto di "prior use" è solo uno dei numerosi criteri da prendere in considerazione nella distribuzione delle risorse idriche dei corsi d'acqua internazionali. Così, dal 1967 le estrazioni d'acqua dalla linea verde sono aumentate. Questa espansione è avvenuta per costrizione, non avendo un fondamento legale.

Il consumo di acqua degli insediamenti israeliani è aumentato proprio in questi ultimi anni di oltre il 6% ed è in progetto di incrementarlo fino al 15% in più, quando nella Striscia di Gaza il consumo complessivo delle risorse idriche è appena il 4%, situazione per cui la densissima e cresciuta popolazione palestinese di circa 850 mila persone è ridotta ad uno stato di semi assetamento.¹⁹⁴

3.3.4 La crisi idrica nella striscia di Gaza.

Una particolare situazione drammatica dal punto di vista idrico è nella striscia di Gaza. Come risultato del largo afflusso di profughi subito dopo le guerre del 1948 e del 1967 e dell'alto tasso di natalità, in questa piccolissima area di 365 km quadrati

¹⁹³ DICHTER, "The Legal Status of Israel's Water Policies in the Occupied Territories" in *Harvard International Law Journal*, vol.35, n.2, pp 565-594.

¹⁹⁴ FERRAGINA, "Gestion des ressources hydriques et sécurité alimentaire en Jordanie" in *Les Cahiers de Monde Arabe*, CERMAC.

andarono ad abitare più di 770 mila persone secondo fonti israeliane e più di 850 mila stando alle fonti palestinesi del 1994.

Circa il 70 % di essi sono registrati come profughi .¹⁹⁵ Con più di 2000 persone per km quadrato la striscia di Gaza è una delle aree più popolate al mondo.(cartina 5)

La situazione idrica è molto critica nella striscia di Gaza poiché è un'area senza cospicue risorse idriche .¹⁹⁶

Nella striscia di Gaza la situazione idropolitica è opposta a quella della Cisgiordania. La falda acquifera della striscia di Gaza è una estensione della falda costiera di Israele .¹⁹⁷

Essa è in parte ricaricata dagli afflussi di acqua provenienti dall'adiacente territorio israeliano , il rifornimento dipende dal comportamento di Israele. Piove solo nei mesi invernali e in media apporta 400 mm/a al nord e 200 mm/a nella parte sud della striscia. Non avendo fiumi permanenti, la striscia dipende interamente da piogge in superficie e dalle zone direttamente adiacenti. Queste piogge scorrono nelle falde concentrandosi stagionalmente dentro corsi d'acqua temporanei (wadis).¹⁹⁸

Quest'ultima è sfruttabile in modo sostenibile per circa 60 milioni di metri cubi l'anno e adesso è sfruttata fino a 120 milioni di metri cubi all'anno con il risultato di forti infiltrazioni di acqua salmastra nella falda freatica. La qualità dell'acqua ha Gaza è molto bassa e peggiora con il tempo.¹⁹⁹

Alla prima Conferenza Internazionale sull'Acqua tra Israele e l'Accademia Internazionale Palestinese tenutasi a Zurigo nel 1992 , esperti di ambo le parti erano in disaccordo sul fatto che le due falde fossero considerate parte di un sistema unitario. La falda acquifera costiera è divisa in tante piccole sotto-falde che potrebbero essere considerate di livello locale ma non come un insieme unitario.

¹⁹⁵ Israel Foreign Ministry Information Division 1994 ; Palestinian Environmental Protection Authority 1994:*Gaza Environmental Profile*;part one:inventory of resources,Gaza.

¹⁹⁶ EL KHODARI, *Al Masader Almaya fi Quetaa Gaza* , (*Le Risorse idriche nella Striscia di Gaza*),Arab thought Forum,Jerusalem (1991), pp 68-72.

¹⁹⁷ ROY,*The Gaza Strip Survey*”,The West Bank Data Base Project ,Jerusalem Post,Jerusalem,1986.

¹⁹⁸ BELLISARI, "Public Health and the water Crisis in the occupied Palestinian Territories, in *Journal of Palestinian Studies*,vol. 23,1994,n.2,pp 56-59.

¹⁹⁹ BERNARDINELLI,*La guerra dell'acqua* ,Firenze,1997 ,p. 178 e ss ; ABU SAFIYYIH,*Effect of the Water Problem in Gaza on Health*,Shu'un Tanmawiyyeh,Jerusalem,oct.1991, pp.63-67.(in arabic).

Secondo un recente rapporto preparato dalla Autorità Palestinese per la Protezione dell'Ambiente l'afflusso idrico naturale nella falda della Striscia di Gaza è di circa 50 mcm, di cui 40 dovuti alle infiltrazioni in essa delle piogge e le restanti dieci provengono dalle zone adiacenti al di là del confine ad Est.²⁰⁰ Altre fonti danno cifre più alte considerando soprattutto un più alto afflusso dal territorio israeliano. Secondo i dati resi noti da fonti ufficiali di Israele a un gruppo di indagine della Comunità europea nel 1992 l'afflusso naturale nella falda della striscia di Gaza consiste in 47 mcm di infiltrazioni piovane e circa 20 mcm di afflusso dalle acque di superficie ad est.²⁰¹

Fonti palestinesi sostengono che Israele sta diminuendo il ricambio naturale della falda, dovuta all'estrazione delle acque freatiche dei pozzi israeliani vicino al confine e alla costruzione di dighe a monte nel Wadi Gaza.²⁰²

Alcuni autori palestinesi sottolineano la contraddizione tra l'insistenza di Israele nei suoi diritti di Stato rivierasco a valle e la sua pratica di sfruttare al meglio la sua posizione a monte nel caso della falda della Striscia di Gaza.²⁰³

Così facendo viene negata la possibilità per i palestinesi di sviluppare un efficace sistema di sfruttamento delle risorse idriche per rendere irrigabili e coltivabili tali terre. Mentre le colonie in Cisgiordania sono capaci di irrigare circa il 70% della loro terra coltivabile, una proporzione che è persino più alta che nello stesso Israele, non più del 5-6% della terra palestinese in Cisgiordania è puramente alimentata da acqua piovana. Rispetto ai loro concorrenti israeliani, i contadini palestinesi sono chiaramente svantaggiati per ciò che riguarda la disponibilità e i costi per l'acqua. Tutto ciò è associato alla confisca delle terre agricole per le colonie così come alle altre restrizioni all'uso della terra palestinese. Questa prassi ha spinto molti contadini ad abbandonare la loro iniziale attività e a spostarsi verso le città, spesso diventando

²⁰⁰ Palestinian Environmental Protection authority 1994:21.

²⁰¹ *Prospects for brackish Water desalinization in Gaza*, The Commission of the European Communities, Directorate General for External Relations, 1993.

²⁰² SCHWARZ, "Water resources in Judea, Samaria and Gaza Strip: Views on the Present and Future", American Enterprise Institute, 1982, p.95; ASSAF KAREN, ASSAF SAID, *The water situation in the West Bank and Gaza Strip*, Palestinian Paper, in *Water Resources and its uses in the Arab world* published by the Arab Fund for Social and Economic Development, 1986. (in arabic).

disoccupati o lavorando a giornata dentro Israele. Inoltre, secondo le leggi applicate dall'amministrazione israeliana, la terra abbandonata è più facile da confiscare o da dichiarare vietata a qualsiasi tipo di coltivazione. Tutto ciò presuppone che le politiche idriche di Israele sono state usate per consentire un lento ma continuo processo di appropriazione della terra palestinese.

3.3.5 In Siria.

La Siria controlla le acque del fiume Yarmouk , un affluente del fiume Giordano che scorre al confine tra Siria e Giordania, da cui quest'ultima dipende in misura notevolissima. Nel 1967 la Siria utilizzò 50-60 mcm /a della parte alta di esso e 20 della bassa ma si può dire che solo dalla metà degli anni 70 le acque dello Yarmouk sono state sfruttate in misura notevole.²⁰⁴

Tra la fine degli anni sessanta e gli inizi del settanta la Siria iniziò la costruzione di piccole dighe e sbarramenti sugli affluenti dello Yarmouk. L'obiettivo era quello di aumentare il potenziale agricolo sulla parte del Golan che rimaneva sotto il controllo siriano dopo la guerra dei sei giorni.

Dal 1975 la Siria ha sfruttato le acque di questo fiume per l'irrigazione e ha previsto un totale di 25 progetti per rilanciare l'economia locale. Nel 1991 la Siria utilizzava 153 mcm dello Yarmouk ; se tutti i progetti si realizzassero come previsto , tale quantità salirebbe a 200 mcm all'anno.²⁰⁵

Questa è una fonte di enorme preoccupazione per la Giordania poiché ridurrebbe l'ammontare di acqua disponibile per le coltivazioni di cereali e tabacco nelle zone montuose a Nord di esse. Israele ha accesso alle acque di tale fiume a seguito

²⁰³ AL-AHRAM, *Water for war in the Middle East*, Interview with Shuval Hillel (Hebrew University), 30 april 1991.

²⁰⁴ BESCHORNER, *Water and Instability in the Middle East*, Adelphi Paper n.273,1993.

²⁰⁵ STARR- STOLL ,*Us Foreign Policy on Water Resources in the Middle East*,Centre for Strategic and International Studies ,Washington DC,1987,p. 9.

dell'occupazione delle Alture del Golan fornendogli tra il 25 % e il 35 % delle sue risorse.²⁰⁶ Nonostante tutto Israele rivendica il diritto di avere tra i 25 e i 40 mcm di queste acque.²⁰⁷ Attualmente continuano le tensioni tra Siria e Israele per la delimitazione del confine israelo-siriano, questione che riguarda il problema delle zone smilitarizzate subito dopo la guerra arabo-israeliana del 1948 e la richiesta siriana del totale ritiro di Israele da quelle zone, il cui status attualmente rimane non chiarito. Il problema riguarda l'acqua per il fatto che le zone in questione non solo attraversano in un punto il fiume Giordano ma anche perché fanno parte delle coste del lago di Tiberiade. Con la estensione della sua sovranità sulle aree formalmente smilitarizzate, la Siria richiederebbe parte dei diritti sull'acqua del lago o almeno impedire la deviazione israeliana.

La quantità di acqua deviata dalla Siria è una delle figure più controverse nelle attuali discussioni sull'uso delle acque nel bacino Giordano- Yarmouk: stando ad alcune fonti prese in considerazione da Kolars queste estrazioni sono tra i 90 e i 250 mcm agli inizi del 1990.²⁰⁸

L'effettivo ammontare di acqua deviata sicuramente si avvicina più ai 250 mcm che ai 90 perché stando al patto concluso tra Siria e Giordania per la costruzione della diga superiore sullo Yarmouk (che non è mai stata realizzata) alla Siria spettavano 170 mcm. Questa sembra essere la quantità attualmente deviata.²⁰⁹

Anche se alcuni dati riguardanti le risorse idriche in Siria non sono disponibili, gli esperti dell'acqua ritengono che dall'anno 2000 la Siria potrebbe dover far fronte ad un deficit di circa un miliardo di metri cubi d'acqua.

Alcune parti della Siria già si trovano in una situazione di mancanza d'acqua: con il ridotto flusso del fiume Eufrate e la contaminazione delle risorse a causa di pesticidi e fertilizzanti, le principali città siriane già hanno provato l'esperienza della

²⁰⁶ MUSLIH, "The Golan : Israel, Syria and Strategic Calculations" in Middle East Journal, vol.47, 1993, n.4, p.621.

²⁰⁷ HARMLANI, *Syasat Almeah fi Israel wa atharama ala Afah Alwaqdh Al syasee (La politica idrica israeliana e le conseguenze sull'assetto politico del paese)* in Journal of Palestinian Affairs, December 1989, pp. 60-68.

²⁰⁸ KOLARS, "The Course of Water in the Arab Middle East" in American-Arab Affairs, n.33, pp.66-67.

²⁰⁹ KLIOT, "Water resources and Conflict in the Middle East", London, 1994.

mancanza d'acqua e dell' elettricità. La Siria ricava dal fiume Eufrate il 90 % dell' apporto delle acque di superficie.

Succederebbe una catastrofe per esempio se venisse realizzato il progetto turco di costruire una diga nella parte alta del tratto superiore del fiume Eufrate poiché priverebbe la Siria di 2/3 del flusso d'acqua proveniente da esso.

3.3.6 In Libano.

L'importanza del Libano nel conflitto per la distribuzione delle risorse idriche della regione probabilmente sarebbe maggiore se non fosse per il fatto che gli anni di guerra hanno reso le valutazioni della fornitura e del consumo d'acqua particolarmente difficili.

La verifica dei dati è altamente problematica e ciò causa un'enorme speculazione sul potenziale idrico libanese e ,in particolare sull'interesse israeliano per le acque del Libano.

Le acque del Libano sono fortemente stagionali e i macchinari per l'immagazzinamento quasi inesistenti.

Il totale dell'apporto delle acque di superficie è di circa 4.800 mcm, inclusi i 15 fiumi permanenti. Di questi, tre sono internazionali: il Kabir (95 mcm), l'Asi (anche detto Oronte) drenato in Siria e l'Hasbani che scorre in Israele.

Il più grande e sfruttato , relativamente parlando , è il fiume Litani (scarica annualmente 700-900 mcm /a).Si calcola che la popolazione del Libano sia di 3,2 milioni di persone che dal 2000 aumenterà a 4,8 milioni.

Il totale di consumo d'acqua è 900 mcm ;185 mcm per uso domestico ,35 mcm per uso industriale e 670 mcm per il settore agricolo, per l' irrigazione.

Alcuni progetti prevedono l'incremento di tale quantità d'acqua .Israele è capace di deviare l'acqua dai due maggiori fiumi nel Sud del Libano ,il Litani e l'Hasbani, sin dall'occupazione israeliana di quest'area del Libano dal 1978.

Alcuni progetti libanesi analizzano la possibilità di deviare il Litani nella valle della Beqaa e di costruire una diga a Basri (120 mcm) e il Kharade che ora è posto dentro “la zona di sicurezza del sud” del Libano.

La denominata “zona di sicurezza” delineata da Israele include convenientemente il Litani, il suo affluente Wazzani e l’Hasbani.

Anche se Israele nega di deviare l’acqua del Litani,²¹⁰ il Professor Thomas Naff dell’Università della Pennsylvania e altri²¹¹ ritengono che attualmente Israele lo sta di fatto facendo. Israele sta attualmente “pommando” 320 mcm delle acque sfruttando l’Hasbani e i suoi affluenti e altre risorse di acque di superficie nella “zona di sicurezza” dove agli stessi libanesi non è permesso drenare pozzi oltre una determinata quantità.

²¹⁰ *International Herald Tribune*, 10 June 1983.

²¹¹ T.NAFF, “*Water: An Emergenging Issue in the Middle East*” in “*The Annals of the American Academy of Political Scientists*”, November 1985,p.68.

CAPITOLO IV

LA POLITICA DELLE ACQUE DELLO STATO DI ISRAELE.

4.1 Il quadro istituzionale

Gli enti preposti alla gestione delle risorse idriche in Israele sono numerosi e tra loro non sono mancate rivalità istituzionali.

Il Ministero dell'Agricoltura è l'istituzione che a livello governativo è responsabile di fronte al Parlamento israeliano (Knesset) dell'elaborazione e attuazione della politica idrica nazionale. In particolare, fissando i prezzi dell'acqua, stabilisce le sue modalità di utilizzo.

Mekorot e Tahal sono le due maggiori società idriche di Israele che pianificano, progettano e costruiscono le opere idriche di Israele e dal 1967 nei Territori Occupati.

Esse sono responsabili non solo dell'approvvigionamento e dello sfruttamento delle risorse idriche, del trivellamento di tutti i nuovi pozzi e di quelli esistenti ma anche della costruzione di progetti di irrigazione e di rifornimento d'acqua.²¹²

Queste compagnie sono in parte possedute da varie organizzazioni sioniste e israeliane il cui fine esclusivo è la difesa degli interessi degli ebrei israeliani.

Il Mekorot fu istituito nel 1937 come ente pubblico dall'Histadrut (la Federazione Nazionale del Lavoro), dalla Jewish Agency (J A ,Agenzia Ebraica) e dal National Jewish Found (JNF, Fondo Nazionale Ebraico), con il compito di individuare e sviluppare le risorse idriche del paese, provvedendo alla costruzione e alla manutenzione delle infrastrutture per l'approvvigionamento idrico.

Il Tahal (Tichun HaMaym Le-Israel, Pianificazione delle Acque per Israele) è la società responsabile della progettazione globale del settore idrico. Venne creato nel

²¹² ARLOSOROFF, *Water resources Development and Managment in Israel*”, Jerusalem, 1977, n.10, pp 6-7.

1952 dal governo Israeliano , che detiene il 52 % delle azioni ; il resto è sotto il controllo della JA e del JNF.

L'ufficio del commissario per l'Acqua , dipendente dal ministero dell'Agricoltura , è preposto alla gestione del sistema idrico , alla preparazione della Legge Idrica²¹³ e di altre normative , alla fissazione delle quote idriche e alla concessione delle licenze.

L'esigenza primaria che ha portato alla elaborazione e alla realizzazione di progetti idrici su tutto il territorio israeliano è stata l'agricoltura.

Nel periodo seguente alla fondazione dello Stato di Israele, l'esigenza di sviluppare il settore idrico fece sì che venissero costruite opere di ingegneria idraulica per il trasferimento dell'acqua dalle fonti ai luoghi di utilizzo, che hanno richiesto enormi investimenti e alti costi di manutenzione.²¹⁴

Altro problema che le istituzioni idriche hanno dovuto affrontare è stata la necessità di dover pompare l'acqua da una profondità di diverse centinaia di metri sotto il livello del mare(ad esempio, dal Lago di Tiberiade) o da falde acquifere sotterranee. Per questi motivi climatico- geografici Israele richiede per il proprio rifornimento idrico fino al 12-15% del consumo totale di energia elettrica del paese creando così una forte dipendenza dall'importazione di energia e alti costi dell'acqua.

Per risolvere la crisi idrica dovuta alla scarsa disponibilità idrica nel bacino del Giordano, la politica idrica israeliana ha stabilito dei tagli nell'allocazione delle risorse idriche in agricoltura, a favore del consumo domestico, e la riduzione delle coltivazioni come il cotone e gli agrumi, che richiedono grandi quantitativi di acqua. Inoltre sono state previste tasse progressive per l'utilizzo dell'acqua oltre una determinata soglia a carico degli agricoltori.

Di fronte al deficit idrico che si è manifestato a partire dagli anni '70 , Israele ha avviato l'impiego di risorse idriche marginali, riciclando le acque di scarico a scopi agricoli e industriali, attraverso la costruzione di grandi depuratori ed acquedotti

²¹³ La Legge 5719 del 1959 pone fine ad ogni diritto privato sulle acque derivante da precedenti sistemi giuridici vigenti sull'attuale territorio di Israele. Non esiste una proprietà privata o governativa dell'acqua . Tutte le risorse idriche , ad eccezione di quelle marine appartengono al pubblico e sono controllate da Israele , che le salvaguarda e le gestisce attraverso la sua struttura amministrativa: "Le risorse idriche dello Stato sono di proprietà pubblica ; esse sono soggette al controllo dello Stato destinate alla necessità dei suoi abitanti e allo sviluppo del paese".

specifici, incrementando la raccolta e l'uso delle acque di piena di torrenti stagionali (per ricaricare l'acquifera costiera) e di acque salmastre (per l'irrigazione di colture che tollerano sali) e ricorrendo alla desalinizzazione, soprattutto nell'area di Eilat e della valle di Arava.²¹⁵

Le autorità israeliane hanno considerato inoltre la possibilità di importare acqua dalla Turchia, attraverso un condotto sottomarino o in serbatoi di plastica galleggianti della lunghezza di circa 700 metri (i cosiddetti 'Medusa Bag').

Il già citato documento del commissario per l'Acqua Gideon Zur afferma che i problemi che la politica idrica deve affrontare riguardano non solo la quantità ma anche la qualità, in considerazione del rispetto dell'ambiente e della crescente domanda di acqua proveniente dal settore municipale. Negli ultimi tempi, la tendenza del settore idrico è stata di accantonare le politiche orientate ad aumentare l'offerta, privilegiando politiche di gestione della domanda.

4.2 I progetti e i piani per lo sviluppo del bacino del Giordano.

Già a partire dalle condizioni e dalle caratteristiche climatiche e idriche della Palestina si può comprendere perché la questione dell'acqua diventa un elemento della strategia di fondo dello Stato di Israele, un elemento non nuovo né casuale nella storia della colonizzazione e della fondazione: questa si rispecchia proprio sull'acqua palestinese. I dati appena esposti sono parte di un preciso piano di appropriazione complessiva delle già povere e limitate risorse naturali offerte da quella terra, ed in particolare di quella fondamentale dell'acqua necessaria e indispensabile direi, per lo sviluppo di una industria e di un sistema economico adeguati al progetto di un'entità statale moderna come quella concepita complessivamente dal movimento sionista.²¹⁶

²¹⁴ PRUSHANSKI, *Water Development*, in *Israel Today* n.11, *Israel Digest*, 1964, p.18.

²¹⁵ ALI MUHAMMAD ALI, *Nahr Al-Urdun Wal-Mu'Amara Al-Sahyuniya*, (Il fiume Giordano e la cospirazione sionista), Il Cairo, 1975, pp.177-194.

²¹⁶ WOLF, "Hyropolitics Along the Jordan River: scarce water and its impact on the arab-israeli conflict", TOKIO, 1995, p.15.

Nel 1919, due anni dopo la pubblicazione della Dichiarazione Balfour da parte della Gran Bretagna (Testo in Appendice I), Chaim Weizmann, tra i padri fondatori del movimento politico sionista, inviava una lettera al Primo ministro britannico David Lloyd George, ponendo la questione delle “esigenze minime essenziali alla realizzazione di un focolare ebraico in Palestina”.²¹⁷

In quello scritto Weizmann sosteneva infatti che

Le frontiere non potranno essere definite solamente sulla base dei confini storici (biblici, ndr)(..)ma le nostre pretese verso il Nord sono dettate dall'imperativo delle necessità di una vita economica moderna(..).

Il senso di questo imperativo categorico era:

Tutto l'avvenire economico della Palestina dipende dai suoi approvvigionamenti di acqua per l'irrigazione e la produzione di elettricità: e l'alimentazione in acqua deve essenzialmente provenire dalle pendici del Monte Hermon, dalle fonti del Giordano e dal fiume Litani(in Libano)(...).

Noi consideriamo perciò essenziale che le frontiere al Nord della Palestina inglobino anche la valle del Litani per la lunghezza di almeno 25 miglia(oltre 40 km).²¹⁸

Le frontiere che il sionismo proponeva di realizzare consideravano quindi non solo l'attuale Stato di Israele dopo la guerra del 1967 ma anche la striscia di Gaza, la Cisgiordania, le Alture del Golan, una porzione della Siria, della Giordania e del Libano del Sud. Si trattava quindi di realizzare lungo i corsi d'acqua, la terra di Israele (Heretz le Israel), l'obiettivo politico del Grande Israele.²¹⁹ E fu proprio per perseguire questo obiettivo che durante il Mandato inglese in Palestina (Testo in

²¹⁷ BULLOCH-DARWISH, "Water wars. Coming Conflicts in the Middle East", London, 1993, p.37.

²¹⁸ *Jewish Observer and Middle East Review*, XXII, n.45 (16 novembre, 1973.); *Weizmann to Lloyd George, 27 March 1930*, in *Weizmann Letters 1968*, XIV, 253.

²¹⁹ DILLMAN, "Water Rights in the Occupied Territories", in *Journal of Palestine Studies*, vol. XIX n.1, Washington DC, 1989, p.48.

Appendice I), i dirigenti e le organizzazioni sioniste ottennero di concludere diversi accordi con le autorità britanniche, accordi sostenuti da una grande campagna di propaganda sulla trasformazione che i coloni sionisti avrebbero fatto di quelle terre desertiche e disabitate.

Frutto di ciò fu la concessione, per una durata di sessanta anni in favore della Rotemberg Company, dell'utilizzazione delle acque del Giordano e dell'affluente Yarmouk per la produzione di elettricità.²²⁰

Queste come altre concessioni consentivano, senza alcuna considerazione della popolazione araba presente , cioè dei palestinesi, di sfruttare liberamente le acque situate sul territorio della Palestina e di espropriare le terre lungo la valle del Giordano e attorno alle rive del Mar Morto.

4.2.1 Il piano Lowdermilk (1944)

Nel 1944 l'ingegnere idraulico W.C Lowdermilk , traccia un primo piano complessivo per lo sviluppo delle risorse idriche in Palestina , con l'obiettivo di creare una Jordanian River Valley Authority sul modello della Tennessee Valley Authority negli Stati Uniti.²²¹ Questo avrebbe permesso lo sviluppo di industrie moderne e l'approvvigionamento delle risorse idriche necessarie, uno sviluppo industriale e idrico per almeno 4 milioni di rifugiati ebrei provenienti dall'Europa, in aggiunta al milione e ottocentomila tra Arabi e Ebrei già in Palestina e Transgiordania.²²²

Il piano era considerato al momento quasi irrealizzabile per i costi e la manodopera necessaria , ma soprattutto perché non erano ancora realizzate le condizioni politico-militari tali da renderlo praticabile.²²³

²²⁰ BELTRAME, *Palestina ai palestinesi*, Roma, 1997 , pp.46 e ss.

²²¹ Per un'analisi completa degli studi condotti dall'esperto americano Walter Clay Lowdermilk v. LOWDERMILK, *Palestine ,Land of promise*, New York, 1944.

²²² DAVIS-LEHN, "And the Fund Still Lives" ,Journal of Palestine Studies n.4,1978;DILLMANN,op.cit, pp 54 -55.

²²³ "Water -The red line. ", op.cit,p. 31.

Prevedeva infatti l'irrigazione completa delle terre della Transgiordania (attualmente la Giordania e Israele) con le acque del Giordano, l'utilizzo delle acque dello Yarmouk per l'energia idroelettrica e la deviazione del letto del fiume Litani dal Nord della Palestina verso il Negev per tentare la colonizzazione agricola del deserto del Naqab.

4.2.2 Il Piano Hayes (1948).

Il fine del piano Lowdermilk era realizzare, finanziariamente, un'opera di risistemazione idrogeologica di ampie proporzioni e l'organizzazione mondiale sionista chiese a James B. Hayes, uno degli ingegneri che aveva collaborato al lavoro della Tennessee Valley Authority, di sviluppare con un certo realismo, politico e finanziario, le idee del piano Lowdermilk.²²⁴

Il progetto di Hayes prevedeva che metà delle acque del fiume Yarmouk fossero immesse dentro il lago di Tiberiade per compensare la perdita delle acque deviate del fiume Giordano. Ma lo Yarmouk costituiva la frontiera tra la Siria e il Regno hashemita della Giordania e si trovava in prossimità di quella che poi sarebbe divenuta, nell'immediato futuro, la frontiera israeliana.

Evidentemente al progetto idrico si trattava di associarne uno politico e una strategia coloniale complessiva.

Nel progetto l'altra metà delle acque dello Yarmouk dovevano invece essere attribuite alla Transgiordania di allora, seguendone il percorso naturale con la realizzazione di una rete di canali di irrigazione che sulla carta geografica avrebbero dovuto tenere conto dei futuri centri urbani e degli insediamenti dei nuovi coloni. Inutile dire che né l'organizzazione mondiale sionista, né i tecnocrati che progettaron e realizzarono il piano presero in considerazione il diritto all'autodeterminazione delle acque da parte delle popolazioni residenti.²²⁵

²²⁴ HAYES, "Tennessee Valley Authority on the Jordan proposal for irrigation and hydroelectric development in Palestine", Washington, 1948; menzionata in DILLMANN, op.cit., p.49.

4.2.3 Il piano di spartizione della Palestina delle Nazioni Unite (1947).

Nel 1947 le Nazioni Unite approvarono il Piano di spartizione della Palestina in due Stati ,uno ebraico,l'altro palestinese.(cartina 6) A quell'epoca gli ebrei residenti possedevano solo il 7 % delle terre della Palestina storica e costituivano il 30 % della popolazione.

Con la spartizione veniva accordata all'entità statale sionista il 55 %in più del territorio. Ai palestinesi, che possedevano il 45 % delle terre e costituivano il 70% della popolazione venne attribuito dalla spartizione il 45 % del territorio.

La spartizione non solo assegnava alla popolazione ebraica la maggior parte della terra ma anche una considerevole quantità delle risorse idriche della Palestina storica così come previsto dal Piano Lowdermilk e Hayes.

Subito dopo il presidente dell'Organizzazione sionista mondiale Emmanuel Neumann dichiarò :

“Fortunatamente , coloro ai quali è stato assegnato il compito di elaborare i particolari del piano di spartizione delle Nazioni unite , conoscevano bene gli aspetti base del progetto Lowdermilk-Hayes e lo presero in grande considerazione nella designazione dei confini dei nuovi Stati (...)

Allo Stato ebraico vengono quindi accordate importanti possibilità di utilizzazione delle risorse naturali ,la più importante delle quali è l'acqua che ci consente la colonizzazione agricola e lo sviluppo dell'elettricità.”²²⁶

Secondo recenti studi di storici israeliani, l'accettazione israeliana del piano di spartizione delle Nazioni Unite fu semplicemente una decisione tattica ,diretta a prevenire la fondazione di uno stato palestinese, lasciando aperta la possibilità di un

²²⁵ ABDEL-RAHMAN TAMIMI,*Water : a fact for conflict or peace in the Middle East*, Working Paper series n.2,Palestine Hydrology Group, Jerusalem , 1991, p.4.

eventuale espansione sionista nella terra destinata dalle Nazioni Unite al nuovo stato palestinese.²²⁷

Così quando l'ulteriore espansione israeliana dello Stato di Israele venne dichiarata nel 1948, a seguito della guerra del 1947-1948, non venne fatto alcun riferimento al Piano di spartizione delle Nazioni unite o ad alcuni confini riconosciuti internazionalmente.²²⁸

Cinque anni dopo la dichiarazione di indipendenza, nel 1953, il piano israeliano di appropriazione delle acque del progetto Lowdermilk-Hayes era decisamente avanzato con la sistemazione definitiva del sistema di pompaggio delle acque del Giordano a monte del suo percorso.

Il conflitto armato tra Israele e gli Stati arabi esplose proprio lungo le rive del Giordano.

Gli arabi sostenevano che le acque dovessero essere utilizzate per irrigare e rendere fertile la valle del fiume, mentre l'obiettivo israeliano messo in opera era quello di deviarle verso il deserto del Negev, ormai parte dello stato israeliano, conflitto che, dopo la protesta della Siria al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, minacciò di rompere definitivamente l'armistizio con Israele.²²⁹

4.2.4 Il piano Johnston (1953).

Gli Stati Uniti cercarono allora di trovare una soluzione attraverso delle mediazioni, con l'intervento diretto dell'allora Presidente Eisenhower che mandò un inviato speciale per le mediazioni nel conflitto, Eric Johnston, mediazioni che in sostanza non cambiavano i termini della questione: la prelazione della maggior parte delle

²²⁶ ROKACK, "Israel's sacred terrorism", Association of Arab-American graduates, USA, 1986, p.289.

²²⁷ FLAPAN, "The Birth of Israel", New York, 1987, pp 22-23.

²²⁸ DILLMANN, "Water rights in the Occupied Territories", Journal of Palestine Studies, Vol XIX n.1, Washington D.c., 1989, p.48.

²²⁹ KAHHALEH, "The water problem in Israel and its repercussions on the Arab-Israeli Conflict", Institute of Palestine Studies, IPS Papers n.9, Beirut, 1981.

acque a Israele e l'indifferenza nella spartizione delle risorse al diritto della popolazione palestinese.²³⁰(cartina 7 e 8)

La guerra delle acque che si andava preannunciando sin dal 1953 , proseguì per il decennio successivo con la realizzazione progressiva delle opere di ingegneria idrogeologica , sostenute da ingenti finanziamenti statunitensi.

Dopo i negoziati del piano Johnston , in assenza di un accordo formale, Israele e Giordania portarono avanti separatamente all'interno dei loro territori quei progetti che non implicavano cooperazione e rispettavano l'idea dell' assegnazione del fiume Giordano a Israele e del fiume Yarmouk alla Giordania.²³¹

Tale sistemazione durò fino allo scoppio della Guerra dei Sei giorni nel giugno 1967. La Giordania avviò lo schema Ionides-Mac Donald allo scopo di estendere un canale di irrigazione (lo East Ghor Canal) dal fiume Yarmouk verso Sud.²³²

Israele procedette con la realizzazione del "National Water Carrier",l'acquedotto nazionale israeliano , che progettato dal Tahal (Tichun HaMaym Le-Israel , Pianificazione delle Acque Israele), società responsabile della progettazione globale delle opere nel settore idrico, costruito dal Mekorot , fu iniziato nel 1953 e terminato nel 1964.

Esso porta l'acqua dal Nord del paese , dove è più abbondante , al sud; costituisce l'arteria principale alla quale si collegano gli schemi idrici regionali ed è utilizzato per trasportare il surplus idrico della stagione invernale nei siti di infiltrazione per la ricarica delle falde sotterranee ed il ripristino dell'equilibrio idrogeologico.(cartina 9). In questo schema, il lago di Tiberiade è il principale serbatoio di raccolta , dal quale l'acqua , circa 420 mmc /a viene pompata nel NWC. Il NWC ha una lunghezza di 130 km , scorre esclusivamente all'interno dei confini precedenti al 1967 ed è capace di erogare fino a 4,5 mmc al giorno.

²³⁰ WOLF,op.cit.,pp 126-128.

²³¹ NAFF and MATSON, op.cit.p.48

²³² *The Arabs' Plan for Development of Water Resources in the Jordan Valley* in "The Egyptian Economic and political Review",october , 1955,pp 42-46;IONIDES, *The Disputed Waters of the Jordan*, Middle East Journal n.153,1953.

Il progetto dell'East Ghor Canal era invece una impresa giordana, realizzata in cooperazione con la Siria , sulla base di un accordo del Giugno del 1953 , e finanziata dai governi statunitensi e giordano. I lavori iniziarono nell'agosto del 1958. Il progetto verteva sulla costruzione di un canale principale della lunghezza di 70 km, che avrebbe inizialmente prelevato circa 123 mmc/a dal fiume Yarmouk.

A sud della confluenza tra Giordano e Yarmouk, il canale avrebbe incontrato il fiume Zarqa e numerosi wadi.

Le fasi successive prevedevano la costruzione di serbatoi per la raccolta del flusso invernale e la produzione di energia idroelettrica per i due paesi.

Il contributo statunitense al progetto dipendeva dal fatto che la quantità d'acqua che sarebbe stata deviata fosse conforme alla quota assegnata alla Giordania secondo il piano unificato.

Lo scopo del progetto era quello di estendere l' agricoltura irrigua, raddoppiare la produzione e creare nuovi posti di lavoro, nel paese, minacciato da una forte crescita demografica.²³³

Nel giugno del 1963, le prime tre fasi del piano erano completate.

Fin dal fallimento della missione Johnston ,Israele portò avanti i lavori di costruzione del Nwc, spostando il punto di deviazione dell'Alto Giordano dalla zona contestata di Bnot Yaacov. Per la metà degli anni sessanta era previsto il collegamento del tratto sud dell'arteria principale con gli acquedotti esistenti Yaarkon-Negev.²³⁴

Anche Israele richiese il contributo finanziario statunitense sostenendo che, come l'East Ghor Canal , anche il Nwc rimaneva all'interno dei limiti fissati dal piano Johnston.

I paesi arabi , preoccupati, reagirono al progetto israeliano.

La Giordania, stato più coinvolto in quanto dipendente dal Giordano ,era favorevole ad un'azione concertata per impedire l'esecuzione del National Water Carrier.²³⁵

²³³ MAIN, *The Unified Development of the Water resources of the Jordan Valley Region*, Boston,1953, p.2.

²³⁴ Ibid.,p.5-6.

²³⁵ LOWI,*Bridging the divide:transboundary resource disputes an the case of the West Bank Water in International Security* ,vol.18,n.1, pp 113-138.

Le risposte possibili erano due: la prima, di tipo militare , volta a privare Israele delle acque dell'Alto Giordano era strenuamente sostenuta dalla Siria;la seconda, elaborata dal Comitato tecnico ed adottata dalla Lega Araba alla fine del 1960, prevedeva di deviare lo Hasbani all'interno del Libano , di incanalare le sue acque in eccesso verso il Baniyas in Siria,nonché di deviare le acque in eccesso del Baniyas verso lo Yarmouk, a vantaggio della Giordania ed incontrava il favore di tutti gli altri Stati arabi,Egitto, Giordania e Libano.²³⁶

Nonostante questa ed altre decisioni la situazione restò bloccata fino al 1964.I paesi arabi non furono capaci di dare attuazione pratica alle proprie numerosi dichiarazioni e minacce . Essi si trovavano d'accordo sugli effetti economicamente dannosi del Nwc ma non si spinsero oltre.

Il progetto era ritenuto inaccettabile anche dal punto di vista giuridico e politico.

In primo luogo, il Nwc era una violazione del diritto internazionale e dei diritti della popolazione del bacino , in quanto trasportava l'acqua all'esterno del bacino , noncurante delle priorità locali.

In secondo luogo,la deviazione contrastava con i diritti dei paesi arabi, sul cui territorio nasceva il Giordano.

Infine,il Nwc rappresentava una grave minaccia alla sicurezza, poiché, permettendo lo sviluppo della desertica regione del Negev, avrebbe aumentato il potere industriale e il potenziale economico di Israele rendendo possibile l'assorbimento di un crescente numero di immigrati ebrei.

L'incapacità di adottare e di realizzare una strategia uniforme, che andasse oltre la retorica della fratellanza e dell'unità del mondo arabo, rifletteva la rivalità al suo interno.

4.3 Le continue tensioni e il disaccordo fra le parti interessate.

²³⁶ *The Jordan Problem: an analysis and summary of available documents*, American Friends of the Middle East, Washington , 1964, pp 70-74.

Come si verificò nel caso del petrolio in seno all'Opec , anziché essere il cemento per un'azione congiunta , e difendere i loro interessi comuni, la questione delle acque creò frizioni tra i regimi arabi , manifestando la loro debolezza nel reagire all'atteggiamento israeliano.²³⁷

Le tensioni più forti esistevano senza dubbio tra l'Egitto e la Siria, i due paesi che ambivano ad assumere la leadership del mondo arabo.

Alla Conferenza di Alessandria dei Capi di stato e dei sovrani arabi del gennaio 1964, oltre a ribadire la intenzione di realizzare il progetto di deviazione degli affluenti dell'Alto Giordano era stata decisa la costituzione di un comando militare arabo sotto la guida dell'Egitto , per difendere i siti e le opere di deviazione da un'eventuale aggressione israeliana.

Tuttavia, i preparativi militari e l'azione collettiva erano oggetto di contesa anche tra Egitto, da un lato, e Giordania, Libano e Siria dall'altro : la controversia verteva attorno all'idea di Nasser di far stazionare le forze del comando congiunto , guidato dall'Egitto , nei paesi arabi rivieraschi.

Siria, Giordania e Libano non intendevano dare inizio alle opere di deviazione senza un'adeguata protezione militare. L'altra principale fonte di disaccordo derivava dall'insoddisfazione siriana verso la decisione di non scendere in guerra, presa ad Alessandria.

La Siria era intenzionata a porre fine a ogni questione con Israele attraverso una guerra.

Anche se le due proposte vennero respinte , esse continuarono a essere motivo di tensione tra i paesi arabi rivali.

La reazione israeliana al summit di Alessandria fu di annunciare che il paese avrebbe resistito alle azioni illegali e unilaterali degli Stati arabi per salvaguardare i propri "diritti violati" e che il contro-progetto arabo, anche se avrebbe fornito agli Stati arabi un quantitativo minore d'acqua rispetto al piano Johnston, era considerato

²³⁷ AL MUSSA, "AL Meyah", *Fi Almufawdhath, Al falestinyea-Al israeleya*. (Le acque nelle trattative palestinesi e israeliani.), Istituto di Studi Palestinese, Dic.1997, op.cit., pp.145-147.

pericoloso da Israele in quanto simboleggiava la crescente influenza nella regione di Egitto e Siria.

Dopo circa sei settimane dall'inizio dei lavori dal progetto arabo di deviazione, si verificò uno scontro militare tra Siria e Israele. Ogni parte accusava l'altra di aver iniziato il confronto.

In questo periodo, minacce e controminacce relative all'utilizzazione delle acque del Giordano erano ricorrenti tra i paesi del bacino.²³⁸ L'incidente di confine fu il primo di una serie di risposte militari a progetti idrici rivali e ad obiettivi politico-economici in conflitto.

All'inizio del 1965 si verificarono tre scontri al confine tra Siria e Israele, con modalità analoghe: Israele accusava la Siria di far fuoco sugli israeliani nei pressi del Dan, a sud-est di Gesher Bnot Yacoov e la Siria rispondeva che Israele prendeva di mira i cantieri e gli operai siriani che lavoravano al progetto di deviazione.²³⁹

Contemporaneamente continuavano e si intensificavano le fratture nel mondo arabo: la Siria, ritrovandosi priva del sostegno del fronte arabo e della protezione del comando unificato, continuava ad accusare gli Arabi, e l'Egitto in particolare, di codardia di fronte alla sfida israeliana.

Nella primavera del 1965, il presidente tunisino Bourghiba, avendo fatto un appello per il riconoscimento interarabo di Israele e la pacifica convivenza tra esso e i paesi arabi, venne bollato come traditore. Inoltre, l'ostilità tra il regime giordano e l'Olp cominciò a manifestarsi apertamente: l'Olp accusava la Giordania di non fare niente di concreto per i Palestinesi ospiti nel suo territorio.

Anche lungo il confine israelo-giordano si verificarono scontri in cui gli impianti idrici costituivano spesso i bersagli delle azioni militari di entrambe le parti.

Ci furono tentativi di sabotaggio del Nwc.

²³⁸ NAFF, MATSON, op.cit., p.168 e ss.

²³⁹ COOLEY, "The war over water", in *Foreign Policy* n.54, Washington, 1984, p.16.

In questa fase, e successivamente tra il 1967 e il 1970, non si trattava più di una disputa per accaparrarsi le fonti di acqua migliori e abbondanti, ma gli impianti idrici erano considerati bersagli militari.

Il primo gennaio 1965 nacque Al Fatah, principale organizzazione della resistenza palestinese. Come risposta alla creazione dell'Olp da parte del Vertice arabo di Alessandria nel 1964 per la questione dell'acqua, Al Fatah iniziò azioni militari dal primo gennaio 1965 in tutte le zone sopraccitate.²⁴⁰

Tra l'agosto e il settembre 1965 i lavori per la realizzazione del progetto arabo di deviazione vennero interrotti in Libano, Giordania e Siria a causa delle accuse che si facevano tra loro i paesi arabi.

Nel febbraio del 1966 con il colpo di stato in Siria si creò una spaccatura tra Egitto, Olp e Siria, regimi rivoluzionari, e regimi reazionari, Arabia Saudita e Giordania.

All'inizio del 1967, le due monarchie arabe boicottarono l'Autorità per le sorgenti del Giordano, l'Olp e il Comando militare unificato.

Dal luglio del 1966 fino all'aprile del 1967 continuarono gli scontri, gli incidenti e le rappresaglie da ambo le parti.²⁴¹

Le tensioni erano in continuo aumento: Israele accusava la Siria di colpire gli insediamenti nelle Dmz; a sua volta, la Siria accusava Israele di oltrepassare le linee armistiziali.

Numerose proteste furono presentate al MAC, la Commissione armistiziale mista. Alla fine di aprile, venne distrutta una stazione di pompaggio dell'acqua nel nord di Israele.

Ormai si era alla vigilia della guerra dei sei giorni, che scoppiò il 5 giugno 1967.

4.4 La guerra dei sei giorni e l'occupazione israeliana.

Ariel Sharon disse:

²⁴⁰ BELTRAME., op.cit.,p. 154.

²⁴¹ LOWI, *Water and power: the politics of a scarce resource in the Jordan river Basin*, Cambridge, 1993, p.125.

“Le persone generalmente considerano il 5 giugno 1967 come il giorno in cui iniziò la guerra dei sei giorni. Questa è la data ufficiale. Ma in realtà la guerra dei sei giorni iniziò due anni e mezzo prima; nel giorno in cui Israele decise di agire contro la deviazione del Giordano”.²⁴²

Nella guerra del '67 il primo obiettivo bombardato dall'esercito israeliano fu proprio il cantiere edile addetto alla diversione dei fiumi.²⁴³ La guerra dei sei giorni fece di Israele la massima potenza in termini di capacità militare e fruttò al paese una notevole espansione territoriale, sostanziali vantaggi strategici e il dominio di gran parte delle risorse idriche dell'area.²⁴⁴ (cartina 10)

Israele controllava tutte le risorse idriche della Palestina, le acque di superficie e le falde sotterranee della Cisgiordania, le acquifere della striscia di Gaza del Sinai e delle Alture del Golan.²⁴⁵

Quest'ultime, oggetto di innumerevoli negoziazioni, segrete e non, volte alla pace tra Israele e Siria, assurgono sotto questa luce ad una straordinaria importanza politica, economica e strategica. La loro posizione sopraelevata le trasforma, in primo luogo, in un eccellente punto di protezione ed osservazione verso la Siria, rendendo estremamente difficile un attacco “a sorpresa” da parte siriana. Inoltre, il Golan assegna ad Israele un reale controllo del Giordano, consentendo allo Stato ebraico di usare l'acqua come una vera arma di negoziazione.

Con l'occupazione del Golan ogni progetto arabo di deviazione dell'Alto giordano venne vanificato.

Ma in quei sei giorni di giugno rimaneva ancora in sospeso l'accesso alle risorse idriche libanesi. Dopo una serie di attacchi di gruppi palestinesi provenienti da campi profughi libanesi, Israele invadendo il Libano nel 1978 occupò una piccola striscia di territorio libanese “la zona di sicurezza” e controllò il bacino del Wazzani,

²⁴² BULLOCH, DARWISH, op. cit., p.50. La deviazione del Giordano a cui allude Sharon è quella decisa al Summit del Cairo nel Gennaio 1964.

²⁴³ BERNARDINELLI, op.cit., p.75.

²⁴⁴ DILLMAN, op.cit., p.52.

²⁴⁵ “Water-the Red Line”, op.cit., pp.35-37; MUSLIH, “The Golan; Israel, Syria and Strategic Calculations” in Middle East Journal, vol.47, 1993, n.4. pp 621-623.

affluente del Giordano, impedendo quindi ogni piano di deviazione del terzo affluente dell'Alto giordano, l'Hasbani.

Il controllo politico militare ottenuto con la "fascia di sicurezza" nel sud del Libano e con il governo "Quisling" del generale Saad Haddad, consentiva ad Israele di imporre, attraverso questo, l'embargo su nuovi pozzi di irrigazione per le colture della popolazione locale.

La sola fonte del sistema fluviale del Giordano che rimaneva esclusa dal dominio di Israele era l'affluente Hasbani, che nasce nella parte sud-orientale.

Già prima del 1967, Israele dipendeva per il suo approvvigionamento dalle risorse delle falde acquifere Yarkon-Taninim nella parte occidentale della Cisgiordania.

Israele estese la sua giurisdizione (Legge 5719/1959)²⁴⁶ alle risorse idriche della Cisgiordania e ne assunse la gestione diretta. Circa il 40 % dell'acqua di falda dalla quale dipende Israele (circa 120mmc/a) si origina nei Territori Occupati ed è estratta all'interno dei confini precedenti al 1967. Perciò dal punto di vista di Israele e dei suoi interessi di sicurezza, è stato necessario ridurre al minimo l'utilizzazione locale delle acquifere della Cisgiordania, impedirne la salinizzazione e l'eccessivo sfruttamento. Si noti che l'eccesso delle risorse idriche della Cisgiordania è la sola questione legata all'acqua, tra quelle evidenziate, che Israele percepisce come una causa di conflitto con gli arabi. La competizione deriva, infatti, dalla combinazione tra la forte dipendenza di Israele dall'acqua dei Territori Occupati ed il diritto storico della popolazione palestinese alle terre e risorse di tali territori.

Come vedremo nel capitolo successivo, la questione delle acque della Cisgiordania è stata oggetto di numerose rivendicazioni nel corso dei colloqui bilaterali tra Israele e Olp.

Sul fronte degli sconfitti, la Giordania fu il paese rivierasco che subì le conseguenze più gravi, perdendo la Cisgiordania, cioè 1/3 dei suoi territori agricoli migliori.

Il Regno hashemita cedette anche Gerusalemme non solo simbolo religioso ma fulcro della industria turistica giordana. Si ritrovò a dover affrontare problemi

²⁴⁶ Op.cit., p.34.

economici , sociali e politici dovuti all'aumento della popolazione di quasi tre volte, causato dall'arrivo di 300 mila profughi palestinesi provenienti dalla Striscia di Gaza e dalla Cisgiordania.

In termini di risorse idriche, la Giordania vide cambiare la sua situazione radicalmente poiché Israele occupava il 20 % della riva settentrionale del fiume Yarmouk ,unica fonte abbondante di acqua dolce per la Giordania. La conseguenza dell' occupazione israeliana del territorio ,che da 6 km del periodo pre-bellico passò a circa 12 km,fu quella di creare problemi alla Giordania nello sfruttamento di tali risorse .²⁴⁷

Il Libano e la Siria , avendo perso la loro posizione di paesi rivieraschi a monte (upstreamers), non erano più considerati parte del bacino dell'Alto giordano, tuttavia la Siria manteneva il suo status di paese in posizione superiore rispetto al fiume Yarmouk , venendo perciò coinvolta nei colloqui per la spartizione delle acque alla fine degli anni 70 e 80. In ogni caso la Siria, uscita sconfitta territorialmente, militarmente e psicologicamente , si ritirò dalla disputa per l'acqua del bacino,seguita dal Libano ; da questo momento ,perciò, la nostra discussione riguarderà prevalentemente Israele e Giordania.²⁴⁸

L'occupazione israeliana a seguito della guerra del 1967, precedentemente analizzata,fece cambiare la natura del conflitto per le risorse idriche della regione.

Non si trattava più di scontri di confine, atti di sabotaggio e deviazioni per convincere il nemico ad interrompere la realizzazione di propri progetti di sviluppo idrico rivali. L'obbiettivo dello stato arabo più direttamente coinvolto non era più politico ma era quello di impedire ad Israele lo sfruttamento delle risorse idriche per ostacolare il suo sviluppo socio-economico.

La Giordania giunse ad accettare, almeno tacitamente, la nuova sistemazione geopolitica come un dato di fatto: data questa realtà, l'obbiettivo principale del regno

²⁴⁷ LOWI, "Water and Power...", p.181; PERETZ, *River Schemes and their effect on economic development in Jordan,Syria and Lebanon*, Middle East Journal 293 ,1964.

²⁴⁸ AL MUSSA, op.cit., p. 123 e ss.

fu limitato ad assicurare una giusta allocazione delle acque del bacino del Giordano-Yarmouk sul piano tecnico.

In effetti, la disputa rivierasca entrò in una fase tecnica di gestione idrica , caratterizzata dalla necessità di massimizzare l'accesso alle risorse idriche sempre più scarse e volta a risolvere aspetti specifici .

I motivi che indussero questo cambiamento e che portarono alla realizzazione di un rapporto particolare tra Israele e la Giordania , definito come "Adversary Partnership o Non –Confrontial Relationship” sono da ricercare nel contesto in cui si trovò la Giordania in quel periodo:da un lato,dovette fare i conti con la critica necessità di accesso a risorse idriche problematiche comuni ad Israele (la sorte dei palestinesi) e la prossimità geografica di un paese militarmente forte, dall'altro,c'era la difficile posizione del paese all'interno del mondo arabo come parte di esso,ma senza la capacità di prendere una posizione indipendente.Il risultato fu una sorta di *pax in bello* con Israele: l'interesse nazionale era quello di non cooperare formalmente, senza però provocare il potente vicino e raggiungere accordi limitati alla sfera tecnica in settori in cui ciò era considerato indispensabile. Senza di essi, le necessità interne non avrebbero potuto essere soddisfatte e sarebbero derivate minacce alla sicurezza nazionale.

Vari sono i motivi che hanno portato a tale cambiamento:

- la questione idrica è passata in secondo piano rispetto alle pressanti conseguenze della sconfitta araba del 1967 e della “vittoria araba” del 1973 in cui l'Egitto riconquistò il Sinai fino al Arish nella Striscia di Gaza e la Siria , la città di Kuneitra , il capoluogo del Golan.

-l'importanza del fiume Giordano nella controversia è diminuita , perché gli Arabi hanno perso il controllo delle sorgenti settentrionali e perché a seguito del minor afflusso di acque dolci, la concentrazione salina sul Basso Giordano, a sud del Lago di Tiberiade, è aumentata notevolmente, riducendo la possibilità di utilizzare le acque per l' irrigazione.

-Israele, dal 1982, ha cambiato la sua politica per lo sviluppo delle risorse idriche interessandosi più ad una determinata area piuttosto che ai singoli fiumi.

Un esempio è dato dal desiderio israeliano di avere accesso alle acque del fiume Litani e del Nilo e delle proposte volte a varare progetti multinazionali con gli stati arabi, mettendo in comune le acque arabe e il know-how israeliano.

- un ulteriore mutamento nella disputa sulle risorse idriche, evidenziatosi tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70, in coincidenza con il problema del deficit idrico, è la sua estensione a tutte le fonti d'acqua, non solo a quelle di superficie ma in particolare alle falde acquifere sotterranee.

Con la tendenza ad accettare l'esistenza dello Stato di Israele dopo la guerra dello Yom Kippur dell'ottobre 1973 (in arabo Guerra del Ramadan) vennero avviati alcuni accomodamenti di controversie legate all'acqua.

Di fronte alla superiorità militare del vicino Stato, la Giordania ha cercato di cooperare su questioni tecniche di interesse comune senza essere additata come traditrice della causa araba.

4.5 Le normative militari di Israele in tema di risorse idriche .

Israele ha imposto la sua politica idrica nei territori occupati attraverso norme e ordini militari (circa 200 fino alla fine del 1993) emessi per la Cisgiordania e la Striscia di Gaza.

Queste ordinanze militari modificano il diritto giordano esistente in Cisgiordania, il diritto egiziano nella striscia di Gaza e le norme ottomane e del mandato britannico.

Tali disposizioni decretano alcune "aree speciali" sottomesse ad una legislazione straordinaria e di "emergenza" che secondo l'autorità israeliana è necessaria per

garantire la sicurezza e l'integrità nazionale , soprattutto durante l'Intifada , ma da sempre applicata: questa è utilizzata soprattutto per limitare lo sviluppo agricolo e l'utilizzazione delle acque da parte dei palestinesi.

Le principali ordinanze e proclami militari emanate per la Cisgiordania riguardanti le risorse idriche sono :

- Proclama militare n.2 (7 giugno 1967).

Tutte le risorse idriche nei territori occupati di recente sono sotto il comando israeliano e controllati.

- Ordinanza n.92 (15 Agosto 1967).Piena autorità é accordata ad un ufficiale israeliano designato dal comando militare dell'esercito per la risoluzione dei problemi riguardanti l'acqua.Tale ufficiale assume il pieno controllo su tutte le risorse idriche con il potere di controllare tutti i permessi delle installazioni per l'acqua nuove e quelle già esistenti , i permessi e le licenze per le compagnie idriche e i metodi da loro usati per lo sfruttamento delle acque.

- Ordinanza n.158 (19 novembre 1967).

Tale ordinanza riguardante la supervisione sulla Legge Idrica proibisce la costruzione di ogni nuova installazione per l'acqua senza permesso.

Esso assegna all'ufficiale preposto il potere di rifiutare un permesso, revocare o annullare una licenza ingiustificata.²⁴⁹

- Decreto n.291(19 dicembre 1968).

²⁴⁹ Per il testo originale ed il relativo commento vedi :ROWLEY, "*The West Bank: native water – resource system and competition*" in *Political Geography Quartely* , n.1 ,1990,pp39-52.

Tutte le risorse idriche sono dichiarate proprietà dello Stato quindi di proprietà pubblica. Vengono sottoposte alla legge idrica di Israele del 1959 le risorse idriche della Cisgiordania e della striscia di Gaza.

Tutti gli accordi precedenti e quelli in vigore sulle controversie riguardanti l'acqua saranno dichiarati invalidi.²⁵⁰

- Decreto 1015 (1982)

Permette al Comandante delle forze di occupazione di interdire la piantagione di alberi da frutto in assenza di uno speciale permesso del governo militare "per preservare la produzione di acqua e quella agricola".

In virtù di questo decreto del 1982 tutti gli alberi da frutto già impiantati dovevano essere registrati dopo 90 gg dalla sua emanazione, obbligando ancora oggi i palestinesi a ottenere il permesso per ogni singola pianta da impiantare.

- Ordinanza 1376 (24 Luglio 1992).

Fornisce una dettagliata spiegazione che riguarda la giurisdizione, le responsabilità, la struttura, il conto e il credito, la proprietà e l'impiego di politiche per l'autorità per l'acqua e per le acque di rifiuto di Betlemme, Beit Jala e Beit Sahour; questa ordinanza annulla l'Ordinanza Militare 484 del 15 Settembre 1972 che stabiliva queste autorità idriche. La più ampia giurisdizione e controllo sull'autorità è data a un ufficiale Israeliano la cui firma è richiesta per qualsiasi progetto e attività di qualsiasi autorità.²⁵¹

E' chiaro che si tratta di una normativa finalizzata ad imporre condizioni di vita tali da spingere, soprattutto nelle campagne isolate, ad abbandonare le terre e gli orti,

²⁵⁰ Tale cambiamento secondo DILLMANN, "non è conforme ai diritti di una popolazione occupata secondo il diritto internazionale", "Water rights..." .op. cit, pp.45

²⁵¹ *Israeli Military Orders in the Occupied Palestinian West Bank 1967-1992*, Jerusalem Media and Communication Centre, Jerusalem, 1993.

originando un diverso status giuridico con l'utilizzo delle norme di sicurezza e restrittive del diritto di spostamento proprie del Mandato britannico, come quella conosciuta come "Legge del Proprietario Assente"²⁵². Si tratta di una condizione di diritto amministrativo, secondo la quale la proprietà della terra decadeva con l'assenza del proprietario per un periodo continuato.

L'utilizzazione di questa legge restrittiva ereditata dal colonialismo, ha consentito ad Israele di appropriarsi, avvalendosi di norme che non ha mai considerato decadute, di tutte le abitazioni, le terre e le proprietà dei palestinesi fuggiti durante le guerre del 1948 e 1967.

Sulla base della stessa legge lo stato di Israele e i coloni hanno annesso gran parte delle terre.

Circa la questione dei pozzi e delle perforazioni per le falde sotterranee, la prassi discriminatoria è più articolata: tutti i pozzi, così come gli alberi, devono essere registrati e soprattutto non devono superare una determinata profondità.

E' per mezzo della concessione limitata delle licenze di perforazione ai palestinesi che la guerra silenziosa dell'acqua ha permesso al sistema israeliano di poter installare e mantenere insediamenti per oltre 60.000 coloni in una terra come la Cisgiordania e più di 120000 in Cisgiordania e Gaza insieme secondo gli ultimi dati ufficiali del 1999.

²⁵² *Case Document to the international Water Tribunal II, Amsterdam, Febbraio 1992, p.3.*

CAPITOLO V

IL RISPETTO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE NEI TERRITORI OCCUPATI DELLA CISGIORDANIA E DELLA STRISCIA DI GAZA.

Premessa.

Mentre la crisi idrica è causata dalla scarsità naturale e dalla crescente domanda di acqua, i conflitti per questa risorsa nel bacino del Giordano derivano dalla mancanza di regole e accordi giuridici vincolanti che regolino l'uso delle risorse idriche comuni. La soluzione per far fronte a tale dimensione politica dei conflitti idrici sta nella “water diplomacy” intesa come “la abilità diplomatica esercitata al fine di un’equa distribuzione delle risorse idriche transfrontaliere”.²⁵³

In questo capitolo per prima cosa analizzeremo il particolare *status* di “*territori occupati*” della West Bank e della Cisgiordania, le Convenzioni e le norme generali del diritto internazionale per la protezione, lo sfruttamento e l'uso delle risorse idriche in questi territori. Successivamente tratteremo la applicazione e il rispetto, nella regione del bacino del Giordano, delle regole consuetudinarie di diritto internazionale circa l'equa utilizzazione delle risorse e del divieto di cagionare danno ad altri, analizzate in dettaglio nei primi capitoli di questa tesi.

5.1 La condizione giuridica della Cisgiordania e della Striscia di Gaza come territori occupati.

²⁵³ SCHIFFLER, *Konflikte um Wasser; Ein Fallstrick für den Friedensprozess im nahen Osten?* In *Aus politik und zeitgeschichte*, n.11, Berlin, 1995., pp 14-16.

La condizione giuridica della Cisgiordania e della Striscia di Gaza come territori occupati è stata consacrata da numerosi leggi, regolamenti, e convenzioni internazionali.

Il fatto che Israele abbia da sempre rifiutato di accettare la applicazione del diritto internazionale alla sua occupazione della Cisgiordania palestinese (inclusa Gerusalemme Est) e la Striscia di Gaza insieme alla incertezza del diritto internazionale riguardante le risorse idriche comuni ha portato a una certa confusione circa lo “status” di tali territori.

I principi internazionali generali riguardanti le risorse idriche nei territori occupati si ricavano da due capisaldi del diritto internazionale riguardanti l’occupazione, la IV Conferenza di Ginevra del 1949 e le Regole dell’Aja del 1907.²⁵⁴

Studieremo queste ultime due insieme alle varie Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite riferite particolarmente alle risorse idriche della Palestina.²⁵⁵

Una rassegna del ruolo delle parti terze internazionali mostra la solo parziale applicazione di queste regolamentazioni , e le conseguenze nei Territori Occupati.

Le citate Regole internazionali determinano esattamente ciò che una potenza occupante può fare o non fare nei territori occupati.

In breve:

a)Uno stato occupante non acquisisce il diritto di sovranità sul territorio occupato o sulle risorse naturali del territorio ;esso semplicemente esercita una autorità *di fatto* .

b)L’occupazione è per definizione una situazione provvisoria ;i diritti dell’occupante sul territorio sono meramente transitori.

²⁵⁴ Ricordiamo che questi due capisaldi fanno parte di due gruppi di Convenzioni correlate tra loro : le Convenzioni dell’ Aja, riguardanti le regole relative ai metodi e significati della guerra; e le Convenzioni di Ginevra , riguardanti le vittime di guerra. Tra queste Convenzioni molte riguardano il divieto di cagionare danno ambientale.

²⁵⁵ Per il ruolo svolto dalle Nazioni unite in generale,EL FARRA,*The Role of the United Nations vis-à-vis ,the Palestine Question in The Middle East Crisis*,pp. 68-77.

c) Nell'esercitare i propri poteri, l'occupante deve rispettare due requisiti fondamentali: realizzare i suoi bisogni militari e rispettare gli interessi degli abitanti del territorio occupato.

d) La potenza occupante non deve esercitare il proprio potere in modo da andare oltre i propri interessi o ledere le aspettative della propria popolazione.²⁵⁶

Questi principi si ricavano dalle due Convenzioni internazionali riguardanti l'occupazione bellica: le Regole dell'Aja del 18 ottobre 1907 e la IV Convenzione di Ginevra relativa alla Protezione dei civili in tempo di guerra del 1949.

Il fine del diritto internazionale in relazione all'occupazione belligerante è di fornire direttive entro le quali l'occupazione deve essere amministrata.

Se fosse applicata ai Territori Occupati la IV Convenzione di Ginevra, un gran numero di provvedimenti che hanno danneggiato la vita economica non sarebbero stati adottati, in particolare la confisca della terra e di tutte le risorse naturali, incluse quelle idriche, l'insediamento delle colonie, l'imposizione di tasse e una serie di provvedimenti punitivi come coprifuochi, restrizioni al commercio, e la chiusura delle Università.²⁵⁷ Questi cambiamenti introdurrebbero un elemento di sicurezza nella vita economica delle popolazioni dei Territori Occupati.²⁵⁸

5.2 Le Regole dell' Aja del 1907.

²⁵⁶ CASSESE, *Powers and duties of an occupant in relation to land and natural resources* in Paper presented to the Conference on the Administration of Occupied Territories, organised by Al-Haq, Jerusalem, 22-25 January 1988; Palestinian Hydrology Group and Palestinian Advocates Group in *Case Document to the international Water Tribunal II*, Amsterdam, The Netherlands, February 1992., p.4. DINSTEIN, *The International Law of Belligerent Occupation and human rights* in Israel Yearbook Human Right, 1978, p.104-143; CAPOTORTI, *L'occupazione nel diritto di guerra*, Napoli, 1949.

²⁵⁷ I provvedimenti militari israeliani sono riprodotti in *Palestinian Year'*, 346 del 1989, p.348 e ss: SHEHADEH-KUTTAB, *The West Bank and the Rule of Law*, Geneva, 1980.

²⁵⁸ *Transition to Palestinian Self-Government; Practical Steps Toward Israeli-Palestinian Peace*. Report of a study-group convened by the American Academy of Arts and Sciences, Washington DC, 1992, p.114; HUMAN RIGHTS WATCH/MIDDLE EAST, *The Gaza Strip and Jerico human rights under Palestinian Partial Self-Rule*, vol.7, n.2 Feb.1995, p.5.

Le Regole dell'Aja del 18-10-1907 costituiscono una delle principali componenti del diritto internazionale consuetudinario, e sono così, secondo un esperto legale, “vincolanti per tutte le nazioni”.²⁵⁹

Anche se Israele non ha firmato tale Regole e nega che la West Bank e Gaza siano sotto occupazione, l'Alta Corte israeliana ha affermato due volte che tali Regole fossero vincolanti in relazione alla sua occupazione della West Bank e della Striscia di Gaza.²⁶⁰

La Corte ritiene che le Regole dell'Aja , formando parte del diritto consuetudinario internazionale, formano parte anche del diritto israeliano e quindi sono vincolanti anche per la amministrazione militare dei Territori Occupati.²⁶¹

La natura umanitaria di tali regolamentazioni è destinata a garantire e assicurare alcune responsabilità dello stato occupante nei confronti della popolazione locale, così come vari diritti connessi allo stato e alla proprietà privata.²⁶²

Come abbiamo già detto, durante la amministrazione giordana della West Bank dal 1948 al 1967, le risorse idriche sotterranee erano considerate di proprietà dello stato mentre le risorse idriche situate nelle proprietà private, inclusi pozzi e sorgenti, erano considerate appartenenti al proprietario della terra. All'inizio del 1967 con l'occupazione israeliana di tali territori, attraverso la Proclamazione Militare n. 2 del 1967 Israele stabilì che *tutte* le acque erano di proprietà dello Stato, inclusi i pozzi e le sorgenti private.

Le Regole dell' Aja distinguono tra proprietà “mobile” e “immobile”, distinzione fondamentale date le riserve poste per l'occupante belligerante per lo sfruttamento e l'uso di esse a seconda che siano mobili o immobili.

²⁵⁹ DILLMAN, “*Water rights in the Occupied Territories*”, in *Journal of Palestine Studies* , vol.XIX,n.1,1989.,p.114.

²⁶⁰ Per una descrizione dei due casi in cui l'Alta Corte Israeliana ha riconosciuto l'applicazione delle regole dell'Aja all'occupazione israeliana dei territori palestinesi vedi SHAMGAR, *Military Government in the territories Administrated by Israel 1967-1980: the Legal Aspect*, vol. I, Jerusalem,1982.,p.371.

²⁶¹ Caso *El Nazer v. Commander of the Judea and Samaria Region in Israel Y.B Human Rights*,1983, pp 368-369;AYUB in *Israel Y.B Human Rights*,1979,p.337.

²⁶² PILLOUD, *Protection des victimes des conflits armès* in *Les dimensions internationales de droit humanitarie*, Unesco,1986,p.199; Mc COUBREY, *International humanitarian Law:the Regulation of Armed Conflicts*, Dartmouth,1953,p.113;STONE, *Legal controls of International Conflict , a treaties on the Dynamics of Disputes and War Law*, New York , 1973,pp. 699-702.

Le Regole accettano che lo Stato occupante eserciti *de facto* l'autorità sulla proprietà mobile, ma non su quella immobile. E, sebbene le risorse sotterranee non vengono menzionate come proprietà immobili, la definizione data all'art.53 di cosa si intende per proprietà mobile non menziona l'acqua,
“generally moveable property belonging to the State which may be used for military operations”, includes “depots of arms, means of transport and stores and supplies”.

Nella loro domanda al Tribunale internazionale dell'Acqua, il Gruppo di Idrologi Palestinese (Palestinian Hydrology Group) mostra che sebbene l'art.53 delle Hague Regulations non menzioni le acque sotterranee come proprietà immobili, le risorse idriche della West Bank rientrano in questa categoria. Per sostenere tale tesi essi spiegano ,

“Nessuna norma internazionale , né idrologo fanno una distinzione tra acqua *per se* e le formazioni geologiche in cui l'acqua è situata.”

Il diritto internazionale così lavora con un concetto *territoriale* di acqua in cui la terra e l'acqua sono integralmente e interamente connesse e perciò immobili.²⁶³

Le Regole dell'Aja limitano i poteri dell'occupante sulle proprietà situate nel territorio occupato.²⁶⁴

L'art. 53 prevede la facoltà dello Stato occupante di appropriarsi di qualsiasi proprietà mobiliare dello Stato occupato che fosse però di natura tale da servire alle operazioni belliche.²⁶⁵ Poiché il diritto esistente prima dell'occupazione israeliana della Cisgiordania e dei Territori Occupati permetteva di considerare i diritti sulle risorse idriche come proprietà privata, le falde di questi territori dovrebbero essere considerate come proprietà pubblica immobile e quindi suscettibili di essere disciplinati dall'art. 55 delle Regole, il quale statuisce:

²⁶³ vedi *Case Document...op.cit.*, p.6.

²⁶⁴ MOSSNER, *Military Government*, in *Encyclopedia of International Law*, Amsterdam, 1982, p.270.

“The occupying state shall be regarded as an administrator and usufructuary of public buildings, real estate, forests and agricultural estates belonging to the hostile State, and situated in the occupied country. It must safeguard the capital of these properties, and administer them in accordance with the rules of usufruct”.²⁶⁶

La dottrina dell’usufrutto deriva dal diritto romano e potrebbe essere definito come il diritto di godere e disporre dei frutti della proprietà altrui, ma non di distruggerla o di alterarne le caratteristiche fondamentali.²⁶⁷

Inoltre la dottrina ritiene che l’art.55 delle Regole dell’Aja dà il diritto allo stato occupante di proteggere, sfruttare e usare le risorse naturali e le altre, ma non il diritto di possederle, disporne o trasferirle al proprio Stato.

L’art. 52 limita la percentuale di sfruttamento alle precedenti quantità sfruttate; una eccezione è stabilita quando le risorse vengono richieste dall’esercito occupante per eseguire gli ordini militari e quando vengono disposte misure di sicurezza a favore della popolazione civile sotto occupazione. In sintesi:

“L’autorità militare non può aumentare lo sfruttamento delle risorse al di là degli scopi strettamente militari. L’unica possibilità lasciata all’autorità occupante di aumentare la percentuale di sfruttamento sarebbe aumentare la percentuale del livello dei servizi a favore della popolazione civile, secondo l’uso normale delle risorse.”

E all’argomentazione israeliana che la natura continuata e prolungata della sua occupazione della West Bank e della Striscia di Gaza permette di fare diversamente, El Hindi replica: “sostenere che una potenza occupante possa unilateralmente definire l’uso delle risorse naturali designato, negherebbe qualsiasi significato della dottrina sui limiti propri alle azioni di una potenza occupante”.²⁶⁸

²⁶⁵ MIGLIAZZA, *Occupazione bellica*, in Enciclopedia giuridica Treccani.

²⁶⁶ *Water-The red line.*, op.cit.p.14.

²⁶⁷ SCOBIE, *H2O After Oslo II: Legal Aspects of water in the Occupied Territories*, in *Palestine Y.B of Int’l Law*, 1994/1995. vol.VIII, p. 92.

²⁶⁸ EL-HINDI, *The West Bank Aquifer and Conventions Regarding Laws of Belligerent Occupation* in *Michigan Journal of International Law*, 1990, n.4, pp 1400-1423; vedi anche *Case Document to the International Water Tribunal II*, op.cit., p.8.

Nei due casi riguardanti lo sfruttamento dei Territori Occupati, lo sfruttamento delle risorse dell'occupante si riteneva violasse l'art.55 delle Regole dell'Aja e così era illegale secondo il diritto internazionale. Essenziale, nell'occupazione bellica appare l'art.43 del Regolamento dell'Aja per il quale la potenza occupante dovrebbe "take all measures in its power to restore and ensure, as far as possible, public order and safety, while respecting, unless absolutely prevented, the laws in force in the country". L'art. 43 sottopone l'occupante a degli obblighi che devono essere bilanciati tra loro: il dovere di ristabilire e garantire l'ordine pubblico e la vita civile deve essere soppesato con quello del rispetto delle leggi in vigore in quel paese a meno che esso non sia assolutamente ostacolato. Nel capitolo precedente abbiamo visto come Israele ha cambiato e alterato le leggi che esistevano nella West Bank e nella Striscia di Gaza e ha dichiarato che tutte le acque sono di proprietà statale.²⁶⁹ Il Regolamento impone poi il rispetto di diritti fondamentali :l'onore , i diritti di famiglia, la proprietà privata , le convinzioni religiose.

Inoltre l'art. 46 delle Regole dell' Aja è inteso a assicurare che "la proprietà privata...deve essere rispettata..(e)..non può essere confiscata".Quindi ogni interferenza con tale proprietà non autorizzata costituisce una confisca illegale.²⁷⁰

Tre sono le eccezioni a tale regola di base : dove l'uso è limitato all'occupazione militare , in relazione alle risorse del paese; se l'espropriazione della proprietà privata è in conformità con le leggi preesistenti all'occupazione , o se tutte le risorse espropriate vengono ripagate o ricompensate dall'esercito occupante. Israele non si è conformata a nessuno di queste eccezioni in relazione alla sua requisizione delle proprietà private. Le risorse idriche dei Territori Occupati riforniscono ora il National Water Carrier e le colonie israeliane.²⁷¹

Il sistema di ordini militari israeliani e la sua politica idrica hanno cambiato in modo drammatico il diritto consuetudinario e statutario preesistente, e lontano dall'essere

²⁶⁹ Per un'analisi degli ordini militari che hanno consentito a Israele il cambiamento delle leggi previgenti oltre al capitolo IV di questa tesi v.anche *Palestine Y.B of Int'l Law*, 1989,p.346.

²⁷⁰ SCHWARZENBERG,*International Law as Applied by International Courts and Tribunals*, in *The Law and armed conflicts*,London,1968,p.266.

²⁷¹ CASSESE,op.cit.,pp 30-34.

compensati per l'acqua che Israele prende dai territori occupati, ai palestinesi è stato negato l'accesso adeguato e necessario alle risorse idriche di loro proprietà.

Come abbiamo visto i Palestinesi per ogni uso o estrazione di acqua della loro propria terra necessitano del permesso della Amministrazione Civile israeliana che puntualmente gli viene negato.

Le definizioni internazionalmente accettate e le distinzioni delle acque in mobili, immobili, di proprietà statale o privata sono fondamentali dato il significativo trasferimento delle risorse idriche palestinesi dai Territori Occupati alla rete idrica israeliana per l'uso di esse sia per i pozzi che per le colonie israeliane. Come anche spiega un Rapporto delle Nazioni Unite del 1992 sulle risorse idriche nei Territori Occupati,

“Poiché le politiche israeliane di sfruttamento delle risorse idriche ignorano i confini amministrativi, politici e idrologici, le autorità israeliane sono in posizione di trasferire l'acqua da un bacino o una falda a un'altra, entrambe poste nella West Bank e dalla West Bank a altre zone.

L'acqua del bacino del Giordano è deviata nell'Israel National Water Carrier e distribuita agli altri bacini di Israele o anche trasportata dal National Water Carrier alle colonie di Israele nelle alture del Golan e della West Bank.

Questo metodo di “divisione dell'acqua”, ha permesso sotto la legislazione israeliana di sospendere “le clausole di protezione del bacino di origine” fondate nella legislazione in vigore nella West Bank prima dell'occupazione.”²⁷²

L'effettivo controllo di determinate risorse idriche divise internazionalmente, unito alla mancanza di ogni diritto concesso ai palestinesi su tali risorse idriche comuni, ha permesso a Israele di estrarre ed utilizzare unilateralmente grandi quantità di risorse idriche che, invece, dovrebbero essere condivise.

²⁷² *Water Resources of the Occupied Palestinian Territory*, in UN Report ,New York,1992,p.8.

Benvenisti, un analista israeliano, ritiene che l'attuale estrazione di Israele dalle risorse comuni è del 95,5% e solo il 4,5% è riservato ai Palestinesi della West Bank.²⁷³

Considerando tutto questo, l'azione israeliana è una chiara contraddizione con i diritti che Israele possiede come occupante, quindi in pratica l'art.55 delle Regole dell'Aja, non rispettando quindi la proporzione tra le necessità belliche e i bisogni fondamentali della popolazione palestinese.

5.3 La IV Convenzione di Ginevra del 1949.²⁷⁴

Lo sviluppo dei diritti dell'uomo, imponendo una evoluzione del diritto di guerra che ha come base la tutela della persona umana, ha notevolmente ampliato e reso più incisive le norme internazionali che tutelano le popolazioni dei Territori Occupati ai quali il Regolamento del 1907 garantiva solo l'estraneità alle operazioni belliche e la tutela dell'ordine e della vita pubblica e di taluni diritti.

La Convenzione IV di Ginevra e il I Protocollo Aggiuntivo hanno di gran lunga aumentato tali diritti, ed hanno imposto all'occupante una serie di obblighi di carattere umanitario.

Sebbene Israele era parte di questa Convenzione, esso rifiuta l'applicazione della Convenzione *de iure* alla sua occupazione dei Territori Occupati.²⁷⁵

²⁷³ BENVENISTI, *Report of the West Bank DataBase Project*, Jerusalem 1987., p.113.

²⁷⁴ *Convention Relative to the treatment of civilian persons in Time of War*, 12 August 1949, United Nations Treaty Series, vol.75, p.287.

Le convenzioni di Ginevra sono quattro: I, per migliorare la sorte dei feriti e malati delle forze armate in campagna - II, per migliorare la sorte dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate sul mare - III, relativa al trattamento di prigionieri di guerra - IV, relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra. Di esse, le prime tre erano il frutto di una moderna revisione di precedenti Convenzioni (Ginevra 1864, Ginevra 1906, X Aja 1907, Ginevra 1929), mentre la quarta costituiva una novità assoluta, perché preceduta solo da poche, scarse e inefficaci regole per la protezione della popolazione civile dettate dal "Regolamento sulle leggi e sugli usi della guerra terrestre" allegato alla IV Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907".

²⁷⁵ SCOBIE, *Natural Resources and Belligerent Occupation: mutation through permanent Sovereignty*, in *Human Rights, Self-Determination and Political Change in the Occupied Palestinian Territories*, Bowen edition, 1997, pp 221-290.

Il Consiglio di Sicurezza ,l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite , e il resto della comunità internazionale ritiene invece all'unanimità la applicabilità di tale Convenzione ai territori della West Bank palestinese , alla Striscia di Gaza e a Gerusalemme Est.²⁷⁶ Come spiega il Rapporto del governo degli Stati Uniti del 1990:

“Gli Stati Uniti considerano l'occupazione israeliana essere governata dalle Regole dell'Aja del 1907 e la IV Convenzione di Ginevra del 1949 relativa alla Protezione dei civili in tempo di guerra. Israele non considera la Convenzione applicabile ma dichiara di osservare le sue disposizioni di tipo umanitario”²⁷⁷

La Convenzione prevede che una potenza occupante abbia la piena responsabilità per venire incontro ai bisogni della popolazione civile sotto occupazione.

La IV Convenzione di Ginevra venne formulata per essere di carattere umanitario e per rinforzare le Regole dell' Aja e le altre convenzioni e regolamentazioni in materia.²⁷⁸

Contrariamente alle sue promesse e parole, Israele ha violato gli aspetti umanitari della Convenzione a cui ha detto di aderire.²⁷⁹

Secondo l'art . 47 della Convenzione

“Protected persons who are in occupied territory shall not be deprived ,in any case or in any manner whatsoever , of the benefits of the present Convention by any change

²⁷⁶ BLUM, *The Missing Reversioner: Reflections on the Status of Judea and Samaria*, in *Israel Law Review*, 1968, vol. 3 p.279.

²⁷⁷ *Israel and the Occupied Territories*, in *US Country Reports on Human Rights Practices for 1991, for Committee on Foreign Relations of the House of Representatives and the Senate*, Washington DC, 1992, p.1440.

²⁷⁸ BAXTER, *The Geneva Conventions of 1949 and Wars of National Liberation* in *Rivista di diritto internazionale*, Vol.57, 1974., pp 193-203; MERON, *The Geneva Convention as Customary Law*, *American Journal of Int'l Law*, 1987, p.348-370; *Forces Armées et développement du droit de la guerre*, Bruxelles, 1982, *Neuvième Congrès International*, 2-6 Sett. 1982; EL KOUHENE, *Les garanities fondamentales de la personne en droit humanitaire et droits de l'homme*, Boston, 1985.

²⁷⁹ Per le opinioni e posizioni dei vari autori della non applicazione e rispetto da parte di Israele di tale Convenzione v. PLAYFAIR, *International Law and Administration of Occupied Territories , two decades of Israeli Occupation of the West Bank and Gaza Strip*, Oxford, 1992 , pp 130 e ss.

introduced, as the result of the occupation of a territory...nor by any annexation by the latter of the whole or part of the occupied territory.”

Il commento alla Convenzione spiega che questa vuole proibire “l’azione unilaterale della parte vittoriosa di disporre del territorio che ha occupato”; in altre parole è vietato l’annessione anticipata delle risorse idriche.²⁸⁰

L’art.4 del I Protocollo Aggiuntivo vieta all’occupante di pregiudicare l’assetto definitivo dei Territori Occupati ,quali che sia la durata dell’occupazione, la qualità delle forze e dei centri di potere che si oppongono agli sforzi di annessione dell’occupante , la natura del conflitto, internazionale o non internazionale, l’intensità del conflitto stesso.

Israele , istituendo insediamenti di propri cittadini nei Territori Occupati non rispetta tale divieto di modificare l’assetto definitivo di essi.²⁸¹

Le azioni di Israele hanno chiaramente violato queste disposizioni. Come ha anche spiegato il Ministro dell’Agricoltura israeliano in un’intervista al Jerusalem Post del 1990, “è difficile concepire ogni soluzione politica coerente con la sopravvivenza di Israele che non implichi il continuo e totale controllo dei sistemi d’acqua , associata alle infrastrutture, l’approvvigionamento energetico e la rete stradale, essenziale al loro mantenimento e accessibilità.”²⁸²

Il principio del divieto della annessione anticipata è stato ribadito dalla Suprema Corte Israeliana nelle sentenze sopra ricordate.

Israele ha violato questo principio in una serie di occasioni. Per prima cosa, sono stati introdotte modificazioni significative agli investimenti per l’acqua e molte in maniera irreversibile. Secondo la Convenzione questi investimenti idrici sono solo per l’uso da parte della popolazione locale o per la amministrazione delle forza occupanti.

²⁸⁰ *Commentary to the Geneva Convention Relative to the protection of civilian persons in time of War*, Pictet Editor, 1958, p.275.

²⁸¹ ROWLEY, *Israel into Palestine*, London-NY, 1984, pp 59 e ss.

²⁸² Jerusalem Post, 10/ 8/1990.

Tuttavia, quei civili trasferiti da Israele ai Territori Occupati e gli insediamenti israeliani usano significative quantità d'acqua: essi lo stanno facendo illegittimamente e in chiara violazione della Convenzione. Nella Striscia di Gaza, per esempio, la maggioranza delle colonie israeliane si trovano nella parte sud della striscia di Gaza dove le risorse idriche non sono contaminate.

Secondo la Fondazione per la Pace in Medio Oriente, dal 1991 le colonie israeliane nei Territori Occupati sono 220000, 120000 a Gerusalemme Est e 100000 nella West Bank.

L'art.53 della Convenzione proibisce ogni distinzione della proprietà da parte della autorità occupante. Secondo un esperto del Centro di studi strategici del Golfo i livelli idrici sono attualmente a bassi livelli e la qualità dell'acqua deteriorata a tal punto da mettere in pericolo l'irrigazione e l'uso domestico dell'acqua da parte della popolazione locale.

I pozzi palestinesi, pur aumentati di numero, sono prosciugati così come le loro risorse idriche sono sfruttate dalle vicine colonie israeliane.²⁸³ Considerevoli quantità di acqua vengono trasferite dalle falde ipoteticamente condivise situate sotto la West Bank alle riserve del National Water Carrier.²⁸⁴

Secondo Dillman la condotta di Israele, avendo come risultato l'aumento della salinità delle falde sotterranee e la possibilità che quest'ultima divenga permanente costituisce chiaramente ai sensi dell'art. 53 una distruzione della proprietà.

L'art. 147 del "Commento alla Convenzione" indica che l'appropriazione estensiva delle proprietà non giustificata da necessità militari costituisce una grave violazione della Convenzione. Questa comprende anche "il caso delle requisizioni su larga scala", senza considerare la distinzione tra proprietà pubblica e privata.²⁸⁵

L'art.55 aggiunge che il paese occupante può solo requisire "generi alimentari, articoli o materiale sanitario" solo se essi sono destinati all'esercito occupante o al

²⁸³ BISHARAT, *Palestine and Humanitarian Law: Israeli Practice in the West Bank and Gaza*, in Hastings Int'l and Com.Law Rev.325,1989.

²⁸⁴ DILLMAN.,op.cit.p.62.

²⁸⁵ *Commentary,IV Convention Geneva:Relative to the Protection of Civilian Persons in the time of War*,International Committee of the Red Cross,1958,p.312.

personale amministrativo , e solo se i bisogni della popolazione locale sono stati presi in considerazione.

Inoltre secondo le Convenzioni Internazionali la potenza occupante deve assicurare che sia pagato il giusto prezzo per ogni bene o risorsa requisita. Ciò viene rinforzato dall'art.54 del Protocollo I che conferma che la requisizione costituisce una forma di soppressione.²⁸⁶

Il protocollo alla Convenzione rinforza l'art.55; la potenza occupante “non può requisire provviste per l'uso di queste da parte della propria popolazione”.²⁸⁷Tale Protocollo addizionale del 1977 è molto importante perché ricomprende tra i conflitti internazionali non solo i conflitti tra Stati ma anche le guerre di liberazione nazionale o conflitti per l'autodeterminazione. Si tratta di conflitti in cui un popolo , non ancora costituitasi Stato indipendente , lotta contro il governo al potere per realizzare il diritto all'autodeterminazione.

In particolare secondo l'art. 1 par.4 del Protocollo del 1977 vengono ricompresi tra i conflitti armati internazionali “.i conflitti armati nei quali i popoli lottano contro la dominazione coloniale e l'occupazione straniera e contro i regimi razzisti , nell'esercizio del diritto dei popoli all'autodeterminazione, consacrato nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli o la cooperazione fra gli Stati in conformità alla Carta delle Nazioni Unite.”²⁸⁸

L'art. 56 obbliga lo Stato occupante a assicurare e mantenere la salute pubblica e conservare i servizi medici che, come abbiamo visto, non è rispettato dalle autorità israeliane occupanti.

²⁸⁶ Per una analisi dettagliata dei Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra vedi, VERRI, *I Protocolli aggiuntivi alle convenzioni di Ginevra del 12 Agosto 1949*, Roma, 1978; BENVENUTI, *Movimenti insurrezionali e Protocolli Aggiuntivi delle Convenzioni di Ginevra del 1949*, Estratto da Studi in onore di Cesare San Filippo, vol.IV, 1983; ABI-SAAB, *R Droit humanitarie et conflits internes*, Genève, Paris, 1986.

²⁸⁷ WINNEFELD, MORRIS, *Green conflict in Asia and the Middle East*, London, 1993, pp 46 e ss;

²⁸⁸ RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, Torino, 1998.

Anche se Israele è parte di questa Convenzione , esso ha ufficialmente annesso Gerusalemme Est e ha drammaticamente cambiato le leggi giordane e egiziane esistenti prima dell'occupazione , incluso i diritti e l'accesso ai rifornimenti idrici. Come concluse un rapporto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite del 1980, le politiche israeliane riguardanti le risorse idriche della West Bank costituiscono una chiara e grave violazione della IV Convenzione di Ginevra.²⁸⁹

5.4 Le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.²⁹⁰

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è stato netto nel condannare le pratiche israeliane e gli abusi delle risorse idriche palestinesi.²⁹¹ Il Consiglio di Sicurezza nel 1979, basandosi anche su alcune risoluzioni della Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la Risoluzione 446 istituì una Commissione con il compito “di studiare e esaminare con cura la diminuzione delle risorse naturali , in particolare le risorse idriche nei Territori Occupati , con lo scopo di assicurare la protezione dei Territori posti sotto occupazione.”

Le raccomandazioni date da questa Commissione vennero approvate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con la Risoluzione 465 del 1980. Gli studi condotti da questa Commissione stabilirono che “i cambiamenti, inclusa Gerusalemme, causati da Israele, costituiscono una violazione della IV Convenzione di Ginevra e delle rilevanti decisioni in relazione a tale problema adottate dal Consiglio di Sicurezza.”

Per esempio il rapporto di tale Commissione sottolineava che nei primi giorni dell'occupazione israeliana , le autorità israeliane fecero saltare in aria 140 pompe dell'acqua nella West Bank e di conseguenza ai palestinesi venne impedito di

²⁸⁹ *Water-The Red Line.*,p. 17.

²⁹⁰ Le Risoluzioni rilevanti del CdS riguardante la Palestina e i Territori Occupati sono :242 del 1967,338 del 22/10/1973(Testi di queste in appendice),339 del 23/10/1973,340 del 25/10/1973,446 del 1979,237 del 14/6/1967,252 del 21/5/1968,267 del 3/7/1969,271 del 15/9/1969,298 del 25/9/1976.

²⁹¹ Per un'analisi generale del ruolo del CdS nei Territori Occupati v .ROSENNE,*Direction for a Middle East Settlement-Some Underlyied legal problems in the Middle East crisis* ,New York 1969, p. 55;OLSON,*UN Security Council Resolutions Regarding Deportations from Israeli Administrated territories:the Applicability of the Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of civilian Persons in time of war*,Standford Journal Of International Law,vol.24.,pp. 611-620,1988.

pompare acqua dal fiume Giordano come un sostituto per l'irrigazione. Il rapporto concludeva dicendo che la Commissione idrica di Israele "ha preso il controllo diretto dell'acqua nei Territori palestinesi Occupati" e che "l'attività economica di un numero alto di abitanti palestinesi è stata ridotta a livelli di sussistenza poiché l'acqua di cui disponevano all'inizio è stata destinata a favore delle colonie israeliane".²⁹²

I risultati delle ricerche della Commissione vennero approvate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con la Risoluzione 465 del 1-3-1980.²⁹³

²⁹² *Water Resources of the Occupied Territory.*, op.cit.p.41 e p. 50.

²⁹³ UN Security Council Official Records, 35 th year, Resolution and decisions ., p. 5, UN Document 5/INF/36,1981.

5.5 Le Risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.²⁹⁴

La Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato numerose Risoluzioni sulla sovranità permanente degli Stati sia di carattere generale che di carattere particolare , in relazione alle risorse naturali dei Palestinesi.²⁹⁵

Le Risoluzioni di carattere generale che sono state adottate per proteggere i diritti sovrani dei popoli sulle proprie risorse naturali comprendono la risoluzione 1803 (XVII) del 14 dicembre 1962 votata sia da Israele che dagli Stati uniti la quale dichiara:

1. The right of peoples and nations to permanent sovereignty over their natural wealth and resources must be exercised in the interest of their national development and of the well-being of the people of the State concerned.
2. The exploration, development and disposition of such resources, as well as the import of the foreign capital required for these purposes, should be in conformity with the rules and conditions which the peoples and nations freely consider to be necessary or desirable with regard to the authorization, restriction or prohibition of such activities.
3. In cases where authorization is granted, the capital imported and the earnings on that capital shall be governed by the terms thereof, by the national legislation in force, and by international law. The profits derived must be shared in the proportions freely agreed upon, in each case, between the investors and the recipient State, due care being taken to ensure that there is no impairment, for any reason, of that State's sovereignty over its natural wealth and resources.

²⁹⁴Le principali risoluzioni dell'Assemblea Generale sulla sovranità permanente sulle risorse nazionali nei Territori Occupati della Palestina :3005(XXVII)del 15/12/1972,3175(XXVIII) del 17/12/1973,3336(XXIX) del 17/12/1974,3516(XXX) del 15/12/1975,31/186 del 21/12/1976,32/161 del 19/12/1977,34/136 del 14/12/1979,35/110 del 5/12/1980; e sugli altri territori Arabi 36/173 del 17/12/1981,37/135 del 17/12/1982,38/144 del 19/12/1983.Per la Risoluzione della Assemblea Generale sul futuro governo della Palestina del 21/11/1947 vedi testo in Appendice.

²⁹⁵ Per un approfondimento del ruolo svolto dall'Assemblea Generale per quanto riguarda i Territori Occupati , PLAYFAIR, op.cit.,p 52 e ss;YAHIA , *The Palestine question and International Law*,Beirut, PLO Research Centre, 1970., p.184.

4. Nationalization, expropriation or requisitioning shall be based on grounds or reasons of public utility, security or the national interest which are recognized as overriding purely individual or private interests, both domestic and foreign. In such cases the owner shall be paid appropriate compensation, in accordance with the rules in force in the State taking such measures in the exercise of its sovereignty and in accordance with international law. In any case where the question of compensation gives rise to a controversy, the national jurisdiction of the State taking such measures shall be exhausted. However, upon agreement by sovereign States and other parties concerned, settlement of the dispute should be made through arbitration or international adjudication.
5. The free and beneficial exercise of the sovereignty of peoples and nations over their natural resources must be furthered by the mutual respect of States based on their sovereign equality.
6. International co-operation for the economic development of developing countries, whether in the form of public or private capital investments, exchange of goods and services, technical assistance, or exchange of scientific information, shall be such as to further their independent national development and shall be based upon respect for their sovereignty over their natural wealth and resources.
7. Violation of the rights of peoples and nations to sovereignty over their natural wealth and resources is contrary to the spirit and principles of the Charter of the United Nations and hinders the development of international co-operation and the maintenance of peace.
8. Foreign investment agreements freely entered into by or between sovereign States shall be observed in good faith; States and international organizations shall strictly and conscientiously respect the sovereignty of peoples and nations over their natural wealth and resources in accordance with the Charter and the principles set forth in the present resolution.

Anche se i Territori Occupati non costituiscono ancora uno Stato, le popolazioni della West Bank e di Gaza sono state internazionalmente riconosciute come titolari dell'autodeterminazione. Tale Risoluzione riconosce la completa applicazione del diritto internazionale alle popolazioni così come al territorio definito come occupato.²⁹⁶

Il diritto alla sovranità permanente sulle risorse idriche costituisce un corollario del diritto all'autodeterminazione.

La Risoluzione 3101 (XXVIII) sostiene il diritto che hanno:

...States , territories and peoples under foreign occupation, alien and colonial domination or apartheid to restitution and full compensation for the exploitation and depletion of, and damages to, the natural resources and all other resources of these States , territories and peoples.

E , ancora,la Risoluzione 3281 (XXIX) dichiara che:

No State has the right to promote or encourage investments that may constitute an obstacle to the liberation of a territory occupied by force.

Per quanto riguarda la sovranità permanente sulle risorse naturali nei Territori occupati della Palestina e negli altri Territori arabi, la Assemblea Generale ha ogni volta affermato il suo favore per la sovranità permanente dei Palestinesi sulle proprie risorse naturali.

Durante tutti gli anni Ottanta, la Assemblea Generale ha “fortemente condannato lo sfruttamento illegale delle risorse e delle ricchezze naturali” dei Territori Occupati e ha più volte ripreso Israele a desistere immediatamente da tali attività”.²⁹⁷

²⁹⁶ *Case Document to the International Water Tribunal II*, Amsterdam, February 1992, p.11; ICRC, *Annual Reports for 1968 and subsequent years*.

²⁹⁷ *Water-The Red Line*.p.68..

Rilevanti Risoluzioni come la 37/135,36/173,35/110,34/136,38/144 e in particolare la 32/161 invita Israele a fermare lo sfruttamento delle risorse naturali e umane nei Territori e ribadisce che queste risorse appartengono agli “Stati arabi e alla popolazioni i cui Territori sono posti sotto l’occupazione israeliana”.

La Risoluzione 3236 (XXIX) riconosce la sovranità palestinese sui Territori Occupati e sulle proprie risorse naturali.(Testo in Appendice I)

La Risoluzione 3005 (XXVII) afferma “il principio della sovranità della popolazione dei Territori Occupati sulle proprie ricchezze nazionali e sulle risorse”.

Tutte queste Risoluzioni invitano Israele a fermare le due politiche illegali e misure riguardanti il suo uso delle risorse naturali dei Territori e riafferma il diritto dei palestinesi “...to full and effective permanent sovereignty and control over their natural and other resources, wealth and economic activities”.²⁹⁸

Moltissime altre Convenzioni legali e Risoluzioni sono applicabili alle popolazioni , territori e risorse definite come occupate e quindi applicabili anche alla popolazione palestinese.

5.6 Le Regole dell’ILA adottate a Helsinki nel 1966.

Abbiamo visto come le Regole sugli usi delle Acque dei fiumi Internazionali adottate dall’ILA del 1966 prendono in considerazione le risorse idriche transfrontaliere agli art.4,7,8. Esse in particolare mettono in rilievo due concetti fondamentali, quello del “prior apportionment”, secondo cui tutti gli utilizzatori del medesimo corso d’acqua devono essere d’accordo e essere soddisfatti; il secondo è quello dell’ “equitable apportionment”, secondo cui ogni utilizzatore deve disporre di una equa quantità delle risorse divise. Nella sua petizione al II Tribunale Internazionale per l’acqua , il Palestinian Hydrology Group spiega che “Anche se Israele ha promesso che il suo attuale uso delle acque sotterranee della West Bank fosse ragionevole , sarebbe

²⁹⁸ Per una analisi e il commento di tali Risoluzioni v. *Report prepared by Prof.Sloan of Peace University Law School in Palestine Yearbook of Int’l Law,1989,pp.369-403.*

comunque obbligato a cambiare le sue politiche per quanto riguarda le acque sotterranee qualora avesse bisogno di sfruttare l'acqua in una maniera diversa".

Se le risorse idriche sono sfruttate in maniera tale da non permettere che un uso preesistente venga modificato questo sarebbe contrario al diritto internazionale. Perciò Israele non avrebbe alcun diritto privilegiato sull'acqua se non il "prior appropriation" o le circostanze storiche.

Dovrebbe sempre rinegoziare il suo uso ragionevole per sfruttare le acque in altra maniera.

Lo stesso discorso varrebbe per gli altri rivieraschi.²⁹⁹

Nelle Dichiarazioni alle Nazioni Unite Israele ha affermato di accettare il principio dell'equa distribuzione tra co-rivieraschi di un medesimo corso d'acqua come un "diritto ben stabilito". E in risposta al rapporto delle Nazioni Unite, Israele ha anche indicato che accetta il principio che l'interferenza da parte di uno Stato nel flusso delle acque di superficie o sotterranee si ripercuote sulle attività degli altri paesi nella divisione dello stesso bacino, e che gli effetti di ogni attività in relazione alle risorse idriche sono particolarmente sentite nei Territori a valle che dipendono da rifornimenti idrici di quelli a monte.

5.7 La Risoluzione dell'IDI adottata a Salisburgo nel 1961.

Nei Territori Occupati dovrebbe trovare applicazione anche la Risoluzione di Salisburgo del 1961 adottata dall'IDI. Essa come abbiamo già visto fornisce la base per risolvere le questioni e i problemi relativi all'uso delle acque dei corsi d'acqua internazionali non navigabili. In particolare dovrebbero trovare applicazione gli art. 3 e 4 riguardanti le responsabilità e gli obblighi per gli Stati co-rivieraschi di un medesimo corso d'acqua.

²⁹⁹ Case Document of Int'l Law., op.cit p.18.

5.8 Il ruolo e la responsabilità delle terze parti.

Tutte queste norme e Convenzioni pongono delle regole chiare e precise: anche la Comunità internazionale nel suo complesso e gli Stati terzi dovrebbero impedire o quanto meno limitare le violazioni delle potenze occupanti nei territori occupati.

Anche se Israele ha adottato una politica che è unilaterale ,esclusiva e chiaramente discriminatoria riguardo alla sua occupazione dei Territori Occupati ,né lo *status legale* della sua politica, né lo status delle risorse idriche della Palestina, né gli effetti sulla popolazione palestinese sono stati messi in dubbio dagli altri soggetti internazionali.

Come conclude il Palestinian Hydrology Group nella sua petizione al II Tribunale Internazionale dell'Acqua:

“No rulings have been made on the laws of international water as they pertain to belligerent occupation. The plaintiffs attribute this to the failure of the High Contracting Parties to enforce laws of belligerent occupation.

Only international enforcement will lead to the fuller integration and interpretation of international conventions, international custom, general principles of law , judicial decisions and academic opinion regarding water.”³⁰⁰

Tale negligenza in proposito da parte della Comunità internazionale venne espressa in più occasioni e pronunce da parte delle Nazioni Unite.

Dai principi generali della IV Convenzione di Ginevra , dalle Regole dell'Aja fino alle risoluzioni particolari del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla questione delle risorse idriche palestinesi si ricava un insieme di norme per l'uso e l'allocazione delle risorse nei Territori Occupati.

³⁰⁰ Case Document to the International Water Tribunal II, op.cit., p.4.

In realtà i palestinesi non hanno ricevuto alcuna protezione dalla comunità internazionale sia per l'accesso che per la distribuzione delle proprie risorse idriche.

La mancanza di tale azione ha consentito a Israele di rivendicare che esso ha *de facto* la sovranità sulle risorse idriche della Palestina.

E nonostante quanto stabilito dal diritto internazionale, Israele è stato in grado, senza alcun ostacolo, di procedere con la sua effettiva annessione e sfruttamento delle risorse palestinesi.

Israele rifiuta di applicare al diritto internazionale e di ammettere che in questo vi siano delle regole per lo sfruttamento delle acque sotterranee della West Bank.

La Comunità internazionale, incluse le istituzioni e organizzazioni internazionali di carattere universale hanno mancato, da più di 30 anni di occupazione, di proteggere i diritti dei palestinesi. Molto dipenderà dal processo di pace in corso tra Israele e l'Olp. I Palestinesi credono che deve essere loro riconosciuta la sovranità sulle loro risorse idriche e il diritto di decidere come usarle e sfruttarle. Essi ritengono che sia loro diritto partecipare in misura equa allo sfruttamento comune o accordo sul problema delle risorse idriche. Molti palestinesi attualmente credono che nelle negoziazioni per un accordo di pace, la legislazione internazionale dovrebbe essere utilizzata per assicurare il riconoscimento dei loro diritti e bisogni.

CAPITOLO VI

L'ACQUA OGGETTO DEI NEGOZIATI DI PACE IN MEDIO ORIENTE

6.1 L'approvvigionamento idrico come problema ancora irrisolto che pesa sul negoziato di pace.

6.1.1 I negoziati bilaterali.

I maggiori esperti idrici del mondo confermano che l'unico modo per sfruttare al massimo le risorse idriche di un bacino, senza perdite inutili, sta nella cooperazione totale e complementare dei paesi rivieraschi. Come è noto, i paesi mediorientali che condividono le acque del Giordano hanno raramente collaborato, e quasi mai di propria iniziativa, fino agli anni Ottanta.

Come si è visto nei capitoli precedenti, il contrasto tra Israele e Giordania è stato molto acceso nella prima fase del piano Johnston, per poi smorzarsi con l'evoluzione che il conflitto per l'acqua ha subito nel 1967, assumendo la forma di una cooperazione informale ben delimitata.³⁰¹

La scarsità d'acqua e le relazioni non idilliache con la Siria sono tra i principali motivi del veloce avvicinamento israelo-giordano sviluppatosi nel corso del 1994. I due paesi, in realtà, fin dagli anni Ottanta, e nonostante lo stato di guerra, perseguono strategie comuni, soprattutto per quanto riguarda l'acqua. Almeno una volta al mese esperti idrici israeliani attraversavano il confine per confrontare con i loro corrispettivi giordani il livello delle acque. Esisteva infatti un *agreed consumption quota* fissata dagli esperti, anche se mai registrata da atti ufficiali, che serviva da "metro" per reciproci aggiustamenti, nel caso in cui una delle due parti avesse

³⁰¹ NAFF, MATSON, *Water in the Middle East*, op.cit., pp 50-51.

superato il limite. La tecnologia israeliana ha soccorso i giordani nell'operazione di drenaggio dell'East Ghor Canal, colmo di sedimenti accumulati di anno in anno.³⁰²

Inoltre c'è una vera e propria collaborazione periodica tra la Potash Corporation israeliana e la Jordanian Potash Company, entrambe concentrate sullo studio dello sviluppo del Mar Morto. In pratica la condivisione di dati e lo studio di strategie comuni tra Israele e la Giordania per quanto riguarda le risorse idriche sono iniziati ben prima dell'avvio dei negoziati di pace.

Nonostante tutto, la questione idrica tra Israele e Giordania è stata affrontata pienamente solo con il Trattato di pace dell'ottobre 1994.

6.1.2 L'acqua nel Trattato di pace israelo - giordano del 26-10-1994.³⁰³

Nonostante negli incontri precedenti il Trattato siano sempre state presenti commissioni idriche e sia sempre stato accettato il principio della condivisione di dati e informazioni, la Dichiarazione di Washington del 26 luglio 1994, che poneva termine al quarantennale stato di belligeranza, ha evitato di affrontare le tre questioni più scottanti: Gerusalemme, il destino dei rifugiati e le risorse idriche. Solo con il Trattato di pace vero e proprio, Israele e la Giordania hanno deciso la riallocazione delle acque dei fiumi Giordano e Yarmouk.³⁰⁴

Le disposizioni relative all'acqua sono contenute nel Preambolo e negli Allegati sull'acqua e sull'ambiente (Allegati II e IV). Nel Preambolo, gli articoli sull'acqua seguono quelli riguardanti i confini internazionali e la sicurezza, ad indicare la priorità attribuita all'acqua dal trattato.

L'articolo V afferma: "Nell'ottica del raggiungimento di una sistemazione globale e duratura di tutti i problemi idrici tra di loro (...) le parti decidono di riconoscere

³⁰² ISRAELE, *Terra e pace*, "LIMES", n.4, 1995, p.105.

³⁰³ Testo integrale in Appendice I.

³⁰⁴ TROTTIER, *L'eau, la Jordanie e l'entité palestinienne naissante: analyse d'un enjeu déterminant de la politique étrangère hachémite*, Les Cahiers du Monde Arabe, CERMAC, Université de Louvain-la Neuve, n.122-123.

mutualmente le giuste allocazioni di entrambi per l'acqua del fiume Giordano, del fiume Yarmouk e delle risorse idriche sotterranee di Araba Arava.”³⁰⁵

L'articolo VI del Trattato si intitola semplicemente “Acqua” e si ricollega al contenuto dell' articolo V. Sebbene non venga esplicitamente menzionata la regola del diritto internazionale dell' “equa utilizzazione”³⁰⁶ delle risorse, le nozioni utilizzate nell'articolo seguono lo spirito di tali regola.

Nel comma II entrambe le parti riconoscono che “l'acqua potrebbe essere motivo di cooperazione tra loro”. Contemporaneamente esse si impegnano a “non recare danno in alcun modo alle risorse idriche delle altre parti attraverso i loro progetti per lo sviluppo dell'acqua”. Il fine di tale disposizione e di quelle precedenti è quello di delimitare la portata del divieto di danneggiare la controparte ,chiarendo che per danno proibito si intende quello che crea un pregiudizio di godimento delle quote idriche dei due Stati co-rivieraschi corrispondenti a una utilizzazione equa e ragionevole delle acque del sistema Giordano-Yarmouk.

Questa cooperazione riguarda tutti gli aspetti dello sfruttamento e dello sviluppo dell'acqua, includendo lo sviluppo di nuove risorse idriche(con esplicito riferimento al trasferimento delle acque transfrontaliere) , minimizzano lo spreco, prevenendo l'inquinamento e svolgendo ricerche comuni e scambio di dati.

Mentre la maggior parte delle disposizioni del Trattato sono di carattere generale, l'Annesso II contiene la vera e propria parte di divisione delle risorse idriche del giordano,dello Yarmouk e della falda di Araba/Arava.

Dall' art. I al IV dell'Annesso troviamo in dettaglio la divisione delle acque dello Yarmouk e del Giordano, la possibilità di immagazzinamento e deviazione, la protezione della qualità delle acque di superficie nella valle di Araba.

Le risorse di Wadi Araba, regione occupata da Israele nel 1967, furono oggetto dell' art. IV dell'Annesso II che riconosce la sovranità della Giordania sui pozzi e sulle attrezzature idrauliche che sono state installate. Tuttavia Israele ne conserverà

³⁰⁵ *Israel-Jordan :Treaty of Peace* , International Legal Material, I, 1995 , p.48

l'utilizzazione e potrà anche ai sensi del par. III art. 4 aumentare il suo prelievo di 10 mcm all'anno.³⁰⁷ Vediamo quindi l'importanza dell'acqua nell'occupazione del 1967. Se Israele può mantenere il controllo mentre si ritira, l'occupazione non si giustifica più.

Il territorio di Al Baqura occupato da Israele nel 1949 viene riportato nell'art.3, comma 8, del Trattato menzionato. Questo paragrafo precisa che le parti prendono in considerazione il regime "speciale" riservato a questa piccola regione che viene restituita alla sovranità giordana, "appartenendo" tutto a proprietari privati israeliani. Ne deriva una confusione giuridica che rasenta l'assurdo perché i proprietari israeliani restano sottoposti alla legge israeliana per tutto ciò che concerne la loro attività fuori del territorio. Siccome la schiacciante maggioranza della popolazione è israeliana, ci si trova dunque in una situazione paradossale in cui la bandiera giordana sventola a Al Baqura ma questa rimane di fatto sotto il controllo israeliano. Gli israeliani possono risiedervi senza autorizzazione e sfruttare come sembra loro opportuno tutte le risorse d'acqua.³⁰⁸

Per ultimo e più importante, l'articolo VII prevede la istituzione di un Comitato comune per l'acqua per portare avanti e completare le previsioni dell'Annesso.

Analizzando la questione dell'acqua nel Trattato israelo-giordano, alcuni autori si complimentano troppo in fretta per l'atteggiamento di cooperazione che ha caratterizzato i negoziati e che avrebbe "messo fine alle tensioni tra Israele e Giordania". Con l'accettazione dell'accordo la Giordania ha probabilmente avuto ciò che di meglio avrebbe potuto raggiungere con un accordo bilaterale.

Il suo apporto idrico crescerebbe di circa il 7 % in breve termine e del 15-20% a lungo termine, se tutti i progetti pianificati fossero realizzati. Inoltre il Trattato apre la possibilità ad un'eventuale cooperazione israelo-giordana, che porterà a futuri risultati, sia nello sfruttamento dell'acqua che in altri settori.

³⁰⁶ ELMUSA, *Dividing the Common Palestinian – Israeli Waters: an international Water Law Approach*, in *Journal of Palestine Studies*, vol. 22/3, n.87, 1993, p. 74.

³⁰⁷ Annex II, article IV, 3 e 4.

³⁰⁸ ELMUSA, *The Jordan-Israel Water Agreement: a model or an exception?* in *The Arab-Israeli Accords Legal perspective*, 1994, p. 199.

Inoltre il Trattato contiene una serie di disposizioni dirette a creare una interdipendenza funzionale tra le parti e quindi il rispetto del principio di cooperazione . Scambi di acqua inter-stagionali, l'immagazzinamento di una parte dello Yarmouk spettante alla Giordania nel lago di Tiberiade durante l'inverno e progetti di costruire dighe sul confine comune, si suppone creeranno legami e interessi comuni.

Però, l'accordo rimane bilaterale , influenzando così sul comportamento degli altri Stati rivieraschi, specialmente la Siria , con la quale non sono stati raggiunti accordi per l'acqua.

Il Trattato di pace israelo-giordano anche se costituisce il passo verso la definitiva soluzione delle controversie sull'acqua nella regione del bacino del Giordano , deve essere completato da eventuali accordi con gli Stati rivieraschi .O meglio ancora , tale Trattato potrebbe essere sostituito da un nuovo accordo piu' ampio sul bacino includendo tutte le parti interessate. Perché ciò sia possibile dovranno essere prese in considerazione tutte le particolari e differenti esigenze delle parti.³⁰⁹

E' interessante considerare l'attuale accordo sulle risorse idriche tra Israele e Giordania alla luce del piano Johnston.³¹⁰ Come si è visto, tale piano non fu mai adottato (sebbene, quando fu negoziato, nel 1955, avesse avuto l'appoggio degli organi rappresentativi dei paesi rivieraschi), ma le allocazioni idriche in esso stabilite vennero rispettate da Giordania e Israele fino alla guerra del 1967 e gli Stati Uniti subordinarono il loro sostegno finanziario alla compatibilità dei vari progetti idrici con il Piano stesso.³¹¹ Sebbene Israele abbia successivamente ridimensionato la rilevanza del Piano Johnston a causa delle mutate condizioni sopravvenute, il piano continua ad essere espressamente citato dai Palestinesi e dal Libano come base di

³⁰⁹ TELERANI, *Riparian Rights Under International Law: a study of the Israeli-jordanian Peace treaty*, L.A Intern and Comp Law Journal, 1995, p.18.

³¹⁰ HADDADIN, MUNTHIR, *Water and the peace process: two perspectives , a view from Jordan* in Policy Focus , n.20, Settembre 1992 , pp 14-19.

³¹¹ SOFFER, *The Relevance of Johnston Plan to the reality of 1993 and beyond*, London, 1994; *Water and peace in the Middle East Studies* in Environmental Science, n.58. Amsterdam, 1994, pp 107-121.

riferimento; la Siria invece, come abbiamo detto non si è mai pronunciata pubblicamente sull'argomento anche se era presente al tavolo dei negoziati.

Attualmente, la Giordania sta cercando di mettere a frutto i risultati della pace. Sono stati avviati numerosi investimenti per la cooperazione regionale e per lo sviluppo dell'economia del paese ³¹², tra cui un progetto relativo all'aeroporto di Aqaba che serva la regione circostante ed il sud di Israele, finanziato dalla US Trade Development Agency.

La Giordania ha recentemente ospitato due importanti incontri internazionali: il già citato sesto round dei negoziati multilaterali sulla pace e sulle risorse idriche in Medio Oriente nel giugno 1995 e il Summit Economico del Medio Oriente e Nord Africa (MENA, Middle East and North Africa Economic Summit) dell'ottobre 1995, legato alla Madrid Peace Initiative dell'ottobre 1991, con l'obiettivo di preparare il terreno per il consolidamento della pace, gestendo nel modo migliore le opportunità economiche del nuovo clima politico.

6.2 Le alture del Golan nel conflitto tra Siria e Israele.

La guerra dell'acqua tra Siria e Israele non ha mai cessato di essere combattuta negli innumerevoli scontri di frontiera e nelle reciproche minacce di deviazione dei letti dei fiumi della parte settentrionale del bacino (Hasbani, Litani, Yarmouk e Giordano), perlomeno fino al 1973.

Nell'attuale situazione, il negoziato di pace con Damasco è bloccato soprattutto dalla questione delle Alture del Golan. ³¹³La Siria e il Libano non riconoscono alcun valore alle discussioni multilaterali, se Israele non si ritira dalle terre arabe occupate. Da fonti americane e dai contatti diplomatici tra Re Hussein di Giordania e il presidente siriano Assad dell'agosto 1996 risulta che la condizione che la Siria pone

³¹² Con la nuova legge sugli investimenti dall'estero (L. n. 16/1995) è stata istituita la Investment Promotion Corporation, allo scopo di sviluppare l'economia e attrarre gli investimenti.

³¹³ SCHIFF, *The necessary Security Conditions for peace with Syria* in HA'ARETZ, del 21-1-1994.

per la ripresa delle trattative con Israele sia di condurre un negoziato globale sul Medio Oriente, piuttosto che colloqui vertenti esclusivamente sul Golan.

E' necessario sottolineare che la restituzione delle Alture del Golan rappresenta per Israele un passo troppo importante per essere compiuto immediatamente, come Damasco pretende, non solo per la posizione geografica strategicamente ottimale dell'altopiano, ma soprattutto per essere il punto di passaggio e di confluenza di 1/3 delle risorse idriche di Israele.³¹⁴

6.3 I negoziati multilaterali.

Negli ultimi anni e precisamente dal 1991 tra gli Stati arabi e Israele sono stati avviati negoziati multilaterali che concedono una grande importanza alla questione della ripartizione e dell'impiego delle acque. L'apertura dei negoziati arabo-israeliani è avvenuta nell'Ottobre 1991 con la Conferenza di Madrid , sotto l'egida degli Stati Uniti .(Testo in Appendice I)

I palestinesi vi parteciparono nel quadro di una delegazione giordano palestinese.

Nel corso di tali negoziati cinque sottogruppi di lavoro discutono separatamente i seguenti argomenti: rifugiati, sicurezza regionale e controllo degli armamenti , sviluppo economico, ambiente e risorse idriche.

Le Commissioni sull'acqua si sono riunite fino ad ora sei volte, dal '92 al '95 : a Vienna (maggio 1992), Washington(settembre 1992), Ginevra(aprile 1993), Pechino(ottobre 1993), nel sultanato dell'Oman(1994) e , il 22 giugno 1995 ad Amman.³¹⁵

Nei primi quattro incontri, i progressi furono limitati alla firma di un accordo per la cooperazione su una serie di attività formali e informali relative all'offerta idrica, allo scambio di dati e alla creazione di alcune istituzioni.³¹⁶

³¹⁴ ABDEL-RAHMAN TAMIMI, *Israeli Water Agenda to the negotiations*, AL-QUDS AL-ARABI, 26-12-1991.

³¹⁵ GLEICK, *Water, war and peace in the Middle East*, in *Environment* , vol.36, aprile 1994, pp7-15.

³¹⁶ PETERS, *Building peace in the Middle East: the Multilateral arab-israeli Peace talks*. Middle East Programme Report Royal Institute of International Affairs, London, 1994; DJEREJIAN, *The multilateral talks in the Arab-Israeli Peace Process in US Department of State dispatch*, vol.4, n. 41 , pp 696-699.

Specialmente negli ultimi due rounds, i colloqui sono stati forieri di nuove iniziative: durante il negoziato svoltosi nel Sultanato dell'Oman, il primo in uno Stato arabo, i paesi partecipanti si trovarono d'accordo su una serie di progetti comuni concreti. Per la prima volta in sede multilaterale, è stata accettata una proposta israeliana, riguardante un progetto sperimentale, da attuare in alcuni territori (Giordania, Israele, Cisgiordania e Gaza) contro la perdita d'acqua dalle condutture idriche, che oscilla tra il 20% e il 60% del loro carico. Il governo dell'Oman ha proposto la creazione di un grande centro di ricerca per la desalinizzazione delle acque, con sede nel Sultanato, attualmente in via di costruzione grazie all'ausilio tecnico di israeliani, mondialmente riconosciuti quali maggiori esperti in materia.

Al negoziato di Amman ha partecipato una delegazione palestinese, rappresentata dall'ingegnere Nabil Sharif, presidente della Commissione palestinese per l'acqua. In questa occasione si è arrivati all'accordo su alcuni progetti comuni che dovrebbero comportare una spesa complessiva di 50 milioni di dollari, ripartita tra i vari paesi; gli Stati Uniti e l'Unione Europea dovrebbero investire 2,5 milioni di dollari per creare una banca dati sull'acqua per i Palestinesi; l'Austria intende contribuire con 3 milioni di dollari per riorganizzare il sistema irriguo e renderlo omogeneo in tutta l'area; l'Olanda prevede un investimento di 7 milioni di dollari per costruire una diga, che migliorerebbe la situazione idrica della Striscia di Gaza. E' stata inoltre confermata la realizzazione del centro di desalinizzazione in Oman, nel quale gli Stati Uniti dovrebbero investire almeno 5 milioni di dollari.

Sembra, dunque, che le iniziative multilaterali stiano facendo buoni passi avanti. Tuttavia, esse attraversano lo stesso travaglio dei negoziati multilaterali sulla pace in Medio Oriente. E' infatti raro ed estremamente difficile che gli Stati arabi ed Israele raggiungano un qualsiasi accordo.³¹⁷

Secondo il "Palestine Report", l'ostacolo principale è costituito dalla posizione di Israele, che rifiuta di affrontare la questione dei diritti sull'acqua, preferendo

³¹⁷ KALLY, FISHERSON, *Water and peace. Water resources and the Arab-Israeli Peace Process*, London, 1993, p. 26.

discutere la possibilità di utilizzare fonti idriche alternative, come l'importazione dell'acqua dall'esterno o la desalinizzazione.

Come il processo di pace ha trovato una via di uscita attraverso i negoziati bilaterali, così anche il problema dell'acqua sta cercando nuove soluzioni attraverso la multilateralità.

In effetti, la *Dichiarazione di principi* tra l'OLP e Israele del 13 settembre 1993 dedica l'allegato IV alla cooperazione tra Israele e l'Autorità palestinese nell'ambito degli sforzi di pace multilaterali e prevede un Piano di Sviluppo per la Regione, diviso in due parti: il Programma per lo Sviluppo Economico per la Cisgiordania e per la Striscia di Gaza, comprendente la costruzione di infrastrutture relative alle risorse idriche, all'elettricità, ai trasporti e alle comunicazioni e il Programma per lo Sviluppo Economico Regionale, che include, tra le altre iniziative, il varo di un Piano Comune israelo-palestinese-giordano per lo sfruttamento coordinato del Mar Morto, la realizzazione del Canale Mar-Mediterraneo (Gaza)-Mar Morto, progetti regionali di desalinizzazione e sviluppo idrico, uno schema regionale per lo sviluppo agricolo e la prevenzione della desertificazione.

6.4 La Dichiarazione di Principi del 1993.³¹⁸

Gli accordi di Oslo sono il fondamento su cui si basano i negoziati di pace tra Israele e i Palestinesi.³¹⁹ Gli accordi furono negoziati e intavolati segretamente nel 1993 ad Oslo, sotto l'egida del Primo Ministro degli affari esteri norvegese Johan Jorgen Holst. Uno scambio di lettere tra Yasser Arafat e Yitzhak Rabin formalizzò il reciproco riconoscimento di Israele e dell'Olp come preliminare alla firma di una "Dichiarazione di Principi"; in tali lettere l'Olp riconosce il diritto dello Stato di Israele a vivere in pace e in sicurezza. In cambio, Yitzhak Rabin, scrive che "il governo di Israele ha deciso di riconoscere l'Olp come rappresentante del popolo

³¹⁸ Testo integrale della Dichiarazione in Appendice I.

palestinese e di intraprendere i negoziati con l'Olp nel quadro del processo di pace in Medio Oriente. Attraverso il reciproco riconoscimento Israele e l'Olp crearono solo le condizioni per veri e propri negoziati futuri.”

Il 13 settembre 1993 Israele e l'OLP firmarono a Washington la Dichiarazione dei Principi, che definisce le linee guida per l'autonomia palestinese nei Territori Occupati.³²⁰

Questa Dichiarazione costituita da 17 articoli e 4 allegati contiene anche un preambolo che sottolinea l'elemento del riconoscimento reciproco e chiarisce che il fine della trattativa, tra le cose, era quello di creare un Consiglio, un “Palestinian Interim Self-Government Authority” che eletto dalle popolazioni della West Bank e di Gaza avrebbe avuto giurisdizione su questo territorio e sarebbe restata in carica per un periodo non superiore a 5 anni.³²¹

Nel primo periodo provvisorio ai palestinesi sarebbe stata data l'autonomia su alcuni ambiti di controllo nei Territori Occupati, iniziando con il ritiro israeliano da Gaza e Gerico, come soluzione transitoria verso un accordo definitivo israelo-palestinese da negoziare successivamente.

La Dichiarazione incoraggia la collaborazione e il dialogo in materia di acqua, ma non specifica scadenze temporali. L'articolo VII della dichiarazione stabilisce l'istituzione, da parte del Consiglio palestinese (l'Autorità palestinese per l'Autogoverno), di una serie di organi per promuovere lo sviluppo economico, tra i quali un Ente Palestinese per l'Elettricità e un'Autorità Palestinese per l'Amministrazione dell'Acqua.

L'allegato III (Protocol on Israeli-Palestinian Cooperation Economic and Development Programs) prevede l'istituzione di una Commissione israelo-palestinese per la Cooperazione Economica che, tra le sue competenze, annovera al

³¹⁹ DAJANI, *The September 1993 Israel-PLO Documents: A Textual Analysis*, in *Journal of Palestine Studies*, XXIII, 1994, pp. 5-23.

³²⁰ Il testo della Agenda Comune dei negoziati di pace bilaterali Israele-giordani in ILM, 1993, p.1525; SHEHADEH, *From Occupation to Interim Accords: Israel and the Palestinian territories*, Cmel Book Series, n.4, London, 1997, p. 11 e 55; *Israel Law Review* n. 442 del 1994; CALVO-GOLLER N:K, *L'accord entre Israel et l'Olp; il régime d'autonomie prévu par la Déclaration de Principes du 13 septembre 1993* in *AFDI* 435, 1993; e sul sito internet [gopher://israel-info-gov.il:70/00/mad/dop/new.3](http://israel-info-gov.il:70/00/mad/dop/new.3).

primo posto la “cooperazione nel settore idrico, comprendente un Programma di Sviluppo per l’Acqua elaborato da esperti di ambo le parti, che specifichi le modalità di cooperazione nella gestione delle risorse idriche in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza e include proposte di studi e progetti idrici di ogni parte e sull’equa utilizzazione delle risorse idriche comuni da attuare durante e dopo il periodo interinale ”.³²²

La Dichiarazione di Principi non è ancora un trattato di pace per la soluzione del conflitto . Persino riguardo al programmato periodo provvisorio di 5 anni, esso costituisce solo un ampia base e un punto di riferimento. La creazione di un Autogoverno palestinese durante questo periodo transitorio verrà stabilita successivamente .

Fin dall’inizio, il governo laburista israeliano ha imposto una lettura restrittiva dell’accordo. Per giustificare i ritardi accumulati rispetto al calendario di Oslo, Yitzak Rabin affermò che “nessuna data è sacra”.

Le questioni più spinose , la cui soluzione tuttavia condiziona la firma di un accordo definitivo vennero lasciate in sospeso: liberazione dei prigionieri politici palestinesi, lo statuto di Gerusalemme , l’equa distribuzione delle risorse idriche.³²³

Ogni attentato di Hamas è stato usato come scusa per misure unilaterali israeliane. Uri Savir , uno dei principali negoziatori israeliani degli accordi di Oslo, riconosce oggi che il suo governo , facendo del terrorismo “la questione principale” , ha rafforzato la “posizione degli assassini e di tutti gli oppositori del processo di pace” , dando così la prova di possedere un’arma temibile contro la pace.³²⁴ Bisogna ricordare che gli attentati-suicidi di Hamas in Israele sono aumentati in rappresaglia all’attentato di un colono ebreo, Baruch Goldstein che , il 25/2/1994 , attaccava i fedeli musulmani di una moschea di Hebron , uccidendone 29.

³²¹ GUYATT, *The absence of peace understanding , the Israeli-Palestinian conflict*, London , 1998, p. 28 e ss.

³²² ABBAS, *el tarik ila Oslo, (La strada verso Oslo)*, Beirut, Lebanon , 1994, p. 182.

³²³ NOUFAL, MAMDOUH, *Kusat itifak Oslo El Riwaya II Hakkikieh El Kamelah, (Storia degli accordi di Oslo: la vera e completa storia)*, Amman , Jordan , 1995 .

³²⁴ URI SAVIR, *Les 1100 jours qui ont changè le Moyen-Orient*, Paris , 1998, p. 174.

Fino ad ora, con considerevole ritardo rispetto al calendario originario, due accordi sono stati raggiunti: il primo è “l’Accordo sulla striscia di Gaza e Gerico” del 4/5/1994 (anche chiamato l’Accordo del Cairo), il quale specifica i tempi del ritiro israeliano dalla Striscia di Gaza e Gerico; il secondo è “l’Accordo sul trasferimento dei poteri e responsabilità” del 29/8/1994, che estende l’autonomia palestinese su poche sfere della vita civile, ma non sull’acqua, nel resto della Cisgiordania . Rimane sull’Agenda lo stesso Accordo Provvisorio, che darà l’assetto definitivo per il dispiegamento dell’esercito israeliano, le modalità di elezione del Consiglio Palestinese e i definitivi poteri dell’ Autorità Palestinese in tutti i Territori Occupati. Quest’ultimo punto specialmente è di fondamentale importanza nel nostro contesto, poiché esso controlla direttamente la questione per il controllo dell’acqua.

6.5 L’Accordo su Gaza e Gerico.³²⁵

Tra fasi caratterizzate da lenti progressi e battute di arresto, il 4 maggio 1994 , l’OLP e Israele rappresentati rispettivamente da Yasser Arafat e Yitzak Rabin firmarono al Cairo l’Accordo per l’ Autonomia di Gaza e Gerico.In tale data inoltre inizia il periodo di autonomia dei territori palestinesi per un periodo transitorio di 5 anni.³²⁶

Esso non affronta la questione dei diritti idrici in Cisgiordania , limitandosi a determinare i settori dell’amministrazione civile destinate ad essere trasferite dall’autorità israeliana a quella palestinese nell’area di Gaza, dove si trova la falda acquifera meno ricca e piu’ inquinata, e di Gerico. Con questo accordo, le decisioni riguardanti l’agricoltura, l’ambiente e l’uso delle risorse idriche nell’area di Gaza passano sotto il controllo dell’Autorità Palestinese. Nonostante ciò, l’entità palestinese non è ancora sufficientemente organizzata né dotata della tecnologia e della competenza tecnica per sviluppare un piano idrico moderno, perciò, nella realtà,

³²⁵ Il testo integrale dell’accordo è in Appendice I.

la situazione idrica di Gaza e Gerico resta grave , se non addirittura in via di peggioramento rispetto al passato a causa della risalinizzazione di parte dell'acqua di falda.

La posizione negoziale della delegazione israeliana sulla questione idrica nel corso delle trattative di pace del'95 può essere così sintetizzata:

-Israele è fondamentalmente a favore dello status quo nella distribuzione delle risorse idriche tra sé e i Territori Occupati e si oppone al legame, proposto dalla delegazione palestinese, tra il controllo politico di certe aree e le risorse idriche che si trovano sotto di esse;

- la considerazione dei diritti idrici è una questione da affrontare solamente nell'ambito dei negoziati per lo status finale dei territori , non prima del maggio 1996.Per il momento è disponibile a piccole concessioni, offrendo una modificazione delle allocazioni di acqua destinate ai Palestinesi;
- propone, inoltre, di risolvere il problema della scarsità delle risorse idriche , non attraverso un maggiore sfruttamento delle acque di falda, ma ricorrendo a nuove fonti come la desalinizzazione o l'importazione di acqua dall'esterno.

Secondo il JMCC, l'idea che Israele abbia assoluta necessità dell' acqua della Cisgiordania è radicata nelle esigenze di sicurezza del paese ed è perciò sostenuta dagli uomini politici israeliani , ma non rispecchia la realtà: il fatto che gli esperti di questioni idriche non sono dello stesso avviso sarebbe sintomatico del ruolo che l'acqua esercita nel *Security Thinking* di Israele, tanto più' che un recente studio che sosteneva questo punto di vista sarebbe stato censurato dalle autorità militari israeliane.

³²⁶ Il testo e il Relativo commento in *PYB of Int'l Law*, vol.7,1994.,p.243.

Abd Ar-Rahman Tamimi, membro della delegazione palestinese ai colloqui di pace ha sostenuto, in una recente intervista, che le decisioni politiche vengono prese senza consultare gli esperti di questioni idriche, con il rischio di incorrere in gravi errori. La delegazione palestinese vorrebbe il riconoscimento dei suoi diritti storici sulle acque della Cisgiordania e della Striscia di Gaza e mirerebbe ad ottenere 450 mmc/a di acqua, contro i 250 mmc/a attualmente consumati nei Territori³²⁷.

L'incontro di Taba dell'11 agosto 1995 tra Arafat e Peres ha ulteriormente avvicinato l'Olp e Israele e ha costituito un altro passo verso la fine dell'occupazione militare israeliana dei Territori.³²⁸ Sul fronte del negoziato sull'acqua si è verificata a Taba un'apertura essenziale: Israele ha ufficialmente riconosciuto i diritti palestinesi sulle risorse idriche nei Territori Occupati. In cambio, la delegazione palestinese ha accettato di posporre la discussione sulla condivisione dell'acqua dopo la firma dell'accordo definitivo. Il 28 settembre 1995 vi è la firma a Washington degli accordi di Oslo II, ("Interim Agreement on West Bank and Gaza Strip) sull'estensione dell'autonomia all'insieme della Cisgiordania.

Esso è costituito da 23 pagine di articolati seguite da 248 pagine di annessi e appendici.

Tale accordo che segna la conclusione della I fase dei negoziati tra Israele e l'Olp, incorpora e sostituisce l'Accordo di Gaza e Gerico e gli accordi precedenti in vigore.³²⁹

Nell'accordo Israele, pur conservando il controllo delle risorse idriche, si è impegnato a aumentare la quantità di acqua allocata ai Palestinesi di 28 mmc. L'accordo stabilisce, inoltre, l'istituzione del Comitato comune per l'acqua, come previsto nella Dichiarazione di principi del 1993. La gestione dell'acqua in Cisgiordania e a Gaza viene affidata all'Ufficio Nazionale dell'Acqua Potabile marocchina.

³²⁷ SHEHADEH, *Question of Jurisdiction: a legal Analysis of the Gaza-Jerico Agreement* in *Journal of Palestinian Studies*, XXIII, 1994, pp 18-25.

³²⁸ LIMES, *ISRAELE, Terra e pace.*, op. cit., p.112.

³²⁹ SHEHADEH, *From Occupation to Interim Accords: Israel and the Palestinian Territorial*, CIMEL Book Series n.4, 1997, p. 31.

L'accordo prevede inoltre la divisione della Cisgiordania in tre zone: la zona A interamente palestinese, la B dove l'autorità civile è palestinese ma rimane il controllo di Israele per quanto riguarda la sicurezza e la zona C totalmente israeliana. (cartina 11).

Dalle dichiarazioni di entrambe le parti, rilasciate nel corso delle trattative per l'accordo di Taba, emerge quanto la questione della sistemazione della questione idrica fosse fondamentale per il processo di pace. Alla domanda se tale questione potesse bloccare un accordo di pace tra OLP e Israele, Tamimi ha risposto: "L'acqua è una questione molto importante nei negoziati. Se non si arriva ad una giusta soluzione, ritengo che la delegazione palestinese non firmerà l'accordo".

L'allora Ministro israeliano dell'Agricoltura Zur ha affermato: "È necessario raggiungere un accordo con i palestinesi sull'acqua prima del dispiegamento dell'esercito e del passaggio alla nuova Amministrazione".

In effetti, la questione dell'acqua è rimasta per molto tempo all'ombra delle trattative, per poi apparire, quasi all'improvviso e proprio nelle ultime fasi dei colloqui di Taba, come un ostacolo, aggirato all'ultimo minuto. Essa non ha tuttavia avuto una sistemazione definitiva, perché è legata alla questione politica della definizione dello status dei Territori. Ancora una volta, dunque, la disputa per le risorse idriche è stata 'calmata' tramite concessioni di quote idriche su un piano tecnico ed ha costituito una sorta di pietra di scambio per altre questioni.

Di fatto, i negoziati seguenti sull'estensione dell'autogoverno palestinese al resto della Cisgiordania erano incentrati tra le altre cose sulla questione dell'acqua.

Durante l'estate del 1995, la data per la firma dell'Accordo Provvisorio fu rimandato molte volte perché le parti non riuscivano ad accordarsi su molte questioni incluse: il numero dei rappresentanti del Consiglio Palestinese e la partecipazione dei residenti di Gerusalemme Est alle elezioni, la questione di Hebron, il controllo sulle linee elettriche nei territori e, tra quelle critiche, il controllo delle risorse idriche.

Mentre da un lato i palestinesi reclamavano una più alta percentuale della falda comune nel riconoscimento dei loro diritti idrici, gli israeliani insistevano nel

mantenere la attuale quota di distribuzione fino a quando non sarebbe stato raggiunto un accordo sullo status permanente dei territori. Israele avrebbe aiutato i palestinesi a trovare risorse idriche alternative per esempio attraverso la desalinizzazione e non avrebbe obiettato al pompaggio attraverso l'acquifera di Est che non ha una connessione idrica con lo Stato ebraico e dove 60 metri cubi di acqua salmastra sono ancora inutilizzati. Ma Israele non cambierà la attuale quantità di fonti della Cisgiordania a favore dei Palestinesi, come hanno in ripetute occasioni dichiarato il Ministro degli Esteri Peres e gli alti ufficiali israeliani.

Sembra che l'Austria abbia considerato l'idea di concedere prestiti con interessi a lungo termine affinché i Palestinesi potessero costruire impianti di desalinizzazione a Gaza. Ma i Palestinesi rifiutavano di accettarlo come soluzione della controversia idrica.³³⁰

Nel frattempo, i commentatori della stampa israeliana premevano affinché il governo non abbandonasse il controllo fisico sulle fonti della Cisgiordania.³³¹

Il disaccordo per l'acqua ha implicazioni altamente politiche poiché esso riguarda la questione se i poteri concessi ai palestinesi avrebbero dovuto includere solo un'autorità "funzionale" sui residenti Arabi nella West Bank o anche un'autorità territoriale su questa zona, includendo il controllo sulle risorse. Questo è il principale ostacolo per trovare un accordo in questa fase dei negoziati israelo-palestinesi.³³²

6.6 Le tappe successive del processo di pace in Medio Oriente.

Dal 1994 al 1996 i fondamentalisti di Hamas e della Jihad islamica giocarono la carta dell'opposizione agli accordi di Oslo tra Arafat e l'ex governo laburista di Ytzah Rabin a colpi di attentati kamikaze ,una strategia sanguinosa (oltre 200 morti in 2 anni) che gettò Israele nel panico e favorì nel 1996 la vittoria elettorale della destra

³³⁰ Israel Line, 20 July 1995:the Jerusalem Post International Edition , 29 July 1995.

³³¹ Schiff,op.cit., 1995.

³³² The Economist , 5 August 1995 :Financial Times , 8 August 1995.

di Benjamin Nethaniahu su Shimon Peres e che segnò il congelamento dei negoziati con Arafat.

Nello stesso anno vi furono le prime elezioni libere palestinesi; Arafat venne eletto alla guida dell'Autorità Palestinese.

Il 15/1/1997 Israeliani e Palestinesi firmarono un accordo per il ritiro delle truppe israeliane dell'80 % dalla città di Hebron in Cisgiordania. Il giorno seguente, come accordato, vi fu il ritiro dell'esercito israeliano da un'area che includeva 400 colonie ebraiche .

Però già il 7 marzo 1997 si profila una crisi dovuta alla disponibilità israeliana di ritirarsi di un 9 % dalla Cisgiordania mentre la domanda palestinese era del 30%. Il 17 marzo 1997 Israele inizia la costruzione di nuove colonie nella parte araba di Gerusalemme Est. Arafat condanna il progetto come un affronto alla pace.

Nell'aprile dello stesso anno fallisce a Washington un incontro tra il presidente americano Bill Clinton e Nethaniahu per definire l'assetto delle colonie israeliane. A giugno l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite condanna Israele per la continua costruzione dei nuovi insediamenti nei Territori Occupati.

Il 24 agosto 1998 Nethaniahu annuncia per la prima volta di accettare il piano statunitense di rilasciare il 13,1 % della Cisgiordania ai palestinesi, a condizione che il 3 % del totale venga destinato a riserva naturale.

Il 27 settembre Arafat e Netaniahu incontrano Clinton alla Casa Bianca e il mese seguente a Gaza il segretario di Stato americano Madleine Albright annuncia a Gaza che si sarebbe tenuta una Conferenza di pace negli Stati Uniti.

6.7 Wye Plantation Memorandum.³³³

Il 15 ottobre iniziano così i negoziati tra Arafat e Nethaniahu nel centro conferenze Wye river dell'Istituto Aspen sulla costa orientale del Maryland.

³³³ Testo integrale in Appendice I.

L'accordo tra israeliani e palestinesi chiamato "Wye River Memorandum" o "Wye Plantation Memorandum" venne concluso il 23/10/1998 nella località di "Wye Plantation" nel Maryland tra il Primo Ministro Benjamin Netanyahu e il Presidente dell'Autorità Palestinese Yasser Arafat con la mediazione del presidente americano Bill Clinton.

Questo accordo mirava a rilanciare e a concludere l'accordo di Oslo II la cui applicazione era stata interrotta per più di un anno.

Esso inoltre riprendeva il dialogo sullo "status" finale dei Territori Occupati.

I contenuti principali dell'accordo erano questi:

a) il ritiro dai Territori Occupati.

Ritiro dall'11% della Cisgiordania che darà all'Olp il 40% dei Territori Occupati. Il ritiro avverrà in due tappe.

b) la liberazione dei prigionieri.

Le autorità israeliane procederanno al rilascio di 350 prigionieri.

c) misure unilaterali.

Con questo accordo le parti rinunciano a commettere azioni o prendere misure unilaterali che possano cambiare lo status di Cisgiordania e Gaza. In pratica, Arafat si impegna a non dichiarare unilateralmente l'indipendenza.

d) l'Autorità palestinese continuerà ad arrestare persone sospettate di aver commesso o di preparare atti terroristici, a confiscare armi possedute illegalmente a ridurre il numero degli effettivi sulla polizia.

e) Gaza: il porto.

A Gaza l'aeroporto è già stato aperto. Il primo ottobre avranno inizio i lavori per la costruzione del porto.

f) transito Gaza- Cisgiordania.

Il primo ottobre sarà aperta una strada riservata ai palestinesi per collegare Hebron alla Cisgiordania e consentire loro il libero passaggio.

Il corso dei negoziati venne interrotto da Nethaniahu il 2 /11/1998 , il giorno in cui si doveva dare inizio a esso, sotto il pretesto che esso non sarebbe stato vincolante fino a quando non sarebbe stato formalmente approvato dal Gabinetto israeliano e dal Parlamento. Arafat, che da parte sua sottometteva agli americani il promesso piano anti-terrorismo, non ha criticato questo inaspettato ritardo. A seguito delle sollecitazioni americane per l' approvazione di esso da parte del gabinetto israeliano esso venne sottoposto alla approvazione del Parlamento con la inclusione di una serie di condizioni restrittive. Il 20 novembre iniziò il primo ritiro israeliano dal 2% della Cisgiordania, 2 anni dopo quello dalla città di Hebron.

Dopo la ratifica dell'accordo di Wye River da parte del Parlamento, Nethaniahu subì l'influenza dell'estrema destra e delle parti religiose, che erano parte del governo di coalizione, e che si opponevano a qualsiasi ritiro dal territorio palestinese. Così Nethaniahu annunciò che la successiva fase del ritiro prevista per il 18 dicembre non ci sarebbe stata e il 20 dicembre sospese l'esecuzione dell'accordo.

Il giorno seguente il Parlamento votò una mozione per le elezioni anticipate e lo stesso Nethaniahu votò a favore. Le elezioni si ebbero il 4 /5/1999.

All'inizio, come dichiararono pubblicamente gli Stati Uniti, la situazione del governo israeliano faceva sì che non ci fossero ragioni per sospendere l'accordo di Wye river.

Il processo di pace fu tuttavia bloccato fino all'arrivo al potere del nuovo governo israeliano guidato da Ehud Barak eletto il 17 maggio scorso.

6.8 L'intesa raggiunta a Sharm El Sheikh fa tornare l'ottimismo sul negoziato tra arabi e israeliani.

Con la firma dell'intesa di Sharm el Sheikh tra Israele e l'Entità Palestinese, sotto la decisiva spinta degli Stati Uniti, riprende non solo il negoziato di pace tra le due parti, che risultava di fatto interrotto dalla mancata applicazione da parte di Israele degli accordi di Wye Plantation, firmati nel novembre 1998: è tutto il grande e complesso processo di risistemazione pacifica del Medio Oriente, che avrà come sbocco finale risolutivo un trattato tra Siria e Israele, a ricevere un nuovo, vigoroso impulso. Anche se, a ben vedere, la cerimonia egiziana non rappresenta un nuovo passo in avanti, ma solo il tardivo recupero di quasi un anno perduto dal governo Netaniahu. Infatti, le firme congiunte del primo ministro israeliano Ehud Barak e del leader storico dei palestinesi, Yasser Arafat, rappresentano soltanto la ripresa della laboriosa e lunghissima fase negoziale che dovrà dettare il codice di comportamento tra lo stato d'Israele finalmente riconosciuto da tutto (o quasi) il mondo arabo e in primis da quello che una parte sempre più vasta del popolo israeliano, con Shimon Peres in testa, ammette sarà un vero e proprio Stato palestinese.

La nuova intesa israelo-palestinese firmata a Sharm al-Sheikh è stata ribattezzata Wye-2, perché modifica l'attuazione degli accordi "terra in cambio di pace" di Wye Plantation del 1998.

Inizieranno non oltre il 13 settembre con lo scopo di raggiungere un "accordo globale su tutti i temi dello status definitivo" entro un anno.

Essi comprendono i confini della futura entità palestinese, lo status di Gerusalemme, il futuro degli insediamenti ebraici, la sorte dei rifugiati palestinesi e la questione dell'accesso alle risorse idriche.

Israele e i palestinesi cercheranno di raggiungere entro 5 mesi un accordo quadro che fissi a grandi linee la fisionomia dell'intesa definitiva. Le parti riaffermano la loro consapevolezza che i negoziati "porteranno all'attuazione delle risoluzioni 242 e 338 del Consiglio di sicurezza" dell'ONU, che chiedono il ritiro di Israele dai

territori occupati , una soluzione al problema dei rifugiati palestinesi e una pace duratura che riconosca il diritto di esistere di Israele.”

Riconoscendo la necessità di creare un ambiente favorevole ai negoziati - prosegue il testo dell'accordo- nessuna delle parti inizierà o intraprenderà alcun passo che modifichi lo status della Cisgiordania o della Striscia di Gaza.

L'accordo entrerà in vigore una settimana dopo la firma.

La novità sta nella atmosfera di fiducia. Barak vuole davvero condurre Israele verso una storica pace con i palestinesi.

Con l'accordo, trionfa anche la versione “accelerata” del processo di pace , voluta da Barak , contro il gradualismo che caratterizzava la logica degli accordi di Oslo del 1993.³³⁴

Il premier dice di voler arrivare a definire subito le caratteristiche permanenti dello Stato palestinese. La posizione di Barak è nota. Egli accetta un'Entità palestinese costituita da frammenti senza continuità territoriale. La maggior parte delle colonie israeliane nei Territori Occupati, così come la maggior parte della zona C, saranno annesse ad Israele .³³⁵

Ma dopo l'ultimo ritiro, che sarà effettuato nel febbraio 2000, i palestinesi non disporranno, come sovranità completa o parziale , che del 41 % dei Territori Occupati da Israele nel 1967. Per il restante 59 % , come per i problemi rimasti in sospeso come Gerusalemme Est o le colonie verranno definiti nell' accordo finale dovrà essere firmato entro il 13 settembre del 2000.

Sino ad allora è previsto che nessuna delle due parti compia “tappe unilaterali” compresa la dichiarazione dello Stato palestinese senza il consenso di Barak.

Il calendario delle intese raggiunte fra israeliani e palestinesi è il seguente :

- ridispiegamento militare israeliano.

³³⁴ CREMONESI, *Arafat-Barak, raggiunto l'accordo*, Corriere della Sera, 7-9-1999.

³³⁵ Ricordiamo gli accordi di Oslo. Il hanno diviso la Cisgiordania in tre zone: A, sotto totale controllo palestinese ; B, dove l'autorità civile è palestinese ma Israele mantiene la responsabilità della sicurezza; C , sotto controllo totale israeliano.

Vengono rivisti tempi e modi del ritiro israeliano dalla Cisgiordania fissati dall'accordo di Wye ma non effettuati. Alla fine, il 20 gennaio 2000, il 18.1% della Cisgiordania sarà affidato al pieno e parziale controllo palestinese. Adesso di questi territori, l'11 % è sotto piena occupazione israeliana e il 7.1% è sotto amministrazione civile palestinese. Entro il 13 settembre inoltre inizierà un nuovo negoziato per fissare ulteriori ritiri israeliani.

- liberazione dei prigionieri.

Entro il 13 settembre Israele libererà 200 palestinesi in carcere per reati contro la sicurezza e altri 150 saranno liberati l'8 ottobre. Israele punta a liberare altri prigionieri palestinesi prima dell'inizio del Ramadan ai primi di dicembre. I prigionieri da liberare saranno indicati da un comitato congiunto.

Saranno liberati solo quelli che non abbiano commesso reati dopo la firma degli accordi di pace di Oslo il 13 settembre 1993.

L'accordo non dà particolari sui criteri che saranno seguiti per le scarcerazioni.

- misure di sicurezza palestinesi

I palestinesi accettano di adempiere agli impegni indicati nell'accordo di Wye e cioè continuare a requisire le armi illegali e ad arrestare le persone sospettate da Israele per attentati, entro il 13 settembre i palestinesi presenteranno a Israele la lista con il numero dei poliziotti.

Entrambe le parti si impegnano a lottare efficacemente contro il terrorismo e la violenza.

- strade protette e porto di Gaza

L'accordo prevede due strade di "passaggio sicuro" attraverso Israele che colleghino i territori autonomi di Gaza e della Cisgiordania :una strada, quella meridionale, funzionerà a partire dal primo ottobre; entro il 5 ottobre le parti

concororderanno la localizzazione della strada settentrionale, che inizierà a funzionare entro 4 mesi dalla data. Il primo ottobre i palestinesi inizieranno i lavori di costruzione del porto di Gaza che non sarà operativo fino a quando le parti non concorderanno tutti gli aspetti relativi al funzionamento e alla sicurezza.

Nel frattempo dovranno iniziare i negoziati piu' delicati :quelli dello "status finale".

Si dovranno affrontare temi come quello del controllo delle fonti idriche, i confini dello Stato palestinese e la sua smilitarizzazione , sino ai nodi cruciali del futuro di Gerusalemme e degli oltre 3.5 milioni di profughi palestinesi , fuggiti durante la guerra per la nascita di Israele nel 1948. La trattativa sarà spinosa .Per di piu' Barak vuole entro febbraio un "accordo quadro" per definire le grandi linee dell'intesa su questi punti caldi e entro il prossimo settembre un trattato vero e proprio, trattative dalle quali Israele intende uscire mantenendo il controllo diretto di almeno il 50% dei Territori Occupati , compresa Gerusalemme Est , e indiretto dell'altra metà considerata formalmente autonoma; un modo per controllare la terra e le sue risorse senza dover provvedere al mantenimento e al controllo della proprietà palestinese, naturalmente senza permettere il ritorno dei profughi palestinesi nella loro terra come invece chiesto dalle Risoluzioni dell'Onu.³³⁶

6.9 L'importanza della partecipazione della Siria e del Libano ai negoziati di pace.

Impresa complessa ma possibile se lo stesso dialogo e rapporto vi fosse con la Siria, la vera chiave di volta dell'intero edificio della pace.

Il segretario di stato Madeleine Albright si è recata a Damasco dal presidente siriano Hafez Al Assad che non si è lasciato impressionare dai successi dei vicini e

³³⁶ *Il Manifesto*, 27 Ottobre 1999.

tantomeno dalle mosse di Arafat che lui considera "un pericoloso traditore della causa araba" .

La Siria chiede che gli accordi di pace comprendano anche il ritiro dalle Alture del Golan che Israele occupa dal 1967 e il ritorno dei confini a quelli precedenti la guerra del 1967, che escluderebbero il suo territorio fino alla riva orientale del lago di Tiberiade.

Quindi , in un'eventuale trattativa di pace tra i due Stati , il capitolo riguardante l'acqua stabilirà divieti e regole tali da permettere ad Israele di raggiungere la sicurezza oltre che strategica e militare anche sulla questione dell'acqua.

Israele dichiara che sarebbe disposto a fare questo passo pericoloso solo se la Siria non rappresentasse piu' una minaccia militare per il paese, cosa possibile solo attraverso la smilitarizzazione di gran parte del suo esercito e la riduzione del numero di soldati e carri armati appostati tra il confine israeliano e Damasco.

Per quanto riguarda il Libano il premier israeliano Barak il giorno del suo insediamento si era impegnato a ordinare il ritiro dell'esercito dal Libano del sud entro il 7 luglio del 2000 nel quadro di un accordo ampio , anche sulle Alture del Golan , con Siria e Libano. Tutti sanno che la pace con Beirut passa anche per il ritiro dal Golan; così tutti gli Stati arabi di frontiera sarebbero così in pace con lo Stato ebraico.

Quindi solo se andasse in porto il decisivo negoziato con la Siria e il Libano la strada della pace in Medio Oriente diverrebbe scorrevole e in discesa.

Con la proclamazione dello Stato Palestinese , Yasser Arafat spera di ottenere dagli Stati Uniti e dall' Unione Europea un impegno attivo in questa direzione. Bisogna infatti riconoscere che il "processo di Oslo" ha toccato i suoi limiti. Nell' ottobre 1991, all'indomani della guerra del Golfo , la Conferenza di Madrid aveva segnato una svolta nella storia del Medio Oriente. Per la prima volta , i protagonisti del conflitto israelo- arabo avevano gettato le basi per un'intesa . Il rilancio di questo processo di pace , sotto l'egida di Washington , di Mosca e di Bruxelles

permetterebbe di gettare le basi per una pace globale , che coinvolgerebbe non solo Israele e la Palestina , ma anche la Siria, il Libano e l'insieme del mondo arabo.

CONCLUSIONE

Per il futuro è molto dibattuta la questione di quale possa essere la soluzione appropriata per risolvere il problema della ripartizione e della divisione delle risorse idriche nel bacino del Giordano, area in cui l'acqua, come abbiamo più volte sottolineato nel corso del nostro lavoro, già scarsa per fattori climatici e ripartita tra diversi paesi per fattori geografici, sta subendo crescenti pressioni a causa dell'aumento demografico, dell'urbanizzazione e del progressivo sviluppo economico e agricolo.

Secondo i dati forniti dall'Accademia Palestinese per gli Affari internazionali i palestinesi hanno a disposizione solo 115 milioni di metri cubi d'acqua all'anno su una capacità totale di 600 milioni, vale a dire il 15%. Ciò significa che possono essere irrigate meno del 6% delle terre e che il consumo idrico è limitato a 100 metri cubi pro-capite l'anno, mentre un israeliano medio ne consuma 400.

Gli israeliani al di fuori della Cisgiordania e della Striscia di Gaza consumano tre volte l'acqua che consumano i palestinesi, e i coloni degli insediamenti ebraici dei Territori Occupati addirittura sei volte di più.

Varie sono state le soluzioni proposte da più parti, e da esperti idrici per risolvere tale problema come per esempio la desalinizzazione dell'acqua marina o la depurazione costituita dal recupero delle acque di scarico.

Il problema è certamente prima che tecnico o tecnologico, politico.

Non è possibile risolvere i problemi giuridici concernenti il bacino del Giordano senza prima risolvere le più ampie questioni politiche che riguardano l'area.

Il diritto internazionale ha posto i principi di una pace giusta e durevole: ritiro di Israele da tutti i Territori Occupati nel 1967, diritto dei palestinesi all'autodeterminazione, diritto di Israele alla pace e alla sicurezza all'interno di frontiere sicure e riconosciute.

Nei fatti molto dipenderà dall'impiego delle rispettive parti a collaborare e a cercare una soluzione definitiva e pacifica della controversia per favorire una pace stabile in tutto il Medio Oriente.

Dall'acqua dipende il destino della pace nell'intera regione: è uno degli elementi chiave del negoziato.

La gente del Medio Oriente è pronta per la pace , la vuole veramente. Il Mondo Arabo incomincia a vedere l'esistenza di Israele come un fatto politico e non più in una dimensione nazional-religiosa ideologica.

I movimenti palestinesi più rivoluzionari , che avevano rifiutato il processo di Oslo , depongono le armi e chiedono a Arafat di poter rientrare in gioco. Ad Amman il giovane re Abdallah fa arrestare i fondamentalisti palestinesi di Hamas e soprattutto la Siria sembra voler riprendere il dialogo. Come era già successo nel 1994/1995 , non bisogna illudersi. Una nuova offensiva del terrorismo è sempre possibile.

Ma non c'è problema che una trattativa non possa risolvere :dipende dalla dose di realismo con la quale i negoziatori si presentano, dalla loro volontà di cooperare o di raggiungere un accordo.

E dalla questione dell'acqua può nascere la possibilità di una politica di cooperazione nel campo delle risorse idriche capace di allentare le tensioni.

L'acqua potrebbe essere non la causa di guerre ma di futura pace e come ha osservato Peres, premio Nobel per la pace e Ministro per la cooperazione regionale del governo Barak "il fuoco delle armi divide i paesi, l'acqua potrebbe unirli".

APPENDICE I

BALFOUR DECLARATION

2 November 1917

Balfour was British Foreign Secretary, Rothschild the British Zionist leader.

Dear Lord Rothschild,

I have much pleasure in conveying to you on behalf of His Majesty's Government the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations, which has been submitted to and approved by the Cabinet.

'His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country.'

I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation.

Yours sincerely,

Arthur James Balfour.

MANDATE FOR PALESTINE

24 July 1922

The Council of the League of Nations:

'Whereas the Principal Allied Powers have agreed, for the purpose of giving effect to the provisions of Article 22 of the Covenant of the League of Nations to entrust to a Mandatory selected by the said Powers the administration of the territory of Palestine, which formerly belonged to the Turkish Empire, within such boundaries as may be fixed by them; and Whereas the Principal Allied Powers have also agreed that the Mandatory should be responsible for putting into effect

the declaration originally made on 2 November 1917 by the Government of His Britannic Majesty, and adopted by the said Powers, in favour of the establishment in Palestine of a National Home for the Jewish people, it being clearly understood that nothing should be done which might prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other Country ; and

Whereas recognition has thereby been given to the historical connection of the Jewish people with Palestine and to the Pious Foundations for reconstituting their National Home in that Country; and Whereas the Principal Allied Powers have selected His Britannic Majesty as the Mandatory for Palestine; and

Whereas the Mandate in respect of Palestine has been formulated in the following terms and submitted to the Council of the League for approval; and

Whereas His Britannic Majesty has accepted the Mandate in respect of Palestine and undertaken to exercise it on behalf of the League of Nations in conformity with the following provisions : and

Whereas by the afore -mentioned Article 22 (paragraph 8), it is provided that the degree of authority, control or administration to be exercised by the Mandatory, not having been previously agreed upon by the Members of the League, shall be explicitly defined by the Council of the League of Nations;

Confirming the said Mandate, defines its terms as follows:

ARTICLE 1. The Mandatory shall have full powers of legislation and of administration, save as they may be limited by the terms of this Mandate.

ARTICLE 2. The Mandatory shall be responsible for placing the country under such political, administrative and economic conditions as will secure the establishment of the Jewish National Home, as laid down in the preamble, and the development of self-governing institutions, and also for safeguarding the civil and religious rights of all the inhabitants of Palestine,irrespective of race and religion.

ARTICLE 3. The Mandatory shall, so far as circumstances permit, encourage local autonomy.

ARTICLE 4. An appropriate Jewish Agency shall be recognized as a public body for the purpose of advising and co-operating with the Administration of Palestine in such economic, social and other matters as may affect the establishment of the Jewish National Home and the interests of the Jewish population in Palestine, and, subject always to the control of the Administration, to assist and take part in the development of the country.

The Zionist organization, so long as its organization and constitution are in the opinion of the Mandatory appropriate, shall be recognized as such agency. It shall take steps in consultation with His Britannic Majesty's Government to secure the co-operation of all Jews who are willing to assist in the establishment of the Jewish National Home.

ARTICLE 5. The Mandatory shall be responsible for seeing that no Palestine territory shall be ceded or leased to, or in any way placed under the control of, the Government of an foreign Power.

ARTICLE 6. The Administration of Palestine, while ensuring that the rights and position of other sections of the population are not prejudiced, shall facilitate Jewish immigration under suitable conditions and shall encourage, in co-operation with the Jewish Agency referred to in Article 4, close settlement by Jews on the land, including State lands and waste lands no required for public purposes.

ARTICLE 7. The Administration of Palestine shall be responsible for enacting a nationality law. There shall be included in this law provisions framed so as to facilitate the acquisition of Palestinian citizenship by Jews who take up their permanent residence in Palestine.

ARTICLE 13. All responsibility in connection with the Holy Places and religious buildings or sites in Palestine, including that of preserving existing rights and of securing free access to the Holy Places, religious buildings and sites and the free exercise of worship, while ensuring the requirements of public order and decorum, is assumed by the Mandatory, who shall be responsible solely to the League of Nations in all matters connected herewith, provided that nothing in this Article shall prevent the Mandatory from entering into such arrangements as he may deem reasonable with the Administration for the purpose of carrying the provisions of this Article into effect; and provided also that nothing in this Mandate shall be construed as conferring upon the Mandatory authority to interfere with the fabric of the management of purely Moslem sacred shrines, the immunities of which are guaranteed.

ARTICLE 14. A special Commission shall be appointed by the Mandatory to study, define and determine the rights and claims in connection with the Holy Places and the rights and claims relating to the different religious communities in Palestine. The method of nomination, the composition and the functions of this Commission shall be submitted to the Council of the League for its approval, and the Commission shall not be appointed or enter upon its functions without the approval of the Council.

ARTICLE 28. In the event of the termination of the Mandate hereby conferred upon the Mandatory, the Council of the League of Nations shall make such arrangements as may be deemed necessary for safe-guarding in perpetuity, under guarantee of the League, the rights secured by Articles 13 and 14, and shall use its influence for securing, under the guarantee of the League, that the Government of Palestine will fully honour the financial obligations legitimately incurred by the Administration of Palestine during the period of the Mandate, including the rights of public servants to pensions or gratuities.

TEXT OF UN SECURITY COUNCIL

RESOLUTION 242

22 November 1967

The Security Council,

Expressing its continued concern with the grave situation in the Middle East,

Emphasizing the inadmissibility of the acquisition of territory by war and the need to work for a just and lasting peace in which every state in the area can live in security,

Emphasizing further that all Member States in their acceptance of the Charter of the United Nations have undertaken a commitment to act in accordance with Article 2 of the Charter

1. *Affirms* that the fulfilment of Charter principles requires the establishment of a just and lasting peace in the Middle East which should include the application of both the following Principles:

- Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict;
- Termination of all claims or states of belligerency and respect for the acknowledgement of the sovereignty, territorial integrity and political independence of every State in the area and their right to live in peace within secure and recognized boundaries free from threats or acts of force.

2. *Affirms further* the necessity

- (a) For guaranteeing freedom of navigation through international waterways in the area
- (b) For achieving a just settlement of the refugee problem;
- (c) For guaranteeing the territorial inviolability and political independence of every State in the area, through measures including the establishment of demilitarized zones;

3. *Requests* the Secretary-General to designate a Special Representative to proceed to the Middle East to establish and maintain contacts with the States concerned in order to promote agreement and assist efforts to achieve a peaceful and accepted settlement in accordance with the provisions and principles in this resolution;

4. *Requests* the Secretary-General to report to the Security Council on the progress of the efforts of the Special Representative as soon as possible.

UN SECURITY COUNCIL RESOLUTION 338

22 October 1973

UN Resolutions between 1967 and October 1973 reaffirmed Security Council Resolution 242 (see above), in an attempt to end the fourth Middle East war, which had broken out between the Arabs and Israel on 6 October 1973, the UN Security Council passed the following Resolution:

The Security Council,

1. *Calls upon* all parties to the present fighting to cease all firing and terminate all military activity immediately, not later than 12 hours after the moment of the adoption of the decision in the positions they now occupy;
2. *Calls upon* the parties concerned to start immediately after the ceasefire the implementation of Security Council Resolution 242 (1967) in all of its parts;

3. *Decides* that, immediately and concurrently with the cease fire negotiations start between the parties concerned under appropriate auspices aimed at establishing a just and durable peace in the Middle East.

UN SECURITY COUNCIL RESOLUTION 340

25 October 1973

The Security Council,

Recalling its Resolutions 338 (1973) of 22 October 1973 and 339 (1973) of 23 October 1973,

Noting with regret the reported repeated violations of the ceasefire in non-compliance with Resolutions 338 (1973) and 339 (1973),

Noting with concern from the Secretary-General's report that the UN military observers have not yet been enabled to place themselves on both sides of the ceasefire line,

1. *Demands* that an immediate and complete ceasefire be observed and that the parties withdraw to the positions occupied by them at 16.50 hours GMT on 22 October 1973;

2. *Requests* the Secretary-General as an immediate step to increase the number of UN military observers on both sides;

3. *Decides* to set up immediately under its authority a UN emergency force to be composed of personnel drawn from member states of the UN, except the permanent members of the Security Council, and requests the Secretary-General to report within 24 hours on the steps taken to this effect.

4. *Requests* the Secretary-General to report to the Council on an urgent and continuing basis on the state of implementation of this Resolution, as well as Resolutions 338 (1973) and 339 (1973).

5. *Requests* all member states to extend their full co-operation to the UN in the implementation of this Resolution, as well as Resolutions 338 (1973) and 339 (1973).

UN GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION ON THE FUTURE GOVERNMENT OF PALESTINE (PARTITION RESOLUTION)

29 November 1947

The General Assembly,

Having met in special session at the request of the mandatory Power to constitute and instruct a special committee to prepare for the consideration of the question of the future government of Palestine at the second regular session;

Having constituted a Special Committee and instructed it to investigate all questions and issues relevant to the problem of Palestine, and to prepare proposals for the solution of the problem, and

Having received and examined the report of the Special Committee (document A1364) including a number of unanimous recommendations and a plan of partition with economic union approved by the majority of the Special Committee,

Considers that the present situation in Palestine is one which is likely to impair the general welfare and friendly relations among nations;

Takes note of the declaration by the mandatory Power that it plans to complete its evacuation of Palestine by 1 August 1948;

Recommends to the United Kingdom, as the mandatory Power for Palestine, and to all other Members of the United Nations the adoption and implementation, with regard to the future government of Palestine, of the Plan of PARTition with Economic Union set out below;

Requests that

- (a) The Security Council take the necessary measures as provided for in the plan for its implementation;

- (b) The Security Council consider, if circumstances during the transitional period require such consideration, whether the situation in Palestine constitutes a threat to the peace. If it decides that such a threat exists, and in order to maintain international peace and security, the Security Council should supplement the authorization of the General Assembly by taking measures, under Articles 39 and 41 of the Charter, to empower the United Nations Commission, as provided in this resolution, to exercise in Palestine the functions which are assigned to it by this resolution;

- (c) The Security Council determine as a threat to the peace, breach of the peace or act of aggression, in accordance with Article 39 of the Charter, any attempt to alter by force the settlement envisaged by this resolution;

- (d) The Trusteeship Council be informed of the responsibilities envisaged for it in this plan;

Calls upon the inhabitants of Palestine to take such steps as may be necessary on their part to put this plan into effect;

Appeals to all Governments and all peoples to refrain from taking any action which might hamper or delay the carrying out of these recommendations....

UN GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION

3236 (XXIX)

22 November 1974

The General Assembly,

Having considered the question of Palestine,

Having heard the statement of the Palestine Liberation Organization, the representative of the Palestinian people,
Having also heard other statements made during the debate, Deeply concerned that no just solution to the problem of Palestine has yet been achieved and recognizing that the problem of Palestine continues to endanger international peace and security,

Recognizing that the Palestinian people is entitled to self-determination in accordance with the Charter of the United Nations,

Expressing its grave concern that the Palestinian people has been prevented from enjoying its inalienable rights, in particular its right to self-determination,

Guided by the purposes and principles of the Charter,

Recalling its relevant resolutions which affirm the right of Palestinian people in Palestine, including:

a- The right to self-determination, without external interference is the inalienable rights of Palestinian people in the including:

- The right to self-determination without external interference
- The right to national independence and sovereignty;

2 *Reaffirms also* the inalienable right of the Palestinians to return to their homes and property from which they have been displaced and uprooted, and calls for their return;

3. *Emphasizes* the full respect for and the realization of these inalienable rights of the Palestinian people are indispensable for the solution of the question of Palestine;

4. *Recognizes* that the Palestinian people is a principal party in the establishment of a just and durable peace in the Middle East;

5. *Further Recognizes* the right of the Palestinian people to regain its rights by all means in accordance with the purposes and principles of the Charter of the United Nations;

6. *Appeals* to all States and international organizations to extend their support to the Palestinian people in its struggle to restore its rights, in accordance with the Charter;

7. *Requests* the Secretary-General to establish contacts with the Palestinian Liberation Organization on all matters concerning the question of Palestine;

8. *Requests* the Secretary-General to report to the General Assembly at its thirtieth session on the implementation of the present resolution;

9. *Decides* to include the item 'Question of Palestine' in the provisional agenda of its thirtieth session

Treaty of Peace

Between

THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

AND

THE STATE OF ISRAEL

October 26, 1994

Preamble

Articles 1-5

Articles 6-15

Articles 16-30

Annex I:

(a) International Boundary

(b) Baqura/Naharayim Area

(c) Al-Ghamr/Zofar Area

Annex II: Water

Annex III: Crime and drugs

Annex IV: Environment

Annex V: Interim Measures

Attachments: Agreed Minutes A to D

Preamble

The Government of the Hashemite Kingdom of Jordan and the Government of the State of Israel:

Bearing in mind the Washington Declaration, signed by them on 25th July, 1994, and which they are both committed to honor;

Aiming at the achievement of a just, lasting and comprehensive peace in the Middle East based on Security Council resolutions 242 and 338 in all their aspects;

Bearing in mind the importance of maintaining and strengthening peace based on freedom, equality, justice and respect for fundamental human rights, thereby overcoming psychological barriers and promoting human dignity;

Reaffirming their faith in the purposes and principles of the Charter of the United Nations and recognizing their right and obligation to live in peace with each other as well as with all states, within secure and recognized boundaries;

Desiring to develop friendly relations and co-operation between them in accordance with the principles of international law governing international relations in time of peace;

Desiring as well to ensure lasting security for both their States and in particular to avoid threats and the use of force between them;

Bearing in mind that in their Washington Declaration of 25th July, 1994, they declared the termination of the state of belligerency between them;

Deciding to establish peace between them in accordance with this Treaty of Peace;

Have agreed as follows:

Article 1 - Establishment of Peace

Peace is hereby established between the Hashemite Kingdom of Jordan and the State of Israel (the "Parties") effective from the exchange of the instruments of ratification of this Treaty.

Article 2 - General Principles

The Parties will apply between them the provisions of the Charter of the United Nations and the principles of international law governing relations among states in time of peace. In particular:

1. They recognize and will respect each other's sovereignty, territorial integrity and political independence;
2. They recognize and will respect each other's right to live in peace within secure and recognized boundaries;
3. They will develop good neighborly relations of co-operation between them to ensure lasting security, will refrain from the threat or use of force against each other and will settle all disputes between them by peaceful means;
4. They respect and recognize the sovereignty, territorial integrity and political independence of every state in the region;
5. They respect and recognize the pivotal role of human development and dignity in regional and bilateral relationships;
6. They further believe that within their control, involuntary movements of persons in such a way as to adversely prejudice the security of either Party should not be permitted.

Article 3 - International Boundary

1. The international boundary between Jordan and Israel is delimited with reference to the boundary definition under the Mandate as is shown in Annex I (a), on the mapping materials attached thereto and coordinates specified therein.

2. The boundary, as set out in Annex I (a), is the permanent, secure and recognized international boundary between Jordan and Israel, without prejudice to the status of any territories that came under Israeli military government control in 1967.

3. The Parties recognize the international boundary, as well as each other's territory, territorial waters and airspace, as inviolable, and will respect and comply with them.

4. The demarcation of the boundary will take place as set forth in Appendix (I) to Annex I and will be concluded not later than 9 months after the signing of the Treaty.

5. It is agreed that where the boundary follows a river, in the event of natural changes in the course of the flow of the river as described in Annex I (a), the boundary shall follow the new course of the flow. In the event of any other changes the boundary shall not be affected unless otherwise agreed.

6. Immediately upon the exchange of the instruments of ratification of this Treaty, each Party will deploy on its side of the international boundary as defined in Annex I (a).

7. The parties shall, upon the signature of the Treaty, enter into negotiations to conclude, within 9 months, an agreement on the delimitation of their maritime boundary in the Gulf of Aqaba.

8. Taking into account the special circumstances of the Baqura/Naharayim area, which is under Jordanian sovereignty, with Israeli private ownership rights, the Parties agree to apply the provisions set out in Annex I (b).

9. With respect to the Al-Ghamr/Zofar area, the provisions set out in Annex I (c) will apply.

Article 4 - Security

1. A. Both Parties, acknowledging that mutual understanding and cooperation in security-related matters will form significant part of their relations and will further enhance the security of the region, take upon themselves to base their security relations on mutual trust, advancement of joint interests and co-operation, and to aim towards regional framework of partnership in peace. Towards that goal, the Parties recognize the achievements of the European Community and European Union in the development of the Conference on Security and Co-operation in Europe (CSCE) and commit themselves to the creation, in the Middle East, of a conference on Security and Co-operation in the Middle East (CSCME).

This commitment entails the adoption of regional models of security successfully implemented in the post World War area (along the lines of the Helsinki Process) culminating in a regional zone of security and stability.

2. The obligations referred to in this Article are without prejudice to the inherent right of self-defense in accordance with the United Nations Charter.

3. The Parties undertake, in accordance with the provisions of this Article, the following:

To refrain from the threat of use of force or weapons, conventional, non-conventional or of any other kind, against each other, or of other actions or activities that adversely affect the security of the other Party;

To refrain from organizing, instigating, inciting, assisting or participating in acts or threats of belligerency, hostility, subversion or violence against the other Party;

To take necessary and effective measures to ensure that acts or threats of belligerency, hostility, subversion or violence against the other Party do not originate from, and are not committed within, through or over their territory (hereinafter the term "territory" includes the airspace and territorial waters).

4. Consistent with the area of peace and with the efforts to build regional security and to avoid and prevent aggression and violence, the Parties further agree to refrain from the following:

Joining or in any way assisting, promoting or co-operating with any coalition, organization or alliance with a military or security character with a third party, the objectives or activities of which include launching aggression or other acts of military hostility against the other Party, in contravention of the provisions of the present Treaty;

Allowing the entry, stationing and operating on their territory, or through it, of military forces, personnel or material of a third party, in circumstances which may adversely prejudice the security of the other Party.

5. Both Parties will take necessary and effective measures, and will co-operate in combating terrorism of all kinds. The Parties undertake:

To take necessary and effective measures to prevent acts of terrorism, subversion or violence from being carried out from their territory or through it and to take necessary and effective measures to combat such activities and all their perpetrators;

Without prejudice to the basic rights of freedom of expression and association, to take necessary and effective measures to prevent the entry, presence and operation in their territory of any group or organization, and their infrastructure which threatens the security of the other Party by the use of, or incitement to the use of, violent means;

To co-operate in preventing and combating cross-boundary infiltrations.

6. Any question as to the implementation of this Article will be dealt with through a mechanism of consultations which will include a liaison system, verification, supervision, and where necessary, other mechanisms, and higher level consultations. The details of the mechanism of consultations will be contained in an agreement to be concluded by the Parties within 3 months of the exchange of the instruments of ratification of this Treaty.

7. The Parties undertake to work as a matter of priority, and as soon as possible, in the context of the Multilateral Working Group on Arms Control and Regional Security, and jointly, towards the following:

A. The creation in the Middle East of a region free from hostile alliances and coalitions;

B. The creation of a Middle East free from weapons of mass destruction, both conventional and non-conventional, in the context of a comprehensive, lasting and stable peace, characterized by the renunciation of the use of force and by reconciliation and good will.

Article 5- Diplomatic and Other Bilateral Relations

1. The Parties agree to establish full diplomatic and consular relations and to exchange resident ambassadors within onemonth of the exchange of the instruments of ratification of this Treaty.
2. The Parties agree that the normal relationship between them will further include economic and cultural relations.

In light of paragraph 3 of this Article, Article 6 - Water

With the view to achieving a comprehensive and lasting settlement of all the water problems between them:

1. The Parties agree mutually to recognize the rightful allocations of both of them in Jordan River and Yarmouk River waters and Araba/Arava ground water in accordance with the agreed acceptable principles, quantities and quality as set out in Annex II, which shall be fully respected and complied with.
2. The parties, recognizing the necessity to find a practical, just and agreed solution to their water problems and with the view that the subject of water can form the basis for the advancement of co-operation between them, jointly undertake to ensure that ensure that the management and development of their water resources do not, in any way, harm the water resources of the other party.
3. The parties recognize that their water resources are not sufficient to meet their needs. More water should be supplied for their use through various methods, including projects of regional and international co-operation with the understanding that co-operation in water-related subjects would be to the benefit of both Parties, and will help alleviate their water shortages, and that water issues along their entire boundary must to be dealt with in their totality, including the possibility of trans-boundary water transfers, the Parties agree to search for ways to alleviate water shortages and to co-operate in the following fields:

Development of existing and new water resources, increasing the water availability, including cooperation on a regional basis, as appropriate, and minimizing wastage of water resources through the chain of their uses;

Prevention of contamination of water resources;

Mutual assistance in the alleviation of water shortages;

Transfer of information and joint research and development in water- related subjects, and review of the potentials for enhancement of water resources development and use.

5. The implementation of both parties' undertakings under this article is detailed in Annex II.

Article 7 - Economic Relations

1. Viewing economic development and prosperity as pillars of peace, security and harmonious relations between states, peoples and individual human beings, the parties, taking note of understandings reached between them, affirm their mutual desire to promote economic co-operation between them, as well as within the framework of wider regional economic co-operation.

2. In order to accomplish this goal, the parties agree to the following:

To remove all discriminatory barriers to normal economic relations, to terminate economic boycotts directed at the other Party, and to co-operate in terminating boycotts against either Party by third parties;

Recognizing that the principle of free and unimpeded flow of goods and services should guide their relations, the parties will enter into negotiations with a view to concluding agreements on economic co-operation, including trade and the establishment of a free trade area or areas, investment, banking, industrial co-operation and labor, for the purpose of promoting beneficial economic relations, based on principles to be agreed upon, as well as on human development considerations on a regional basis. These negotiations will be concluded no later than 6 months from the exchange of the instruments of ratification of this Treaty;

To co-operate bilaterally, as well as in multilateral forums, toward the promotion of their respective economies and of their neighborly economic relations with other regional parties.

Article 8 - Refugees and Displaced Persons

Recognizing the massive human problems caused to both Parties by the conflict in the Middle East, as well as the contribution made by them towards the alleviation of human suffering, the parties will seek to further alleviate those problems arising on a bilateral level.

1. Recognizing that the above human problems caused by the conflict in the Middle East cannot be fully resolved on the bilateral level, the Parties will seek to resolve them in appropriate forums, in accordance with international law, including the following:

In the case of displaced persons, in a quadripartite committee together with Egypt and the Palestinians;

In the case of refugees,

- (i) In the framework of the Multilateral Working Group on Refugees;
- (ii) In negotiations, in a framework to be agreed, bilateral or otherwise, in conjunction with and at the same time as the permanent status negotiations pertaining to the Territories referred to in Article 3 of this Treaty;

Through the implementation of agreed United Nations programs and other agreed international economic programs concerning refugees and displaced persons, including assistance to their settlement.

Article 9 - Places of Historical and Religious Significance and Interfaith Relations

1. Each Party will provide freedom of access to places of religious and historical significance.
2. In this regard, in accordance with the Washington Declaration, Israel respects the present special role of the Hashemite Kingdom of Jordan in Muslim Holy shrines in Jerusalem. When negotiations on the permanent status will take place, Israel will give high priority to the Jordanian historic role in these shrines.
3. The Parties will act together to promote interfaith relations among the three monotheistic religions, with the aim of working towards religious understanding, moral commitment, freedom of religious worship, and tolerance and peace.

Article 10 - Cultural and Scientific Exchanges

The parties, wishing to remove biases developed through periods of conflict, recognize the desirability of cultural and scientific exchanges in all fields, and agree to establish normal cultural relations between them. Thus, they shall, as soon as possible and not later than 9 months from the exchange of the instruments of ratification of this Treaty, conclude the negotiations on cultural and scientific agreements.

Article 11 - Mutual Understanding and Good Neighborly Relations

1. The Parties will seek to foster mutual understanding and tolerance based on shared historic values, and accordingly undertake:

To abstain from hostile or discriminatory propaganda against each other, and to take all possible legal and administrative measures to prevent the dissemination of such propaganda by any organization or individual present in the territory of either Party;

As soon as possible, and not later than 3 months from the exchange of the instruments of ratification of this Treaty, to repeal all adverse or discriminatory references and expressions of hostility in their respective legislation;

To refrain in all government publications from any such references or expressions;

To ensure mutual enjoyment by each other's citizens of due process of law within their respective legal systems and before their courts.

2. Paragraph 1 (a) of this Article is without prejudice to the right to freedom of expression as contained in the International Covenant on Civil and Political Rights.

3. A joint committee shall be formed to examine incidents where one Party claims there has been a violation of these Articles.

Article 12 - Combating Crime and Drugs

The Parties will co-operate in combating crime, with an emphasis on smuggling, and will take all necessary measures to combat and prevent such activities as the production of, as well as the trafficking in illicit drugs, and will bring to trial perpetrators of such acts. In this regard, they take note of the understandings reached between them in the above spheres, in accordance with Annex III, and undertake to conclude all relevant agreements not later than 9 months from the date of the exchange of the instruments of ratification of this Treaty.

Article 13 - Transportation and Roads

Taking note of the progress already made in the area of transportation, the Parties recognize the mutuality of interest in good neighborly relations in the area of transportation and agree to the following means to promote relations between them in this sphere:

1. Each party will permit the free movement of nationals and vehicles of the other into and within its territory according to the general rules applicable to nationals and vehicles of other states. Neither Party will impose discriminatory taxes or restrictions on the free movement of persons and vehicles from its territory to the territory of the other.

2. The Parties will open and maintain roads and border crossings between their countries and will consider further roads and rail links between them.

3. The Parties will continue their negotiations concerning mutual transportation agreements in the above and other areas, such as joint projects, traffic safety, transport standards and norms, licensing of vehicles, land passages, shipment

of goods and cargo, and meteorology, to be concluded not later than 6 months from the exchange of the instruments or ratification of this Treaty.

4. The Parties agree to continue their negotiations for a highway to be constructed and maintained between Egypt, Jordan and Israel near Eilat.

Article 14 - Freedom of Navigation and Access to Ports

1. Without prejudice to the provisions of paragraph 3, each party recognizes the right of the vessels of the other Party to innocent passage through its territorial waters in accordance with the rules of international law.

2. Each party will grant normal access to its ports for vessels and cargoes of the other, as well as vessels and cargoes destined for or coming from the other party. Such access will be granted on the same conditions as generally applicable to vessels and cargoes of other nations.

3. International waterways will be open to all nations for unimpeded and non-suspendable freedom of navigation and overflight. The parties will respect each other's right to navigation and overflight for access to either Party through the Straits of Tiran and the Gulf of Aqaba.

Article 15 - Civil Aviation

1. The parties recognize as applicable to each other the rights, privileges and obligations provided for by the multilateral aviation agreements to which they are both party, particularly by the 1944 Convention on International Civil Aviation (the Chicago Convention) and the 1944 International Air Services Transit Agreement.

2. Any declaration of national emergency by a Party under Article 89 of the Chicago Convention will not be applied to the other Party on a discriminatory basis.

3. The parties take note of the negotiations on the international air corridor to be opened between them in accordance with the Washington Declaration. In addition, the Parties shall, upon the exchange of the instruments of ratification of this Treaty, enter into negotiations for the purpose of concluding a Civil Aviation Agreement. All the above negotiations are to be concluded not later than 6 months from the exchange of the instruments of ratification of this Treaty.

Article 16 - Post and Telecommunications

The Parties take note of the opening between them, in accordance with the Washington Declaration, of direct telephone and facsimile lines. Postal links, the negotiations on which having been concluded, will be activated upon the signature of this Treaty. The Parties further agree that normal wireless and cable communications and television relay

services by cable, radio and satellite, will be established between them, in accordance with all relevant international conventions and regulations. The negotiations on these subjects will be concluded not later than 9 months from the exchange of the instruments of ratification of this Treaty.

Article 17 - Tourism

The Parties affirm their mutual desire to promote co-operation between them in the field of tourism. In order to accomplish this goal, the Parties—taking note of the understandings reached between them concerning tourism—agree to negotiate, as soon as possible, and to conclude not later than 3 months from the exchange of the instruments of ratification of this Treaty, an agreement to facilitate and encourage mutual tourism and tourism from third countries.

Article 18 - Environment

The Parties will co-operate in matters relating to the environment, a sphere to which they attach great importance, including conservation of nature and prevention of pollution, as set forth in Annex IV. They will negotiate an agreement on the above, to be concluded not later than 6 months from the exchange of the instruments of ratification of this Treaty.

Article 19 - Energy

1. The Parties will co-operate in the development of energy resources, including the development of energy related projects such as the utilization of solar energy.

2. The Parties, having concluded their negotiations on the interconnecting of their electric grids in the Eilat-Aqaba area, will implement the interconnecting upon the signature of this Treaty. The Parties view this step as a part of a wider binational and regional concept. They agree to continue their negotiations as soon as possible to widen the scope of their interconnected grids.

3. The Parties will conclude the relevant agreements in the field of energy within 6 months from the date of exchange of the instruments of ratification of this Treaty.

Article 20 - Rift Valley Development

The Parties attach great importance to the integrated development of the Jordan Rift Valley area, including joint projects in the economic, environmental, energy-related and tourism fields. Taking note of the Terms of Reference

developed in the framework of the Trilateral Jordan-Israel-US Economic Committee towards the Jordan Rift Valley Development Master Plan, they will vigorously continue their efforts towards the completion of planning and towards implementation.

Article 21 - Health

The Parties will co-operate in the area of health and shall negotiate with a view to the conclusion of an agreement within 9 months of the exchange of the instruments of ratification of this Treaty.

Article 22 - Agriculture

The Parties will co-operate in the areas of agriculture, including veterinary services, plant protection, biotechnology and marketing, and shall negotiate with a view to the conclusion of an agreement within 6 months from the date of the exchange of instruments of ratification of this Treaty.

Article 23 - Aqaba and Eilat

The Parties agree to enter into negotiations, as soon as possible, and not later than one month from the exchange of the instruments of ratification of this Treaty, on arrangements that would enable the joint development of the towns of Aqaba and Eilat with regard to such matters, inter alia, as joint tourism development, joint customs posts, free trade zone, co-operation in aviation, prevention of pollution, maritime matters, police, customs and health co-operation. The Parties will conclude all relevant agreements within 9 months from the exchange of instruments of ratification of the Treaty.

Article 24 - Claims

The parties agree to establish a claims commission for the mutual settlement of all financial claims.

Article 25 - Rights and Obligations

1. This Treaty does not affect and shall not be interpreted as affecting, in any way, the rights and obligations of the Parties under the Charter of the United Nations.

2. The Parties undertake to fulfill in good faith their obligations under this Treaty, without regard to action or inaction of any other party and independently of any instrument inconsistent with this Treaty. For the purposes of this paragraph, each party represents to the other that in its opinion and interpretation there is no inconsistency between their existing treaty obligations and this Treaty.

3. They further undertake to take all the necessary measures for the application in their relations of the provisions of the multilateral conventions to which they are parties, including the submission of appropriate notification to the Secretary-General of the United Nations and other depositories of such conventions.

4. Both Parties will also take all the necessary steps to abolish all pejorative references to the other Party, in multilateral conventions to which they are parties, to the extent that such references exist.

5. The Parties undertake not to enter into any obligation in conflict with this Treaty.

6. Subject to Article 103 of the United Nations Charter, in the event of a conflict between the obligations of the Parties under the present Treaty and any of their other obligations, the obligations under this Treaty will be binding and implemented.

Article 26 - Legislation

Within 3 months of the exchange of the instruments of ratification of this Treaty, the Parties undertake to enact any legislation necessary in order to implement the Treaty, and to terminate any international commitments and to repeal any legislation that is inconsistent with the Treaty.

Article 27 - Ratification and Annexes

1. This Treaty shall be ratified by both Parties in conformity with their respective national procedures. It shall enter into force on the exchange of the instruments of ratification.

2. The Annexes, Appendices, and other attachments to this Treaty shall be considered integral parts thereof.

Article 28 - Interim Measures

The Parties will apply, in certain spheres to be agreed upon, interim measures pending the conclusion of the relevant agreements in accordance with this Treaty, as stipulated in Annex V.

Article 29 - Settlement of Disputes

Disputes arising out of the application or interpretation of this Treaty shall be resolved by negotiations. Any such disputes which cannot be settled by negotiations shall be resolved by conciliation or submitted to arbitration.

Article 30 - Registration

This Treaty shall be transmitted to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with the provisions of Article 102 of the Charter of the United Nations.

Annex I (a)

Jordan-Israel International Boundary

Delimitation And Demarcation

1. It is agreed that, in accordance with Article 3 of the Treaty, the international boundary between the two States consists of the following sectors:

The Jordan and Yarmouk Rivers

The Dead Sea

The Wadi Araba/Emek Ha'arava

The Gulf of Aqaba

2. The boundary is delimited as follows:

I. Jordan and Yarmouk Rivers

- A. The boundary Line shall follow the middle of the main course of the flow of the Jordan and Yarmouk Rivers.
- B. The boundary line shall follow natural changes (accretion or erosion) in the course of the rivers unless otherwise agreed. Artificial changes in or of the course of the rivers shall not affect the location of the boundary unless otherwise agreed. No artificial changes may be made except by agreement between both Parties.
- C. In the event of a future sudden natural change in or of the course of the rivers (avulsion or cutting of new bed) the Joint Boundary Commission (Article 3 below) shall meet as soon as possible, to decide on necessary measures, which may include physical restoration of the prior location of the river course.
- D. The boundary line in the two rivers is shown on the 1/10,000 orthophoto maps dated 1994 (Appendix III attached to this Annex).
- E. Adjustment to the boundary line in any of the rivers due to natural changes (accretion or erosion) shall be carried out whenever it is deemed necessary by the Boundary Commission or once every five years.
- F. The lines defining the special Baqura/Naharayim area are shown on the 1:10,000 orthophoto map (Appendix IV attached to this Annex).
- G. The orthophoto maps and image maps showing the line separating Jordan from the territory that came under Israeli Military government control in 1967 shall have that line indicated in a different presentation and the legend shall carry on it the following disclaimer:

"This line is the administrative boundary between Jordan and the territory which came under Israeli military government control in 1967. Any treatment of this line shall be without prejudice to the status of that territory."

II. Dead Sea and Salt Pans

The boundary line is shown on the 1:50,000 image maps (2 sheets Appendix II attached to the Annex). The list of geographic and Universal Transverse Mercator (UTM) coordinates of this boundary line shall be based on Israel Jordan Boundary Datum (IJBD 1994) and, when completed and agreed upon by both parties, this list of coordinates shall be binding and take precedence over the maps as to the location of the boundary line in the Dead Sea and the salt pans.

III. Wadi Araba/Emek Ha'arava

- A. The boundary line is shown on the 1:20,000 orthophoto maps sheets, Appendix I attached to this Annex).
- B. The land boundary shall be demarcated, under a joint boundary demarcation procedure, by boundary pillars which will be jointly located, erected, measured and documented on the basis of the boundary shown in the 1/20,000 orthophoto maps referred to in Article 2-C-(1) above. Between each two adjacent boundary pillars the boundary line shall follow a straight line.
- C. The boundary pillars shall be defined in a list of geographic and UTM coordinates based on a joint

boundary datum (IJBD 94) to be agreed upon by the Joint Team of Experts appointed by the two parties (hereinafter the JTE) using joint Global Positioning System (GPS) Measurements. The list of coordinates shall be prepared, signed and approved by both Parties as soon as possible and no later than 9 months after this Treaty enters into force and shall become part of this Annex. This list of geographic and UTM coordinates when completed and agreed upon by both Parties shall be binding and shall take precedence over the maps as to the location of the boundary line of this sector.

D. The boundary pillars shall be maintained by both Parties in accordance with a procedure to be agreed upon. The coordinates in Article 2-C-(3) above shall be used to reconstruct boundary pillars in case they are damaged, destroyed or displaced.

E. The line defining the Al-Ghamr/Zofar area is shown on the Wadi Araba/Emek Ha'arava orthophoto map (Appendix V attached to this Annex).

IV. The Gulf of Aqaba

The Parties shall act in accordance with Article 3.7 of the Treaty.

3. Joint Boundary Commission

For the purpose of the implementation of this Annex, the Parties will establish a Joint Boundary Commission comprised of three members from each country.

The Commission will, with the approval of the respective governments, specify its work procedures, the frequency of its meetings, and the details of its scope of work. The Commission may invite experts and/or advisors as may be required.

The Commission may form, as it deems necessary, specialized teams or committees and assign to them technical tasks.

Annex I (b)

The Baqura/Naharayim Area

1. The two parties agree that a special regime will apply to the Baqura/Naharayim area ("the area") on a temporary basis, as set out in this Annex. For the purpose of this Annex the area is detailed in Appendix IV.

2. Recognizing that in the area which is under Jordan's sovereignty with Israeli private land ownership rights and property interests ("Land Owners") in the land comprising the area ("the land"), Jordan undertakes:

to grant without charge unimpeded freedom of entry to, exit from land;
usage and movement within the area to the land-owners and to their invitees or employees and to allow the land owners freely to dispose of their land in accordance with applicable Jordanian law;

Not to apply its customs or immigration legislation to land-owners, their invitees or employees crossing from Israel directly to the area for the purpose of gaining access to the land for agricultural, touristic or any agreed purpose;

Not to impose discriminatory taxes or charges with regard to the land or activities within the area;

To take all necessary measures to protect and prevent harassment of or harm to any person entering the area under this Annex;

To permit with the minimum of formality, uniformed officers of the Israeli police force, access to the area for the purpose of investigating crime or dealing with other incidents solely involving the landowners, their invitees or employees.

3. Recognizing Jordanian sovereignty over the area, Israel undertakes:

A. Not to carry out or allow to be carried out in the area activities prejudicial to the peace or security of Jordan;

B. Not to allow any person entering the area under this Annex (other than the uniformed officers referred to in paragraph 2 (e) of this Annex to carry weapons of any kind in the area; unless authorized by the licensing authorities in Jordan after being processed by the liaison committee referred to in Article 8 of this Annex.

C. Not to allow the dumping of wastes from outside the area into the area.

4. Subject to this Annex, Jordanian law will apply to this area:

Israeli law applying to the extra territorial activities of Israelis may be applied to Israelis and their activities in the area, and Israel

May take measures in the area to enforce such laws.

Having regard to this Annex, Jordan will not apply its criminal law to activities in the area which involve only Israeli nationals.

5. In the event of any joint projects to be agreed and developed by the parties in the area, the terms of this Annex may be altered for the purpose of the joint project by agreement between the parties at any time. One of the options to be discussed in the context of the joint projects would be the establishment of a Free - Trade Zone.

6. Without prejudice to private rights of ownership of land within the area, this Annex will remain in force for 25 years, and shall be renewed automatically for the same periods, unless one year prior notice of termination is given by either party, in which case, at the request of either party, consultations shall be entered into.

7. In addition to the requirement referred to in Article 4 (a) of this Annex, the acquisition of the land in the area by persons who are not Israeli citizens shall take place only with the prior approval of Jordan.

8. A Jordanian-Israeli Liaison Committee is hereby established in order to deal with all matters arising under this Annex.

Annex I (c)

The Al-Ghamr/Zofar Area

1. The two Parties agree that a special regime will apply to the Al-Ghamr/Zofar area ("the area") on a temporary basis, as set out in this Annex. For the purpose of this Annex the area is detailed in Appendix V.

2. Recognizing that in the area which is under Jordan's sovereignty with Israeli private land use rights ("land users") in the land comprising the area ("the land"), Jordan undertakes:

A.To grant without charge unimpeded freedom of entry to, exit from land usage and movement within the area to the land-users and to their invitees or employees and to allow the land-users freely to dispose of their rights in the usage of the land in accordance with applicable Jordanian law;

B.Not to apply its customs or immigration legislation to land-users, their invitees or employees crossing from Israel directly to the area for the purpose of gaining access to the land for agricultural or any agreed purpose;

C.Not to impose discriminatory taxes or charges with regard to the land or activities within the area;

D.To take all necessary measures to protect and prevent harassment of or harm to any person entering the area under this Annex;

E.To permit with the minimum of formality, uniformed officers of the Israeli police force, access to the area for the purpose of investigating crime or dealing with other incidents solely involving the land-users, their invitees or employees.

3. Recognizing Jordanian sovereignty over the area, Israel undertakes:

Not to carry out or allow to be carried out in the area activities prejudicial to the peace or security of Jordan;

Not to allow any person entering the area under this Annex (other than the uniformed officers referred to in paragraph 2(e) of this Annex) to carry weapons of any kind in the area; unless authorized

By the licensing authorities in Jordan after being processed by the liaison committee referred to in Article 8 of this Annex.

Not to allow the dumping of wastes from outside the area into the area.

4. A.Subject to this Annex, Jordanian law will apply to this area.

B.Israeli law applying to the extra territorial activities of Israelis may be applied to Israelis and their activities in the area, and Israel may take measures in the area to enforce such laws.

C.Having regard to this Annex, Jordan will not apply its criminal laws to activities in the area which involve only Israeli nationals.

5.In the event of any joint projects to be agreed and developed by the parties in the area the terms of this Annex may be altered for the purpose of the joint project by agreement between the Parties at any time.

6. Without prejudice to private rights of use of land within the area, this Annex will remain in force for 25 years, and shall be renewed automatically for the same periods, unless one year prior notice of termination is given by either Party, in which case, at the request of either Party, consultations shall be entered into.

7. In addition to the requirement referred to in Article 4(a) of this Annex, the acquisition of the land in the area by persons who are not Israeli citizens shall take place only with the prior approval of Jordan.

8. A Jordanian-Israeli Liaison Committee is hereby established in order to deal with all matters arising under this Annex.

Agreed Minutes

A. Concerning Article 3(f) stating that:

"Immediately upon the exchange of the instruments of ratification of this Treaty, each Party will deploy on its side of the international boundary as defined in Annex I(a)".

The Parties recognize the practical questions connected with the deployment (such as demarcation, minefields, fences), and therefore would interpret the language to mean that the deployment would start immediately, continue uninterruptedly and expeditiously, and conclude no later than 3 months after the exchange of the instruments of ratification.

B. With regard to economic and monetary matters pertaining specifically to the territories under Israeli Military control, the two governments shall consult with each other with the aim of:

Eliminating or mitigating adverse effects on their economies.

Giving each other enough time to make the necessary adjustments.

The above is without prejudice to activities which are the result of relations with other states or to former obligations with regard to the territories referred to above except to the extent that the implementation of such obligations may have adverse effects and to the extent that the implementation is within their control.

C. In the spirit of peace the two Parties attach high priority to the planned recreation joint venture project in the Baqura/Naharayim area. They favorably consider the partnership in peace to be created there and will endeavor together to promote its implementation as soon as possible.

D. The Parties will, upon the signature of this Treaty, establish a joint committee headed by senior officials to monitor the implementation of this Treaty and the conclusion of relevant agreements, in accordance with the Treaty provisions.

Annex V

Interim Measures

Border Crossing Points' Procedures

Between Jordan And Israel

In pursuance of Article 28 of the Treaty of Peace, the Parties have agreed as follows:

1. The Crossing Points between Jordan and Israel shall be opened in both directions for Jordanians, Israelis and third country nationals.
2. Procedures of crossing shall be in accordance with the regulations in both countries.
3. Each Party shall recognize passports of the other and the stamps and visas affixed by the other Party on such passports. The stamps on the passports will be in English and Arabic/Hebrew, and will include the date of the crossing the name of the country which stamps the document, and the name of the crossing point.
4. The Crossing Points shall be open 5 days a week from Sunday to Thursday, during all the year, except for the first day of Al Hijrah calendar and Yom Kippur. The dates of these two holy days shall be communicated to the other side beforehand.
5. The Crossing Points shall be open from 08:00 to 18:30 hours.
6. Each Party has the right to refuse entry to a person, in accordance with its regulations. In this case, each Party undertakes to accept this person back into the country, without delay, according to international practices.
7. Each Party shall apply its customs regulations.
8. Each Party shall provide the passengers with the A.17 international immigration form of the other Party, before crossing.
9. Direct links, both telephonic and fax, shall be established between the authorities of both sides of the Crossing Points, in order to provide solutions to any problem.
10. The passenger's passport should be valid for at least six months after the date of the crossing, in accordance with the international practices.
11. Each Party shall provide the other with a list of the countries whose citizens are exempted from its visa requirements.
12. These arrangements shall to into effect the day following the exchange of the instruments of ratification of this Treaty.
13. Within a period of up to 3 months from the date stated in paragraph 12 above, interim arrangements regulating passage of persons through the crossing points, and visa procedures shall be applied. Both Parties may shorten this period by mutual agreement.
14. During the interim period mentioned in paragraph 13 above, visas to Jordanian and Israeli citizens shall be granted as agreed between the Parties.

15. Pending the mutual opening of the Embassies in the two countries, Jordanian and Israeli nationals shall be granted the necessary visas through the following procedures:

The tourist shall apply for the visa through a travel agent in his country, who shall convey the application to his counterpart travel agent in the other country. This correspondent travel agent shall apply for the visa to the Ministry of Interior in his country. The visa shall then be collected at the Crossing Point with a copy to be sent to the travel agent, and another one shall be delivered to the terminals on each side.

Upon the opening of the Embassies in both countries, the Parties will adjust the above procedures as necessary.

A. Visitors such as businessmen, scientists, officials and journalists, shall contact the respective counterpart who in turn shall apply on their behalf to the Ministry of Interior as above. The visa shall then be collected at the Crossing Point and a copy shall be delivered to the terminals on each side.

Upon the opening of the Embassies in both countries, these persons will apply for visas through the respective Embassies.

16. A. Visa fees shall be collected on a reciprocal basis.

B. Terminal fees shall be collected in accordance with applicable regulations in both countries.

17. This system shall be revised after two months and a half from the date mentioned in paragraph 12 above, in accordance with any relevant bilateral agreements to be signed as an outcome of this Treaty.

18. The existing arrangements for Muslim Israeli nationals who cross into Jordan in transit to Saudi Arabia for Muslim Pilgrimage, shall continue to be applicable.

19. Transportation for Jordanian and Israeli tourists between terminals of each of the Crossing Points shall be by shuttle bus and the tourist vehicles provided by travel agents of the visited country shall carry them from its terminal to their final destinations.

20. The Parties agree that matters relating to persons entering one of the two countries by one Crossing Point, Harbors or Airports, and wishing to exit that country also through other border Crossing Points, Harbors or Airports shall be discussed during the interim period mentioned in Paragraph 13 above.

21. The Parties agree that matters relating to the passage of vehicles through the Crossing Points shall be discussed during the interim period mentioned in paragraph 13 above, taking into account the transportation, tourism and any other relevant bilateral agreements, to be concluded by the Parties.

22. Teams of the two Parties shall monitor the implementation of this Annex.

Annex IV

Environment

Jordan and Israel acknowledge the importance of the ecology of the region, its high environmental sensitivity and the need to protect the environment and prevent danger and risks for the health and well-being of the region's population. They both recognize the need for conservation of natural resources, protection of biodiversity and the imperative of attaining economic growth based on sustainable development principles.

In light of the above, both Parties agree to cooperate in matters relating to environmental protection in general and to those that may mutually affect them. Areas of such co-operation are detailed as follows:

A. Taking the necessary steps both jointly and individually to prevent damage and risks to the environment in general, and in particular those that may affect people, natural resources and environmental assets in the two countries respectively.

B. Taking the necessary steps by both countries to co-operate in the following areas:

Environmental planning and management, including conducting Environmental Impact Assessment (EIA) and exchanging of data on projects possessing potential impact on their respective environments.

Environmental legislation, regulations, standards and enforcement thereof.

Research and applied technology.

Emergency response, monitoring, related notification procedures and control of damages.

Code of conduct through regional charters.

This may be achieved through the establishment of joint modalities and mechanisms of cooperation to ensure the exchange of information, communication and coordination regarding matters and activities of mutual environmental concern between their environmental administrations and experts.

C. Environmental subjects to be addressed:

Protection of nature, natural resources and biodiversity, including cooperation in planning and management of adjacent protected areas along the common border, and protection of endangered species and migratory birds.

Air quality control, including general standards, criteria and all types of man-made hazardous radiation, fumes and gases.

Marine environment and coastal resources management.

Waste management, including hazardous wastes.

Pest control, including house flies and mosquitoes, and prevention of diseases transferred by pests, such as malaria and leishmaniosis.

Abatement and control of pollution, contamination and other man-made hazards to the environment.

Desertification: combating desertification, exchange of information and research knowledge, and the implementation of suitable technologies.

Public awareness and environmental education, encouraging the exchange of knowledge, information study materials, education programs and training through public actions and awareness campaigns.

Noise: reducing noise pollution through regulation, licensing and enforcement, based on agreed standards.

Potential co-operation in case of natural disasters.

D. In accordance with the above, the two Parties agree to co-operate in activities and projects in the following geographical areas:

The Gulf of Aqaba

I.1 The Marine Environment:

Natural resources.

Coastal reef protection.

A. Marine pollution:

Marine sources: such as oil spills.

Littering and waste disposal and others.

Land-based sources: e.g. liquid waste, solid waste and littering.

Abatement including monitoring and emergency response actions.

I.2

Coastal Zone Management - The Littoral:

Nature reserves and protected areas.

Environmental protection of water resources.

Liquid waste.

Solid waste.

Tourism and recreational activities.

Ports.

Transport.

Industry and power generation.

Air quality.

Hazardous materials.

Environmental assessments.

The Rift Valley

II.1

The Jordan River

Jordan and Israel agree to cooperate along the common boundaries in the following aspects:

Ecological rehabilitation of the Jordan River.

Environmental protection of water resources to ensure optimal water quality, at reasonably usable standards.

Agricultural pollution control.

Liquid waste.

Pest control.

Nature reserves and protected areas.

Tourism and historical heritage.

II.2

The Dead Sea

Nature reserves and protected areas.

Pest control.

Environmental protection of water resources.

Industrial pollution control.

Tourism and historical heritage.

II.3

Wadi Araba/Emek Ha'arava

Environmental protection of water resources.

Nature reserves and protected areas.

Tourism and historical heritage.

Agricultural pollution control.

Annex III

Combating Crime And Drugs

Pursuant to Article 12 of the Treaty of Peace. Jordan and Israel have decided to cooperate in the following fields:

1.

Cooperation on Combating Dangerous Drugs

The two Parties shall cooperate in fighting illicit drugs according to the legal system of their countries.

The two Parties shall take all necessary measures to prevent drug smuggling between the two countries.

The two Parties shall exchange information regarding drug trafficking and dealers' activities concerning the two countries.

Information given by one of the Parties may not be shared with a third party without the consent of the Party which provided the information.

The two Parties shall exchange and share the experience of fighting against drugs including anti-drug education, prevention, treatment, rehabilitation programs, technical means and methods of concealment.

In order to identify the persons involved in drug activities, the two Parties shall facilitate controlled deliveries of drugs between the two countries according to their laws.

Drug law enforcement officers from both sides shall meet periodically to coordinate efforts pertaining to drug problems concerning the two countries.

The two Parties shall maintain open channels of communication such as fax, telephone, and telex for liaison purposes in drug matters concerning the two countries.

The Two Parties shall cooperate with the multilateral forums which deal with drug issues in the area.

The two Parties shall cooperate in investigating procedures necessary for collecting evidence and indictment in cases against drug dealers which concern either or both countries.

The two Parties shall exchange information regarding statistics on the type and number of drug crimes committed in each country including detailed information regarding suspected and convicted persons involved in these cases.

The two Parties shall exchange all relevant information regarding the narcotic drug producing laboratories if revealed in either of the two countries, including structure, working methods and technical features of the laboratory as well as the type and trademark of the product.

The cooperation described in this document will be carried out in accordance with the legal systems of the two countries.

2. Crime

The Parties have agreed that the Agreements to be negotiated pursuant to Article 12 of the Treaty shall cover the following issues:

Crime:

Exchange of information concerning all aspects of smuggling, theft (including art objects, vehicles, national treasures, antiquities and documents), etc.

Apprehension of criminals and exchange of information including transmission of evidence in order to carry out judicial procedures in each of the two countries, subject to the relevant treaties and regulations.

General Cooperation:

Exchange of information regarding technical matters.

Exchange of information regarding training and research.

Joint police research projects on topics of mutual interest to both countries.

Additional Issues:

Rescue.

Unintentional border crossing, fugitives from justice.

Notification of detention of nationals of the other country.

Establishment of a liaison mechanism between the sides.

3. Cooperation on Forensic Science

A. The two Parties shall cooperate on the subjects of criminal identification and forensic science.

B. The two Parties shall share and exchange professional experience and training programs, inter alia:

Use of field kits for preliminary examinations.

Analysis of illicit drugs.
Analysis of poisons and toxic materials.
Forensic biology and DNA examinations.
Toolmarks and materials examinations.
Questionable documents examinations.
Analysis of voice prints.
Analysis of fire arms.
Detection of latent fingerprints.
Analysis of explosive traces.
Examination for arson in laboratories.
Identification of victims in mass disasters.
Research and development in forensic science.

Annex II

Water Related Matters

Pursuant to Article 6 of the Treaty, Jordan and Israel agreed on the following Articles on water related matters:

Article I: Allocation

Water from the Yarmouk River

A. Summer period - 15th May to 15th October of each year. Israel pumps (12) MCM and Jordan gets the rest of the flow.

B. Winter period - 16th October to 14th May of each year. Israel pumps (13) MCM and Jordan is entitled to the rest of the flow subject to provisions outlined herein below: Jordan concedes to Israel pumping an additional (20) MCM from the Yarmouk in winter in return for Israel conceding to transferring to Jordan during the summer period the quantity specified in paragraph (2.a) below from the Jordan River.

C. In order that waste of water will be minimized, Jordan and Israel may use, downstream of Adassiya Diversion/point 121, excess flood water that is not usable and will evidently go to waste unused.

Water from the Jordan River

A. Summer period - 15th May to 15th October of each year. In return for the additional water that Jordan concedes to Israel in winter in accordance with paragraph (1.b) above, Israel concedes to transfer to Jordan in the summer period (20) MCM from the Jordan River directly upstream from Deganya gates on the river. Jordan shall pay the operation and maintenance cost of such transfer through existing systems (not including capital cost) and shall bear the total cost of any new transmission system. A separate protocol shall regulate this transfer.

B. Winter period - 16th October to 14th May of each year. Jordan is entitled to store for its use a minimum average of (20) MCM of the floods in the Jordan River south of its confluence with the Yarmouk (as outlined in Article II below). Excess floods that are not usable and that will otherwise be wasted can be utilized for the benefit of the two Parties including pumped storage off the course of the river.

C. In addition to the above, Israel is entitled to maintain its current uses of the Jordan River waters between its confluence with the Yarmouk and its confluence with Wadi Yabis/Tirat Zvi. Jordan is entitled to an annual quantity equivalent to that of Israel, provided however, that Jordan's use will not harm the quantity or quality of the above Israeli uses. The Joint Water Committee (outlined in Article VI below) will survey existing uses for documentation and prevention of appreciable harm.

D. Jordan is entitled to an annual quantity of (10) MCM of desalinated water from the desalination of about (20) MCM of saline springs now diverted to the Jordan River. Israel will explore the possibility of financing the operation and maintenance cost of the supply to Jordan of this desalinated water (not including capital cost). Until the desalination facilities are operational, and upon the entry into force of the Treaty, Israel will supply Jordan (10) MCM of Jordan River water from the same location as in (2.a) above, outside the summer period and during dates Jordan selects, subject to the maximum capacity of transmission.

Additional Water

Jordan and Israel shall cooperate in finding sources for the supply to Jordan of an additional quantity of (50) MCM/year of water of drinkable standards. To this end, the Joint Water Committee will develop, within one year from the entry into force of the Treaty, a plan for the supply to Jordan of the above mentioned additional water. This plan will be forwarded to the respective governments for discussion and decision.

Operation and Maintenance

A. Operation and maintenance of the systems on Israeli territory that supply Jordan with water, and their electricity supply, shall be Israel's responsibility. The operation and maintenance of the new systems that serve only Jordan will be contracted at Jordan's expense to authorities or companies selected by Jordan.

B. Israel will guarantee easy unhindered access of personnel and equipment to such new systems for operation and maintenance. This subject will be further detailed in the agreements to be signed between Israel and the authorities or companies selected by Jordan.

Article II: Storage

1. Jordan and Israel shall cooperate to build a diversion/storage dam on the Yarmouk River directly downstream of the Adassiya Diversion/point 121.

2. The purpose is to improve the diversion efficiency into the King Abdullah Canal of the water allocation of the Hashemite Kingdom of Jordan, and possibly for the diversion of Israel's allocation of the river water. Other purposes can be mutually agreed.

3. Jordan and Israel shall cooperate to build a system of water storage on the Jordan River, along their common boundary, between its confluence with the Yarmouk River and its confluence with Wadi Yabis/Tirat Zvi, in order to implement the provision of paragraph (2.b) of Article I above. The storage system can also be made to

4. Accommodate more floods; Israel may use up to (3) MCM/year of added storage capacity.

5. Other storage reservoirs can be discussed and agreed upon mutually.

Article III: Water Quality and Protection

1. Jordan and Israel each undertake to protect, within their own jurisdiction, the shared waters of the Jordan and Yarmouk Rivers, and Araba/Arava groundwater, against any pollution, contamination, harm or unauthorized withdrawals of each other's allocations.

2. For this purpose, Jordan and Israel will jointly monitor the quality of water along their boundary, by use of jointly established monitoring stations to be operated under the guidance of the Joint Water Committee.

3. Jordan and Israel will each prohibit the disposal of municipal and industrial wastewater into the courses of the Yarmouk and the Jordan Rivers before they are treated to standards allowing their unrestricted agricultural use.

4. Implementation of this prohibition shall be completed within three years from the entry into force of the Treaty.

5. The quality of water supplied from one country to the other at any given location shall be equivalent to the quality of the water used from the same location by the supplying country.

6. Saline springs currently diverted to the Jordan River are earmarked for desalination within four years. Both countries shall cooperate to ensure that the resulting brine will not be disposed of in the Jordan River or in any of its tributaries. Jordan and Israel will protect water systems each in its own territory, supplying water to the other, against any pollution, contamination, harm or unauthorized withdrawal of each other's allocations.

Article IV: Groundwater in Wadi Araba/Emek Ha'arava

1. In accordance with the provisions of this Treaty, some wells drilled and used by Israel along with their associated systems fall on the Jordanian side of the borders. These wells and systems are under Jordan's sovereignty. Israel shall retain the use of these wells and systems in the quantity and quality detailed in an Appendix to this Annex, that shall be jointly prepared by 31st December, 1994. Neither country shall take, nor cause to be taken, any measure that may appreciably reduce the yields or quality of these wells and systems.

2. Throughout the period of Israel's use of these wells and systems, replacement of any well that may fail among them shall be licensed by Jordan in accordance with the laws and regulations then in effect. For this purpose, the failed well shall be treated as though it was drilled under license from the competent Jordanian authority at the time of its drilling. Israel shall supply Jordan with the log of each of the wells and the technical information about it to be kept on record. The replacement well shall be connected to the Israeli electricity and water systems.

3. Israel may increase the abstraction rate from wells and systems in Jordan by up to (10) MCM/year above the yields referred to in paragraph 1 above, subject to a determination by the Joint Water Committee that this undertaking is hydrogeologically feasible and does not harm existing Jordanian uses. Such increase is to be carried out within five years from the entry into force of the Treaty.

4. Operation and Maintenance

A.Operation and maintenance of the wells and systems on Jordanian territory that supply Israel with water, and their electricity supply shall be Jordan's responsibility. The operation and maintenance of these wells and systems will be contracted at Israel's expense to authorities or companies selected by Israel.

B.Jordan will guarantee easy unhindered access of personnel and equipment to such wells and systems for operation and maintenance. This subject will be further detailed in the agreements to be signed between Jordan and the authorities or companies selected by Israel.

Article V: Notification and Agreement

- 1.Artificial changes in or of the course of the Jordan and Yarmouk Rivers can only be made by mutual agreement.
2. Each country undertakes to notify the other, six months ahead of time, of any intended projects which are likely to change the flow of either of the above rivers along their common boundary, or the quality of such flow. The subject will be discussed in the Joint Water Committee with the aim of preventing harm and mitigating adverse impacts such projects may cause.

Article VI: Co-operation

1. Jordan and Israel undertake to exchange relevant data on water resources through the Joint Water Committee.
2. Jordan and Israel shall co-operate in developing plans for purposes of increasing water supplies and improving water use efficiency, within the context of bilateral, regional or international cooperation.

Article VII: Joint Water Committee

- 1.For the purpose of the implementation of this Annex, the Parties will establish a Joint Water Committee comprised of three members from each country.
2. Governments specify its work procedures, the frequency of its meetings, and the details of its scope of work. The Committee may invite experts and/or advisors as may be required.

3. The Committee may form, as it deems necessary, a number of specialized sub- committees and assign them technical tasks. In this context, it is agreed that these sub-committees will include a northern sub-committee and a southern sub-committee, for the management on the ground of the mutual water resources in these sectors.

Done at the Araba/Arava Crossing point this day Jumada Al-Ula 21st, 1415, Heshvan 21st, 5755, to which corresponds to 26th October, 1994, in the Arabic, Hebrew and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

Abdul Salam Majali
Prime Minister
The Hashemite Kingdom of Jordan

Yitzhak Rabin
Prime Minister
The State of Israel

Witnessed by:

William J. Clinton
President of the United States of America

THE 1991 MIDDLE EAST PEACE CONFERENCE

On 30 October 1991 the first, symbolic session of a Middle peace conference, sponsored by the USA and the USSR attended by Israeli, Syrian, Egyptian, Lebanese and Palesanian Jordanian delegations, commenced in Madrid, Spain.

After extensive consultations with Arab states, Israel and s Palestinians, the US and the Soviet Union believe that historic opportunity exists to advance the prospects for genuine peace throughout the region. The US and the Soviet Union are prepared to assist the parties to achieve a just, lasting comprehensive peace settlement, through direct negotiations along two tracks, between Israel and the Palestinians, based UN Security Council resolutions 242 and 338. The objective this process is real peace.

Towards that end, the president of the US and the president of the USSR invite you to a peace conference, which ti countries will co-sponsor, followed immediately by direct negotiations. The conference will be convened in Madrid on October 1991.

President Bush and President Gorbachev request your acceptance of this invitation no later than 6.00pm Washington time ,23 October 1991, in order to ensure proper organisation a preparation of the conference.

Direct bilateral negotiations will begin four days after the opening of the conference. Those parties who wish to attend multilateral negotiations will convene two weeks after the opening of the conference to organise those negotiations. The co-sponsors believe that those negotiations should focus on regionwide issues such as arms control and regional security; it water, refugee issues, environment, economic development, and other subjects of mutual interest.

The co-sponsors will chair the conference which will be held at ministerial level. Governments to be invited include Israel, Syria, Lebanon and Jordan. Palestinians will be invited and attend as part of a joint Jordanian-Palestinian delegation. Egypt will be invited to the conference as a participant. The EC will be a participant in the conference alongside the US and Soviet Union and will be represented by its presidency. The GCC will be invited to send its secretary-general to the conference as observer, and GCC member states will be invited to participate in organising the negotiations on multilateral issues. The UN will be invited to send an observer, representing the secretary general.

Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements

Washington DC, 13 September 1993

(JMCC, occasional document series no.3, pp 29, November 1994)

Contents

- [Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements](#)
- [Annex I: Protocol on the Mode and Conditions of Elections](#)
- [Annex II: Protocol on Withdrawal of Israeli Forces from the Gaza Strip and Jericho Area](#)
- [Annex III: Protocol on Israeli-Palestinian Cooperation in Economic and Development Programs](#)
- [Annex IV: Protocol on Israeli-Palestinian Cooperation Concerning Regional Development Programs](#)
- [Agreed Minutes to the Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements](#)
- [Exchanged Letters](#)

Declaration of Principles

The Government of the State of Israel and the P.L.O. team (in the Jordanian-Palestinian delegation to the Middle East Peace Conference) (the "Palestinian Delegation"), representing the Palestinian people, agree that it is time to put an end to decades of confrontation and conflict, recognize their mutual legitimate and political rights, and strive to live in peaceful coexistence and mutual dignity and security and achieve a just, lasting and comprehensive peace settlement and historic reconciliation through the agreed political process.

Accordingly, the two sides agree to the following principles:

Article I: AIM OF THE NEGOTIATIONS

The aim of the Israeli-Palestinian negotiations within the current Middle East peace process is, among other things, to establish a Palestinian Interim Self-Government Authority, the elected Council (the "Council"), for the Palestinian people in the West Bank and the Gaza Strip, for a transitional period not exceeding five years, leading to a permanent settlement based on Security Council Resolution 242 and 338.

It is understood that the interim arrangements are an integral part of the whole peace process and that the negotiations on the permanent status will lead to the implementation of Security Council Resolutions 242 and 338.

Article II: Framework for the Interim Period

The agreed framework for the interim period is set forth in this Declaration of Principles.

Article III: ELECTIONS

1. In order that the Palestinian people in the West Bank and Gaza Strip may govern themselves according to democratic principles, direct, free and general political elections will be held for the Council under agreed supervision and international observation, while the Palestinian police will ensure public order.
2. An agreement will be concluded on the exact mode and conditions of the elections in accordance with the protocol attached as Annex I, with the goal of holding the elections not later than nine months after the entry into force of this Declaration of Principles.
3. These elections will constitute a significant interim preparatory step toward the realization of the legitimate rights of the Palestinian people and their just requirements.

Article IV: Jurisdiction

Jurisdiction of the Council will cover West Bank and Gaza Strip territory, except for issues that will be negotiated in the permanent status negotiations. The two sides view the West Bank and the Gaza Strip as a single territorial unit, whose integrity will be preserved during the interim period.

Article V: Transitional period and permanent status negotiations

The five-year transitional period will begin upon the withdrawal from the Gaza Strip and Jericho area.

1. Permanent status negotiations will commence as soon as possible, but not later than the beginning of the third year of the interim period, between the Government of Israel and the Palestinian people representatives.
2. It is understood that these negotiations shall cover remaining issues, including: Jerusalem, refugees, settlements, security arrangements, borders, relations and cooperation with other neighbors, and other issues of common interest.
3. The two parties agree that the outcome of the permanent status negotiations should not be prejudiced or preempted by agreements reached for the interim period.

Article VI: Preparatory transfer of powers and responsibilities

Upon the entry into force of this Declaration of Principles and the withdrawal from the Gaza Strip and the Jericho area, a transfer of authority from the Israeli military government and its Civil Administration to the authorised Palestinians for this task, as detailed herein, will commence. This transfer of authority will be of a preparatory nature until the inauguration of the Council.

1. Immediately after the entry into force of this Declaration of Principles and the withdrawal from the Gaza Strip and Jericho area, with the view to promoting economic development in the West Bank and Gaza Strip, authority will be transferred to the Palestinians on the following spheres: education and culture, health, Social welfare, direct taxation, and tourism. The Palestinian side will commence in building the Palestinian police force, as agreed upon. Pending the inauguration of the Council, the two parties may negotiate the transfer of additional powers and responsibilities, as agreed upon.

Article VII: Interim Agreement

The Israeli and Palestinian delegations will negotiate an agreement on the interim period (the "Interim Agreement").

1. The Interim Agreement shall specify, among other things, the structure of the Council, the number of its members, and the transfer of powers and responsibilities from the Israeli military government and its Civil Administration to the Council. The Interim Agreement shall also specify the Council's executive authority, legislative authority in accordance with Article IX below, and the independent Palestinian judicial organs.
2. The Interim Agreement shall include arrangements, to be implemented upon the inauguration of the Council, for the assumption by the Council of all of the powers and responsibilities transferred previously in accordance with Article VI above.
3. In order to enable the Council to promote economic growth, upon its inauguration, the Council will establish, among other things, a Palestinian Electricity Authority, a Gaza Sea Port Authority, a Palestinian Development Bank, a Palestinian

Export Promotion Board, a Palestinian Environmental Authority, a Palestinian Land Authority and a Palestinian Water Administration Authority, and any other Authorities agreed upon, in accordance with the Interim Agreement that will specify their powers and responsibilities.

5. After the inauguration of the Council, the Civil Administration will be dissolved, and the Israeli military government will be withdrawn.

Article VIII: Public order and security

In order to guarantee public order and internal security for the Palestinians of the West Bank and the Gaza Strip, the Council will establish a strong police force, while Israel will continue to carry the responsibility for overall security of Israelis for the purpose of safeguarding their internal security and public order.

Article IX: Laws and military orders

The Council will be empowered to legislate, in accordance with the Interim Agreement, within all authorities transferred to it.

1. Both parties will review jointly laws and military orders presently in force in remaining spheres.

Article X: Joint Israeli-Palestinian liaison committee

In order to provide for a smooth implementation of this Declaration of Principles and any subsequent agreements pertaining to the interim period, upon the entry into force of this Declaration of Principles, a Joint Israeli-Palestinian Liaison Committee will be established in order to deal with issues requiring coordination, other issues of common interest, and disputes.

Article XI: Israeli-Palestinian cooperation in economic fields

Recognizing the mutual benefit of cooperation in promoting the development of the West Bank, the Gaza Strip and Israel, upon the entry into force of this Declaration of Principles, an Israeli-Palestinian Economic Cooperation Committee will be established in order to develop and implement in a cooperative manner the programs identified in the protocols attached as Annex III and Annex IV.

Article XII: Liaison and cooperation with Jordan and Egypt

The two parties will invite the Governments of Jordan and Egypt to participate in establishing further liaison and cooperation arrangements between the Government of Israel and the Palestinian representatives, on the one hand, and the Government of Jordan and Egypt, on the other hand, to promote cooperation between them. These arrangements will include the constitution of a Continuing Committee that will decide by agreement on the modalities of admission of persons displaced from the West Bank and Gaza Strip in 1967, together with necessary measures to prevent disruption and disorder. Other matters of common concern will be dealt with by this Committee.

Article XIII: Redeployment of Israeli forces

1. After the entry into force of this Declaration of Principles, and not later than the eve of elections for the Council, a redeployment of Israeli military forces in the West Bank and the Gaza Strip will take place, in addition to withdrawal of Israeli forces carried out in accordance with Article XIV.
2. In redeploying its military forces, Israel will be guided by the principle that its military forces should be redeployed outside populated areas.
3. Further redeployments to specified locations will be gradually implemented commensurate with the assumption of responsibility for public order and internal security by the Palestinian police force pursuant to Article VIII above.

Article XIV: Israeli withdrawal from the Gaza Strip and Jericho Area

Israel will withdraw from the Gaza Strip and Jericho area, as detailed in the protocol attached as Annex II.

Article XV: Resolution of disputes

1. Disputes arising out of the application or interpretation of this Declaration of Principles, or any subsequent agreement pertaining to the interim period, shall be resolved by negotiations through the Joint Liaison Committee to be established pursuant to Article X above.

2. Disputes which cannot be settled by negotiations may be resolved by a mechanism of conciliation to be agreed upon by the parties.
3. The parties may agree to submit to arbitration disputes relating to the interim period, which cannot be settled through conciliation. To this end, upon the agreement of both parties, the parties will establish an Arbitration Committee.

Article XVI: Israeli-Palestinian cooperation concerning regional programs

Both parties view the multilateral working groups as an appropriate instrument for promoting a "Marshal Plan," the regional programs and other programs, including special programs for the West Bank and Gaza Strip, as indicated in the protocol attached as Annex IV.

Article XVII: Miscellaneous provisions

1. This Declaration of Principles will enter into force one month after its signing.
2. All protocols annexed to this Declaration of Principles and Agreed Minutes pertaining thereto shall be regarded as an integral part hereof.

Done at Washington, D.C., this thirteenth day of September, 1993.

For the Government of Israel: [*Shimon Perez*]

For the P.L.O.: [*Mahmoud Abbas*]

Witnessed by:

The United States of America: [*Warren Christopher*]

The Russian Federation: [*Andrei Kozyrev*]

Annex I

Protocol on the mode and conditions of elections

1. Palestinians of Jerusalem who live there will have the right to participate in the election process, according to an agreement between the two sides.
2. In addition, the election agreement should cover, among other things, the following issues:
 - The system of elections;
 - the mode of the agreed supervision and international observation and their personal composition; and
 - rules and regulations regarding election campaign, including agreed arrangements for the organizing of mass media, and the possibility of licensing a broadcasting and TV station.
3. The future status of displaced Palestinians who were registered on 4th June 1967 will not be prejudiced because they are unable to participate in the election process due to practical reasons.

Annex II

Protocol on withdrawal of Israeli forces from the Gaza Strip and Jericho Area

1. The two sides will conclude and sign within two months from the date of entry into force of this Declaration of Principles, an agreement on the withdrawal of Israeli military forces from the Gaza Strip and Jericho area. This agreement will include comprehensive arrangements to apply in the Gaza Strip and the Jericho area subsequent to the Israeli withdrawal.

2. Israel will implement an accelerated and scheduled withdrawal of Israeli military forces from the Gaza Strip and Jericho area, beginning immediately with the signing of the agreement on the Gaza Strip and Jericho area and to be completed within period not exceeding four months after the signing of this agreement.
3. The above agreement will include, among other things:
 - Arrangements for a smooth and peaceful transfer of authority from the Israeli military government and its Civil Administration to the Palestinian representatives.
 - Structure, powers and responsibilities of the Palestinian authority in these areas, except: external security, settlements, Israelis, foreign relations, and other mutually agreed matters.
 - Arrangements for the assumption of internal security and public order by the Palestinian police force consisting of police officers recruited locally and from abroad (holding Jordanian passports and Palestinian documents issued by Egypt). Those who will participate in the Palestinian police force coming from abroad should be trained as police and police officers.
 - A temporary international or foreign presence, as agreed upon.
 - Establishment of a joint Palestinian-Israeli Coordination and Cooperation Committee for mutual security purposes.
 - An economic development and stabilization program, including the establishment of an Emergency Fund, to encourage foreign investment, and financial and economic support. Both sides will coordinate and cooperate jointly and unilaterally with regional and international parties to support these aims.
 - Arrangements for a safe passage for persons and transportation between Gaza Strip and Jericho area.
1. The above agreement will include arrangements for coordination between both parties regarding passages:
 - a. Gaza--Egypt; and
 - b. Jericho--Jordan.
2. The offices responsible for carrying out the powers and responsibilities of the Palestinian authority under this Annex II and Article VI of the Declaration of Principles will be located in the Gaza Strip and in the Jericho area pending the inauguration of the Council.
3. Other than these agreed arrangements, the status of the Gaza Strip and Jericho area will continue to be an integral part of the West Bank and Gaza Strip, and will not be changed in the interim period.

Annex III

Protocol on Israeli-Palestinian Cooperation in economic and development programs

The two sides agree to establish an Israeli-Palestinian Continuing Committee for Economic Cooperation, focusing, among other things, on the following:

1. Cooperation in the field of water, including a Water Development Program prepared by experts from both sides, which will also specify the mode of cooperation in the management of water resources in the West Bank and Gaza Strip, and will include proposals for studies and plans on water rights of each party, as well as on the equitable utilization of joint water resources for implementation in and beyond the interim period.
2. Cooperation in the field of electricity, including an Electricity Development Program, which will also specify the mode of cooperation for the production, maintenance, purchase and sale of electricity resources.

3. Cooperation in the field of energy, including an Energy Development Program, which will provide for the exploitation of oil and gas for industrial purposes, particularly in the Gaza Strip and in the Negev, and will encourage further joint exploitation of other energy resources. This Program may also provide for the construction of a Petrochemical industrial complex in the Gaza Strip and the construction of oil and gas pipelines.
4. Cooperation in the field of finance, including a Financial Development and Action Program for the encouragement of international investment in the West Bank and the Gaza Strip, and in Israel, as well as the establishment of a Palestinian Development Bank.
5. Cooperation in the field of transport and communications, including a Program, which will define guidelines for the establishment of a Gaza Sea Port Area, and will provide for the establishing of transport and communications lines to and from the West Bank and the Gaza Strip to Israel and to other countries. In addition, this Program will provide for carrying out the necessary construction of roads, railways, communications lines, etc.
6. Cooperation in the field of trade, including studies, and Trade Promotion Programs, which will encourage local, regional and inter-regional trade, as well as a feasibility study of creating free trade zones in the Gaza Strip and in Israel, mutual access to these zones, and cooperation in other areas related to trade and commerce.
7. Cooperation in the field of industry, including Industrial Development Programs, which will provide for the establishment of joint Israeli-Palestinian Industrial Research and Development Centers, will promote Palestinian-Israeli joint ventures, and provide guidelines for cooperation in the textile, food, pharmaceutical, electronics, diamonds, computer and science-based industries.
8. A program for cooperation in, and regulation of, labor relations and cooperation in social welfare issues.
9. A Human Resources Development and Cooperation Plan, providing for joint Israeli-Palestinian workshops and seminars, and for the establishment of joint vocational training centers, research institutes and data banks.
10. An Environmental Protection Plan, providing for joint and/or coordinated measures in this sphere.
11. A program for developing coordination and cooperation in the field of communication and media.
12. Any other programs of mutual interest.

Annex IV

Protocol on Israeli-Palestinian cooperation concerning regional development programs

1. The two sides will cooperate in the context of the multilateral peace efforts in promoting a Development Program for the region, including the West Bank and the Gaza Strip, to be initiated by the G-7. The parties will request the G-7 to seek the participation in this program of other interested states, such as members of the Organization for Economic Cooperation and Development, regional Arab states and institutions, as well as members of the private sector.
2. The Development Program will consist of two elements:
 - An Economic Development Program for the West Bank and the Gaza Strip.
 - A Regional Economic Development Program.

A. The Economic Development Program for the West Bank and the Gaza Strip will consist of the following elements:

 1. A Social Rehabilitation Program, including a Housing and Construction Program.
 2. A Small and Medium Business Development Plan.

3. An Infrastructure Development Program (water, electricity, transportation and communications, etc.).
 4. A Human Resources Plan.
 5. Other programs.
- B. The Regional Economic Development Program may consist of the following elements:
6. The establishment of a Middle East Development Fund, as a first step, and a Middle East Development Bank, as a second step.
 7. The development of a joint Israeli-Palestinian-Jordanian Plan for coordinated exploitation of the Dead Sea area.
 8. The Mediterranean Sea (Gaza) - Dead Sea Canal.
 9. Regional Desalinization and other water development projects.
 10. A regional plan for agriculture development, including a coordinated regional effort for the prevention of desertification.
 11. Interconnection of electricity grids.
 12. Regional cooperation for the transfer, distribution and industrial exploitation of gas, oil and other energy resources.
 13. A regional Tourism, Transportation and Telecommunications Development Plan.
 14. Regional cooperation in other spheres.
1. The two sides encourage the multilateral working groups, and will coordinate towards their success. The two parties will encourage intersessional activities, as well as pre-feasibility and feasibility studies, within the various multilateral working groups.

Agreed minutes to the declaration of principles on interim self-government arrangements

A. General understandings and agreements

Any powers and responsibilities transferred to the Palestinians pursuant to the Declaration of Principles prior to the inauguration of the Council will be subject to the same principles pertaining to Article IV, as set out in these Agreed Minutes below.

B. Specific understandings and agreements

Article IV

It is understood that:

1. Jurisdiction of the Council will cover West Bank and Gaza Strip territory, except for issues that will be negotiated in the permanent status negotiations: Jerusalem, settlements, military locations, and Israelis.
2. The Council's jurisdiction will apply with regard to the agreed powers, responsibilities, spheres and authorities transferred to it.

Article VI(2)

It is agreed that the transfer of authority will be as follows:

1. The Palestinian side will inform the Israeli side of the names of the authorised Palestinians who will assume the powers, authorities and responsibilities that will be transferred to the Palestinians according to the Declaration of Principles in the following fields: education and culture, health, social welfare, direct taxation, tourism, and any other authorities agreed upon.
2. It is understood that the rights and obligations of these offices will not be affected.

3. Each of the spheres described above will continue to enjoy existing budgetary allocations in accordance with arrangements to be mutually agreed upon. These arrangements also will provide for the necessary adjustments required in order to take into account the taxes collected by the direct taxation office.
4. Upon the execution of the Declaration of Principles, the Israeli and Palestinian delegations will immediately commence negotiations on a detailed plan for the transfer of authority on the above offices in accordance with the above understandings.

Article VII(2)

The Interim Agreement will also include arrangements for coordination and cooperation.

Article VII(5)

The withdrawal of the military government will not prevent Israel from exercising the powers and responsibilities not transferred to the Council.

Article VIII

It is understood that the Interim Agreement will include arrangements for cooperation and coordination between the two parties in this regard. It is also agreed that the transfer of powers and responsibilities to the Palestinian police will be accomplished in a phased manner, as agreed in the Interim Agreement.

Article X

It is agreed that, upon the entry into force of the Declaration of Principles, the Israeli and Palestinian delegations will exchange the names of the individuals designated by them as members of the Joint Israeli-Palestinian Liaison Committee. It is further agreed that each side will have an equal number of members in the Joint Committee. The Joint Committee will reach decisions by agreements. The Joint Committee may add other technicians and experts, as necessary. The Joint Committee will decide on the frequency and place or places of its meetings.

ANNEX II

It is understood that, subsequent to the Israel withdrawal, Israel will continue to be responsible for external security, and for internal security and public order of settlements and Israelis. Israeli military forces and civilians may continue to use roads freely within the Gaza Strip and the Jericho area.

Done at Washington, D.C., this thirteenth day of September, 1993.

For the Government of Israel: [*Shimon Perez*]

For the P.L.O: [*Mahmoud Abbas*]

Witnessed by:

The United States of America: [*Warren Christopher*]

The Russian Federation: [*Andrei Kozyrev*]

Exchanged letters

September 9, 1993

Mr. Prime Minister,

The signing of the Declaration of Principles marks a new era in the history of the Middle East. In firm conviction thereof, I would like to confirm the following PLO commitments:

The PLO recognizes the right of the State of Israel to exist in peace and security.

The PLO accepts United Nations Security Council Resolutions 242 and 338.

The PLO commits itself to the Middle East peace process, and to a peaceful resolution of the conflict between the two sides and declares that all outstanding issues relating to permanent status will be resolved through negotiations.

The PLO considers that the signing of the Declaration of Principles constitutes a historic event, inaugurating a new epoch of peaceful coexistence, free from violence and all other acts which endanger peace and stability. Accordingly, the PLO renounces the use of terrorism and other acts of violence and will assume responsibility over all PLO elements and personnel in order to assure their compliance, prevent violations and discipline violators.

In view of the promise of a new era and the signing of the Declaration of Principles and based on Palestinian acceptance of Security Council Resolutions 242 and 338, the PLO affirms that those articles of the Palestinian Covenant which deny Israel's right to exist, and the provisions of the Covenant which are inconsistent with the commitments of this letter are now inoperative and no longer valid. Consequently, the PLO undertakes to submit to the Palestinian National Council for formal approval the necessary changes in regard to the Palestinian Covenant.

Sincerely,
Yasser Arafat
Chairman
The Palestine Liberation
Organization

Yitzhak Rabin
Prime Minister of Israel

September 9, 1993

Mr. Chairman,

In response to your letter of September 9, 1993, I wish to confirm to you that, in light of the PLO commitments included in your letter, the Government of Israel has decided to recognize the PLO as the representative of the Palestinian people and commence negotiations with the PLO within the Middle East peace process.

Sincerely,
Yitzhak Rabin
Prime Minister of Israel
September 10, 1993

Yasser Arafat
Chairman
The Palestine Liberation Organization

September 9, 1993

Dear Minister Holst,

I would like to confirm to you that, upon the signing of the Declaration of Principles, I will include the following positions in my public statements:

In light of the new era marked by the signing of the Declaration of Principles, the PLO encourages and calls upon the Palestinian people in the West Bank and Gaza Strip to take part in the steps leading to the normalization of life, rejecting violence and terrorism, contributing to peace and stability and participating actively in shaping reconstruction, economic development and cooperation.

Sincerely,
Yasser Arafat
Chairman

Beissan Al Qaryouti

Le risorse idriche nel diritto internazionale con particolare riferimento alla Palestina

The Palestine Liberation Organization

His Excellency

Johan Jorgen Holst

Foreign Minister of Norway

Israeli - Palestinian Interim Agreement

On the West Bank and the Gaza Strip

Washington DC, 28 September 1995

(JMCC, occasional document series no. 7, pp 261 August 1996)

Contents [Interim Agreement](#)

- [Preamble](#)
- [Chapter 1 - The Council](#)
- [Chapter 2 - Redeployment and Security Arrangements](#)
- [Chapter 3 - Legal Affairs](#)
- [Chapter 4 - Cooperation](#)
- [Chapter 5 - Miscellaneous](#)

[Annex I - Protocol Concerning Redeployment and Security Arrangements](#) [Annex II - Protocol Concerning Elections](#)
[Annex III - Protocol Concerning Civil Affairs](#) [Annex IV - Protocol Concerning Legal Matters](#) [Annex V - Protocol on](#)
[Economic Relations](#) [Annex VI - Protocol Concerning Israeli - Palestinian Cooperation Programs](#) [Annex VII - Protocol](#)
[Concerning Release of Palestinian Prisoners and Detainees](#)

Interim Agreement

The Government of the State of Israel and the Palestine Liberation Organization (hereinafter "the PLO"), the representative of the Palestinian people

Preamble

WITHIN the framework of the Middle East peace process initiated at Madrid in October 1991

REAFFIRMING their determination to put an end to decades of confrontation and to live in peaceful coexistence, mutual dignity and security, while recognizing their mutual legitimate and political rights;

REAFFIRMING their desire to achieve a just, lasting and comprehensive peace settlement and historic reconciliation through the agreed political process;

RECOGNIZING that the peace process and the new era that it has created, as well as the new relationship established between the two Parties as described above, are irreversible, and the determination of the two Parties to maintain, sustain and continue the peace process;

RECOGNIZING that the aim of the Israeli-Palestinian negotiations within the current Middle East peace process is, among other things, to establish a Palestinian Interim Self-Government Authority, i.e. the elected Council (hereinafter "the Council" or "the Palestinian Council"), and the elected Ra'ees of the Executive Authority, for the Palestinian people in the West Bank and the Gaza Strip, for a transitional period not exceeding five years from the date of signing the Agreement on the Gaza Strip and the Jericho Area (hereinafter "the Gaza-Jericho Agreement") on May 4, 1994, leading to a permanent settlement based on Security Council Resolutions 242 and 338;

REAFFIRMING their understanding that the interim self-government arrangements contained in this Agreement are an integral part of the whole peace process, that the negotiations on the permanent status, that will start as soon as possible but not later than May 4, 1996, will lead to the implementation of Security Council Resolutions 242 and 338, and that

the Interim Agreement shall settle all the issues of the interim period and that no such issues will be deferred to the agenda of the permanent status negotiations;

REAFFIRMING their adherence to the mutual recognition and commitments expressed in the letters dated September 9, 1993, signed by and exchanged between the Prime Minister of Israel and the Chairman of the PLO;

DESIROUS of putting into effect the Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements signed at Washington, DC on September 13, 1993, and the Agreed Minutes thereto (hereinafter "the DOP") and in particular Article III and Annex I concerning the holding of direct, free and general political elections for the Council and the Ra'ees of the Executive Authority in order that the Palestinian people in the West Bank, Jerusalem and the Gaza Strip may democratically elect accountable representatives;

RECOGNIZING that these elections will constitute a significant interim preparatory step toward the realization of the legitimate rights of the Palestinian people and their just requirements and will provide a democratic basis for the establishment of Palestinian institutions;

REAFFIRMING their mutual commitment to act, in accordance with this Agreement, immediately, efficiently and effectively against acts or threats of terrorism, violence or incitement, whether committed by Palestinians or Israelis;

FOLLOWING the Gaza-Jericho Agreement; the Agreement on Preparatory Transfer of Powers and Responsibilities signed at Erez on August 29, 1994 (hereinafter "the Preparatory Transfer Agreement"); and the Protocol on Further Transfer of Powers and Responsibilities signed at Cairo on August 27, 1995 (hereinafter "the Further Transfer Protocol"); which three agreements will be superseded by this Agreement;

Hereby agreeas follows:

Chapter 1 - The Council

ARTICLE I

Transfer of Authority

1. Israel shall transfer powers and responsibilities as specified in this Agreement from the Israeli military government and its Civil Administration to the Council in accordance with this Agreement. Israel shall continue to exercise powers and responsibilities not so transferred.
2. Pending the inauguration of the Council, the powers and responsibilities transferred to the Council shall be exercised by the Palestinian Authority established in accordance with the Gaza-Jericho Agreement, which shall also have all the rights, liabilities and obligations to be assumed by the Council in this regard. Accordingly, the term "Council" throughout this Agreement shall, pending the inauguration of the Council, be construed as meaning the Palestinian Authority.
3. The transfer of powers and responsibilities to the police force established by the Palestinian Council in accordance with Article XIV below (hereinafter "the Palestinian Police") shall be accomplished in a phased manner, as detailed in this Agreement and in the Protocol concerning Redeployment and Security Arrangements attached as Annex I to this Agreement (hereinafter "Annex I").
4. As regards the transfer and assumption of authority in civil spheres, powers and responsibilities shall be transferred and assumed as set out in the Protocol Concerning Civil Affairs attached as Annex III to this Agreement (hereinafter "Annex III").
5. After the inauguration of the Council, the Civil Administration in the West Bank will be dissolved, and the Israeli military government shall be withdrawn. The withdrawal of the military government shall not prevent it from exercising the powers and responsibilities not transferred to the Council.

6. A Joint Civil Affairs Coordination and Cooperation Committee (hereinafter "the CAC"), Joint Regional Civil Affairs Subcommittees, one for the Gaza Strip and the other for the West Bank, and District Civil Liaison Offices in the West Bank shall be established in order to provide for coordination and cooperation in civil affairs between the Council and Israel, as detailed in Annex III.
7. The offices of the Council, and the offices of its Ra'ees and its Executive Authority and other committees, shall be located in areas under Palestinian territorial jurisdiction in the West Bank and the Gaza Strip.

ARTICLE II

Elections

1. In order that the Palestinian people of the West Bank and the Gaza Strip may govern themselves according to democratic principles, direct, free and general political elections will be held for the Council and the Ra'ees of the Executive Authority of the Council in accordance with the provisions set out in the Protocol concerning Elections attached as Annex II to this Agreement (hereinafter "AnnexII").
2. These elections will constitute a significant interim preparatory step towards the realization of the legitimate rights of the Palestinian people and their just requirements and will provide a democratic basis for the establishment of Palestinian institutions.
3. Palestinians of Jerusalem who live there may participate in the election process in accordance with the provisions contained in this Article and in Article VI of Annex II (Election Arrangements concerning Jerusalem).
4. The elections shall be called by the Chairman of the Palestinian Authority immediately following the signing of this Agreement to take place at the earliest practicable date following the redeployment of Israeli forces in accordance with Annex I, and consistent with the requirements of the election timetable as provided in Annex II, the Election Law and the Election Regulations, as defined in Article I of Annex II.

ARTICLE III

Structure of the Palestinian Council

1. The Palestinian Council and the Ra'ees of the Executive Authority of the Council constitute the Palestinian Interim Self-Government Authority, which will be elected by the Palestinian people of the West Bank, Jerusalem and the Gaza Strip for the transitional period agreed in Article I of the DOP.
2. The Council shall possess both legislative power and executive power, in accordance with Articles VII and IX of the DOP. The Council shall carryout and be responsible for all the legislative and executive powers and retransferred to it under this Agreement. The exercise of legislative powers shall be in accordance with Article XVIII of this Agreement (Legislative Powers of the Council).
3. The Council and the Ra'ees of the Executive Authority of the Council shall be directly and simultaneously elected by the Palestinian people of the West Bank, Jerusalem and the Gaza Strip, in accordance with the provisions of this Agreement and the Election Law and Regulations, which shall not be contrary to the provisions of this Agreement.
4. The Council and the Ra'ees of the Executive Authority of the Council shall be elected for a transitional period not exceeding five years from the signing of the Gaza-Jericho Agreement on May 4, 1994.
5. Immediately upon its inauguration, the Council will elect from among its members a Speaker. The Speaker will preside over the meetings of the Council, administer the Council and its committees, decide on the agenda of each meeting, and lay before the Council proposals for voting and declare their results.

6. The jurisdiction of the Council shall be as determined in Article XVII of this Agreement (Jurisdiction).
7. The organization, structure and functioning of the Council shall be in accordance with this Agreement and the Basic Law for the Palestinian Interim Self- Government Authority, which Law shall be adopted by the Council. The Basic Law and any regulations made under it shall not be contrary to the provisions of this Agreement.
8. The Council shall be responsible under its executive powers for the offices, services and departments transferred to it and may establish, within its jurisdiction, ministries and subordinate bodies, as necessary for the fulfillment of its responsibilities.
9. The Speaker will present for the Council's approval proposed internal procedures that will regulate, among other things, the decision-making processes of the Council.

ARTICLE IV

Size of the Council

The Palestinian Council shall be composed of 82 representatives and the Ra'ees of the Executive Authority, who will be directly and simultaneously elected by the Palestinian people of the West Bank, Jerusalem and the Gaza Strip.

ARTICLE V

The Executive Authority of the Council

1. The Council will have a committee that will exercise the executive authority of the Council, formed in accordance with paragraph 4 below (hereinafter "the Executive Authority").
2. The Executive Authority shall be bestowed with the executive authority of the Council and will exercise it on behalf of the Council. It shall determine its own internal procedures and decision making processes.
3. The Council will publish the names of the members of the Executive Authority immediately upon their initial appointment and subsequent to any changes.
 - a. The Ra'ees of the Executive Authority shall be an ex officio member of the Executive Authority.
 - b. All of the other members of the Executive Authority, except as provided in subparagraph c. below, shall be members of the Council, chosen and proposed to the Council by the Ra'ees of the Executive Authority and approved by the Council.
 - c. The Ra'ees of the Executive Authority shall have the right to appoint some persons, in number not exceeding twenty percent of the total membership of the Executive Authority, who are not members of the Council, to exercise executive authority and participate in government tasks. Such appointed members may not vote in meetings of the Council.
 - d. Non-elected members of the Executive Authority must have a valid address in an area under the jurisdiction of the Council.

ARTICLE VI

Other Committees of the Council

1. The Council may form small committees to simplify the proceedings of the Council and to assist in controlling the activity of its Executive Authority.
2. Each committee shall establish its own decision-making processes within the general framework of the organization and structure of the Council.

ARTICLE VII

Open Government

1. All meetings of the Council and of its committees, other than the Executive Authority, shall be open to the public, except upon a resolution of the Council or the relevant committee on the grounds of security, or commercial or personal confidentiality.
2. Participation in the deliberations of the Council, its committees and the Executive Authority shall be limited to their respective members only. Experts may be invited to such meetings to address specific issues on an ad hoc basis.

ARTICLE VIII

Judicial Review

Any person or organization affected by any act or decision of the Ra'ees of the Executive Authority of the Council or of any member of the Executive Authority, who believes that such act or decision exceeds the authority of the Ra'ees or of such member, or is otherwise incorrect in law or procedure, may apply to the relevant Palestinian Court of Justice for a review of such activity or decision.

ARTICLE IX

Powers and Responsibilities of the Council

1. Subject to the provisions of this Agreement, the Council will, within its jurisdiction, have legislative powers as set out in Article XVIII of this Agreement, as well as executive powers.
2. The executive power of the Palestinian Council shall extend to all matters within its jurisdiction under this Agreement or any future agreement that may be reached between the two Parties during the interim period. It shall include the power to formulate and conduct Palestinian policies and to supervise their implementation, to issue any rule or regulation under powers given in approved legislation and administrative decisions necessary for the realization of Palestinian self-government, the power to employ staff, sue and be sued and conclude contracts, and the power to keep and administer registers and records of the population, and issue certificates, licenses and documents.
3. The Palestinian Council's executive decisions and acts shall be consistent with the provisions of this Agreement.
4. The Palestinian Council may adopt all necessary measures in order to enforce the law and any of its decisions, and bring proceedings before the Palestinian courts and tribunals.
 - a. In accordance with the DOP, the Council will not have powers and responsibilities in the sphere of foreign relations, which sphere includes the establishment abroad of embassies, consulates or other types of foreign missions and posts or permitting their establishment in the West Bank or the Gaza Strip, the appointment of or admission of diplomatic and consular staff, and the exercise of diplomatic functions.
 - b. Notwithstanding the provisions of this paragraph, the PLO may conduct negotiations and sign agreements with states or international organizations for the benefit of the Council in the following cases only:
 - (1) economic agreements, as specifically provided in Annex V of this Agreement;
 - (2) agreements with donor countries for the purpose of implementing arrangements for the provision of assistance to the Council;
 - (3) agreements for the purpose of implementing the regional development plans detailed in Annex IV of the DOP or in agreements entered into in the framework of the multilateral negotiations; and
 - (4) cultural, scientific and educational agreements.

c. Dealings between the Council and representatives of foreign states and international organizations, as well as the establishment in the West Bank and the Gaza Strip of representative offices other than those described in subparagraph 5.a above, for the purpose of implementing the agreements referred to in subparagraph 5.b above, shall not be considered foreign relations.

6. Subject to the provisions of this Agreement, the Council shall, within its jurisdiction, have an independent judicial system composed of independent Palestinian courts and tribunals.

Chapter 2 - redeployment and security arrangements

ARTICLE X

Redeployment of Israeli Military Forces

1. The first phase of the Israeli military forces redeployment will cover populated areas in the West Bank - cities, towns, villages, refugee camps and hamlets - as set out in Annex I, and will be completed prior to the eve of the Palestinian elections, i.e., 22 days before the day of the elections.
2. Further redeployments of Israeli military forces to specified military locations will commence after the inauguration of the Council and will be gradually implemented commensurate with the assumption of responsibility for public order and internal security by the Palestinian Police, to be completed within 18 months from the date of the inauguration of the Council as detailed in Articles XI (Land) and XIII (Security), below and in Annex I.
3. The Palestinian Police shall be deployed and shall assume responsibility for public order and internal security for Palestinians in a phased manner in accordance with Article XIII (Security) below and Annex I.
4. Israel shall continue to carry the responsibility for external security, as well as the responsibility for overall security of Israelis for the purpose of safeguarding their internal security and public order.
5. For the purpose of this Agreement, "Israeli military forces" includes Israel Police and other Israeli security forces.

ARTICLE XI

Land

1. The two sides view the West Bank and the Gaza Strip as a single territorial unit, the integrity and status of which will be preserved during the interim period.
2. The two sides agree that West Bank and Gaza Strip territory, except for issues that will be negotiated in the permanent status negotiations, will come under the jurisdiction of the Palestinian Council in a phased manner, to be completed within 18 months from the date of the inauguration of the Council, as specified below:
 - a. Land in populated areas (Areas A and B), including government and Al Waqf land, will come under the jurisdiction of the Council during the first phase of redeployment.
 - b. All civil powers and responsibilities, including planning and zoning, in Areas A and B, set out in Annex III, will be transferred to and assumed by the Council during the first phase of redeployment.
 - c. In Area C, during the first phase of redeployment Israel will transfer to the Council civil powers and responsibilities not relating to territory, as set out in Annex III.
 - d. The further redeployments of Israeli military forces to specified military locations will be gradually implemented in accordance with the DOP in three phases, each to take place after an interval of six months, after the inauguration of the Council, to be completed within 18 months from the date of the inauguration of the Council.

- e. During the further redeployment phases to be completed within 18 months from the date of the inauguration of the Council, powers and responsibilities relating to territory will be transferred gradually to Palestinian jurisdiction that will cover West Bank and Gaza Strip territory, except for the issues that will be negotiated in the permanent status negotiations.
- f. The specified military locations referred to in Article X, paragraph 2 above will be determined in the further redeployment phases, within the specified time-frame ending not later than 18 months from the date of the inauguration of the Council, and will be negotiated in the permanent status negotiations.
3. For the purpose of this Agreement and until the completion of the first phase of the further redeployments:
- a. "Area A" means the populated areas delineated by a red line and shaded in brown on attached map No.1;
 - b. "Area B" means the populated areas delineated by a red line and shaded in yellow on attached map No. 1, and the built-up area of the hamlets listed in Appendix 6 to Annex I; and
 - c. "Area C" means areas of the West Bank outside Areas A and B, which, except for the issues that will be negotiated in the permanent status negotiations, will be gradually transferred to Palestinian jurisdiction in accordance with this Agreement.

ARTICLE XII

Arrangements for Security and Public Order

1. In order to guarantee public order and internal security for the Palestinians of the West Bank and the Gaza Strip, the Council shall establish a strong police force as set out in Article XIV below. Israel shall continue to carry the responsibility for defense against external threats, including the responsibility for protecting the Egyptian and Jordanian borders, and for defense against external threats from the sea and from the air, as well as the responsibility for overall security of Israelis and Settlements, for the purpose of safeguarding their internal security and public order, and will have all the powers to take the steps necessary to meet this responsibility.
2. Agreed security arrangements and coordination mechanisms are specified in Annex I.
3. A Joint Coordination and Cooperation Committee for Mutual Security Purposes (hereinafter "the JSC"), as well as Joint Regional Security Committees (hereinafter "RSCs") and Joint District Coordination Offices (hereinafter "DCOs"), are hereby established as provided for in Annex I.
4. The security arrangements provided for in this Agreement and in Annex I may be reviewed at the request of either Party and may be amended by mutual agreement of the Parties. Specific review arrangements are included in Annex I.
5. For the purpose of this Agreement, "the Settlements" means, in the West Bank - the settlements in Area C; and in the Gaza Strip - the Gush Katif and Erez settlement areas, as well as the other settlements in the Gaza Strip, as shown on attached map No. 2.

ARTICLE XIII

Security

1. The Council will, upon completion of the redeployment of Israeli military forces in each district, as set out in Appendix 1 to Annex I, assume the powers and responsibilities for internal security and public order in Area A in that district.
 - a. There will be a complete redeployment of Israeli military forces from Area B. Israel will transfer to the Council and the Council will assume responsibility for public order for Palestinians. Israel shall have the

overriding responsibility for security for the purpose of protecting Israelis and confronting the threat of terrorism.

b. In Area B the Palestinian Police shall assume the responsibility for public order for Palestinians and shall be deployed in order to accommodate the Palestinian needs and requirements in the following manner:

- (1) The Palestinian Police shall establish 25 police stations and posts in towns, villages, and other places listed in Appendix 2 to Annex I and as delineated on map No. 3. The West Bank RSC may agree on the establishment of additional police stations and posts, if required.
- (2) The Palestinian Police shall be responsible for handling public order incidents in which only Palestinians are involved.
- (3) The Palestinian Police shall operate freely in populated places where police stations and posts are located, as set out in paragraph b(1) above.
- (4) While the movement of uniformed Palestinian policemen in Area B outside places where there is a Palestinian police station or post will be carried out after coordination and confirmation through the relevant DCO, three months after the completion of redeployment from Area B, the DCOs may decide that movement of Palestinian policemen from the police stations in Area B to Palestinian towns and villages in Area B on roads that are used only by Palestinian traffic will take place after notifying the DCO.
- (5) The coordination of such planned movement prior to confirmation through the relevant DCO shall include a scheduled plan, including the number of policemen, as well as the type and number of weapons and vehicles intended to take part. It shall also include details of arrangements for ensuring continued coordination through appropriate communication links, the exact schedule of movement to the area of the planned operation, including the destination and routes thereto, its proposed duration and the schedule for returning to the police station or post.

The Israeli side of the DCO will provide the Palestinian side with its response, following a request for movement of policemen in accordance with this paragraph, in normal or routine cases within one day and in emergency cases no later than 2 hours.

1. The Palestinian Police and the Israeli military forces will conduct joint security activities on the main roads as set out in Annex 1.
6. The Palestinian Police will notify the West Bank RSC of the names of the policemen, number plates of police vehicles and serial numbers of weapons, with respect to each police station and post in Area B.
7. Further redeployments from Area C at transfer of internal security responsibility to the Palestinian Police in Areas B and C will be carried out in three phases, each to take place after an interval of six months, to be completed 18 months after the inauguration of the Council, except for the issues of permanent status negotiations and of Israel's overall responsibility for Israelis and borders.
8. The procedures detailed in this paragraph will be reviewed within six months of the completion of the first phase of redeployment.

ARTICLE XIV

The Palestinian Police

1. The Council shall establish a strong police force. The duties, functions, structure, deployment and composition of the Palestinian Police, together with provisions regarding its equipment and operation, as well as rules of conduct, are set out in Annex I.

2. The Palestinian police force established under the Gaza-Jericho Agreement will be fully integrated into the Palestinian Police and will be subject to the provisions of this Agreement.
3. Except for the Palestinian Police and the Israeli military forces, no other armed forces shall be established or operate in the West Bank and the Gaza Strip.
4. Except for the arms, ammunition and equipment of the Palestinian Police described in Annex I, and those of the Israeli military forces, no organization, group or individual in the West Bank and the Gaza Strip shall manufacture, sell, acquire, possess, import or otherwise introduce into the West Bank or the Gaza Strip any firearms, ammunition, weapons, explosives, gunpowder or any related equipment, unless otherwise provided for in Annex I.

ARTICLE XV

Prevention of Hostile Acts

1. Both sides shall take all measures necessary in order to prevent acts of terrorism, crime and hostilities directed against each other, against individuals falling under the other's authority and against their property, and shall take legal measures against offenders.
2. Specific provisions for the implementation of this Article are set out in Annex I.

ARTICLE XVI

Confidence Building Measures

With a view to fostering a positive and supportive public atmosphere to accompany the implementation of this Agreement, to establish a solid basis of mutual trust and good faith, and in order to facilitate the anticipated cooperation and new relations between the two peoples, both Parties agree to carry out confidence building measures as detailed herewith:

1. Israel will release or turn over to the Palestinian side, Palestinian detainees and prisoners, residents of the West Bank and the Gaza Strip. The first stage of release of these prisoners and detainees will take place on the signing of this Agreement and the second stage will take place prior to the date of the elections. There will be a third stage of release of detainees and prisoners. Detainees and prisoners will be released from among categories detailed in Annex VII (Release of Palestinian Prisoners and Detainees). Those released will be free to return to their homes in the West Bank and the Gaza Strip.
2. Palestinians who have maintained contact with the Israeli authorities will not be subjected to acts of harassment, violence, retribution or prosecution. Appropriate ongoing measures will be taken, in coordination with Israel, in order to ensure their protection.
3. Palestinians from abroad whose entry into the West Bank and the Gaza Strip is approved pursuant to this Agreement, and to whom the provisions of this Article are applicable, will not be prosecuted for offenses committed prior to September 13, 1993.

Chapter 3 - Legal Affairs

ARTICLE XVII

Jurisdiction

1. In accordance with the DOP, the jurisdiction of the Council will cover West Bank and Gaza Strip territory as a single territorial unit, except for:

- a. issues that will be negotiated in the permanent status negotiations: Jerusalem, settlements, specified military locations, Palestinian refugees, borders, foreign relations and Israelis; and
 - b. powers and responsibilities not transferred to the Council.
2. Accordingly, the authority of the Council encompasses all matters that fall within its territorial, functional and personal jurisdiction, as follows:
 - a. The territorial jurisdiction of the Council shall encompass Gaza Strip territory, except for the Settlements and the Military Installation Area shown on map No. 2, and West Bank territory, except for Area C which, except for the issues that will be negotiated in the permanent status negotiations, will be gradually transferred to Palestinian jurisdiction in three phases, each to take place after an interval of six months, to be completed 18 months after the inauguration of the Council. At this time, the jurisdiction of the Council will cover West Bank and Gaza Strip territory, except for the issues that will be negotiated in the permanent status negotiations. Territorial jurisdiction includes land, subsoil and territorial waters, in accordance with the provisions of this Agreement.
 - b. The functional jurisdiction of the Council extends to all powers and responsibilities transferred to the Council, as specified in this Agreement or in any future agreements that may be reached between the parties during the interim period.
 - c. The territorial and functional jurisdiction of the Council will apply to all persons, except for Israelis, unless otherwise provided in this Agreement.
 - d. Notwithstanding subparagraph a. above, the Council shall have functional jurisdiction in Area C, as detailed in Article IV of Annex III.
 3. The Council has, within its authority, legislative, executive and judicial powers and responsibilities, as provided for in this Agreement.
 - a. Israel, through its military government, has the authority over areas that are not under the territorial jurisdiction of the Council, powers and responsibilities not transferred to the Council and Israelis.
 - b. To this end, the Israeli military government shall retain the necessary legislative, judicial and executive powers and responsibilities, in accordance with international law. This provision shall not derogate from Israel's applicable legislation over Israelis in personam.
 4. The exercise of authority with regard to the electromagnetic sphere and air space shall be in accordance with the provisions of this Agreement.
 5. Without derogating from the provisions of this Article, legal arrangements detailed in the Protocol Concerning Legal Matters attached as Annex IV to this Agreement (hereinafter "Annex IV") shall be observed. Israel and the Council may negotiate further legal arrangements.
 6. Israel and the Council shall cooperate on matters of legal assistance in criminal and civil matters through a legal committee (hereinafter "the Legal Committee"), hereby established.
 7. The Council's jurisdiction will extend gradually to cover West Bank and Gaza Strip territory, except for the issues to be negotiated in the permanent status negotiations, through a series of redeployments of the Israeli military forces. The first phase of the redeployment of Israeli military forces will cover populated areas in the West Bank - cities, towns, refugee camps and hamlets, as set out in Annex I - and will be completed prior to the eve of the Palestinian elections, i.e. 22 days before the day of the elections. Further redeployments of Israeli military forces to specified military locations will commence immediately upon the inauguration of the

Council and will be effected in three phases, each to take place after an interval of six months, to be concluded no later than eighteen months from the date of the inauguration of the Council.

ARTICLE XVIII

Legislative Powers of the Council

1. For the purposes of this Article, legislation shall mean any primary and secondary legislation, including basic laws, laws, regulations and other legislative acts.
2. The Council has the power, within its jurisdiction as defined in Article XVII of this Agreement, to adopt legislation.
3. While the primary legislative power shall lie in the hands of the Council as a whole, the Ra'ees of the Executive Authority of the Council shall have the following legislative powers:
 - a. the power to initiate legislation or to present proposed legislation to the Council;
 - b. the power to promulgate legislation adopted by the Council; and
 - c. the power to issue secondary legislation, including regulations, relating to any matters specified and within the scope laid down in any primary legislation adopted by the Council.
 - a. Legislation, including legislation which amends or abrogates existing laws or military orders, which exceeds the jurisdiction of the Council or which is otherwise inconsistent with the provisions of the DOP, this Agreement, or of any other agreement that may be reached between the two sides during the interim period, shall have no effect and shall be void ab initio.
 - b. The Ra'ees of the Executive Authority of the Council shall not promulgate legislation adopted by the Council if such legislation falls under the provisions of this paragraph.
4. All legislation shall be communicated to the Israeli side of the Legal Committee.
5. Without derogating from the provisions of paragraph 4 above, the Israeli side of the Legal Committee may refer for the attention of the Committee any legislation regarding which Israel considers the provisions of paragraph 4 apply, in order to discuss issues arising from such legislation. The Legal Committee will consider the legislation referred to it at the earliest opportunity.

ARTICLE XIX

Human Rights and the Rule of Law

Israel and the Council shall exercise their powers and responsibilities pursuant to this Agreement with due regard to internationally-accepted norms and principles of human rights and the rule of law.

ARTICLE XX

Rights, Liabilities and Obligations

1. a. The transfer of powers and responsibilities from the Israeli military government and its civil administration to the Council, as detailed in Annex III, includes all related rights, liabilities and obligations arising with regard to acts or omissions which occurred prior to such transfer. Israel will cease to bear any financial responsibility regarding such acts or omissions and the Council will bear all financial responsibility for these and for its own functioning.
- b. Any financial claim made in this regard against Israel will be referred to the Council.
- c. Israel shall provide the Council with the information it has regarding pending and anticipated claims brought before any court or tribunal against Israel in this regard.
- d. Where legal proceedings are brought in respect of such a claim, Israel will notify the Council and enable it to participate in defending the claim and raise any arguments on its behalf.

e. In the event that an award is made against Israel by any court or tribunal in respect of such a claim, the Council shall immediately reimburse Israel the full amount of the award.

f. Without prejudice to the above, where a court or tribunal hearing such a claim finds that liability rests solely with an employee or agent who acted beyond the scope of the powers assigned to him or her, unlawfully or with willful malfeasance, the Council shall not bear financial responsibility.

2. a. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1.d through 1.f above, each side may take the necessary measures, including promulgation of legislation, in order to ensure that such claims by Palestinians, including pending claims in which the hearing of evidence has not yet begun, are brought only before Palestinian courts or tribunals in the West Bank and the Gaza Strip, and are not brought before or heard by Israeli courts or tribunals.

b. Where a new claim has been brought before a Palestinian court or tribunal subsequent to the dismissal of the claim pursuant to subparagraph a. above, the Council shall defend it and, in accordance with subparagraph 1.a above, in the event that an award is made for the plaintiff, shall pay the amount of the award.

c. The Legal Committee shall agree on arrangements for the transfer of all materials and information needed to enable the Palestinian courts or tribunals to hear such claims as referred to in subparagraph b. above, and, when necessary, for the provision of legal assistance by Israel to the Council in defending such claims.

3. The transfer of authority in itself shall not affect rights, liabilities and obligations of any person or legal entity, in existence at the date of signing of this Agreement.

4. The Council, upon its inauguration, will assume all the rights, liabilities and obligations of the Palestinian Authority.

5. For the purpose of this Agreement, "Israelis" also includes Israeli statutory agencies and corporations registered in Israel.

ARTICLE XXI

Settlement of Differences and Disputes

Any difference relating to the application of this Agreement shall be referred to the appropriate coordination and cooperation mechanism established under this Agreement. The provisions of Article XV of the DOP shall apply to any such difference which is not settled through the appropriate coordination and cooperation mechanism, namely:

1. Disputes arising out of the application or interpretation of this Agreement or any related agreements pertaining to the interim period shall be settled through the Liaison Committee.
2. Disputes which cannot be settled by negotiations may be settled by a mechanism of conciliation to be agreed between the Parties.
3. The Parties may agree to submit to arbitration disputes relating to the interim period, which cannot be settled through conciliation. To this end, upon the agreement of both Parties, the Parties will establish an Arbitration Committee.

Chapter 4 - Cooperation

ARTICLE XXII

Relations between Israel and the Council

1. Israel and the Council shall seek to foster mutual understanding and tolerance and shall accordingly abstain from incitement, including hostile propaganda, against each other and, without derogating from the principle of freedom of expression, shall take legal measures to prevent such incitement by any organizations, groups or individuals within their jurisdiction.

2. Israel and the Council will ensure that their respective educational systems contribute to the peace between the Israeli and Palestinian peoples and to peace in the entire region, and will refrain from the introduction of any motifs that could adversely affect the process of reconciliation.
3. Without derogating from the other provisions of this Agreement, Israel and the Council shall cooperate in combating criminal activity which may affect both sides, including offenses related to trafficking in illegal drugs and psychotropic substances, smuggling, and offenses against property, including offenses related to vehicles.

ARTICLE XXIII

Cooperation with Regard to Transfer of Powers and Responsibilities

In order to ensure a smooth, peaceful and orderly transfer of powers and responsibilities, the two sides will cooperate with regard to the transfer of security powers and responsibilities in accordance with the provisions of Annex I, and the transfer of civil powers and responsibilities in accordance with the provisions of Annex III.

ARTICLE XXIV

Economic Relations

The economic relations between the two sides are set out in the Protocol on Economic Relations, signed in Paris on April 29, 1994, and the Appendices thereto, and the Supplement to the Protocol on Economic Relations, all attached as Annex V, and will be governed by the relevant provisions of this Agreement and its Annexes.

ARTICLE XXV

Cooperation Programs

1. The Parties agree to establish a mechanism to develop programs of cooperation between them. Details of such cooperation are set out in Annex VI.
2. A Standing Cooperation Committee to deal with issues arising in the context of this cooperation is hereby established as provided for in Annex VI.

ARTICLE XXVI

The Joint Israeli-Palestinian Liaison Committee

1. The Liaison Committee established pursuant to Article X of the DOP shall ensure the smooth implementation of this Agreement. It shall deal with issues requiring coordination, other issues of common interest and disputes.
2. The Liaison Committee shall be composed of an equal number of members from each Party. It may add other technicians and experts as necessary.
3. The Liaison Committee shall adopt its rules of procedures, including the frequency and place or places of its meetings.
4. The Liaison Committee shall reach its decisions by agreement.
5. The Liaison Committee shall establish a subcommittee that will monitor and steer the implementation of this Agreement (hereinafter "the Monitoring and Steering Committee"). It will function as follows:
 - a. The Monitoring and Steering Committee will, on an ongoing basis, monitor the implementation of this Agreement, with a view to enhancing the cooperation and fostering the peaceful relations between the two sides.
 - b. The Monitoring and Steering Committee will steer the activities of the various joint committees established in this Agreement (the JSC, the CAC, the Legal Committee, the Joint Economic Committee and the Standing

Cooperation Committee) concerning the ongoing implementation of the Agreement, and will report to the Liaison Committee.

c. The Monitoring and Steering Committee will be composed of the heads of the various committees mentioned above.

d. The two heads of the Monitoring and Steering Committee will establish its rules of procedures, including the frequency and places of its meetings.

ARTICLE XXVII

Liaison and Cooperation with Jordan and Egypt

1. Pursuant to Article XII of the DOP, the two Parties have invited the Governments of Jordan and Egypt to participate in establishing further liaison and cooperation arrangements between the Government of Israel and the Palestinian representatives on the one hand, and the Governments of Jordan and Egypt on the other hand, to promote cooperation between them. As part of these arrangements a Continuing Committee has been constituted and has commenced its deliberations.
2. The Continuing Committee shall decide by agreement on the modalities of admission of persons displaced from the West Bank and the Gaza Strip in 1967, together with necessary measures to prevent disruption and disorder.
3. The Continuing Committee shall also deal with other matters of common concern.

ARTICLE XXVIII

Missing Persons

1. Israel and the Council shall cooperate by providing each other with all necessary assistance in the conduct of searches for missing persons and bodies of persons which have not been recovered, as well as by providing information about missing persons.
2. The PLO undertakes to cooperate with Israel and to assist it in its efforts to locate and to return to Israel Israeli soldiers who are missing in action and the bodies of soldiers which have not been recovered.

Chapter 5 - Miscellaneous provisions

ARTICLE XXIX

Safe Passage between the West Bank and the Gaza Strip

Arrangements for safe passage of persons and transportation between the West Bank and the Gaza Strip are set out in Annex I.

ARTICLE XXX

Passages

Arrangements for coordination between Israel and the Council regarding passage to and from Egypt and Jordan, as well as any other agreed international crossings, are set out in Annex I.

ARTICLE XXXI

Final Clauses

1. This Agreement shall enter into force on the date of its signing.
2. The Gaza-Jericho Agreement, except for Article XX (Confidence-Building Measures), the Preparatory Transfer Agreement and the Further Transfer Protocol will be superseded by this Agreement.

3. The Council, upon its inauguration, shall replace the Palestinian Authority and shall assume all the undertakings and obligations of the Palestinian Authority under the Gaza-Jericho Agreement, the Preparatory Transfer Agreement, and the Further Transfer Protocol.
4. The two sides shall pass all necessary legislation to implement this Agreement.
5. Permanent status negotiations will commence as soon as possible, but not later than May 4, 1996, between the Parties. It is understood that these negotiations shall cover remaining issues, including: Jerusalem, refugees, settlements, security arrangements, borders, relations and cooperation with other neighbors, and other issues of common interest.
6. Nothing in this Agreement shall prejudice or preempt the outcome of the negotiations on the permanent status to be conducted pursuant to the DOP. Neither Party shall be deemed, by virtue of having entered into this Agreement, to have renounced or waived any of its existing rights, claims or positions.
7. Neither side shall initiate or take any step that will change the status of the West Bank and the Gaza Strip pending the outcome of the permanent status negotiations.
8. The two Parties view the West Bank and the Gaza Strip as a single territorial unit, the integrity and status of which will be preserved during the interim period.
9. The PLO undertakes that, within two months of the date of the inauguration of the Council, the Palestinian National Council will convene and formally approve the necessary changes in regard to the Palestinian Covenant, as undertaken in the letters signed by the Chairman of the PLO and addressed to the Prime Minister of Israel, dated September 9, 1993 and May 4, 1994.
10. Pursuant to Annex I, Article VII of this Agreement, Israel confirms that the permanent checkpoints on the roads leading to and from the Jericho Area (except those related to the access road leading from Mousa Alami to the Allenby Bridge) will be removed upon the completion of the first phase of redeployment.
11. Prisoners who, pursuant to the Gaza-Jericho Agreement, were turned over to the Palestinian Authority on the condition that they remain in the Jericho Area for the remainder of their sentence, will be free to return to their homes in the West Bank and the Gaza Strip upon the completion of the first phase of redeployment.
12. As regards relations between Israel and the PLO, and without derogating from the commitments contained in the letters signed by and exchanged between the Prime Minister of Israel and the Chairman of the PLO, dated September 9, 1993 and May 4, 1994, the two sides will apply between them the provisions contained in Article XXII, paragraph 1, with the necessary changes.
13. a. The Preamble to this Agreement, and all Annexes, Appendices and maps attached hereto, shall constitute an integral part hereof.
b. The Parties agree that the maps attached to the Gaza-Jericho Agreement as:
 - a. map No. 1 (The Gaza Strip), an exact copy of which is attached to this Agreement as map No. 2 (in this Agreement "map No. 2");
 - b. map No. 3 (Deployment of Palestinian Police in the Gaza Strip), an exact copy of which is attached to this Agreement as map No. 5 (in this Agreement "map No. 5"); and
 - c. map No. 6 (Maritime Activity Zones), an exact copy of which is attached to this Agreement as map No. 8 (in this Agreement "map No. 8");

are an integral part hereof and will remain in effect for the duration of this Agreement.

1. While the Jeftlik area will come under the functional and personal jurisdiction of the Council in the first phase of redeployment, the area's transfer to the territorial jurisdiction of the Council will be considered by the Israeli side in the first phase of the further redeployment phases.

Done at Washington DC, this 28th day of September, 1995.

For the Government of the State of Israel

For the PLO

Witnessed by:

The Unites States of America

The Russian Federation

The Arab Republic of Egypt

The European Union

The Kingdom of Norway

The Wye River Memorandum

Washington DC, October 23, 1998

Contents:

I. Further Redeployments

- A. Phase one and two further redeployments
- B. Third phase of redeployments

II. Security

- A. Security Actions
- B. Security Cooperation
- C. Other Issues

III. Interim Committees and Economic Issues

IV. Permanent Status Negotiations

V. Unilateral Actions

Time Line

THE WYE RIVER

MEMORANDUM

Washington, D.C, October 23, 1998

The following are steps to facilitate implementation of the Interim Agreement on the West Bank and Gaza Strip of September 28, 1995 (the "Interim Agreement") and other related agreements including the Note for the Record of January 17, 1997 (hereinafter referred to as "the prior agreements") so that the Israeli and Palestinian sides can more effectively carry out their reciprocal responsibilities, including those relating to further redeployments and security respectively. These steps are to be carried out in a parallel phased approach in accordance with this Memorandum and the attached time line. They are subject to the relevant terms and conditions of the prior agreements and do not supersede their other agreements.

I. Further Redeployments

A. Phase One and Two Further Redeployments

1. Pursuant to the Interim Agreement and subsequent agreements, the Israeli side's implementation of the first and second F.R.D. will consist of the transfer to the Palestinian side of 13% from Area C as follows:

1% to Area (A)

12% to Area (B)

The Palestinian side has informed that it will allocate an area/areas amounting to 3% from the above Area (B) to be designated as Green Areas and/or Nature Reserves. The Palestinian side has further informed that they will act according to the established scientific standards, and that therefore there will be no changes in the status of these areas, without prejudice to the rights of the existing inhabitants in these areas including Bedouins; while these standards do not allow new construction in these areas, existing roads and buildings may be maintained.

The Israeli side will retain in these Green Areas/Nature Reserves the overriding security responsibility for the purpose of protecting Israelis and confronting the threat of terrorism. Activities and movements of the Palestinian Police forces may be carried out after coordination and confirmation; the Israeli side will respond to such requests expeditiously.

2. As part of the foregoing implementation of the first and second F.R.D., 14.2% from Area (B) will become Area (A).

B. Third Phase of Further Redeployments

With regard to the terms of the Interim Agreement and of Secretary Christopher's letters to the two sides of January 17, 1997 relating to the further redeployment process, there will be a committee to address this question. The United States will be briefed regularly.

II. Security

In the provisions on security arrangements of the Interim Agreement, the Palestinian side agreed to take all measures necessary in order to prevent acts of terrorism, crime and hostilities directed against the Israeli side, against individuals falling under the Israeli side's authority and against their property, just as the Israeli side agreed to take all measures necessary in order to prevent acts of terrorism, crime and hostilities directed against the Palestinian side, against individuals falling under the Palestinian side's authority and against their property. The two sides also agreed to take legal measures against offenders within their jurisdiction and to prevent incitement against each other by any organizations, groups or individuals within their jurisdiction.

Both sides recognize that it is in their vital interests to combat terrorism and fight violence in accordance with Annex I of the Interim Agreement and the Note for the Record. They also recognize that the struggle against terror and violence must be comprehensive in that it deals with terrorists, the terror support structure, and the environment conducive to the support of terror. It must be continuous and constant over a long-term, in that there can be no pauses in the work against terrorists and their structure. It must be cooperative in that no effort can be fully effective without Israeli-Palestinian cooperation and the continuous exchange of information, concepts, and actions.

Pursuant to the prior agreements, the Palestinian side's implementation of its responsibilities for security, security cooperation, and other issues will be as detailed below during the time periods specified in the attached time line:

A. Security Actions

1. Outlawing and Combating Terrorist Organizations

- a) The Palestinian side will make known its policy of zero tolerance for terror and violence against both sides.
- b) A work plan developed by the Palestinian side will be shared with the U.S. and thereafter implementation will begin immediately to ensure the systematic and effective combat of terrorist organizations and their infrastructure.
- c) In addition to the bilateral Israeli-Palestinian security cooperation, a U.S.-Palestinian committee will meet biweekly to review the steps being taken to eliminate terrorist cells and the support structure that plans, finances, supplies and abets terror. In these meetings, the Palestinian side will inform the U.S. fully of the actions it has taken to outlaw all organizations (or wings of organizations, as appropriate) of a military, terrorist or violent character and their support structure and to prevent them from operating in areas under its jurisdiction.
- d) The Palestinian side will apprehend the specific individuals suspected of perpetrating acts of violence and terror for the purpose of further investigation, and prosecution and punishment of all persons involved in acts of violence and terror.

e) A U.S.-Palestinian committee will meet to review and evaluate information pertinent to the decisions on prosecution, punishment or other legal measures which affect the status of individuals suspected of abetting or perpetrating acts of violence and terror.

2. Prohibiting Illegal Weapons

a) The Palestinian side will ensure an effective legal framework is in place to criminalize, in conformity with the prior agreements, any importation, manufacturing or unlicensed sale, acquisition or possession of firearms, ammunition or weapons in areas under Palestinian jurisdiction.

b) In addition, the Palestinian side will establish and vigorously and continuously implement a systematic program for the collection and appropriate handling of all such illegal items in accordance with the prior agreements. The U.S. has agreed to assist in carrying out this program.

c) A U.S.-Palestinian-Israeli committee will be established to assist and enhance cooperation in preventing the smuggling or other unauthorized introduction of weapons or explosive materials into areas under Palestinian jurisdiction.

3. Preventing Incitement

a) Drawing on relevant international practice and pursuant to Article XXII (1) of the Interim Agreement and the Note for the Record, the Palestinian side will issue a decree prohibiting all forms of incitement to violence or terror, and establishing mechanisms for acting systematically against all expressions or threats of violence or terror. This decree will be comparable to the existing Israeli legislation which deals with the same subject.

b) A U.S.-Palestinian-Israeli committee will meet on a regular basis to monitor cases of possible incitement to violence or terror and to make recommendations and reports on how to prevent such incitement. The Israeli, Palestinian and U.S. sides will each appoint a media specialist, a law enforcement representative, an educational specialist and a current or former elected official to the committee.

B. Security Cooperation

The two sides agree that their security cooperation will be based on a spirit of partnership and will include, among other things, the following steps:

1. Bilateral Cooperation

There will be full bilateral security cooperation between the two sides which will be continuous, intensive and comprehensive.

2. Forensic Cooperation

There will be an exchange of forensic expertise, training, and other assistance.

3. Trilateral Committee

In addition to the bilateral Israeli-Palestinian security cooperation, a high-ranking U.S.-Palestinian-Israeli committee will meet as required and not less than biweekly to assess current threats, deal with any impediments to effective security cooperation and coordination and address the steps being taken to combat terrorist organizations. The committee will also serve as a forum to address the issue of external support for terror. In these meetings, the Palestinian side will fully inform the members of the committee of the results of its investigations concerning terrorist suspects already in custody and the participants will exchange additional relevant information. The committee will report regularly to the leaders of the two sides on the status of cooperation, the results of the meetings and its recommendations.

C. Other Issues

1. Palestinian Police Force

- a) The Palestinian side will provide a list of its policemen to the Israeli side in conformity with the prior agreements.
- b) Should the Palestinian side request technical assistance, the U.S. has indicated its willingness to help meet their needs in cooperation with other donors.
- c) The Monitoring and Steering Committee will, as part of its functions, monitor the implementation of this provision and brief the U.S.

2. PLO Charter

The Executive Committee of the Palestine Liberation Organization and the Palestinian Central Council will reaffirm the letter of 22 January 1998 from PLO Chairman Yasir Arafat to President Clinton concerning the nullification of the Palestinian National Charter provisions that are inconsistent with the letters exchanged between the PLO and the Government of Israel on 9/10 September 1993. PLO Chairman Arafat, the Speaker of the Palestine National Council, and the Speaker of the Palestinian Council will invite the members of the PNC, as well as the members of the Central Council, the Council, and the Palestinian Heads of Ministries to a meeting to be addressed by President Clinton to reaffirm their support for the peace process and the aforementioned decisions of the Executive Committee and the Central Council.

3. Legal Assistance in Criminal Matters

Among other forms of legal assistance in criminal matters, the requests for arrest and transfer of suspects and defendants pursuant to Article II (7) of Annex IV of the Interim Agreement will be submitted (or resubmitted) through the mechanism of the Joint Israeli-Palestinian Legal Committee and will be responded to in conformity with Article II (7) (f) of Annex IV of the Interim Agreement within the twelve week period. Requests submitted after the eighth week will be responded to in conformity with Article II (7) (f) within four weeks of their submission. The U.S. has been requested by the sides to report on a regular basis on the steps being taken to respond to the above requests.

4. Human Rights and the Rule of Law

Pursuant to Article XI (1) of Annex I of the Interim Agreement, and without derogating from the above, the Palestinian Police will exercise powers and responsibilities to implement this Memorandum with due regard to internationally accepted norms of human rights and the rule of law, and will be guided by the need to protect the public, respect human dignity, and avoid harassment.

III. Interim Committees and Economic Issues

1. The Israeli and Palestinian sides reaffirm their commitment to enhancing their relationship and agree on the need to actively promote economic development in the West Bank and Gaza. In this regard, the parties agree to continue or to reactivate all standing committees established by the Interim Agreement, including the Monitoring and Steering Committee, the Joint Economic Committee (JEC), the Civil Affairs Committee (CAC), the Legal Committee, and the Standing Cooperation Committee.
2. The Israeli and Palestinian sides have agreed on arrangements which will permit the timely opening of the Gaza Industrial Estate. They also have concluded a "Protocol Regarding the Establishment and Operation of the International Airport in the Gaza Strip During the Interim Period."
3. Both sides will renew negotiations on Safe Passage immediately. As regards the southern route, the sides will make best efforts to conclude the agreement within a week of the entry into force of this Memorandum. Operation of the southern route will start as soon as possible thereafter. As regards the northern route, negotiations will

continue with the goal of reaching agreement as soon as possible. Implementation will take place expeditiously thereafter.

4. The Israeli and Palestinian sides acknowledge the great importance of the Port of Gaza for the development of the Palestinian economy, and the expansion of Palestinian trade. They commit themselves to proceeding without delay to conclude an agreement to allow the construction and operation of the port in accordance with the prior agreements. The Israeli-Palestinian Committee will reactivate its work immediately with a goal of concluding the protocol within sixty days, which will allow commencement of the construction of the port.

5. The two sides recognize that unresolved legal issues adversely affect the relationship between the two peoples. They therefore will accelerate efforts through the Legal Committee to address outstanding legal issues and to implement solutions to these issues in the shortest possible period. The Palestinian side will provide to the Israeli side copies of all of its laws in effect.

6. The Israeli and Palestinian sides also will launch a strategic economic dialogue to enhance their economic relationship. They will establish within the framework of the JEC an Ad Hoc Committee for this purpose. The committee will review the following four issues: (1) Israeli purchase taxes; (2) cooperation in combating vehicle theft; (3) dealing with unpaid Palestinian debts; and (4) the impact of Israeli standards as barriers to trade and the expansion of the A1 and A2 lists. The committee will submit an interim report within three weeks of the entry into force of this Memorandum, and within six weeks will submit its conclusions and recommendations to be implemented.

7. The two sides agree on the importance of continued international donor assistance to facilitate implementation by both sides of agreements reached. They also recognize the need for enhanced donor support for economic development in the West Bank and Gaza. They agree to jointly approach the donor community to organize a Ministerial Conference before the end of 1998 to seek pledges for enhanced levels of assistance.

IV. Permanent Status Negotiations

The two sides will immediately resume permanent status negotiations on an accelerated basis and will make a determined effort to achieve the mutual goal of reaching an agreement by May 4, 1999. The negotiations will be continuous and without interruption. The U.S. has expressed its willingness to facilitate these negotiations.

V. Unilateral Actions

Recognizing the necessity to create a positive environment for the negotiations, neither side shall initiate or take any step that will change the status of the West Bank and the Gaza Strip in accordance with the Interim Agreement.

Attachement: Time Line

This Memorandum will enter into force ten days from the date of signature.

Done at Washington, D.C. this 23d day of October 1998.

<i>Benjamin Netanyahu</i>		<i>Yasser Arafat</i>
For the Government of the State of Israel		For the PLO
Witnessed by:	<i>William J. Clinton</i>	
	The United States of America	

TIME LINE

Note: Parenthetical references below are to paragraphs in "The Wye River Memorandum" to which this time line is an integral attachment. Topics not included in the time line follow the schedule provided for in the text of the Memorandum.

1. Upon Entry into Force of the Memorandum:

- Third further redeployment committee starts (I (B))
- Palestinian security work plan shared with the U.S. (II (A) (1) (b))
- Full bilateral security cooperation (II (B) (1))
- Trilateral security cooperation committee starts (II (B) (3))
- Interim committees resume and continue; Ad Hoc Economic Committee starts (III)
- Accelerated permanent status negotiations start (IV)

2. Entry into Force - Week 2:

- Security work plan implementation begins (II (A) (1) (b)); (II (A) (1) (c)) committee starts
- Illegal weapons framework in place (II (A) (2) (a)); Palestinian implementation report (II (A) (2) (b))
- Anti-incitement committee starts (II (A) (3) (b)); decree issued (II (A) (3) (a))
- PLO Executive Committee reaffirms Charter letter (II (C) (2))
- Stage 1 of F.R.D. implementation: 2% C to B, 7.1% B to A. Israeli officials acquaint their Palestinian counterparts as required with areas; F.R.D. carried out; report on F.R.D. implementation (I(A))

3. Week 2-6:

- Palestinian Central Council reaffirms Charter letter (weeks two to four) (II (C) (2))
- PNC and other PLO organizations reaffirm Charter letter (weeks four to six) (II (C) (2))
- Establishment of weapons collection program (II (A) (2) (b)) and collection stage (II (A) (2) (c)); committee starts and reports on activities.
- Anti-incitement committee report (II (A) (3) (b)) Ad Hoc Economic Committee: interim report at week three; final report at week six (III)
- Policemen list (II (C) (1) (a)); Monitoring and Steering Committee review starts (II (C) (1) (c))
- Stage 2 of F.R.D. implementation: 5% C to B, 1% C to A, 7.1% B to A. Israeli officials acquaint their Palestinian counterparts as required with areas; F.R.D. carried out; report on F.R.D. implementation (I (A))

4. Week 6-12:

- Weapons collection stage II (A) (2) (b); II (A) (2) (c) committee report on its activities.
- Anti-incitement committee report (II (A) (3) (b))
- Monitoring and Steering Committee briefs U.S. on policemen list (II (C) (1) (c))
- Stage 3 of F.R.D. implementation: 5% C to B, 1% C to A, 7.1% B to A. Israeli officials acquaint Palestinian counterparts as required with areas; F.R.D. carried out; report on F.R.D. implementation (I (A))

5. After Week 12:

Activities described in the Memorandum continue as appropriate and if necessary, including:

- Trilateral security cooperation committee (II (B)(3))
- (II (A) (1) (c)) committee
- (II (A) (1) (e)) committee
- Anti-incitement committee (II (A) (3) (b))

- Third Phase F.R.D. Committee (I (B))
- Interim Committees (III)
- Accelerated permanent status negotiations (IV)

APPENDICE II

Cartina 1 → Il sistema del fiume Giordano.

2→Il fiume Giordano

3→Le risorse idriche di Israele.

4→Il Piano arabo del 1964.

5→La Striscia di Gaza.

**6→Piano di spartizione della Palestina (Mandato britannico) proposto dall'ONU
il 29 Novembre 1947.**

7→Il Piano Johnston del 1953.

8→Uso corrente dell'acqua rispetto alle quote del Piano Johnston nel bacino del fiume Giordano.

9→I progetti idrici di Israele sul fiume Giordano.

10→I Territori Occupati da Israele.

11→La divisione della Cisgiordania e Gaza a seguito degli accordi di Oslo II.

BIBLIOGRAFIA

ABBAS : *El tarik ila Oslo*, (La strada verso Oslo) , Beirut, 1994, p.182 .

ABDEL-RAHMAN TAMIMI : *Water: a fact for conflict or peace in the Middle East*, Working Paper Series n.2, Palestine Hydrology Group, Jerusalem, 1991.

ABI-SAAB,G. : *Wars of National Liberation and the Laws of War*, Annales d'Etudes Internationales, 1972, pp 93 e ss.

----: *Wars of National Liberation in the Geneva Conventions and Protocols*, in Recueil des Cours , 1979, pp 353-445.

ABI-SAAB ,R : "Droit humanitarie et conflits internes, Genève, Paris, 1986.

ABU SAFIYYIH : *Athar Nosheklat Al Meyah ala alsaha fi Gaza*, (Effetti del problema idrico a Gaza sulla salute) , Jerusalem , 1991.

AL-ABDALLAH : *Al Amn, Al mahi Al Arabi*, (La sicurezza idrica araba) , Centre d'Etudes stratégiques et de documentation, Beyrouth, 1992.

AL-BACHI : *L'eau et la paix :point de vue israélien* , Institute d' Etudes Palestiniennes , Beyrouth, 1991.

AL-FATAFTAH, ABDEL-R.A.; ABU-TALEB, MAHER F. : *Jordan's Water Action Plan*. In: Canadian Journal of Development Studies (Special Issue on Sustainable Water Resources Management in Arid Countries: Middle East and Northern Africa), 1992, pp.153-171.

AL-HAMAR : *War for water in the Middle East*, interview with Shoval Hillel, Hebrew University, 1991.

AGNEW, ANDERSON : *Water resources in the arid realities*, London, 1993.

ALI MUHAMMAD ALI : *Nahr Al-Urdun Wal-Mu'Amara Al-Sahyuniya*.(Il fiume Giordano e la cospirazione sionista), Il Cairo, 1975.

ALLAN, J.A ; MALLAT, CHIBLI (Eds.): *Water in the Middle East: Legal, Political and Commercial Implications*. British Academy Press, London, 1995.

ALLAN, T : *Economic and Political Adjustments to Scarce Water in the Middle East*. In: Isaac, Jad; Shuval, Hillel (Eds.): *Water and Peace in the Middle East. Studies in Environmental Science*, No. 58, Amsterdam , 1994.

ALLAN, GARCÍ : *Le sfide dell'acqua*, *Politica Internazionale* n.4-5, luglio-ottobre 1995.

AL-MUBARAK AL-WESHAH, RADWAN: *Jordan's Water Resources: A Technical Perspective*. In: *Water International*, Vol. 17, No. 3, 1992.

AMBROGGI : *Acqua*, in *Le Scienze*, vol. XXV n.147, 1980.

AMERICAN FRIENDS OF THE MIDDLE EAST : *The Jordan Water Problem and summary of available documents* , Washington , 1964, pp 70 e ss.

AMERY, H A.: *Israel's Designs on Lebanese Water*. In: *Middle East International*, 10 September , 1993.

AMERY, KUBURSY : *The Litani River : the case against interbasin transfer*, Beirut, 1994.

AMIR, D: *The Environment and the Peace Process*. Israel Information Service Gopher by the Foreign Ministry, 1995

Information Division. URL: <gopher://israel-info.gov.il>.

ANDRASSY : *Les relations internationales de voisinage* in *Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de la Haye*. Tome II, 1951.

---- : *Utilisation des eaux internationales non maritime* in *Annuaire de Institut droit International*, 1959, pp 131 e ss.

---- : *L'utilisation des eaux des bassins fluviaux internationaux* , *Revue Egyptienne de Droit International* , 1960, pp 23 e ss.

ANDRE : *L'evoluzion du statut des fleves internationaux d'Afrique noire*, in *Revue Juridique* p.285, 1965.

ARCARI : *Il regime giuridico delle utlizzazioni dei corsi d'acqua internazionali*, Padova, 1998.

ARECHAGA : *International Legal Rules governing use of waters from International watercourses in Inter-american Law Review*, 1960.

ARLOSOROFF : *Water resources development and managment in Israel* ,n.10 ,Jerusalem,1977.

ASSAF, KAREN; AL KHATIB, NADER; KALLY, ELISHA; SHUVAL, HILLEL : *A Proposal for the Development of a Regional Water Master Plan*. Israel/Palestine Center for Research and Information (IPCRI), Jerusalem, 1993.

ASSAF KAREN : *Our Shared Environment*, Israel/Palestine, Centre for Research and Information, December, 1994, pp 279 e ss.

BAKOUR-KOLAR : *Arab Machrek:Hydrology , History Problems and Perspectives in Water in the Arab World*, Harward, 1994.

BARBERIS : *La contaminaciòn de los rìos internacionales:Principios y reglas del Derecho de Gentes*, Boletìn Informativo del Medio Ambiente, Ministerio de Obras Pùblicas , 1980.

BARBERIS : *The Development of International Law of Transboundary Groundwater*. In : *Natural Resources Journal*, Vol. 31, No. 1,1991, pp. 167 e ss.

BASKIN, GERSHON : *Water: Conflict or Cooperation*. Israel/Palestine: Issues in Conflict, Issues for Cooperation, 1993. No. 2/2. Israel/Palestine Center for Research and Information IPCRI: Jerusalem.

BAXTER : *The Geneva Convention of 1949 and wars of National Liberation* in Rivista di diritto internazionale, Vol.57 , 1974.

BELLISARI, A. : *Public Health and the Water Crisis in the Occupied Palestinian Territories*. In: Journal of Palestine Studies, Vol. 23, No. 2, 1994.

BELTRAME : *Palestina ai Palestinesi*, Roma, 1997.

BENANTAR : *La question de l'eau dans les négociations arabo-israéliennes* , Revue d'Etudes palestiniennes , n.47, 1993, pp 81 e ss.

BEN-GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV; TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD.: *Israel Water Study for the World Bank: Draft Working Paper, Executive Summary and Recommendations*. The World Bank: Washington, 1994.

BENVENISTI : *Report of the West Bank Data Base Project*, Jerusalem, 1987.

BENVENUTI : *Movimenti insurrezionali e Protocolli aggiuntivi delle Convenzioni di Ginevra del 1949*, Estratto da studi in onore di Cesare San Filippo , vol. IV, 1983.

BERBERIS : *Los recursos naturales compartidos entre Estados y el derecho internacional*, Madrid , 1989.

BERNARDINI : *Fiumi e laghi* in Enciclopedia del diritto , vol.XVII, 1968,pp 697 e ss.

BESCHORNER, N : *Water and Instability in the Middle East*. Adelphi Paper No. 273, London, 1992.

----: *L'eau et le procesues de paix israélo-arabe* , in Politique Etrangère, n.4, p.839, 1992.

BILBESI : *Jordan's water resources and the expected domestic demand by the years 2000 and 2010, detailed according area*, in Jordan's Water Resources and their future potential :proceedings of the Symposium, 27-28 october 1991, Amman, 1991.

BISHARAT : *Palestine and humanitarian Law:Israeli Practice in the West Bank and Gaza*,Hastings Int'l and Comp L.Rev.325, 1989.

BISWAS, ASIT K. : *International Waters of the Middle East: From Euphrates-Tigris to Nile*. Water Resources Management Series No. 2. , Oxford, 1994.

BJORSKEN : *Das wassergebiet finlands in volkerrechtlicher hinschint*, Berlin, 1926.

BLAKE ,DEWDNEY,MITCHELL : *The Atlas of the Middle East and the North Africa*,Cambridge, 1987.

BLUM : *The Missing Reversioner :reflections on the Status of Judea and Samaria* in Israel Law Review, vol.3, 1968.

BOURNE : *The development of international water resources: the “Drainage basin approach”*,Canadian Bar Review,vol.47,1969, pp. 62-87.

---- : *The development of International Water Resources :Procedural Rules*, Harward Law School , 1969.

----:*International Water Law*,London, 1997.

BRUHÀCS : *The law of non-navigational uses of international courses*,Budapest, 1997.

BULLOCH, J.; DARWISH, A.: *Water Wars. Coming Conflicts in the Middle East* : London , 1993.

CAFLISCH : *Règles générales du droit des cours d'eau internationaux* in Rdc,VII, 1989.

CALVO-GOLLER :*L'accord entre Israel e l'Olp ;il régime d'autonomie prévu par la Déclaration de princips du 13 september 1993* in AFDI 435, 1993. Sul sito internet gopher:// israel-ifo-gov.il:70/00/mad/dop/new.3.

CAPONERA, D. A.: *The law of international Water resources*, in Legislative Study n.23, FAO, Roma, 1980.

-----*Legal Aspects of transboundary river basin in the Middle East:the Al Asi(Oronte), The Jordan and the Nile* in Natural Resources Journal n.33, 1993, pp 129 e 130.

CAPONERA,CURTI,GIALDINO : *Fiumi Internazionali*, in Enciclopedia Giuridica,Treccani , vol.XIV.

CAPOTORTI : *L'occupazione nel diritto di guerra*,Napoli, 1949.

CASE DOCUMENT TO THE INTERNATIONAL WATER LAW TRIBUNAL II,Amsterdam , February 1992.

CASSESE : *Powers and duties of an occupant in relation to land and natural resources* in Paper presented to the Conference on the Administration of Occupied Territories , organised by Al Haq , Jerusalem, 22-25 January, 1988.

CENTER FOR ENGINEERING AND PLANNING RAMALLAH : *Water Conservation in Palestine*. Paper prepared under the auspices of the World Bank. The World Bank, Washington DC, 1994.

CHAUHAN : *Settlement of international Water Law disputes in international Basin* ,Berlin ,1981.

CHOMCHAI : *Managment of transboundary water resources: a case study of the Mekong*,in International Environment Law and Policy series,London, 1995.

CLARKE : *Water: The International Crisis*. Earthscan Publications, London, 1991.

THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Directorate General for External Relations: *Prospects for Brackish Water Desalination in Gaza*. Report prepared for the multilateral working group on water, 1993.

COLLIARD : *Régime des fleuves internationaux*, in Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de la Haye, 1968.

COOLEY, J. K. : *The War over Water*. In: Foreign Policy, No. 54, Washington , 1984.

COPPOLA, FERRAGINA : *Le risorse idriche e il processo di pace in Medio Oriente* ,Forum Permanente "Sviluppo e risanamento ambientale:l'acqua un bene prezioso", FAO, Roma 26-27 giugno, 1997.

DAJANI : *The September 1993 Israel-Plo Documents : a textual analysis* in Journal of Palestine studies , XXIII, 1994.

DAVIS-LEHN : *And the fund still lives* in Journal of Palestine Studies n.4, 1978.

DECLEVA : *L'utilizzazione delle acque nel diritto internazionale*, Trieste., 1939 .

DELLA PENNA : *Water in the Jordan Valley:the potential and limits of law*, in Palestine Yearbook of International Law, 1989.

DELLA SETA : *Israeliani e palestinesi:il costo della non pace* ,Roma ,1999.

DICHTER, H.: *The Legal Status of Israel's Water Policies in the Occupied Territories* , In Harward International Law Journal, Vol. 35, No. 2, 1994.

DILLMAN, J. D : *Water Rights in the Occupied Territor* , In Journal of Palestine Studies, Vol. 19, No. 1;Washington D.c. , 1989, pp 46 e ss.

DINSTEIN : *The international law of belligerent occupation and human rights* in Israel Yearbook Human Right,1978.

DJEREJIAN, E. P : *The Multilateral Talks in the Arab-Israeli Peace Process*. In US Department of State Dispatch, Vol. 4, No. 41,1993.

DONALD : *Israel-Syria: conflict at the Jordan River 1949-1967* in *Journal of Palestine Studies* , XXIII,n.4, 1994.

EAGLETON: *The Use of the Waters of international rivers* in *Canadian Bar Review*,vol.33 , p. 1081.

ELIAN : *The principle of sovereignty over natural resources* , Germantown,Maryland, 1979

ELMUSA, SHARIF S : *Dividing the Common Palestinian-Israeli Waters: An International Water Law Approach*. In: *Journal of Palestine Studies*, Vol. 22, No. 3,1993, pp 57 e ss.

---: *The Jordan-Israel Water Agreement: A Model or an Exception?* In: *Journal of Palestine Studies*, Vol. 24, No. 3; pp. 63-73; in the Arab-israeli accords legal perspective , 1994, p.199.

EVENSEN : *First Report on the Law of the non-navigational uses of international watercourses* in *Yearbook of the International Law Commission*,vol. II,1983, p.163 .

EL FARRA : *The role of United Nations vis-à-vis , the Palestine Question* in *The Middle East Crisis*,pp 68 e ss.

EL HINDI : *The West Bank aquifer and Conventions regarding laws of belligerent occupation* in *Michigan Journal of international law*,n.4, 1990.

EL KHODARI : *Al Maseder Al mayr fi qetaa Gaza* (Le risorse idriche nella striscia di Gaza), *Arab Thought Forum*, Ryad, pp 68-72, 1991.

EL KOUHENE : *Les garanties fondamentales de la personne en droit humanitaire et droits de l'homme* , Boston, 1985.

FARID, ABDEL M.; SIRRIYEH, HUSSEIN (Eds.) : *Israel & Arab Water*. An international Symposium, Amman, 25-26 January 1984, London, 1985.

FERRAGINA : *Gestion des ressources hydriques et sécurité alimentaire en Jordanie* in *Les Cahiers de Monde Arabe*,CERMAC.

--- *Risorse idriche e riforma agraria nella Valle del Giordano*, La città nuova, gennaio-aprile, III, n. 1 e 2, 1988.

FINK : *Water and man* , International Encyclopedia of Social Science, vol.16,1968, pp 389 e 477.

FLAPAN : *The birth of Israel*, New York, 1987.

FREY, F. W : *The Political Context of Conflict and Cooperation Over International River Basins*. In: Water International, Vol. 18, No. 1, 1993.

FREY, F. W.; NAFF, THOMAS : *Water: An Emerging Issue in the Middle East*. In: The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 482, November, 1985.

GERNER, D. J : *One Land, two Peoples. The Conflict over Palestine*. Westview Press: Boulder CO, 1991.

GIANNINI, M. : *Le Convenzioni internazionali del diritto fluviale*, Roma., 1933.

GLEICK, PETER H. : *Water and Conflict: Fresh Water Resources and International Security*. In: International Security, Vol. 18, No. 1, 1993.

---: *Water, War & Peace in the Middle East*. In: Environment, Vol. 36, No. 3, 1994.

--- : *Environment and Security. The Clear Connections*, The Bulletin of the Atomic Scientists, vol. XLVII, n. 3., 1991, pp 16 e ss.

GOLDIE : *Equity and International Management of transboundary resources* in Transboundary Resources Law, 1987, pp 103 e ss .

GRIFFIN : *The use of waters of drainage basins under customary international law*, American Journal of International law , vol. 33, 1959, pp 50 e ss .

GUIMARES : *The River Douro: a practical case under the Law of international watercourses in Review of European Community and International Environmental Law*, pp. 146-148.

GUYATT : *The absence of peace understanding, the Israeli-Palestinian conflict*, London, 1998 .

GULHATI : *Indus Water Treaty: An exercise in International Mediation*, Bombay, 1973.

HACKWORTH : *Digest of international law*, 1940, pp 596 e ss .

HADDADIN, MUNTHIR: *Water and the Peace Process: Two Perspectives, A View from Jordan*. In: *Policy Focus*, No. 20, September, 1992.

HARMLANI : *Syosat Al meah fi Israel wa atharaha ala afqah Al wadh Al syasee* (La politica idrica israeliana e le conseguenze sull'assetto politico del paese) in *Journal of Palestine Studies*, December, 1989, pp 60-68.

HAYES, J : *T.V.A on the Jordan proposal for irrigation and hydroelectric development in Palestine*, Washington D.C, 1948.

HILLEL, D : *Rivers of Eden*. Oxford University Press: Oxford, 1994.

HOMER, DIXON, BOUTWELL. : *Scarsità di risorse e degrado come causa di violenti conflitti*, *Le Scienze*, vol.L, n.296, 1993.

HUBER : *Ein Beitrag zur lehre von der gebietshe heit an grenzflussen* in *Zeitschrift für völkerrecht*, 1907, pp 159-179.

HUMAN RIGHTS WATCH/MIDDLE EAST : *The Gaza Strip and Jerico human rights under Palestinian Partial Self-Rule*, vol. 7 , n.2. Febbraio 1995 .

IONIDES: *The disputed waters of the Jordan*, *Middle East Journal* n.153, 1953.

ISAAC, J.; SHUVAL, HILLEL (Eds.): *Water and Peace in the Middle East. Proceedings of the First Israeli-Palestinian International Academic Conference on Water*, Zürich, Switzerland, 10-13 December 1992. Studies in Environmental Science No. 58. Elsevier: Amsterdam, 1994.

ISAAC, J.; TWITE, ROBIN (Eds.): *Our Shared Environment*. (IPCRI) Jerusalem, 1994.

ISRAEL/PALESTINE CENTER FOR RESEARCH AND INFORMATION IPCRI : *Israel/Palestine: Issues in Conflict, Issues for Cooperation*, No. 2/2.: Jerusalem.

ISRAEL INFORMATION SERVICE GOPHER (s.a.): by the Israel Foreign Ministry, Information Division. Jerusalem. URL:
gopher://israel-info.gov.il.

ISRAEL LINE (s.a.): *Daily summary of the Israeli Press by the Israeli Ministry of Foreign Affairs*, Information Division. Jerusalem.
URL: gopher://israel-info.gov.il.

---: *Data on the Gaza Area*. ,1994, Background Information by the IDF Spokesman. Israel Information Service Gopher.
URL: gopher://israel-info.gov.il.

---: *The Middle East Peace Process: The Multilateral Talks*. Update Following the Sixt Round, October-November
1994. Israel Information Service Gopher. URL: gopher://israel-info.gov.il.

ISRAELE ,TERRA E PACE:Limes,Rivista italiana di geopolitica n.4, 1995.

JAYANAMA :*L'aménagement du Mékong inférieur en droit international public*,Toulouse, 1965.

JERUSALEM MEDIA AND COMMUNICATION CENTRE: *Israeli Military Orders in the Occupied Palestinian West Bank 1967-1992*,Jerusalem,1993.

JERUSALEM MEDIA & COMMUNICATION CENTRE: *Water: The Red Line*. East Jerusalem, 1994.

KAECKENBERG : *International rivers: a monograph based on diplomatic documents*, New York, 1962.

KAHHALEH : *The water problem in Israel and its repercussions on the Arab-Israeli Conflict*, Institute of Palestine Studies , IPS Papers n.9, Beirut, 1981.

KAHKALA : *Masaa'lat Almzyah fi Israel wa atharawa ala seraa fi al shark Al awsat* , (La questione dell'acqua e le conseguenze sul conflitto arabo-israeliano) ,Institute d' Etudes palestiniennes, Beyrouth, 1986.

KALLY, E; FISHERSON, GIDEON : *Water and Peace; Water Resources and the Arabi-Israeli Peace Process*. Praeger Publishers: Westport/Connecticut et al.London, 1993.

KEENAN : *Technological Aspects of water resouces managment:Euphrates and Jordan in Country experiences with water resources managment*, World Bank Technical Paper n.175, 1992.

KISS : *Los principios de derecho internacional del Medio Ambiente*, Cuadernos de la Càtedra de J.B.Schott , Universidad de Valladolid , 1975.

KHADER : *La geopolitique de l'eau au Moyen-Orient*.Communication présentée à la réunion organisée par l'IPALMO à Rome, les 26 e 27 Juin 1997.CERMAC, 1997 .

KLIOT, N.: *Water Resources and Conflict in the Middle East.* , London, 1994.

KOLARS, J.: *The Course of Water in the Arab Middle East.* In: *American-Arab Affairs*, No.33,1990.

--- : *Les ressources en eau du Liban: le Litani dans son cadre régional.* In: *Monde Arabe Maghreb - Machrek*, No. 138, Octobre-Decembre,1992, pp. 18-43.

--- : *Water Resources of the Middle East*. In: Canadian Journal of Development Studies, Special Issue on Sustainable Water Resources Management in Arid Countries: Middle East and Northern Africa, 1992, pp. 103-119.

--- : *Water resources and conflict in the Middle East*, London, 1994.

LAMMERS : *Pollution of international watercourses*, Boston, 1984.

LINDHOLM : *Water and the Arab-Israeli conflict*, in *Refound Case Studies of Water Conflict*, Podrig Papers, 1992, p.50.

LIPPER : *Equitable Utilization* in Garretson, Hayton : *The Law of International Drainage Basins*, 1967, p.42.

LIZZA : *Territorio e potere*, Roma, 1997.

LOWDERMILK, W.C : *Palestine, Land of Promise*, Harper and Bros ed., New York, 1944.

LOWI, M. R. : *West Bank Water Resources and the Resolution of Conflict in the Middle East*. Occasional Paper Series of the Project on Environmental Change and Acute Conflict No. 1. Toronto, 1992.

--- : *Water and Power: The Politics of a Scarce Resource in the Jordan River Basin*. Cambridge University Press: Cambridge, 1993.

LOWI, MIRIAM R.; ROTHMAN, JAY : *Arabs and Israelis: The Jordan River*. In: Faure, Guy Olivier; Rubin, Jeffrey Z. (Eds), 1993.

----*Bridging the divide transboundary resource disputes on the case of the West Bank in International Security*, vol.18,n.1, pp 113-138.

MAIN : *The unified development of the water resources of the Jordan Valley Region*, Boston, 1953.

MALCOLM : *Legal Aspects of the integrated Development of the Lower Mekong Basin* in Lawasian Journal of the Association for Asia and Western Pacific,1971, pp 80 e ss.

Managment of International Water resource: institutional and legal aspect,in Natural Resources/Water Series ,n.1,United Nations , N.Y,1975, p.12.

MANNER : *Diversion of Waters and the Principle of Equitable Utilization :A short outline of a Complex problem* in *Liber Amicorum for the RT .Hon.Lord Wilbeforce*, pp.54.

MATTERA, O: *Guerra dell'acqua e controllo del Giordano*,Limes,n.4,1995, pp 103-16;Rivista Liberal del 21-10-1999.

MAURY R.G : *L'idropolitica : un nuovo capitolo della geografia politica ed economica*,in Rivista Geografica Italiana,n.99, 1992.

MC COUBREY : *International humanitarian law: the regulation of harmed conflicts*,Darthmouth,1953.

MENON : *Water resources development of International Riverswith special reference to the developing world* in *International Lawyer* 9 ,1975.

MOORE, J. W. : *An Israeli-Palestinian Water-Sharing Regime*. In: Isaac, Jad; Shuval, Hillel (Eds.): *Water and Peace in the Middle East. Studies in Environmental Science, No. 58*. Elsevier: Amsterdam et al.,1994, pp. 181-192.

MOSSNER : *Military Government* in *Encyclopedia of International law*, Amsterdam, 1982,p.270.

MUBIALA : *L'evolution de droit des cours d'eau internationaux à la lumière de l'expérience africaine, notamment dans le bassin du Congo/Zaire*,Paris,1995.

MURAKAMI, MASAHIRO; MUSIAKE, KATSUMI : *The Jordan River and the Litani*. In: Biswas, Asit K. (Ed.): *International Waters of the Middle East. From Euphrates-Tigris to Nile*. Water Resources Management Series, No. 2. Oxford University Press: Oxford,1994, pp. 117-155.

--- : *Managing water for peace in the Middle East*,Tokio,1995.

MUSLIH : *The Golan :Israel, Syria and strategic calculations* in Middle East Journal , vol.47,n.4.,1993, p.621-623.

NAFF, T ; MATSON, Ruth C. (Eds.) : *Water in the Middle East: Conflict or Cooperation?* Westview: Boulder/CO,1984 .

NAFF : *Water:an emergenging issue in the Middle East* in The Annals of the American Academy of political scientists , November,1985,p.68.

NEFF : *Israel-Syria: Conflict at the Jordan River, 1949-1967*. In: Journal of Palestine Studies, Vol. 23, No. 4,1994.

NOUFAL,MAMDOUH : *Kusat itifak Oslo El Riwaya II Hakkikieh El Kamelah*, (Storia degli accordi di Oslo, la vera e completa storia) , Amman ,1995.

OLSON : *Un Security Council Resolutions Regarding Deportations from Israeli administrated territories : the applicability of the Fourth Geneva convention relativa to protection of civilian persons in time of war*,in Standford Journal of International law,vol.24.,1988, pp 611-620.

OPINION'S OF THE ATTORNEYS GENERAL ,vol.21 ,1985, pp 274-282.

OPPENHEIM : *International Law*,vol.I, New York.,1955,pp 225-226.

PALESTINIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION AUTHORITY : *Gaza Environmental Profile. Part One: Inventory of Resources. Gaza*,1994.

PALESTINIAN HYDROLOGY GROUP; PALESTINIAN ADVOCATES GROUP : *Case Document For International Water Tribunal II*. February 1992, Amsterdam.

PATRY : *Le régime des cours d'eau internationaux* in *Annuario della Commissione di diritto internazionale*, vol. I, 1963, pp 172-212.

PERETZ : *River schemes and their effect on economic development in Jordan, Syria and Lebanon*, *Middle East Journal* n.293, 1964.

PETERS : *Building peace in the Middle East :the multilateral arab-israeli peace talks*, *Middle East Programme Report Royal Institute of International Affairs* ,London,1994.

PILLOUD : *Protection des victimes des conflits armés* in *Les dimensions internationales de droit humanitaire*, Unesco, p. 199,1986.

PISILLO MAZZESCHI : *Due diligence e responsabilità internazionale degli Stati*, Milano,1989.

PLAYFAIR : *International law and administration of Occupied Territories, two decades of Israeli Occupation of the West Bank and Gaza Strip*, Oxford, 1992.

PONTE IGLESIAS : *El medio ambiente y los recursos naturales compartidos: su problemática jurídico-internacional*, Madrid,1980.

PRUSHANSKY : *Water Development* in *Israel Today* n. 11, *Israel Digest*,1964,p.18.

REY-CARO : *La consulta previa en el aprovechamiento de los recursos naturales compartidos.Los ríos internacionales*, *Cuadernos de Derecho público de la Universidad de los Andes* , Venezuela,n.4, 1978.

---- : *Problemática jurídico-internacional de la proteccion del medio ambiente* in *Humanitas* , Publicación de la Universidad de León ,1980, pp 651-654.

REPORT PREPARED BY PROF.SLOAN OF PEACE UNIVERSITY LAW SCHOOL : *Palestine Yearbook of International Law*,1989,pp. 369-403.

RODINSON : *Israele e il rifiuto arabo*, Torino, 1969.

ROGERS, P : *Water in the Arab World: Perspectives and Prognoses*. Harvard University Press: Cambridge ,1984 .

ROY : *The Gaza Strip Survey*, The West Bank Data Base Project,Jerusalem,1986 .

ROKACK : *Israel's sacred terrorism* , Association of Arab-American Graduates press,Usa,1986 .

RONZITTI : *Diritto internazionale dei conflitti armati*,Torino,1998.

ROSENNE : *Direction for a Middle East Settlement.Some underlying legal problems in the Middle East crisis*,New York,1969, p.55.

ROWLEY : *The West Bank : native water resource system and competiton* in Political Geography Quartely , n. 1,1990 , pp 39-52.

RUBIN : *Pollution by analogy : the Trail Smelter Arbitration* , Oregon Law Review , n.50, 1971,pp 266-271.

RUIZ : *Derecho internacional publico y medio ambiente*,Alicante,1980 .

SALAMEH, E; BANNAYAN, H : *Water Resources of Jordan. Present Status and Future Potentials*. Amman, 1993 .

SALIBA, S. N. : *The Jordan River Dispute*. Martinus Uniheft: Den Haag,1968 .

SAMARA : *The Political Economy of the West Bank 1967-1987*,1988.

SANDS : *International law in the field of sustainable development :emerging legal principles in Sustainable Development and International Law*,Dorderecht,1995 .

SCHIFF, ZE'EV : *Israel's Water Security Lines*. In: Policywatch, No. 75, 1993.

--- : *Peace with Security: Israel's Minimal Security Requirements in the Negotiations with Syria*. The Washington Institute for Near East Policy, Washington DC, 1993.

--- : *The Johnston Plan is Dead*. In: Ha'aretz, 11 August , 1994. English translation provided by the Israel Information Gopher. URL: gopher://israel-info.gov.il.

SCHIFFLER : *Konflikteum Wasser: ein fallstrick fur den friedenprozess im nahen Osten?* in *Aus politik und zeitgeschichte*, n.11, Berlin, 1995 , pp 14-16.

SCHWARZ, J : *Water resources in Judea, Samaria, and Gaza Strip*, in *Judea, Samaria and Gaza: Views on the present and future*, (ed) Elasat, American Enterprise Institute, 1982 .

---- : *Management of Israel's Water Resources*. In: Isaac, Jad; Shuval, Hillel (Eds.): *Water and Peace in the Middle East*. Studies in Environmental Science, No. 58. Elsevier, Amsterdam , 1994.

SCOBIE : *H2O After Oslo II: Legal Aspects of water in the Occupied Territories in Palestine* Y.B of Int'l Law, vol.VIII, 1994-1995 p.92.

--- : *Natural resources and belligerent occupation : mutation through permanent sovereignty in Human Rights, Self-determination and political change in the Occupied Palestinian Territories*, 1991, pp 221 e ss.

SCWARZENBERG : *International law as applied by international Courts and Tribunals in The law and armed conflicts* , London , 1968 .

SCWEBEL : *Second Report on the Law of the non – navigational uses of international watercourses*, in *Yearbook of the International Law Commission* , vol.II, 1980.

SEXTON : *Perspectives on the Middle East Water Crisis: analysing water scarcity problems in Jordan and Israel: (Irrigation managment network)*, Overseas Development Institute, London .

SHAMGAR : *Military Government in the territories adminsitrated by Israel 1967-1980 : the legal aspect* , vol. 1, Jerusalem, 1982, p. 371.

SHARMA : *Territorial acquisition, disputes and international*, the Hague, 1997 .

SHAWWA, I. R. : *The Water Situation in Gaza*. In Baskin, *Water: Conflict or Cooperation*, 1993.

SHEHADEH, KUTTAB : *The West Bank and the rule of law*, 1980.

--- : *Question of jurisdiction: a legal analysis of the Gaza-Jerico Agreement* in *Journal of Palestine Studies* , XXIII, 1994, p. 18-25.

--- : *From Occupation to interim accords: Israel and the palestinian territorial* , in *CIMEL Book Series* , n.4, 1997, p.31.

SHUVAL : *Le problème du partage de l'eau entre Israel et les Palestiniens. A la recherche d'une solution équitable* in *Monde Arabe Maghreb Machrek*, n.138, 1992 .

---- : *Approaches to finding an equitable solution to the Water Resources problems shared by Israelis and Palestinians over the use of the Mountain Aquifer in Baskin* in *Water: conflict or cooperation*, Israel/Palestine , Centre for Research and Information, Jerusalem, 1993 , p.47.

SILLS : *International Encyclopedia of Social Science* vol.16 , 1968 , pp 477 e ss.

SIOTTO-PINTOR : *La libertà de la navigazione fluviale vicissitudes de l'idée et de son application*, II Cairo: estratto dalla Rivista *Al Quanon Wal Iqtisad*, IV anno, n. 77, 1934 .

SIRONNEAU : *L'eau au coer du processus de paix entre Israel et l'Olp-propositions*, Paris, 1995.

SOFFER, A. : *The Relevance of Johnston Plan to the Reality of 1993 and Beyond*. In: Isaac, Jad; Shuval, Hillel (Eds.): *Water and Peace in the Middle East*. *Studies in Environmental Science*, No. 58. Elsevier: Amsterdam et al., 1994, pp. 107 e ss.

SOFFER, KLIOT : *The water resources of the Jordan catchment :managment options* in *British Society for Middle East Studies* , Annual Conference Proceedings , 1991.

STARR, J. R.. : *Water Wars*. In: *Foreign Policy*, No. 82, 1991, pp. 17 e ss.

STARR, JOYCE R.; STOLL, DANIEL C. : *U.S. Foreign Policy on Water Resources in the Middle East*. Center for Strategic & International Studies, Washington,1987.

STONE : *Legal controls of international conflict , a treaties on the dynamics of disputes and war law*,New York, 1973.

STRUPP : *Theorie und praxis des volkerrechts*,München.,1925.

TAHAL : *Water Master plan* , Report on the water sector Israel,1990.

TAMIMI, ABDEL-R. : *Water: A Factor for Conflict or Peace in the Middle East*. Israeli-Palestinian Research Project; Working Paper Series No. 20. Jerusalem,1991-1992.

TANZI : *La Convenzione di New York sui corsi d'acqua internazionali* in Rivista di diritto internazionale,1997, pp 963 e ss.

TECLAFF : *The River Basin*,in History and Law,La Haye,1967.

TELERANI : *Riparian rights under international law: a study of the israeli-jordanian peace treaty*,in L.A Intern and Comparative Law Journal,1995.

THE ARAB'S PLAN FOR DEVELOPMENT OF WATER RESOURCES IN THE JORDAN VALLEY in The Egyptian Economic and Political Review ,1955 .

TROTTIER : *L'eau, la Jordanie e l'entité palestinienne naissante: analyse d'un enjeu déterminent de la politique étrangere hachémite* , Les Cahiers du Monde Arabe , CERMAC, Université de Louvaine – la Neuve, n.122-123,1995.

UNITED NATIONS, ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL (ECOSOC) : *Permanent Sovereignty over National Resource in the Occupied Palestinian Territories*. In: Journal of Palestine Studies, Vol. 14, No. 2,1985.

UNITED NATIONS, ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL, COMMISSION ON HUMAN RIGHTS. : *Question of the Violation of Human Rights in the Occupied Arab Territories, Including Palestine. Report on the human rights situation in the Palestinian territories occupied since 1967*, submitted by Mr. René Felber, Special Rapporteur, pursuant to Commission on Human Rights resolution 1993/2 A.1994.

URI SAVIR : *Les 1100 jours qui ont changé le Moyen-Orient*, Paris, 1998.

UTTON : *The Columbia River treaty and Protocol* , Land and water Law Review, n.181 ,1966, pp.187 e ss.

---- : *International environmental law and consultation mechanism* , Columbia Journal of Transnational Law, 1973.

VERRI : *I Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 12 Agosto 1949*, Roma, 1978.

WATER RIGHTS LATEST OBSTACLE IN TALKS, Palestine Report, 4 agosto 1995.

WATZAL : *Frienden ohne gerechtigkeit ?Israel und die menschenrechte der Palestiner*, Koln, 1994.

WEIZMANN TO LLOYD GEORGE , 27 March 1930 in Weizmann Letters 1968, XIV, 253.

WENIG : *Water and peace: the past, the present and the future of the Jordan river watercourse: an international analysis*, New York University Journal, Int'l Law and Policy, 1995 .

WINIARSKI : *Principes généraux du droit fluvial*, in Recueil de Cours, II, 1933, p.98.

WINNEFELD, MORRIS : *Green conflict in Asia and the Middle East*, London, 1993 , pp 46 e ss.

WOLF, A. T.; ROSS, JOHN : *The Impact of Scarce Water Resources on the Arab-Israeli Conflict*. In : Natural Resources Journal, Vol. 32, No. 4, 1992, pp. 919 e ss.

--- : *Hydropolitics along the Jordan River: Scarce Water and its Impact on the Arab-Israeli Conflict*. United Nations University Press: Tokyo, 1995.

WOLFROM : *L'utilisation a des fins autres que la navigation des eaux des fleuves,lacs,et canoux internationaux*, Paris,1964.

WORLD BANK,*World Development Report 1992*,Oxford University Press,New York.

WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT , *Our Common future*,Oxford University Press,1987.

WORLD RESOURCES INSTITUTE; UNEP; UNDP : *World Resources 1992-93*. Oxford University Press: New York, 1992.

WORLDWATCH INSTITUTE, *State of the World 1992*,Isedi,Torino 1992.

YACOVOBICH : *Israel National Water Carrier* , Mekorot Public Relations Department , Tel Aviv,1987.

YAIA : *The Palestine Question and International Law*,Beirut,PLO Research Centre.,1970 .

ZUR, *Managment of Water Resources in Israel*,Tel Aviv,Israeli Water Commission,Paper del Ministero dell'Agricoltura,Technical Assistance and Foreign Relations Department, 1990.

Altre fonti :

Quotidiani italiani.

CREMONESI, *Arafat firma la pace di Barak* , Corriere della Sera , 5-9-1999.

CREMONESI, *Arafat-Barak, raggiunto l'accordo*, Corriere della Sera, 7-9-1999.

DI LELLIS , *E' ripartita la pace i popoli la chiedevano* , La Repubblica, 5-9-1999.

FRANCESCHINI , *Arido Eden* , Io Donna (Settimanale di Repubblica) , 10 Marzo 1998.

--- *Una pace scritta sull'acqua* , Affari e Finanza, inserto de "La Repubblica",27-9-1999.

GIORGIO , *Gelo con la Siria, ritiro unilaterale dal Libano?*, *Il Manifesto*, 12-10-1999.

---- *La sete dei palestinesi e quella degli israeliani* , *Il Manifesto* , 3-7-1999.

GRESH, *Inventario degli accordi di Oslo* , *Le Monde diplomatique* , Aprile 1999.

MATTERA, "*La guerra dell'acqua*" in Rivista "*Liberal*", 21 Ottobre 1999.

MILGLIAVACCA , *Barak e Arafat folgorati sulla via di Damasco* , *Il Sole 24 ore* , 6-9-1999.

SQUITTERI , *La diplomazia dell'acqua* , *La Stampa*, 19-10-1999.

TRAMBALLI , *Arabi ed ebrei : la concordia possibile* ,*Il Sole 24 ore* , 28-9-1999.

TROPEA , *Emergenza acqua e incubo del duemila* , *Repubblica* , 19-10-1999.

Quotidiani esteri.

Al-Haram ,30 april 1991, *Water for war in the Middle East*,Interview with Shuval Hillel (Hebrew University).

Al-Quds Al- Arabi , *Israeli Water Agenda to the negotiations* ,26-12-1991.

Financial Times , 8 August 1995.

Ha'aretz , *The necessary Security Conditions for peace with Syria* del 21-1-1994.

International Herald Tribune,10 June 1983.

Israel Line, 20 july 1995.

Jerusalem Post, 28 May 1990.

The Economist , 5 August 1995 .

The Jerusalem Post International Edition , 29 july 1995.